Pecchenedа autore
di quest'opera

DIMOSTRAZIONE

DEL

LIBERO DIRITTO COLLATIVO

Che si appartiene alla CORONA di SICILIA sopra la Canteria, Canonicati, ed altri Benefizj della Regia Cappella Collegiata del Palazzo Regal di Palermo;

E DELLA

CURA PARROCCHIALE

Annessa e radicata al Capitolo de' Canonici della Cappella medesima.

In risposta della Scrittura intitolata:

RAGIONI ED OBBLIGO DELL' ARCIVESCOVO DI PALERMO &c.

IN NAPOLI MDCCLXI.

NELLA STAMPERIA SIMONIANA.

I. E la Corona di Sicilia videsi mai sempre decorata delle più rare ed eminenti prerogative, che nella nostra salutifera credenza potessero vie più fra loro congiugnere con vicendevol rapporto il Sacerdozio, e l'Impero; onde l'economica Podestà della Chiesa per un monumento perenne della pietà de'nostri Religiosissimi Principi ne volle providamente ricolmare; sia senza alcun fallo strana cosa l'udirsi, che a dì nostri una delle più chiare, ed illustri Sovrane preminenze, qual'è *la libera collazione de' benefizj* della Real Cappella di Palermo, già nell'anno 1749. in sua ragion vindicata, si volesse nuovamente adombrare, o turbare, ed involgere, ed a mal conosciuto fine ridurre, e rivocare, per cui aspra e feroce guerra si è mossa.

INTRODUZIONE, NELLA QUALE SI MOSTRA, CHE SI VUOLE TURBARE IL DRITTO COLLATIVO DEL RE

II. E vie più è da maravigliare, se si ponga mente, che l'alto, e strepitoso litigio sostiensi da un Arcivescovo di Palermo, Prelato degnissimo, e per zelo, e per dottrina, e per intelligenza de' Canoni oltremodo commendabile, e chiaro, come colui, il quale dee pur esser ricordevole, che per le sue onorate Accademiche fatiche, onde sì valorosamente i regali diritti sostenne, promosso ed incardinato *colla sola Regal cedola collativa* alla Chiesa di Altamura, quivi destinando Parrochi, appro-

DALL'ARCIVESCOVO DI PALERMO

 van-

vando Confeſſori, amminiſtrando Sagramenti, e tutte le ſagre funzioni ſpirituali eſercitando, ed il Paſtoral Miniſtero adempiendo, ſeppe con ſomma laude del ſuo nome, non che ſoſtenere ſoltanto, ma coraggioſamente reintegrare, e ricuperare finanche la collazione de' Canonicati, e Prebende di quella Chieſa Regale; dimanierachè ne traſſe il dovuto compenſo di eſſer chiamato a governare Gregge più copioſo, e più vaſta Provincia, per eſſer prima alla Chieſa di Otranto, e poi a quella ſublimiſſima di Palermo lodevolmente promoſſo, concorrendovi ambedue le Supreme Poteſtà dello Stato, e della Chieſa.

PERCHE' NON INFORMATO DE' FATTI;

III. Le quali coſe chiunque nell'animo attentamente rivolga, dovrà eſſer ſorpreſo da maraviglia, e da ſtupore, onde ſia avvenuto, che un sì ragguardevol Prelato, avvegnachè ſi vide per lo innanzi acerrimo difenſore delle preminenze Regali, già quaſi dimentico delle preterite coſe, ora la prima volta con alte querimonie *contro al libero diritto collativo* del ſuo Sovrano apertamente s' inoltri! Ma ceſſerà ormai la maraviglia, e lo ſtupore, quando nella preſente Scrittura ſi farà chiaro, e paleſe, che il degno Arciveſcovo, più animato da zelo, che dello ſtato della cauſa, e de' veri fatti informato, a tale impreſa ſia corſo. Perchè ſia da ſperare, ch' egli da que' fatti, che gli farem manifeſti, memore diverrà, che ſiccome è meritamente ſucceduto agli onori, ed alle grandezze della Chieſa Palermitana, cotanto dalla Maeſtà Siciliana condecorata; così eziandio all' obbligo indiſpenſabile di conſervare a quella i medeſimi diritti, e le medeſime prerogative, le quali i ſuoi predeceſſori Arciveſcovi nommeno zelanti, che riconoſcenti, a' Religioſiſſimi Re di Sicilia vollero in compenſo donare.

I QUALI IN COMPENDIO SI RAPPORTANO:

IV. E certamente dopo di avere i Principi Normanni, debellando i Greci, ed i Saraceni, al Patriarca Romano le Chieſe tutte della inferior parte d'Italia, e dell'Iſola di Sicilia ſubordinate; e quelle di onori, e di beni temporali oltremodo arricchite; dopo di avere in particolare

re la Chiesa di Palermo di distinte prerogative, e privilegj, e di temporali grandezze adornata: e poichè il Re Ruggiero, le opere de' suoi maggiori perfezionando, riformata in Regno la Sicilia, e stabilito in Palermo il Trono, e la Sede Regale, fondata ivi nel Regal Palazzo una magnificentissima Chiesa, e Cappella Collegiata; ottenutane da Pietro Arcivescovo di Palermo col general consenso del suo Capitolo, in remunerazione de' ricevuti benefizj, con atto irrevocabile, e solenne a quella sua Regal Cappella Collegiata perpetuamente la cura delle anime, e la Parrocchia; riconosciuta anche a quel Collegio radicata ne' tempi posteriori non che dallo stesso Capitolo della Cattedral di Palermo, che dal Cardinal Doria Arcivescovo successore: poichè adunque il Re Ruggiero la sua prediletta Regal Cappella Collegiata volle sopra tutte le altre Chiese di suo Regal Padronato decorata, e distinta: e dopo di avere i suoi Serenissimi successori *liberamente conferito* la Cantoria, Canonicati, ed altri benefizj di quel Sagro Oratorio, con Sovrano arbitrio delegando i Giudici delle cause di quei Sagri Ministri, in esclusione perpetua degli Arcivescovi Diocesani; e finalmente poichè con abusivi atti, e clandestini, ed equivoci ne' tempi a noi più vicini s'intrusero gli Arcivescovi di Palermo in alcuna parte: Gli uni, e gli altri abusi manifestati, e disciolti, l'augustissimo Monarca Cattolico Padre della Maestà del Re Nostro Signore, fin dall' anno 1749. gli originarj diritti di sua Corona sulla Regal Cappella acquistati volle fermi in sua ragione e sicuri: Ecco, che dopo sì fatti, e sì memorandi avvenimenti, e dopo un sì solenne ristabilimento Sovrano, videsi Monsignor Cusani, Arcivescovo di Palermo, *lasciata la residenza*, tragittato *il mare*, ed a questa Città pervenuto, ottenere dal Clementissimo cuore di S. M., che a nuovo esame il Regal diritto soggiaccia, per cui un nuovo augusto Consesso, nommeno di Regj Ministri, che di Vescovi, e di Teologi ne fu ordinato, e composto.

V. Ed a sostenere con ogni vigore l'impresa, non è lungo tempo

E CHE LA SCRITTURA DELL' ARCIVESCOVO CONTIENE COSE NON PROPRIE;

po passato, si è veduto pubblicarsi per mezzo delle stampe una voluminosa Scrittura, ove rotti, e spezzati i confini della presente controversia, e trapassandosi più oltre, che bisogno non era, con alte, e clamorose querele par che si vogliano le menti occupare di tutti, e come se si pretendesse di violare il Santuario, i Difensori della contraria sentenza s' involgono pressochè al detestabile partito di divisione, e *di scisma*, ed ove si declama come *di uomini carnali*, *e del secolo*, *che succhiaron latte da' Novatori*, ove *di malevoli mossi da spirito di ambizione*, *e di partito*, cui vuolsi impedire *di non fortificarsi ne' loro disegni*, *onde non restasse al fin sorpresa la Religione del Trono*, ed ove finalmente *di persone congiurate a sollevarli contra porzione del Gregge*, che *niente si smarriscono di portar la mano fin dentro il Santuario*, *ed attaccar nella propria radice*, *e fondamento il suo Ministero* (1), ed ultimamente come se si dovesse liberare parte del Gregge dalla preda infelice di *lupi* rapaci; in tal guisa declamandosi, e con voci sì spaventevoli alle purgate orecchie de' Cattolici, vuolsi, nommeno il Regal Collegio de' Canonici Palatini, che chiunque ne imprenda la giusta protezione, e difesa, rendere abominevole agli uomini, ove non si rivolga a prender per la sua causa partito, la quale se fosse del pari fornita di giustizia com'ella sembra di sommo zelo feconda, non che il Collegio della Regal Cappella piegherebbe umile, e divoto la fronte, ma alla Maestà del Re N. S. ed al mondo tutto Cattolico fora quella da perpetuamente commendare.

E ZELO TRASPORTATO,

VI. Ma conciossiachè egli sia da temere, che il zelo, comechè da retta intenzion derivato, ove al colmo pervenga, di leggieri, qual torrente, non trabocchi; come non rade volte interviene: così par che sia avvenuto al presente santissimo Prelato di cui parliamo; perciocchè ravviserà for-

(1) Scrittura dell'Arcivescovo *pag. XXXIII. pag. LXIV. pag. CLXXXI. pag. CLXXIII. pag. CLXXVI. e segu.*

forse chiunque porrà mente a' veri fatti, che la controversia di cui si tratta, o non è quella del tutto qual si dipinge, o quella qual'ella è, nommai si rappresentò tale al purgatissimo intendimento dell'Arcivescovo, il quale si è cotanto inoltrato, che in diminuzione de' Regali diritti, ed in altrui pregiudizio siasi pur oggi la prima volta investito del titolo, del carattere, e dell'uffizio perpetuo di principal Cappellan Maggiore nel Reame di Sicilia.

VII. Noi all'incontro, che da una parte non lasceremo, come per avventura ciascun altro farà, di commendare il zelo, la virtù, e la dottrina di un Prelato sì degno; dovendo dall'altra la giustizia difendere de' Canonici della Regia Cappella, e de' Regali diritti del nostro amabilissimo Sovrano, farem le deboli parti nostre, per dimostrare, in confronto di un sì valente Oppositore, quanto sia la pretensione di lui mal fondata, mal'intesa, e fuor de' limiti trasportata.

E PRETENSIONE MAL FONDATA:

VII. Ed a convenevolmente ciò fare *in due parti* tratteremo l'argomento, su del quale dobbiam disputare: perciocchè lo stato della controversia presente ridotta a' suoi confini, essendo appunto se il Re N. S. come Monarca di Sicilia, abbia *il pieno*, *e libero diritto collativo* di tutti i Beneficj, e Canonicati della Collegiata Cappella di S. Pietro del Palazzo Regal di Palermo; e se inoltre la Parrocchia, o sia la cura delle anime, sia principalmente annessa, e radicata al Capitolo, o sia Collegio della Cappella medesima; dimostreremo *in primo luogo* appartenersi la libera collazione alla Corona di Sicilia, ed *in secondo*, essere al Collegio di que' Canonici Palatini principalmente radicata la cura delle anime, e che il Cantore di quel Collegio, o altri non ne abbia che l'esercizio soltanto, per cui non si dà giammai luogo a vacanza, che nuova *missione*, o canonica istituzione ricerchi.

PERCIÒ SI MANIFESTA LO STATO DELLA CONTROVERSIA, E LA DIVISIONE DELLA PRESENTE SCRITTURA IN DUE PARTI;

IX. Ed acciocchè in avvenire non rimanga in alcun modo offeso l'Arcivescovo, o la dilicatezza di sua coscienza

E SI VUOL CONFUTARE LA CONTRARIA.

za turbata, moſtreremo a parte a parte con riſpoſte concludenti, ed in que' luoghi, ove più acconciamente potremo, quanto inutili, ed irregolari ſieno dell'Arciveſcovo i timori, le querimonie, ed i vani lamenti, ſparſi e recati nella contraria Scrittura, non già ad induſtria, a cui altri recherebbe in tempi men felici, ed oſcuri, ma prodotti, e derivati da zelo di un geloſiſſimo Prelato, il quale da mal ſuppoſti fondamenti creda il ſuo Paſtoral miniſtero, o la ſua giuriſdizione in alcun modo turbarſi.

P A R T E I.

Si dimoſtra appartenerſi ai Re di Sicilia la piena, e libera collazione della Cantoria, e di tutti i Beneficj, e Prebende della Regal Cappella Collegiata di S.Pietro del Palazzo Regal di Palermo.

ORDINE CHE SI TERRA'

I. A Dimoſtrare nella convenevol maniera, che ai Re di Sicilia indubitatamente appartenga *il pieno, e libero diritto collativo* di tutti gli uffizj, e benefizj della Regal Cappella di Palermo, egli ſia ben fatto, ſe in ſul principio colla debita diſtinzione la ſerie ſi eſponeſſe di que' fatti, che concorrono a manifeſtarne la forza, e 'l vigore. Ed a ciò fare terrem noi una via facile, e piana, perciocchè raccogliendo dalle antiche memorie i monumenti che per divina Provvidenza laſciò ſalvi, ed illeſi la cieca voracità de' tempi, ed a quelli nel tempo medeſimo applicando le debite rifleſſioni, ed i veri, genuini, e proprj ſenſi, che ne ſomminiſtra la diſciplina della Chieſa, e la polizia di que' tempi, manifeſteremo in conſeguenza la baſe, e 'l fondamento di un tal diritto Sovrano.

II.

CON PREMETTERE IL FATTO, CHE MANCA ALLA SCRITTURA CONTRARIA.

II. La qual cosa tanto più dovrem noi con distinzione, e chiarezza praticare nelle presenti circostanze, quanto maggiormente l'Autore della contraria Scrittura ha per avventura ignorato i più solidi monumenti; se pur non si voglia supponere, come certamente non si dee, di aver quelli voluto occultare, e nelle tenebre lasciarli sepolti: dimanierachè giudicheranno forse i Leggitori, quando loro si faran manifesti, che la contraria Scrittura, quantunque abbondi di sagra erudizione, e vie più di minute distinzioni, e ricerche, ed in ciò sia copiosa, e felice; pur nondimeno mancandovi interamente la materia, e'l fatto, tutta la *vasta* dottrina in quella sparsa, e registrata gioverà per avventura ad altro disegno di quel che fa mestiere nella causa presente. Perchè dovrem essere pur iscusati, se più lunga di quel che bisogno non sarebbe, riuscirà la narrazione de' fatti, per supplire in tal guisa alla sterilità, o per meglio dire al silenzio del valente Contraddittore. Si vedrà adunque ne' seguenti Capitoli tutta la *vasta* materia distribuita, e raccolta, dalla quale apparirà, come da luce, che dilegua le tenebre, la verità, e la giustizia della causa, che si difende, ed in conseguenza della Sovrana Regal risoluzione già presa con maturo esame, e consiglio.

CAPITOLO I.

Serie de' fatti cronologica dalla fondazione della Regal Cappella fino ne' secoli a noi più vicini, dalla quale apparisce il libero diritto collativo, esercitato dai Re di Sicilia, Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi, Castigliani, ed Austriaci sopra la Cantoria, Canonicati, ed altri Benefici della Regal Cappella di S. Pietro, in esclusione perpetua delle Istituzioni Arcivescovili.

NORMANNI 1132. IL RE RUGGIERO FONDA LA CAPPELLA COLLEGIATA:

I. IL Sereniſſimo Re Ruggiero avendo riformata la Sicilia, tratta dalle mani degli empj Saraceni nimici della Criſtiana Religione, riſtabilir volle la Sede del nuovo Regno nell' inclita Città di Palermo, e nel Regal Palazzo di ſua reſidenza edificar volle una Chieſa, e Cappella con una ſtruttura mirabile, adornandola di prezioſiſſimi arredi, ed in maniera, che foſſe la più magnifica, che mai alcun Sovrano aveſſe edificata (1). Non ſolo magnificentiſſimo, e regale volle quivi il materiale edifizio, ma eziandio vi volle in quello copia di Cappellani, di Chierici, e di Miniſtri, che intendeſſe-ro

(1) Hugo Falcand. *Hiſt. de Sicil. calamit. Porro ex ea parte, quæ urbem reſpicit, palatium ingreſſuris* Capella Regia *primum occurrit, ſumtuoſi operis pavimento conſtrata, parietes habens inferius quidem pretioſi marmoris tabulis decoratos, ſuperius autem de lapillulis quadris partim auratis, partim diverſicoloribus veteris ac novi teſtamenti depictam hiſtoriam continentes. Supremi vero faſtigii tabulatum inſignis elegantia cælatura, & miranda picturæ varietas, paſſimque radiantis auri ſplendor exornant. Sic ergo diſpoſitum, ſic ornatum, ſic omnimodæ voluptatis gratia delibutum palatium, tamquam caput reliquo corpori, ſic toti ſupereminet* Civitati.

Thom. Fazzell. *De reb. ſicul. Poſter. Decad. lib.* VII. *cap.* III. *Rogerius vero poſtquam domum incolumis pervenit, a belli turbinibus ſe continuit: jamque multarum gentium manubiis locupletatus, quo tantum ſibi, regnoque domicilium compararet, in extrema Panormi parte mirifico opere* arcem *jam vetuſtate collabentem inſtaurat. In cujus penetralibus omnem opum pecuniarumque ſuarum ſummam congeſſit. Æ-dem

ro al culto , ed a' divini uffizj , dimanierachè determinò , che a guiſa della Chieſa Metropolitana , e delle Cattedrali vi ſi preſtaſſe continuo, e perpetuo culto, ed oſſequio : e perciò volle , che que' ſuoi Chierici Cappellani le *ore canoniche* ſecondo la introdotta diſciplina di que' tempi vi recitaſſero , ed un *Collegio* componeſſero di *Canonici* , i quali foſſero perpetuamente addetti per adempiere un tal lodevole Miniſtero (1).

OTTIENE A QUELLA LA CURA DELLE ANIME DALL' ARCIVESCOVO PIETRO

II. E conciossiachè infiniti erano i benefizj da lui recati alla Chieſa di Palermo , e ſommi , e ſingolari i temporali beni , e le grandezze concedute agli Arciveſcovi di quella Metropoli , ottenne a ſua richieſta nel tempo ſteſſo da Pietro Arciveſcovo di Palermo , che la ſua Regal Cappella Collegiata aveſſe perpetuamente la cura delle anime , e la Parrocchia in ſervizio di tutti coloro , che dimoraſſero nel Caſtello ſuperiore di Palermo , con tutto il Regal Palazzo preſſo al medeſimo edificato , e con tutti i Cappellani , e Chierici della Cappella , e co' ſuoi domeſtici Palatini . Una sì ſolenne conceſſione fu fatta nell' anno 1132. con atto irrevocabile, concorrendovi il comune conſenſo de' Canonici , e del Capitolo della Chieſa Cattedrale nell' anno medeſimo della fondazione di quell' auguſtiſſimo Tempio Palatino . Il privilegio di una tal conceſſione, dovrà eſſer nella *ſeconda parte* di queſta Scrittura da noi prodotto , e debitamente eſaminato .

NELL' ANNO MEDESIMO DELLA FONDAZIONE .

III. Ci baſta di aver quì ſolamente accennato , che nell'

 an-

dem *quoque Divo Petro Apoſtolo ſacram muſivo opere in ea a fundamentis erexit . Quam arcem , ſuam atque futurorum omnium Siciliæ Regum* Sedem *conſtituit .*

Pirr. *in Not. Reg. Capell. Sancti Petri Apoſtoli Canonicorum Collegium Regiæ , & Imperialis Capellæ intra ſacrum , & Regale Palatium urbis Panormitanæ conditum , habet celeberrimum Templum , quod ſua pulchritudine , & rerum pretioſiſſimarum apparatu ceteris , quæ in Italia , & forſan extra , nunc uſque extant , ſeu veteribus , ſeu novis , merito præferri conſtat .*

(1) Vedi lo ſteſſo Pirro *in Not. Reg. Capell. n. 1.*

anno appunto (1) della fondazione della Cappella Collegiata del Palazzo Regale, fu a quella solennemente conceduta la cura delle Anime di tutte le persone quivi addette al Regale servizio, e che una tal concessione fu solennemente fatta da un Arcivescovo di Palermo, col consenso del suo Capitolo in rimunerazione, e *ricompensa* de' privilegj dal Re Ruggiero recati alla Chiesa Palermitana.

1140. SI DESTINA IL PRIMO CANTORE DAL RE;

IV. Nel 1140., otto anni dopo la concessione della cura, e Parrocchia fatta dall'Arcivescovo, e Capitolo Palermitano al Collegio de' Canonici della Cappella, videsi la prima volta stabilita dal Re Ruggiero la dignità del Cantore, il quale dovesse presedere al Coro nella recitazione dell'ore Canoniche; e fu a tal uopo eletto un tal Simone, il quale fu il primo Cantore della Cappella (2). E seguentemente nell'anno medesimo, e nel dì solenne della consagrazione di quel Tempio Palatino, lo stesso gloriosissimo Principe volle la sua Cappella di nuovi beni arricchire, di che ci avanza un chiaro monumento, che viene rapportato dall' Abate Rocco Pirro nella notizia della Regia Cappella. Il diploma del Re come quello, che presterà molto lume al nostro argomento, sia non che utile, ma necessario interamente trascrivere, perchè si possa a parte a parte debitamente contemplare.

E SI SPEDISCE UN DIPLOMA NEL DI' DELLA CONSAGRAZIONE DELLA CAPPELLA.

In Nomine Sanctæ, & Individuæ Trinitatis. Rogerius Divina favente Clementia Rex Siciliæ, Ducatus Apuliæ, & Principatus Capuæ. Novere gentes, & populi per mundi climita constituti per quot, & quantos sudores bellicos, quantoque vitæ discrimine Prædecessores, & Progenitores nostri piæ recordationis, & beatæ memoriæ Robertus Guiscardus Patruus no-

(1) Come si ricava dalla Bolla di Urbano VIII. rapportata nel supplimento della Notizia della Regia Cappella.

(2) Pirr. *in Not. Reg. Capell. n. I. Anno salutis 1140. Simon primus Cantor Regiæ Capellæ S. Petri, a Rege Rogerio electus, qui eidem Ecclesiæ præter alia . . . assignavit, atque ad instar Metropolitanæ Ecclesiæ, ac Cathedralium obsequium continuum Ecclesiæ præstandum sancivit.*

noster, Rogerius Comes Pater noster, & cæteri Patrui nostri, atque consanguinei, ab inimicis Fidei Christianæ Saracenis miserabiliter occupatos universos fines Siciliæ, Calabriæ, Apuliæ, & Longobardiæ suo dominatui subjugarunt. Quibus omnipotentis Dei inæstimabilis benignitas misericorditer cooperata, nobis misericordius, longeque copiosius gratiam suam ampliavit. Non solum eam, quæ Patri nostro contigit acquisitionem, verum etiam omnium eorum labores, & parta nostræ ditionis subjecit, & potestati. Sacrosanctæ igitur Matris nostræ Romanæ Ecclesiæ authoritate, & Archiepiscoporum, Episcoporum, Abbatum, Principum, Comitum, Procerum, Cleri Regni nostri, & totius Populi communi consilio, Regnum, quod multis jam evolutis temporibus dissolutum erat, benignitate Redemptoris, diebus nostris rediit in statum pristinum, & formam Regni integram, & perfectam honorificentius decoratam, & magnificè sublimatam. Aspirante itaque nobis septiformi Salvatoris gratia ad honorem Dei, cujus misericordia nostra prosperantur in melius, & Beatæ Virginis Mariæ, omniumque Sanctorum, titulo B. Petri *Apostolorum Principis intra nostrum* Regale Palatium, *quod est in urbe Panormi, ECCLESIAM summa cum devotione FABRICARI FECIMUS, ITA QUIDEM, UT NULLI PERSONÆ LICEAT IN EA SIBI ALIQUID VINDICARE, NISI PER NOS, AUT EOS, QUI NOBIS IN REGNO SUCCEDENT. Nos autem pro salute animarum prædecessorum nostrorum Roberti Guiscardi, & Rogerii Comitis Patris nostri, & Matris nostræ Adelasiæ, & Alviræ Reginæ uxoris nostræ, & filiorum nostrorum, & omnium parentum nostrorum, & eorum omnium, qui in acquisitione Siciliæ studium impendere, pro nostrorum etiam remedio peccatorum, eorumque omnium, qui prædictam Ecclesiam juverint, & dignitatem ejus custodierint; nomine dotis in præsenti damus ei pro Cæmeterio Ecclesiam Sancti Georgii novam, hoc tenore, ut nulli liceat personæ aliquid de bonis ejusdem Ecclesiæ subtrahere, aut auferre. Octo autem ibidem præbendas constituimus: duas earum in redditibus septingentorum tarenorum*

ad

ad granum unum, cum vineis, & domibus suis, & terris, sicut divisum est in alio Privilegio, singulis annis singulos harum duarum accipere frumenti modios sexaginta, & totidem hordei: & singulas itidem harum duarum præbendarum septingentos tarenos accipere. Item quatuor alias præbendas in redditibus quingentorum tarenorum cum vineis, & domibus suis, & terris, sicut divisum est in alio Privilegio, & singulis annis frumenti modios quadraginta, & totidem hordei per singulas. DUAS ETIAM ALIAS, QUÆ CUM SINT HUJUS ECCLESIÆ ORDINATÆ, TAMEN SUNT IN CAPELLA REGINÆ, bonæ memoriæ, ALVIRÆ, in redditibus ducentorum tarenorum ad granum unum, cum domibus, & vineis, sicut divisum est in alio Privilegio, & singulis annis frumenti modios viginti duos cuique. In Ecclesia vero confessionaria pro personis ibidem servientibus ducentos, & quinquaginta tarenos, & frumenti modios viginti sex. Et constituimus ut redditus omnium tarenorum de molendinis urbis Panormi proveniat, medietas in nativitate Domini, & alia medietas in Pasqua; victualia vero Thermis in mense Augusti. Si qua vero personarum, cui prædicti redditus sunt statuti, decesserint, præbendæ victualia tam pro Vicario, quam pro cultu vineæ, & domus utensilibus interim conservetur. Si quid erit residuum Christi pauperibus erogetur. Tareni vero præbendæ in manu Regis sint, ut aut usibus Ecclesiæ applicentur, si ita res exigat, aut pauperibus Christi distribuantur. Hoc autem dispositum, & constitutum est pro salute prædecessorum nostrorum, & peccatorum nostrorum, hæredumque nostrorum remedio. Filiis nostris committimus, & commendamus, ut sicut ipsius Dei, & nostram benedictionem & gratiam promerere desiderant, sic quisque pro sua persona diligentissime studeat custodire. Si qua vero persona de Regno nostro huic nostro Privilegio contraire tentaverit; pro qualitate commissi, tanquam sacrilegus, & Regiæ Majestatis reus pœnæ condignæ subjaceat. Quod si persona de Regno non fuerit, quæ nostra sancita violare præsumpserit, Anathematis gladio fodiatur, & Om-

& Omnipotentis Dei Patris, & Filii, & Spiritus Sanct iram sentiat sempiternam, nisi resipuerit, & congrua sa satisfactione correxerit. Amen. Amen. Amen.

Datum Panormi per manum Roberti Cancellarii die Dedicationis Ecclesiæ, quarto Kalendas Maii, indictionis tertiæ, Incarnationis Dominicæ ann. MCXL. Regni vero Excellentissimi Regis Rogerii anno decimo. Et totum superius apertissime declaratum, sigillari & insigniri fecimus Chrysobullo Regali nostro.

DAL QUALE SI RICAVA LA LEGGE DELLA FONDAZIONE;

V. Fra le molte altre cose, che trar si possono dal rapportato monumento, due di quelle di presente fanno al bisogno. La prima è che il Serenissimo Re Ruggiero, col racconto, che premette delle vittorie, e conquiste de' suoi Maggiori, onde la Sicilia, la Calabria, la Puglia, e la Longobardia soggiogarono, come anche di quelle, onde lo stesso Re dilatò i confini delle conquiste paterne; volendo la forma di Regno ristabilire, siccome alla Divina Grazia riportava sì felici eventi; così, perchè in meglio prosperassero, determinò di edificare dentro il suo Regal Palazzo, col titolo di S. Pietro Principe degli Appostoli, una Chiesa con somma divozione: e con ciò par che ne dimostri quel piissimo Principe, che volendo imitare le opere de' suoi Maggiori, i quali siccome conquistavano nuove Città, e Provincie, così vi ristabilivano non che il culto Divino, e la subordinazione al Romano Pontefice, ma eziandio vi edificavano superbissimi Templi, e di esenzioni, e di prerogative quelli oltremodo adornavano; così compiuta l'opera grande, e riformata in Regno la Sicilia, *e più onorificentemente decorata, e magnificamente sublimata*, si avvisò di dover anche nel suo Regal Palazzo, e nella Città stabilita Sede del nuovo Regno edificare un augustissimo Tempio con sovrana magnificenza, e splendore. Se adunque tutti gli altri sagri Edifizj, ed i Ministri a quelli addetti si vollero per lo innanzi da' predecessori Normanni con privilegj di esenzioni e di prerogative oltremodo decorare; Chi mai non crederebbe, quali

li altre prerogative, e privilegj proccurar voleſſe il Re Ruggiero alla ſua prediletta Chieſa, e Cappella coſtrutta nella ſua Reggia, che dovea ſervire qual monumento perpetuo del nuovo ſuo Regno? E certamente non fa meſtiere di far uſo di argomenti, ove lo ſteſſo Principe ſolennememte il dichiara colle ſeguenti parole: *Aſpirante itaque nobis . . . Titulo Beati Petri Apoſtolorum Principis intra noſtrum Regale Palatium, quod eſt in Urbe Panormi, Eccleſiam ſumma cum devotione fabricari fecimus, ITA QUIDEM, ut nulli perſonæ liceat in ea ſibi aliquid vindicare, niſi per nos, aut eos, qui nobis in Regno ſuccedent*. Dalle quali parole ſi manifeſta qual ſia ſtata la *legge di fondazione*, che vi volle ſtabilire, quando in tai termini ſi eſpreſſe, ch' egli l' avea edificata *ITA QUIDEM ut nulli perſonæ . . . niſi per nos*, cioè dire con tal legge, e condizione, che quivi niun diritto mai ad altrui ſi appartenga, ſe non che a lui, ed a' ſuoi Succeſſori, dimanierachè vi compreſe la facoltà *collativa* ed indipendente di aggregare con arbitrio ſovrano i Sagri Miniſtri a quel ſuo Regale Oratorio: la qual coſa vie più ſi renderà ferma, ed indubitata da que' monumenti, che tratto tratto rapporteremo.

E CHE DUE PREBENDE ERANO ADDETTE ALLA CAPPELLA DELLA REGINA ALVIRA.

VI. Paſſiam' ora a rilevare dallo ſteſſo diploma un altro importantiſſimo fatto. Si dice in quello, che tra le prebende, che il Re vi coſtituì, due ve n'erano, le quali, quantunque ordinate foſſero per la Chieſa del Regal Palazzo; pur nondimeno ſi trovavano addette pel ſervizio della Cappella della Regina Alvira, con quelle parole: *duas etiam alias, quæ cum ſint hujus Eccleſiæ ordinatæ, tamen ſunt in Capella Reginæ, bonæ memoriæ, Alviræ, in redditibus ducentorum tarenorum &c.* Avea la Regina Alvira ſua Moglie fondata in Palermo e dotata la Cappella di S. Maria Maddalena, la quale era contigua alla Catedral Chieſa di Palermo, e ſiccome in queſta Cappella eranvi ſtati ſepolti alcuni Principi della Caſa Normanna, fu perciò la predetta Cappella di S. Maria Maddalena, la quale era *ſuffraganea* a quella del Regal Palazzo, fat-

ta

ta anche ſervire da due Canonici prebendati della principal Cappella di S.Pietro (1): perchè moſtreremo fra poco, che sì fatte prebende erano di libera, e piena collazione Regale per ſolenne dichiarazione di tutta la Chieſa Palermitana; ſiccome per non interrompere l'ordine de'tempi a debito luogo rapporteremo.

NUMERO DI CANONICI E CHIERICI DELLA CAPPELLA

VII. Quali, e quanti ſiano ſtati i Canonici, e Chierici nell'originaria fondazione dal Re Ruggiero deſtinati al ſervizio della ſua Palatina Cappella, quantunque non ſi poſſa il numero definirne, pur nondimeno egli è coſa certa, ed indubitata, che nella originaria fondazione vi volle un Collegio de'Canonici, oltre altri Chierici minori deſtinare, come ſi ravviſa dal Privilegio dell' Arciveſcovo Pietro dell'anno 1132., il quale dovrà eſſere, come ſi è detto, nella ſeconda parte rapportato di queſta Scrittura. Egli è vero, che Luca Barberio il quale fiorì nel XVI. Secolo, ſcriſſe, che *in prima fundatione conſtituti ſunt Magiſter ſeu Cappellanus Major; duæ Dignitates, Cantor, & Theſaurarius; duodecim Canonici; tres Perſonatus, Subcantor, Magiſter Scholarum, & Terminator; & duodecim Sacerdotes, quos Corodatos vocamus; duo Sacriſtæ; & quatuor Clerici*: ma ciò non oſtante, deeſi affermare, che quantunque numeroſo ſi voleſſe il Clero Palatino *in prima fundatione*; pur nondimeno per tralaſciare altre rifleſſioni che non fanno a tal'uopo, il primo Cantore il quale doveſſe preſedere al Coro Palatino nella recitazione dell' ore canoniche, non fu prima dell'anno 1140. creato dal Re, ed in quell' anno appunto, che fu la Regal Cappella conſagrata, ſe pur non ſi voglia come nell' originaria fondazione compreſo anche l'anno della conſegrazione del Tempio.

1142. RIDOTTA A PERFEZIONE COLL' OROLOGIO.

VIII. Si riduſſe di poi all'ultima perfezione la ſtruttura della Regal Cappella di S.Pietro nell'anno 1142., allora quando ſi diè fine all'opera di un magnifico orologio, il quale ſegnar dovea le ore per li ſagri ufficj, ſecondo gli ſtatu-

C ti

(1) Pirr. *in Chron. Reg. Sic. pag.* 18. ed *in Not. Reg. Capell. n.* 3. e lo ſteſſo nella *Not. Eccl. Panorm. pag.* 111.

ti canonici di tutti i Capitoli, e Chiese collegiate, come si ravvisa da una nobilissima iscrizione, scritta in tre lingue, Latina, Greca, e Saracenica, che in quel Tempio si osserva (1).

1148.
IL RE FONDATORE USA DEL DRITTO ACQUISTATO

IX. Passiamo nell'anno 1148. ove incontrasi un'altro monumento, che non di leggieri sostiene l'assunto nostro. Fra le altre fondazioni di Chiese, e di Monisteri fatte dal Re Ruggiero, vi fu quella chiamata di S. Gio: Batista degli Eremiti, quando egli, fatto venire in Palermo il Beato Guglielmo Autore della Congregazione di Montevergine, incominciò l'Edificio del Monistero, contiguo al Regal Palazzo. Come il Beato Guglielmo diè fine all'opera, fece ritorno in Montevergine, e vi lasciò fra Gio: di Nusco suo compagno, il quale ne fu il primo Abate. Avendo perciò il Re Ruggiero tutte le prerogative, tutte l'esenzioni, e finanche l'uso di Pontificali, proccurato a quel suo Regal Monistero, quelle solennemente volle confermare con un diploma segnato nell' anno 1148. Fu Fra Gio: di Nusco, al dir dell' Abate Pirro, *Regius Consiliarius*, *familiaris*, *Cappellanus Major*, *Pater*, *& Confessarius constitutus*. Egli il ricava dalle parole, che si leggono nel §. XIV. del Regal diploma, le quali sono le seguenti: *Immo potius volentes Abbatem ipsius Monasterii inter ceteros Prælatos Regni nostri debere æquali speciali privilegio Dignitatis gaudere: eundem, & omnes sibi succedentes canonice, in officio Abbatiæ Consiliarios, & familiares nostros eligimus: statuentes ut idem Abbas semper in omnibus festivitatibus solemnibus tamquam præcipuus Cappellanus noster, quem nobis Patrem ordinavimus, & specialissimum Confessorem ad celebrandum Divina in Capella supradicti nostri Palatii Panormi*, *PRÆLATIS REGNI NOSTRI CETERIS PRÆPONATUR*; *ut qui nobis in nostro Palatio majori vicinitate lætetur, ampliore gaudere debeat prærogativa honoris*, *NEC ALIUS PRÆLATUS præter sui conniventiam, & consensum, vel eo invito in prædictis*

(1) Pirr. *in Not. Reg. Capell.* E Fazzell. *Dec. I. lib. VIII. e Dec. II. lib. VII.*

ctis festivitatibus in Capella prædicta celebrare præsumat (1).

X. Dalle quali parole, oltre a ciò che ne ha rilevato l'Abate Pirri, chiaramente si mostra, che il Re Ruggiero si avvalesse di quella indipendente, e piena facoltà, che per legge di fondazione acquistar volle sulla sua Cappella regale, ove dichiarò in quell'altro diploma del 1140. di sopra rapportato, ch'egli avea fondata quella Chiesa con tal legge, *ITA QUIDEM ut nulli personæ liceat in ea sibi aliquid vindicare, nisi per nos, aut eos, qui nobis in Regno succedent*, perciocchè chiaramente afferma di aver egli creato, ed eletto Fra Gio: di Nusco suo primario Cappellano, con preporlo a tutti i *Prelati* del Regno a celebrar nella Cappella in tutte le più solenni festività, e che senza consenso di lui non possa alcun altro Prelato di Sicilia quivi alcuna funzione Sagra esercitare. Eccovi esclusi dalle Sagre funzioni della Regia Cappella tutti i Prelati del Regno, tra' quali è anche compreso l'Arcivescovo di Palermo, e come in avanti mostreremo, sempre escluso ne rimase, ove non vi concorresse il Sovrano arbitrio del Re.

PER LEGGE DI FONDAZIONE.

XI. Queste sono quelle memorie che sono a noi pervenute dalla età del Re Ruggiero, risguardanti la Cappella Regale. E conciossiachè nel Regno di Guglielmo II. suo nipote s'incontri un chiaro monumento del libero diritto collativo delle Prebende, e de'Canonicati di cui parliamo, fa di mestiere quello attentamente contemplare. Nell'anno 1187. essendo *Gualtieri* Arcivescovo di Palermo, avvenne, che diroccandosi l'antico Tempio della Cattedrale, per farne un altro costrurre più spazioso, e magnifico nel luogo medesimo, ove era l'antico Tempio edificato; avvegnachè eravi contigua la Regia Cappella di S.M. Maddalena fondata dalla Regina Alvira, come di sopra accennammo; l'Arcivescovo Gualtieri per dilatare lo spazio della nuova Basilica, non potea altrimente riuscirvi, che con incorporarvi anche quel luogo, ov' era la predetta Cappella di S. M. Maddalena costrutta: e perciò ne chiese,

1187. E L'ARCIVESCOVO GUALTIERI COL SUO CAPITOLO DICHIARA IL DIRITTO COLLATIVO DEL RE.

 e ne

(1) Pirr. *in Not. S. Joan. Baptist. de Eremitis P. II. lib. IV. Sic. Sac. pag.* 1111.

e ne ottenne dal Re Guglielmo il permeſſo. E poichè nella Cappella ſopraccennata eranvi ſepolti i Duci, e Regine de' Normanni, ſi obbligò l'Arciveſcovo col conſenſo del Capitolo Palermitano, che in quel luogo, ove quelli ſi traſferiſſero, come furon poi nella nuova Cattedrale traſferiti, avrebbe egli deſtinato i Chierici della Cattedrale in ſupplimento di coloro, che vi erano deſtinati dal Re, i quali perciocchè rimanevano non più addetti a preſtare un tale uffizio nella Cappella, che ſi dovea diroccare, ſi diſegnarono dall'Arciveſcovo, e ſuo Capitolo Palermitano colle ſeguenti parole: CLERICOS *autem*, *qui hactenus in prædicta* SERVIEBANT *Capella cum* BENEFICIIS, QUAE A REGIA MAJESTATE TENEBANT, *celſitudo Regia pro beneplacito ſuo* CONSTITUET ALIBI SERVITUROS. Chi ſarà vago di leggere l'intiera carta, potrà riſcontrarla traſcritta in una nota (1).

XII.

(1) Pirr. *in Chron. Reg. Sic. p.* 18. *Hanc quidem Albiram ob plura ejus promerita Rex maximo proſequebatur amore . . . & in Panormitano Regio Sacello S. Mariæ Magdalenæ (quod ipſa Regina* exædificaverat, dotaveratque) *ſepulcrum maximo dolore effectus poſuerat.* Ed *in Not. Reg. Cap. n.* 6. *Corpora Reginarum, & Ducum, quæ IN CAPPELLA REGIA S. M. MAGDALENÆ, SUFFRAGANEA CAPELLÆ S. PETRI, conceduntur Eccleſiæ Cathedrali Panormitanæ.*

E lo ſteſſo in *Not.* 1. *Eccl. Panormit. pag.* 111.

In idem Templum invecta ſunt è S. MARIÆ MAGDALENÆ ſacello, quod demolitus eſt Gualterius, ut area novæ Baſilicæ pateret, cadavera Ducum, & Reginarum, ut opinor, Tarantini, ſcilicet, Amphuſi, & Henrici, qui Rogerii Regis filii fuerunt, ac Albidiæ & Beatricis, quarum illa Rogerii prima, hac tertia fuit uxor. Publicæ ejus rei tabulæ *extant ita conceptæ.*

„ *In nomine Domini, & Salvatoris noſtri Jeſu Chriſti, anno ejuſdem Incar-*
„ *nationis* 1187. *menſe Martii, Indi.* 5. *regni vero Domini noſtri VVillel-*
„ *mi Dei gratia glorioſiſſimi Regis Siciliæ, Ducatus Apuliæ, & Princi-*
„ *patus Capuæ anno* 21. *feliciter amen. Ad poſteritatis memoriam, & re-*
„ *cordationis perpetuæ firmamentum. Ego Gualterius indignus Eccleſiæ Pa-*
„ *normitanæ Miniſter cum univerſo Capitulo præſenti ſcripto declaro, quod*
„ *a Sacra Regia Majeſtate poſtulavimus deprecantes, ut CAPELLAM*
„ *REGIAM Sanctæ Mariæ Magdalenæ muro matricis Eccleſiæ adjacentem,*
„ *in qua pretioſa corpora illuſtriſſimorum Ducum, & Reginarum recolendæ*
„ *mem. quieſcebant, concederet removenda, & in aliam Capellam paulo*
„ *remotius ipſa corpora collocanda, pro eo, quod jam dicta Regia Capel-*

la

NELLE REGIE CAPPELLE SUFFRAGANEE,

XII. Si ponga mente che l'Arcivescovo con tutto il Capitolo della Cattedral di Palermo riconosce nella Regal Persona del Re *Guglielmo* la facoltà di assolutamente disporre di tutti i beneficj, come il mostrano quelle parole, *cum beneficiis, quæ a Regia Majestate tenebant*. Questi beneficj doveano certamente comprendere quelle due Prebende, che il Rè Ruggiero nell' anno 1140. dichiarò, che comecchè fossero ordinate nella Cappella Palatina di S. Pietro, si trovavano non per tanto addette nella Cappella della Regina Alvira, colle parole di sopra rapportate, *duas etiam alias, quæ cum sint hujus Ecclesiæ ordinatæ, tamen sunt in Capella Reginæ, bonæ memoriæ, Alviræ*. Ecco che i Chierici, tra' quali vi erano due

„ *la (sicut prediximus) Ecclesiæ Matrici contigua, & opus fabricæ simul, & divinum impediebat officium, quod cum ad preces humilitatis nostræ regia vestra sublimitas annuisset in voto, præmissimus nostras apud Deum animas obligantes, quod Capella, ubi jam dicta corpora requiescent*, PER CLERICOS NOSTROS SERVIRI *cum omni reverentia faciemus, ita quod, & gratum erit Deo, & animabus ipsis proficiet ad salutem*. CLERICOS AUTEM, *qui hactenus in prædicta serviebant Capella cum* BENEFICIIS, QUÆ A REGIA MAIESTATE TENEBANT, CELSITUDO REGIA PRO BENEPLACITO SUO CONSTITUET ALIBI SERVITUROS. *Ad hanc itaque permissionem confirmandam præsens scriptum per manus Magistri Radulfi Canonici nostri fieri fecimus, tam prædicti, quam omnium Canonicorum attestationibus communitum, & bulla plumbea typario Ecclesiæ nostræ impressa signatum, anno, mense, & indictione præscriptis*.

Ego Walterius S. Panormit. Eccl. Archiepisc. subscripsi.
Ego Mauritius Panor. Cantor. ss.
Ego Enricus Panorm. Can. ss.
Ego Stephanus Panor. Can. ss.
Ego Rogerius Panorm. Can. ss.
Ego Hugo Panorm. Can. ss.
Ego Petrus de Cifaludo Pan. Can. ss.
Ego Joannes Panorm. Can. ss.
Ego Robertus de Alberto Pan. Can. ss.
Ego Petrus Panorm. Can. ss.
Ego Joannes de Messana Pan. Can. ss.
Ego Guarinus Panorm. Can. ss.
Ego Radulfus Panorm. Can. ss.
Ego Joannes Can., & Thesaur. Pan. ss.
Ego Guillus Flore Pan. Can. ss.
Ego Bartholomæus Panorm. Can. ss.

due Canonici prebendati del Regal Palazzo, i quali erano addetti al ſervizio della Cappella della Regina Alvira, non altronde riconoſcevano sì fatti Beneficj, e Prebende, che dalla libera, ed aſſoluta regale munificenza *beneficia a Regia Majeſtate tenebant*, in quella ſteſſa maniera, che i Vaſſalli riconoſcono le Terre, ed i Feudi da'loro Signori, com' era uſanza, ed è tuttavia di far uſo di ſomiglianti eſpreſſioni nelle libere, ed aſſolute conceſſioni, e nelle Inveſtiture. Le parole poi che ſi ſoggiungono dall' Arciveſcovo *Gualtieri*, e dall' intero Capitolo Palermitano: *Celſitudo veſtra pro beneplacito ſuo conſtituet alibi ſervituros*, moſtrano evidentemente l'aſſoluto e libero, ed indipendente arbitrio Sovrano di deſtinare que' Chierici a quell' uffizio, e miniſtero, che foſſe a lui più a grado. E certamente il Benefizio, e la Prebenda dandoſi unicamente *propter officium*, ſe erano prima ſtate a' Chierici concedute per adempiere l' uffizio di ſervir la Cappella della Regina Alvira; la nuova deſtinazion dell' uffizio, e del miniſtero non da altrui deeſi fare, che dall'ordinario Collatore. Nel caſo noſtro un Arciveſcovo di Palermo, e tutto il Capitolo Palermitano dopo di aver dichiarato, che i Chierici, *beneficia a Regia Majeſtate tenebant* per lo ſervizio della Regia Cappella di S.Maria Maddalena ſuffraganea della Palatina Cappella, riconoſcono anche nella Regal Perſona la libera, ed aſſoluta facoltà di deſtinare quei medeſimi Chierici ad altro miniſtero, ed uffizio, in mancanza di quello, a cui per lo innanzi erano ſtati dallo ſteſſo Re applicati: e ſeguentemente venneſi a dichiarare, che i Re di Sicilia, per mezzo de'quali, come per organo sì fatti benefizj ſi tramandavano, ed i beneficiati a quell'inſeparabile ſacro uffizio e miniſtero *ſi coſtituivano*, ed applicavano; facean le veci, come le fanno tuttavia, di ordinarj Collatori.

ED IN QUELLA DI S.MARIA MADDALENA.

XIII. E' chiaro adunque, che due delle Prebende ordinate dal Re Ruggiero Fondatore per ſervizio della Cappella del ſuo Palazzo Regale, come deſtinate furono dallo ſteſſo Re per ſervizio della Cappella ſuffraganea

nea

nea di S.Maria Maddalena, ov'erano i depositi de'Principi della Casa Normanna; con quella istessa assoluta indipendenza si lasciarono nell'arbitrio Sovrano. Ed ecco come era indubitato a que' tempi per una solenne dichiarazione di tutta la Chiesa Palermitana, che i Chierici addetti alle Regie Cappelle aveano i Benefizj direttamente dai Re, dai quali erano *pro beneplacito suo* applicati, ed addetti ad una di quelle, dimanierachè non vi era alcuna dipendenza dall'Arcivescovo. Che se altrimenti la sola presentazione i Sovrani goduto ne avessero, l'istituzione canonica, o sia la concessione del Benefizio, e l'applicazione del Beneficiato al ministero dovea del tutto dipendere, e derivare dall' ordinario Diocesano, come dopo la introdotta disciplina, ove i Benefizj dalle ordinazioni si distinsero, una tal regola canonica da'Concilj solennemente si volle determinare.

TRENTATRE ANNI DOPO LA MORTE DEL RE RUGGIERO.

XIV. Non erano scorsi dalla morte del Re Fondatore, che anni trentatrè, quando, come si è dimostrato, tutta la Chiesa Palermitana, riconosceva nella persona dei Re di Sicilia la facoltà *collativa* de' benefizj delle Regie Cappelle, e per conseguenza di quel diritto, che siccome per altri titoli acquistarono, così specialmente per titolo di fondazione, e per quella espressa legge, che il Re fondatore vi volle nella fondazione della celebrata Cappella Palatina, *ut nulli personæ liceat in ea sibi aliquid vindicare, nisi per nos, aut eos, qui nobis in Regno succedent*.

SVEVI
1215
IL RE FEDERICO CONFERISCE A GIACOMO DE ROMANIS UN CANONICATO:

XV. Essendo poi succeduto al Reame di Sicilia *Federico Ruggiero* figliuolo di Costanza, ultima della Casa Normanna, e siccome è a tutti noto, essendo questo povero Principe rimasto pupillo sotto la tutela d'Innocenzo III. Sommo Pontefice, giovane appena, nell'anno 1215. esercitò liberamente il diritto *collativo* de' Canonicati, e Prebende della Cappella Regal di Palermo fondata dal Re Ruggiero suo Avo materno; con ciò dimostrando, che non ostante che la Sicilia fosse stata governata da' suoi tutori Ecclesiastici, nulla si violò un tal diritto Sovrano sulla predetta Cappella Regale in quella guisa che mostreremo.

Era

Era ſtato *Bertolommeo* Cantore della Cappella di S. Pietro promoſſo alla Chieſa di Siracuſa; e ſiccome piacque al Re Federico di ſtabilire *Giacomo* figlio di Matteo de Romanis *Canonico* nella Regal Cappella, gli volle appunto concedere quella medeſima *Prebenda*, quivi addetta, che Bartolommeo rinunziò con un altro Beneficio che poſſedeva: perchè facendo le veci di ordinario Collatore direſſe le lettere di libera collazione al Sottocantore, ed al Capitolo della Cappella medeſima, acciocchè il riconoſceſſero per Canonico, e qual membro di quel corpo gli aſſegnaſſero lo *ſtallo*, colla *Prebenda* conferitagli. Si ponga mente alle parole della cedola Regale, che giova quì di rapportare. *Subcantori, & Capitulo Capellæ Palatii Panormitani fidelibus ſuis Fridericus Dei Gratia Romanorum Rex ſemper Auguſtus Rex Siciliæ. Subcantori, & Capitulo Capellæ Palatii noſtri Panormi fidelibus ſuis gratiam ſuam, & bonam voluntatem. Notum fecimus devotioni veſtræ, quod quia cito nobis innotuit de promotione Bartholomæi condam Cantoris ad Epiſcopium Syracuſarum, de gratia noſtra, STATUIMUS Jacobum filium Matthæi de Romanis Canonicum in ipſa Cappella noſtra, CONCESSIMUS EI PRÆBENDAM quam idem Bartholomæus renunciavit cum illo beneficio, quod hactenus nobiſcum percipiebat in Molendino Monachiæ. Quare MANDAMUS vobis & præcipimus, quatenus ipſum Jacobum Canonicum veſtrum RECIPIENTES, STALLUM EI ASSIGNETIS CUM PRÆBENDA, tam de communibus, quam de redditibus Molendini de Monachia, ſicut dictus Bartholomæus hactenus percipiebat, integram eidem Jacobo Canonico veſtro detis portionem. Anno* 1215. 15. *Julii* 3. *Ind.* (1).

E NE DELEGA LA ISTALLAZIONE AL CAPITOLO DELLA CAPPELLA.

XVI. Le ſopraccennate parole *ſtatuimus Jacobum Canonicum in ipſa Capella noſtra . . . conceſſimus ei Præbendam quam idem Bartholomæus renunciavit cum illo Beneficio*, manifeſtano appunto l'atto *collativo*, libero, aſſoluto, ed indipendente del Canonicato, della Prebenda, e del Beneficio, ſenza alcuna parte, o ingerenza dell'Arciveſcovo, o della ſua

(1) Pirr. *in Not. Reg. Capell.*

ſua Curia. E quelle altre parole *mandamus vobis*, *& præcipimus quatenus ſtallum ei aſſignetis cum præbenda*, *& integram detis portionem*, vie più confermano, che il Re Federico faccia le veci di ordinario Collatore, con diriggere non ſolo la ſua cedola al Capitolo de' Canonici della Cappella, ma con preſcrivere direttamente al medeſimo, e comandare, che daſſe il poſſeſſo, aſſegnaſſe lo ſtallo, e la prebenda conferita al nuovo Canonico. In una tal cedola niuna menzione ſi fa dell'Arciveſcovo di Palermo, niuna di preſentazione, o di nomina, niuna d'iſtituzione Arciveſcovile, o di mandato di quella Curia per lo corporale poſſeſſo, e niuna finalmente di facoltà dipendente, e ſubalterna. Inoltre ſi rifletta, che come ſi è detto, l'atto *collativo* del Re Federico fu fatto in tempo, che regnava Innocenzo III. Sommo Pontefice, prima di eſſer'egli coronato Imperadore, e molto prima, che incominciaſſero le conteſe tra queſto Principe, ed i ſucceſſori Romani Pontefici, perchè non ſi poſſa dubitare di quel che a' privati non ſia mai permeſſo di dire, e che non ſi dee mai preſumere, cioè, di averſi voluto quel Principe arrogare un diritto, che non gli ſpettava, contraddicenti le regole canoniche, le quali nommai compreſero la ſovrana ragione de' Principi, e maſſime quella per legge di fondazione acquiſtata, nè quelle Chieſe le quali di già appartenevano di PIENO DIRITTO ad alcuno; come moſtreremo a ſuo luogo. Era il Re Ruggiero Avo paterno di Guglielmo II., ed Avo materno del Re Federico, dimanierachè così l'uno, che l'altro con ogni libertà uſarono del diritto *collativo* per legge di fondazione acquiſtato, il quale ſiccome abbiam detto, e giova ripetere, era sì indubitato, e ſolenne, che non dovea poter eſſer compreſo negli ſtatuti de' Concilj, che anzi l'Arciveſcovo, e 'l Capitolo della Chieſa Palermitana, non che nol contraddiſſero, ma l'atteſtarono, e dichiararono.

SI RICONOSCE DAL CARDINAL OTTAVIANO

XVII. Prima di paſſar oltre fermianci un poco ne' tempi di cui parliamo, perciocchè incontraſi un altra memo-

moria ben degna , che vie più ſoſtiene , e conferma alla Corona di Sicilia il libero diritto collativo de' benefizj della Cappella Regale , ſenza potervi mai avere alcuna parte , èd ingerenza gli Arciveſcovi di Palermo. Avendo il predetto Giacomo de Romanis ottenuto dal Re Federico la ſopraddetta Cedola collativa , e da'Canonici della Regal Cappella il poſſeſſo del Canonicato , e della Prebenda , e compiutiſi ſolennemente queſti due ſoli atti ; come ebbene notizia Matteo, Padre di Giacomo , il quale era a que' tempi in Roma Uomo diſtinto per cariche , e per titoli ; allora fu , che il Cardinal Ottaviano , il quale era già ſtato in Sicilia , com'è noto dalla Storia , per far coſa grata a Matteo, che per avventura ne 'l richieſe , volle ſcrivere una lettera al Capitolo della palatina Cappella in favore del nuovo Canonico. Le parole del Cardinal Ottaviano , il quale ſcriveva da Roma , moſtrano evidentemente non ſolo, che quel Canonicato era ſtato liberamente *conferito* dal Re in perſona di Giacomo, ma che il Capitolo de' Canonici della Cappella avealo *iſtallato* ſenza avervi avuta alcuna ingerenza l'Arciveſcovo , e ſua Curia , e che sì fatta proviſta era legittima e canonica . La lettera del Cardinale ſi potrà leggere in una nota (1).

XVIII.

(1) Ecco la lettera del Cardinale appreſſo Pirri in *Not. Reg. Capell. n. IV. Dilectis in Chriſto Fratribus , & Amicis Reverendiſſimis CAPITULO REGIÆ CAPELLÆ Palatii Panormi . Octevianus Dei gratia Sanctorum Sergii , & Bacchi Diaconus Cardinalis ſalutem in veſtra ſalutatione . Novimus per litteras , quas direxiſtis nobili viro Matthao de Movimento Conſuli Romanorum , & Comiti Corſia , & Calinenſis , quod ſic REGIA GRATIA CONCESSERAT nobili Jacobo viro nato ejuſdem nobilis Matthai , STALLUM , & LOCUM vobiſcum in prafata Capella : VOS ADIMPLESTIS LIBENTISSIME , ac liberaliter contuliſtis eidem de ſocietate ejuſdem Clerici , ſicut de Fratre Reverendiſſimo non modicum congaudentes . Cum igitur CAUTUM SIT tam in Canonico , quam in Jure Civili , quod JUSTE conſtitit eſſe factum , perpetuum habeat munimentum , non ſit oneroſum vobis prædictum Clericum habere in ſocium , & in fratrem , cum pater , & conſanguinei ſui ad majora poſſint univerſitati veſtra reſpondere in Curia Romana , & in Aula Imperiali . Quo circa diſcretionem veſtram , de qua confidimus , attentius deprecamur , quod præfa-*

tum

IL DIRITTO COLLATIVO ESERCITATO DAL RE,

XVIII. Frattanto contempliamo le ſeguenti parole del Cardinale: *REGIA GRATIA CONCESSERAT nobili Jacobo viro . . . STALLUM, & LOCUM vobiſcum*, *in præfata Capella*, e quelle altre *vos adimpleviſtis libentiſſime*, le quali moſtrano indubitatamente, che il Canonicato, la Prebenda, e'l Benefizio non altronde derivarono a Giacomo, che dalla regale munificenza; e che ad ottener queſti, due coſe unicamente concorſero, l'aſſoluta collazione del Re, *qui conceſſerat*, e l'iſtallazione datagli dal Capitolo della Cappella, a cui *de mandato Regis* s' impoſe l' adempimento; *vos adimpleviſtis libentiſſime*: e che tra queſti due atti di *conceſſione*, e di *poſſeſſo* non vi fu alcun altro mezzo, che di neceſſità gli doveſſe congiugnere, come ſi ſarebbe richieſto, ove a que' tempi ne foſſe ſtato l' Arciveſcovo l' ordinario Collatore a preſentazione del Re.

COME LEGITTIMO E CANONICO:

XIX. Siamo adunque ne' tempi vicini alla fondazione: un nipote del Re Ruggiero Fondatore eſercita un atto di libera collazione: Il Cardinal Ottaviano indirizza la ſua lettera, non all' Arciveſcovo di Palermo, ma al Capitolo della Cappella: non ſi fa parola dell' Arciveſcovo, che oggi pretende eſſere ordinario Collatore di que' Beneficj a ſola preſentazione del Re: non vi fu ingerenza della ſua Curia, che daſſe, o commetteſſe l' iſtallazione al nuovo Canonico: la cedola Regale fu diretta a' Canonici della Cappella, a cui fu unicamente impoſto, come ſeguì, l' adempimento: ed a que' ſoli Canonici Palatini la lettera del Cardinale fu ſcritta, il quale tanto è lontano, che riputaſſe irregolare, che 'l Re Federico aveſſe *conferito* il Canonicato, e la Prebenda della ſua Cappella Regale, e che ne aveſſe immediatamente commeſſa l' iſtallazione non già ad altrui, ma al ſolo Capitolo della Cappella medeſima,

 che

tum nobilem Jacobum accipiatis in ſocium, & in fratrem: preces noſtras taliter admittentes, ut vobis obligati teneamur, grata exinde viciſſitudine reſpondere &c.

che anzi un tal atto legittimo, e canonico solennemente dichiara con quelle altre parole: *Cum igitur cautum sit tam in canonico, quam in Jure civili, quod JUSTE constitit esse factum, PERPETUUM habeat munimentum, non sit onerosum vobis prædictum Clericum habere in socium, & in fratrem.*

E SI MANIFESTA LA OSSERVANZA INTERPRETATIVA DEL TITOLO.

XX. Questi soli monumenti, che si incontrano nel Regno del Re Federico prima di esser coronato Imperadore, e prima di quelle acerbe contese, ch'egli poi fatto più adulto, ebbe co' Romani Pontefici; questi soli bastevoli sarebbero a dimostrare, che i Re di Sicilia abbiano la libera, ed assoluta collazione di tutti i Benefizj, e Prebende della Regal Cappella Palatina, per essere un sì fatto diritto esercitato, uniforme alla dichiarazione fattane nel 1187. dall'Arcivescovo, e Capitolo della Chiesa Palermitana, alla facoltà usata dal Re Ruggiero Fondatore nel 1148., ed a quelle parole del diploma di quel Principe dell'anno 1140., colle quali mostra di avere nella fondazione della Cappella del 1132. alla sua Corona tutti gli onori, e prerogative, e diritti riservati, e proccurati senz'alcuna ingerenza di altrui. Ecco l'*uso adoperato immediatamente dopo la fondazione*, ed eccovi quella inviolabile *osservanza* confermativa, interpretativa, e dichiarativa del *titolo*.

1256. DIPLOMA DEL RE MANFREDI

XXI. Avendo adunque esposti i due monumenti, così dell'Imperador Federico, che del Cardinal Ottaviano, seguitando la ragion de' tempi, ci si presenta davanti un diploma del Re Manfredi, figliuolo dell'Imperador Federico, segnato a Foggia nell'anno 1256., ove volendosi la Cappella Regal di Palermo, sopra tutte le altre Chiese del Regno vie maggiormente decorare, si manifesta eziandio qual si fosse l'originaria sua condizione, e fortuna. Eccovi le parole del diploma: *Manfredus Dei gratia Rex Siciliæ Justitiariis Siciliæ ultra flumen salsum præsentibus scilicet, & futuris fidelibus suis gratiam suam, & bonam voluntatem. Ecclesiam Capellæ Sacri Palatii nostri Panormitani inter alias Regni Ecclesias volentes amplius*

plius

plius honorare, quod prædecessorum nostrorum, & nostra reputatur CAMERA SPIRITUALIS (1): *Capitulum, & Clericos omnes ipsius Capellæ, TUM ILLOS, qui residentiam faciunt Domino serviendo, QUAM ALIOS DE GREMIO IPSIUS ECCLESIÆ, qui nostram sequendo Curiam, deputati sunt Capellæ nostræ servitiis, a collectis, & exactionibus omnibus gratiose eximimus, & volumus esse immunes &c.*

PER LE PREROGATIVE DELLA CAPPELLA, E DE' CHIERICI.

XXII. Volle il Re Manfredi far esente da tutti i dazj i Chierici della Cappella del Palazzo Regal di Palermo, così quelli, che quivi faceano residenza, come gli altri, i quali essendo *de gremio* della stessa Cappella Palatina, erano destinati a seguitare la Corte, quando il Re ne giva lontano dalla sua Reggia: e quì si rifletta, che ne'tempi di questo Principe, comecchè vi fossero altre minori Regie Cappelle, suffraganee, e subordinate (2); *una*, e *sola* era la principal *Cappella Palatina*, qual si fu costrutta dal Re Ruggiero in Palermo, e la quale riputavasi la *Camera Spirituale* de i Re di Sicilia. E che quantunque avveniva bene spesso, come avvenne anche a Manfredi, di dover egli colla sua Corte trattenersi, non che fuori Palermo, ma anche fuori l'Isola di Sicilia, in alcuna parte di quà del Faro: pur nondimeno *una* anche era la *formal Cappella* del Regno, composta non solo di quę' Chierici, i quali faceano residenza nella Cappella del Palazzo Palermitano, ma eziandio di quelli, i quali essendo *de gremio* della istessa Cappella, ed essendo Chierici Palatini, doveano esser pronti al ministero delle cose sagre in servizio del Re: mostrandosi, che siccome la Chiesa della Cappella del Sagro Palazzo fu, ed era la Camera Spirituale de' Re di Sicilia; così il Capitolo, e Chie-

(1) Nell'originale sta scritto *Camera splis*: perciò altri puo leggere *specialis*: ed in tal senso vie più confermasi l'assoluta ragion *collativa* corrispondente alle parole del diploma del Rè Ruggiero, onde volle riservata ogni ragione a se, ed a suoi successori.

(2) Veggasi il lungo Catalogo delle *Cappelle suffraganee*, e subordinate alla Cappella *magna* del Regal Palazzo in *auct. Not. Reg. Capell.*

Chierici tutti della ſteſſa Cappella, o che faceſſer reſidenza, o che ſeguitaſſero la Corte, tutti così gli uni, che gli altri componevano la Cappella formale del Re, i primi colla reſidenza, che faceano nella Chieſa Palatina, ed i ſecondi i quali eſſendo *de gremio ipſius Eccleſiæ* rappreſentavano la ſteſſa formal Cappella. E ſiccome ov'è il Re, quivi è la Corte: così ov'è la Corte, ivi dee anche eſſere la formal Cappella del Re, perchè abbia pronti al biſogno, non ſolo i Miniſtri del Secolo per lo governo de' Popoli, ſe non che pure i Miniſtri della Chieſa per gli eſercizj di Criſtiana pietà e Religione: Quindi è avvenuto che la formal Cappella del Re ſi reputi, come Cappella del Regno, e che le ſue preminenze ſiano più inviolabilmente alla Corona congiunte.

ANGIOINI 1267. IL RE CARLO I. D'ANGIO' CONFERISCE LA CANTORIA A GIO: DI MENILEO SUO MAESTRO CAPPELLANO,

XXIII. Poichè abbiamo nel Regno di Manfredi raccolto, quel che ſembra riſguardare una illuſtre prerogativa della Cappella Regal di Palermo, entriamo in quello di Carlo I. di Angiò il quale fece uſo di quei medeſimi titoli praticati più coſtantemente da' Predeceſſori Normanni, quali furono quelli di *Rex Siciliæ*, *Ducatus Apuliæ*, *Principatus Capuæ*: La Città di Palermo fu anche da lui riconoſciuta qual Capo, e ſede del ſuo Regno (1), e la Cappella di S. Pietro l'unica ſua Palatina Cappella. Queſto Principe come ſucceduto nelle preminenze, e ne' diritti acquiſtati dalla Caſa Normanna, fece ancor egli le veci di ordinario Collatore de' benefizj della ſua palatina Cappella con aſſoluta indipendenza. Egli ebbe a provvedere non già un ſempli-

(1) Pirr. *in Not. I. Eccl. Panorm. pag.* 149. rapporta una Regal carta di Carlo I. ſegnata nel dì 19. Ottobre 1270., ove ſi legge: *Cum igitur pro parte Canonicorum, & Clericorum Archiepiſcopatus, & Capellæ Sacri palatii noſtri Panormitani & aliorum Clericorum tam latinorum, quam Græcorum Civitatis ejuſdem noſtrorum fidelium Celſitudini noſtræ fuerit humiliter ſupplicatum, ut ab angariis, exactionibus omnibus, & collectis in Civitate ipſa impoſitis ipſos eximi, noſtra mandare benignitas dignaretur, nos autem qui Civitatem eandem ſpeciali prærogativa diligimus, & fovemus* EO QUOD CAPUT ET SEDES REGNI NOSTRI EXISTIT, *ipſorum juſtas petitiones gratis proſequimur &c.*

plice Canonicato, com' è la narrata provista di Federico, ma della Dignità del Capitolo, qual' è quella del Cantore, o sia Ciantro del Tempio Palatino. L' atto solenne di una tal provista è fino a noi pervenuto, di cui eccone le parole.

Carolus (*Dei Gratia*) *Rex Siciliæ*, *Ducatus Apuliæ*, *&* *Principatus Capuæ Andeg. Prov.*, *&* *Falch. &c. Comes*, *CAPITULO CAPELLÆ Regii Palatii Panormi fidelibus suis gratiam suam*, *&* *bonam voluntatem*. *Cum nos propter clara merita probitatis*, *&* *longa*, *placidaque familiaritatis obsequia MAGISTRI JOANNIS DE MENILEO CHARISSIMI CAPPELLANI NOSTRI*, *quibus in conspectu nostro gratus habetur*, *CANTORIAM Capellæ Palatii Panormi vacantem tunc*, *&* *AD NOSTRAM COLLACTIONEM spectantem cum omnibus Juribus et pertinentiis suis DECERNIMUS CONFERENDAM*, *INVESTIENTES IPSUM PRÆSENTIALITER PER NOSTRUM ANULUM DE EADEM*; *volumus*, *et fidelitati vestræ præcipiendo mandamus*, *quatenus eundem Magistrum Joannem*, *vel Procuratorem suum ejus nomine in Cantorem vestrum recipientes devote*, *et honorificentia debita pertractantes*, *sibi tamquam Cantori vestro agnoscatis humiliter*, *ac efficaciter intendatis de Juribus*, *Jurisdictionibus*, *redditibus*, *et proventibus ipsius Cantoriæ ab eo videlicet tempore*, *quo vacavit*, *integraliter respondendo*. *Datum vestri Castri in obsidione Podubonitii XX. Septembris XI. Ind.* 1267. *Regni Nostri Anno Tertio* (1).

XXIV. Or si rifletta, che il Re Carlo I. d' Angiò, così divoto, ed ubbidiente alla Sede Appostolica, e così addetto alla Corte di Roma com' ognun sa, nell' anno terzo del suo Regno con termini chiari, ed aperti afferma, che la Cantoria della Cappella del Palazzo Palermitano era di sua *collazione*; ch' egli perciò volle quella *conferire* a Giovanni di Menileo (2) suo Maestro Cap-

E LO INVESTISCE PER ANULUM.

(1) Nel Sommar. *n.* 1.

(2) Questo istesso Gio: di Menileo nel registro dell' anno 1269. che si conserva tuttavia nell'Archivio della Zecca di questa Capitale, si chiama *Protocappellano* del Re. Vedi anche *Chioccar. tom.* II. *MSS. Giurisd.*

Cappellano, *cum juribus, et pertinentiis suis decernimus conferendam*. Anzi di più si avvalse di quelle parole *investientes ipsum præsentialiter per annulum nostrum de eadem*, le quali mostrano darsi la facoltà all' investito di prender il possesso della cosa conferitagli *propria auctoritate*, di cui l' investitura *per anulum præsentialiter* è il simbolo, e l'atto dell'attuale immaginario possesso. Oltre di che è pur troppo noto a coloro che son versati nella lezione de' Canoni, scambiarsi in quelli a vicenda sì fatte voci, *Investire*, ed *Instituere*; siccome ove del diritto disputeremo, ne farem parola a suo luogo. Le parole poi, che soggiugne, dirette al Capitolo della Cappella, *præcipiendo mandamus quatenus eundem Magistrum Joannem vel Procuratorem suum ejus nomine in Cantorem vestrum recipientes*, mostrano, che dopo l'unico atto ed assoluto del Re, e l'atto appunto di collazione, e d'investitura, dovea succedere il solo atto di *esecuzione* del primo, qual'è del possesso reale e corporale, essendo le sopraccennate parole uniformi a quelle di Federico II. Imperadore nella provista, ch'ei fece del Canonicato in persona di Jacopo de Romanis; perciocchè sì nell'una, che nell'altra s'impone dal Re, come ordinario Collatore, che il Capitolo della Cappella, e non altri, dia esecuzione alla collazione, od investitura assoluta, ed indipendente con istallare il Provisto, ed ammetterlo alla percezione de' frutti della conferitagli prebenda, e benefizio.

E CONSEGUENZA DI CIÒ.

XXV. Or che si dirà mai di un sì chiaro monumento di un Re Angioino, e di quel Sovrano, che fu da' Romani Pontefici promosso, ed invitato alla conquista di questi Regni, onde rimase al fin estinta l'odiata casa de' Svevi? Ecco che Carlo I. d'Angiò fa le veci di ordinario collatore, investisce *per annulum* il Cantore della Regal Cappella; e v' ha luogo più a dubitare, che un tal diritto assoluto, ed indipendente si appartenesse alla Corona di Sicilia, quando vedesi esercitato da un Principe, il quale non solo fa uso della voce di *concessione*, e *collazione*, ma finanche della mal' intesa, ed odiata voce d'*in-*

d' *inveſtitura per annulum* , come quella , che per tutti i titoli non venne contraddetta , ma finanche dagli antichi Chioſatori del jus canonico di quell' età pubblicamente confermata a' noſtri Sovrani ? Ma perciocchè l' autore della Scrittura contraria moſtra affatto ignorare colle altre una sì ſolenne proviſta ; perchè forſe quando ei ſi miſe a ſcrivere , ed a ſtampare , non attentamente leſſe il Sommario de' documenti , per queſta cauſa prodotti; l' invitiamo a contemplarle attentamente , acciocchè non ſi faccia più lecito di dire ; che ne abuſarono i Re di Sicilia , quando era quell' Iſola infelicemente interdetta , come vi fu alcun tempo in appreſſo .

ARAGONESI 1282.

IL REGNO DI SICILIA PASSA AGLI ARAGONESI.

XXVI. Avendo adunque da quelle memorie , di cui poche ne pervennero nel Regno de' Normanni , e de' Svevi , ed in quello degli Angioini , il quale nell' Iſola di Sicilia non durò , che poco più di tre luſtri , per eſſere quel Regno paſſato nell'an. 1282. col famoſo veſpero Siciliano al Rè Pietro d'Aragona , il quale avea in moglie Coſtanza , figliuola del Re Manfredi ; è tempo ora mai per non interrompere l'incominciato ſiſtema di raccorre quei monumenti , che ſotto a' Re Aragoneſi ſulla Regal Cappella s'incontrano , confacenti al noſtro argomento .

1322.

LA CAPPELLA DI S. PIETRO IMMEDIATAMENTE SOGGETTA AL RE.

XXVII. Nell'anno 1322. troviamo una memoria , la quale ci conferma , che quell' auguſta Chieſa Palatina in una *ſpezial* maniera era al Sovrano arbitrio del Re ſottopoſta : perciocchè volendo Damiano di Palizzi , come Maeſtro Cappellano del Re Federico , viſitare la Regal Cappella di S. Pietro , gli fu riſpoſto , ch' egli per un tale atto dovea eſſere con iſpezialità deputato dal Re per la ragione ſeguente : *quia de voluntate* , & *mandato Regis Domini noſtri Federici* , *cui ſubeſt eadem Capella* , *procedit viſitatio* , *ſeu inquiſitio Cantoris* , & *Canonicorum dictæ Cappellæ* [1]. Ed invero non volendoſi permettere a Damiano di Palizzi la viſita nella Regal Cappella ſenza ſpezial delegazione del Re , ſi moſtra certamente , che il

E tutto

(1) Pirr. *in Not. Reg. Cap. n.XIV.*

tutto era, e dovea dipendere dall'assoluta potestà del Sovrano, e che ogni qualunque atto solenne, com'è quello della visita, dovesse dipendere dalla volontà del Re, e per quella come per organo tramandarsi, per mezzo del quale tutte le Dignità, e Beneficj, e Prebende della Regal Cappella a' Chierici si tramandavano. Quindi anche si scorge che nella delegazione dell' Uffizio del Maestro Cappellano, una tal facoltà di visitare potea essere, o non accordata spezialmente dal Re, o riservata per delegarsi ad altrui. E quindi anche più apertamente si spiega, qual si fu mai la mente del Re Ruggiero ch' egli volle fondar la sua Cappella con sì fatta legge, che a niuno fosse permesso usarvi ragione, se non per se e per li suoi successori.

ATTI COLLATIVI DE' RE ARAGONESI.

XXVIII. Veniamo ora a manifestare quali atti di libera collazione, sì della Cantoria, che de' Canonicati ci avanzino in tempo de' Re Aragonesi. Le memorie Siciliane se nel corso del decimoterzo secolo son pochissime, e rare; in quello poi del decimoquarto secolo, e de' seguenti frequentissime sono. Quindi è, che moltissimi regali diplomi, e cedole di libera collazione rapporteremo, i quali saranno testimonj fedeli del Sovrano diritto della Corona di Sicilia sulla Regal Cappella di Palermo. Eccone secondo i tempi la serie.

1340. PIETRO II. CONFERISCE UN CANONICATO A LUIGI SPINA, E NE DELEGA L'ISTALLAZIONE AL CAPP. MAGG.

XXIX. Nell' Anno 1340. il Re Pietro II. d'Aragona avendo dirizzato a' segreti di Palermo una sua regal Cedola, ove impose loro di somministrare a *Luigi Spina*, a cui avea conferito un Canonicato de' maggiori della Regal Cappella, once otto d' oro, da pagarsi da' proventi delle gabelle dal dì del possesso corporale, che questi prese del Canonicato suddetto, in tal guisa parla il Re: *cum ipse Aloysius Spina adeptus sit noviter, & teneat in eadem Capella EX COLLATIONE per Majestatem nostram . . . . quemdam Canonicatum dictum de majoribus*. E perchè non si dubiti a cui furon dirette le lettere di collazione, si avverta alle seguenti parole: *quia dictus Aloysius in corporalem possessionem, vel quasi dicti Canonicatus*

catus prædicto quindecim Decembris per venerabilem Fratrem Gulielmum de Aydeno *de Ordine Prædicatorum* Magiſtrum Cappellanum, *Confeſſorem, & devotum noſtrum ad* litteras *celſitudinis noſtræ proinde* ſibi miſſas *inductus exiſtit per quaternos duos de quatuor quaternis conſimilibus inde factis &c.* (1). Dalle quali parole ſi appaleſa, che il Re avea dirette unicamente le lettere di collazione del Canonicato al ſuo Cappellan Maggiore, e che da coſtui il predetto *Spina* fu indotto al corporale poſſeſſo nel dì 15. di Dicembre, dal qual giorno in avanti gli ſi doveano pagare dal Segreto di Palermo le otto once di oro a quel Canonicato aſſegnate. Ed eccovi due ſoli atti, il primo *collativo*, e'l ſecondo *eſecutivo*, perciocchè in virtù della cedola di collazione diretta al Cappellano Maggiore, queſti vi diè la debita eſecuzione per mezzo della mera iſtallazione.

1340. ALTRA COLLAZIONE FATTA DAL RE AVO DI PIETRO II.

XXX. In un altra cedola vuolſi aſſegnare a Franceſco Vitali le once otto dipendenti dal Canonicato, e prebenda *de majoribus* a lui conferito *propter obitum devoti* Nicolai de Henivenes, *qui vita ſibi comite Canonicatum, & præbendam hujuſmodi in eadem Capella EX COLLATIONE Sereniſſimi Principis, divæ memoriæ Domini REGIS Avi noſtri TENEBAT* (2). Avo del Re Pietro II. fu Pietro I. di Aragona, il quale dal 1282. fino al 1286. regnò in Sicilia: ed in conſeguenza nel corſo di quel tempo fu dal Re Pietro I. di Aragona conferito il Canonicato, e la prebenda al predetto *Niccola de Henivenes*; e per la morte di coſtui paſsò quel medeſimo Canonicato per Regia *Collazione* a Franceſco Vitali. Il che così eſſendo, chiaramente ſi manifeſta, che i Principi Aragoneſi da che entrarono in Sicilia, fecero uſo del libero diritto collativo de' Beneficj della Regal Cappella, nella ſteſſa guiſa, che gli Angioini, gli Svevi, ed i Normanni un tal ſovrano diritto eſercitarono.

XXXI. Siegue nell'anno 1355. una cedola del Re Ludovico

E 2 figliuo-

[1] Nel Sommar. *n. II.*
(2) Nel Sommar. *n. III.*

1355.
IL RE LUDOVICO CONFERISCE UN CANONICATO AD ANTONIO DE GUERCIIS, E NE DELEGA LA ISTALLAZIONE AL CAPP. MAGG.

figliuolo di Pietro II., la quale fu indirizzata al Cappellan Maggiore di quel tempo, acciocchè dasse il corporal possesso ad Antonio de Guerciis del Canonicato *de'maggiori* conferitogli: *ad collationem nostram*, sono parole del Diploma, *pleno jure pertinentem*: e perciò soggiugne il Re *ut prædictum Antonium in possessionem corporalem, vel quasi ... tenore præsentium inducentes... facturi de inductione bujusmodi QUATUOR QUATERNOS CONSIMILES formam præsentium, diem investituræ ipsius*, totumque processum *per vos in præmissis habendum particulariter continentes, quorum* uno *sub sigillo ipsius Antonii vobis directo*, alio *sibi sub vestro sigillo dimisso;* tertium *nobili Enrico Rubeo Comite Aidonis nobilis Civitatis Messanæ Gubernatori, ac Regni Siciliæ* Cancellario, & quartum *nobilibus nostræ magnæ Curiæ* Magistris Rationalibus, *vel eorum in Curia locumtenentibus Consiliariis, familiaribus, & fidelibus nostris sub eisdem sigillis mittatis, & faciatis infallibiliter assignari. Datum Messanæ die* 4. *Januarii ann.* 1355. (1). Ecco, che il Re dichiara appartenersi alla sua Corona *pleno jure* il diritto collativo del Canonicato, di cui fa uso con assoluta indipendenza, dirigendo anzi le sue lettere, come fatto avea il Re Pietro II. al suo Maestro Cappellano, per eseguirsi soltanto l' atto del corporale possesso.

SI MOSTRA LA FORMA PRATICATA NELL' ATTO DEL POSSESSO CORPORALE.

XXXII. Si dee quì anche riflettere alla maniera, che a que' tempi si praticava, nel darsi il possesso al Provisto; perciocchè si formavano quattro *atti originali consimili*, che contenessero la forma della Regal concessione, il dì della investitura, o sia dell'atto possessivo, ed ogni altra formalità, ch' era usanza di adoperare nella induzione al corporale possesso, che si dinota colle parole *formam præsentium, diem investituræ ipsius, totumque processum per vos in præmissis habendum continentes*: de'quali atti dovea *uno* avere il suggello del Provisto, che si dovea conservare dal Cappellan Maggiore: l' *altro* il sug-

[1] Nel Sommar. *n. IV.*

ſuggello del Cappellan Maggiore, che ſi dava in potere del Proviſto: ed i *due altri* ſuggellati, così dal Cappellan Maggiore, che dal Proviſto ſi doveano mandare al Canceliiere del Regno, ed a' Maeſtri Razionali, perchè vi foſſe documento, che dal dì del poſſeſſo poteſſe il Proviſto percepire i frutti al Benefizio aſſegnati. Ed in vero *Luigi Spina*, di cui abbiamo poc' anzi fatta menzione, ſiccome fu indotto al poſseſso del Canonicato nel dì 15. Dicembre; così preteſe ed ottenne dal Re Pietro II. che da quel giorno in poi gli ſi doveſsero pagare le once otto d'oro al ſuo Canonicato aſſegnate, e ciò fece coſtare *per quaternos duos*, come ſi ſpiega in quella cedola *de quatuor quaternis conſimilibus inde factis, continentes formam dictarum litterarum ſibi inde miſſarum, ejuſdem inductionis poſſeſſionis præfatæ ſub ſigillis dictorum Fratris* Gulielmi, *&* Aloyſii *proinde miſſos, unum videlicet . . . Regni Siciliæ Cancellario . . . & alterum magnæ noſtræ Curiæ Magiſtris Rationalibus . . . qui in Archivis ejuſdem Curiæ officiorum Cancellariæ, & rationum ſervantur*; Per la qual coſa ſi fa chiaro, e manifeſto, che non vi ebbe mai alcuna ingerenza la Curia Arciveſcovile, dappoichè l'atto ſolenne della induzione al corporale poſſeſſo ſi facea dal Cappellano Maggiore come delegato del Re, nè mai alcun Ufficiale della Curia Arciveſcovile vi ebbe luogo, o parte nella iſtituzione, o ſia iſtallazione de' Beneficiati della Cappella Regale. Deeſi quì convincere di errore l' Abate Rocco Pirri, il quale così ſcriſſe della proviſta fatta a prò di Antonio de Guerciis, di cui parliamo: *Obiit anno* 1355. *cujus Canonicatus per præſentationem Regiam, & inſtitutionem Fratris Franciſci de Luca Ordinis S. Auguſtini S.* T. M. *Magiſtri Cappellani*, *Antonio de Guerciis Meſſanenſi collatus eſt* (1): perciocchè parla di preſentazione Regia, ove il Canonicato fu liberamente conferito dal Re, e parla d'iſtituzione fatta da F. Franceſco de Luca Cappellan

(1) Pirr. *in Not. Reg. Capel. n. XV.*

pellan Maggiore, quando questi altro non fece, che ISTALLARE il Provisto: se pur non si voglia iscusare con darsi una sì fatta interpretazione a quelle sue parole, cioè, che il Re avendo conferito ad Antonio de Guerciis il Canonicato, il presentò per la mera istituzione, o sia induzione al corporal possesso a F. Francesco di Luca suo Cappellano Maggiore.

1355. ALTRA CEDOLA COLLATIVA DIRETTA AL CAPP. MAGG.

XXXIII. Succede un altra libera collazione di un Canonicato del Regal Palazzo in persona di Filippo di Ferro, ove si commette dal Re al Cappellan Maggiore, o suo Luogotenente la mera induzione al possesso corporale. Eccone le parole. *Cum per mortem Nicolai de Benevento.. Canonicatus . . . vacat ad præsens in MANIBUS nostræ Dignitatis Regiæ, ad quam COLLATIO ejusdem Canonicatus cum præbenda pertinet PLENO JURE . . . Philippo de Ferro contulimus. Reverendo in Christo Patri Magistro Capellano Consiliario, vel ejus in Curia gerenti locum, & devoto nostro, quod dictum Presbyterum Philippum inducat in possessionem dicti Canonicatus cum præbenda.*

1355. LO STESSO RE CONFERISCE LA CANTORIA A FRANCESCO DI CATANIA,

XXXIV. Nell'anno medesimo abbiamo un'altra cedola dello stesso Rè Ludovico, dalla quale si manifesta, che questo Principe per la morte di Orlando Brunello liberamente conferisce a Francesco di Catania, il quale era *Canonico della Cattedral di Palermo*, non solo un Canonicato de'maggiori, ma eziandio la Cantoria del Regal Palazzo, e'l Beneficio di S.Maria de Admirato, il quale era annesso alla predetta Cantoria. Ecco com' egli fa uso del suo diritto Sovrano, e con quanta chiarezza il dimostra colle seguenti parole. *Attendentes merita . . . Venerabilis Francisci de Catania Panormitani, & Mazzariensis Canonici, Capellani, familiaris, & devoti nostri . . . . . Eidem Francisco in vita sua Canonicatum dictum de majoribus, & Cantoriam Sacræ Cappellæ S. Petri Palatii nostri felicis urbis Panormi, nec non beneficium Ecclesiæ S. Mariæ de Admirato . . . . . ad collationem nostram IMMEDIATE spectantia cum omnibus bo-*

honoribus, Dignitatibus, Juribus ec. ex nunc in antea liberaliter, & gratiose DUXIMUS CONFERENDA. *In cujus rei testimonium ec. Datum Catanæ* 1355. (1).

XXXV. In leggendosi un tal Diploma del Re Ludovico, oh quante riflessioni vengon prontissime a difendere l'incontrastabil diritto collativo della Corona di Sicilia! Ma fra le altre si osservi, che il Re liberamente conferisce come ordinario collatore, non già un solo Canonicato maggiore, ma la Cantoria principal dignità del Collegio, e 'l Beneficio di S. M. di Admirato a quella annesso; e dichiara inoltre, che così il Canonicato che la Cantoria, e 'l Beneficio alla sua collazione *immediatamente* appartenga. Or sì fatte e sì chiare espressioni del Re Ludovico, che la collazione di que' Benefizj *immediatamente* era sua, e che perciò quelli libero e graziosamente conferiva a Francesco di Catania *Canonico della Cattedrale*, manifestano oggi a Monsignor Cusani nella persona appunto di un fu Canonico della sua Cattedrale, un testimonio *di ogni eccezione maggiore*, che que' benefizj, non già per alcun mezzo della Curia Arcivescovile, ma unicamente per libera e graziosa regal collazione a colui erano *immediatamente* pervenuti.

IL QUALE ERA CANONICO DELLA CATTEDRALE:

XXXVI. Ed acciocchè poi si comprenda quanto era ampia la facoltà, che usarono i Re di Sicilia sulla Sagra Cappella di Palermo, si ponga mente ad un altro Regal diploma del Re Federico III. dell'anno 1359., col quale confermar volle a Francesco di Catania la collazione fatta pochi anni prima dal Re Ludovico suo fratello colle seguenti parole: *Cum Serenissimus Princeps Dominus Ludovicus .... Venerabili Francisco de Catania de Messana Cantoris Sacræ Capellæ nostræ S. Petri Palatii nostri Urbis prædictæ, & majoris Panormitanæ Ecclesiæ Canonici, Capellani, familiaris nostri dilecti salutem: Canonicatum, Cantoriam, seu Rectoriam dictæ Sacræ Capellæ nostræ cum Beneficio de S. Maria de Admirato ....* ei-

1359. E FEDERICO III. CONFERMA UN TAL ATTO COLLATIVO.

(1) Nel Sommar. *n. V.*

eidem Francisco . . . concessit gratiose , nostraque Serenitas . . . . de Cantoria , Canonicatu , & Beneficiis supradictis CONFIRMANS &c. Ed in fine si prescrisse a tutti i Canonici, Presbiteri , e Chierici della Sacra Cappella *pro dicto Cantore , quod obediant , pareant , & intendant , eumque Præsidentem Cantoriæ & Rectoriæ ejusdem Capellæ in eorum Prælatum habeant , teneant , atque tractent. Datum Catanæ die 19. Martii 1359.* [1] . Or chi non intende quelle parole del Re Ruggiero Fondatore : *Ecclesiam fabricari fecimus, ITA QUIDEM, ut nulli personæ liceat sibi in ea aliquid vindicare , nisi per nos , aut eos qui nobis in Regno succedent ?*

1361. 1362. ALTRI ATTI COLLATIVI DIRETTI AL CANTORE PER LA ISTALLAZIONE.

XXXVII. Dalle altre cedole che rapporteremo vie più si conferma , che la Regal Cappella di S. Pietro era con ispezial maniera al sovrano arbitrio del Re sottoposta : dimanierachè ne delegavano mai sempre i Sovrani con assoluta indipendenza tutte le funzioni . Federico III. il quale , come abbiam veduto , impose a tutti i Chierici Palatini, che riputassero *Francesco di Catania* qual loro Prelato : come si diè luogo alla vacanza di alcuni Canonicati, dopo di aver quelli liberamente conferiti , ne commise la istallazione al predetto Francesco di Catania Cantore del Sagro Palazzo : *scriptum est Venerabili Francisco de Catania Cantori Sacræ Capellæ Panormi . DAMIANO DE RIERA Canonicatum , & Præbendam de majoribus vacantem . . . ad collationem nostram PLENO JURE spectantem . . . duximus conferendam , volumusque propterea* Damianum *in corporalem possessionem per vos &c.* E con altra cedola : *scriptum est Venerabili Francisco de Catania Cantori . . .* Andrea de Melatio *de Panormo Beneficium Canonicatus de majoribus spectans ad collationem nostram PLENO IURE , vacans ad præsens . . . duximus conferendum . Devotioni tuæ committimus . . . .* E finalmente con un altra cedola : *Scriptum est Francisco de Catania Cantori , quod inducat in possessionem Canonicatus , & Præben-*

(1) Nel Sommar. *n.VI.*

bendæ de majoribus ad collationem nostram spectantis Joannuccium de Ripa (1).

XXXVIII. Ma vi è di più: come morì il Cantore Francesco di Catania nell'anno 1363., così il Re Federico III. volle liberamente conferire la Cantoria a Francesco di Vitale anche *Canonico della Cattedral di Palermo*; e perciò si fa noto a Monsignor Cusani un altro testimonio domestico, *di ogni eccezione maggiore*, dell'assoluto diritto collativo del Re. Ed in vero fu diretta la Cedola *collativa* non all' Arcivescovo, o sua Curia, ma con assoluta indipendenza al Cappellan Maggiore, ed al Vicegerente di costui per lo possesso corporale. Eccone le parole: *Vacante ad præsens Cantoria Capellæ S. Petri . . . . . cum Beneficio S. Mariæ de Admirato . . . morte Venerabilis Francisci de Catania vita sibi comite Cantoris Capellæ prædictæ, ad COLLATIONEM NOSTRAM SPECTANTIBUS PLENO JURE; et volentes de Cantore prædicto idoneo, et sufficiente in dicta Cantoria more divorum Regum Prædecessorum nostrorum . . . . . . consultatione prævia providere . . . . eidem Francisco tanquam benemerito, et condigno . . . . gratiose DUXIMUS CONFERENDUM. Canonicis, Vicariis, Presbyteris, ceterisque Clericis, & personis aliis dictæ Capellæ, et ejusdem Ecclesiæ S. Mariæ de Admirato servitiis dedicatis, quod eidem Francisco, tanquam Cantori, & beneficiali eorumdem PER NOSTRAM EXCELLENTIAM sicut præscribitur ORDINATO, devote pareant .... TENORE PRÆSENTIUM; ac Venerabili* Magistro Capellano *Capellæ nostræ, Consiliario, vel ejus in eodem Magistri Capellanatus officio in Curia* Vicegerenti. *... prædictum Franciscum in corporalem possessionem prædictæ Cantoriæ, & dictarum Capellæ, & Beneficii Ecclesiæ S. Mariæ de Admirato inducant &c. Datum Catanæ . . . . an. . . . . .* 1363. (2).

1363. LO STESSO RE CONFERISCE LA CANTORIA A FRANCESCO DI VITALE, CANONICO DELLA CATTEDRALE, E NE DELEGA LA ISTALLAZIONE AL CAPP. MAGG.

XXXIX. Nel riferito regal diploma, ove con ampia facoltà dal Re Federico III. si concede la Cantoria a *Francesco*

ED ACCORDA AL MEDESIMO ALCUNI PRIVILEGJ.

(1) Nel Sommar. *n.* VII. VIII. e IX.
(2) Nel Sommar. *n.* X.

ſco di Vitale , moſtraſi eziandio il lodevol coſtume praticato da' predeceſſori Re di Sicilia , con avere, prima della proviſta, preſo maturo eſame , e conſiglio della perſona a cui il Beneficio ſi concedea. Ed invero quelle parole del diploma *volentes de Cantore prædicto idoneo , & ſufficiente in dicta Cantoria more divorum Regum praedeceſſorum noſtrorum . . . conſultatione prævia providere*, moſtrano la diligenza mai ſempre praticata in sì fatte proviſte. E tralaſciando altre rifleſſioni , che far ſi potrebbero ſul riferito diploma, baſtando , che ſia quello del tutto uniforme agli atti *collativi* eſercitati da' predeceſſori Re di Sicilia ; cade quì acconcio il dirſi , che lo ſteſſo Re Federico III. nell' anno 1369. volle concedere al predetto *Franceſco di Vitale* , Cantore della Cappella, tutta la giuridizione nelle cauſe sì civili , che criminali ſopra tutti i Chierici della Cappella predetta, e volle di più accordare allo ſteſſo Cantore (il quale dovea per avventura eſſere aſſai giovane, e perciò differente da quell'altro *Franceſco Vitali*, di cui ſi è parlato di ſopra nel Regno di Pietro II.) la facoltà di potere per un triennio ſtudiare in Bologna il diritto canonico, e di deſtinare frattanto al ſervizio della Cappella un ſuo Luogotenente colla cognizione delle cauſe (1). Quindi ſi conferma, che la Regal Cappella Palatina di S. Pietro con *iſpezial* maniera, per eſpreſſa legge di fondazione, dal ſovrano arbitrio del Re dipendeva ; dimanierachè i Chierici, ed i Miniſtri di quella in tutte le lor cauſe ſi ſottomiſero al Cantore, ed in aſſenza di lui al ſuo Luogotenente ; e per conſeguenza eſſendo l' uffizio di Cappellan Maggiore amovibile *ad nutum* , potea il Re delegarne le funzioni col ſuo arbitrio ſovrano a qualun-

(1) Pirri *in Not. Reg. Capellæ S. Petri Urbis Panormi n. 17. Cantori vero per litteras datas 9. Martii 1369. concedit omnimodam poteſtatem in dicta Capella in civilibus , & criminalibus ſuper omnibus Clericis dictæ Capellæ , ac ibidem concedit poteſtatem per triennium ſtudendi in jure Canonico Bononiæ , & eligere Locumtenentem in dicta Capella cum cognitione cauſarum.*

lunque persona Ecclesiastica, come fin a quel tempo si era praticato.

1364. CONFERISCE INOLTRE UN CANONICATO A PINO DI CORLEONE, CANONICO DELLA CATTEDRALE, E NE DELEGA LA ISTALLAZIONE AL CANTORE.

XL. Era, come si è detto, la Regal Cappella di S. Pietro servita da molti Chierici, e spezialmente da quei Canonici, che 'l Capitolo componeano col Cantore: ciascuno di essi avea la sua Prebenda assegnata, ma non tutti egualmente, come tuttavia si osserva; perciocchè essendo i Canonici al numero di dodici, a quattro di essi era assegnata prebenda maggiore, a quattro minore, ed agli ultimi quattro una inferiore prebenda. Quindi è avvenuto, che quando si è dovuto provvedere un Canonicato, a cui era assegnata prebenda maggiore, si fu quello denominato *Canonicato de' maggiori*, come si può raccogliere dalle Regali Cedole di sopra rapportate: e quante volte i Re di Sicilia conferivano a taluno un Canonicato, a cui era assegnata prebenda minore, espressamente il dichiaravano nelle loro cedole collative; e perciò essendo vacato appunto nell' anno 1364. un Canonicato di quelli, che si chiamano minori, lo stesso Re Federico III. lo provvide in persona di *Pino di Corleone*, il quale era *Canonico della Cattedrale di Palermo*, e Professore di medicina. Il Re Federico III. indirizzò la cedola collativa a Francesco di Vitale, Cantore della Cappella Regale, ed a quel Cantore, a cui avea concedute le sopra narrate facoltà sopra tutti i Chierici Palatini. Eccone le parole: *scriptum est venerabili Francisco de Vitali Cantori sacri nostri Panormitani Palatii. Cum ad supplicationem etc. . . . Pro parte Magistri PINI DE CORLEONE medicinalis scientiæ, & liberalium artium professoris, ac PANORMITANI CANONICI, familiaris, & devoti nostri, CONSIDERATIONE PRÆCIPUA gratorum servitiorum per eum Majestati nostræ, maxime in Romana Curia circa Regni nostri negotia indefessis laboribus præstitorum, sibi Canonicatum de minoribus, cum Præbenda vacantem, ad præsens in Capella nostra S.Petri sacri nostri Panormitani Palatii, morte NARDI DE MARTINO, qui CANONICATUM ipsum VI-*

TA SIBI COMITE ex collatione Curiæ nostræ TENEBAT, AD COLLATIONEM NOSTRAM PLENARIO JURE SPECTANTEM . . . . . gratiose DUXIMUS CONFERENDUM. E poi ſoggiugne *devotioni tuæ mandamus quatenus ſupradictum . . . . vel ejus pro eo nuncium . . . in corporalem poſſeſſionem dictorum Canonicatus, et Præbendæ* præſentium auctoritate *inducens . . . facturi de hujuſmodi poſſeſſionis inductione QUATERNOS CONSIMILES formam præſentium, diem inductionis prædictæ*, totumque proceſſum tuum *in præmiſſis habendum diſtincte, et particulariter continentes, etc.* (1). Si rifletta, che *PINO DI CORLEONE* per li ſervizj preſtati nella *Curia Romana* al Re Federico III., ne ottenne da coſtui il predetto Canonicato, conferitogli immediatamente dal Re, non oſtante che egli era *Canonico della Cattedral di Palermo*: e perchè ſi conſervaſſe la memoria dell'induzione al poſſeſſo corporale, preſcriſſe, che ſe ne formaſſero quattro atti conſimili, da conſervarſi riſpettivamente, così dal Proviſto, che dal Cantore, che l' induſſe al corporal poſſeſſo, come dal Cancelliere del Regno, e da' Maeſtri Razionali; come ſi era anche per lo innanzi praticato. E dell'Arciveſcovo di Palermo, e della ſua Curia non ſi fa, come non ſe n' è fatta mai, menzione alcuna. Or che pretende Monſignor Cuſani? Vuol egli un altro teſtimonio *domeſtico*, ch'egli non può affatto uſar ragione nella Cappella del Re? Eccogli *Pino di Corleone*, fu Canonico della ſua Cattedrale, teſtimonio pur egli di ogni eccezione maggiore della ragion *collativa* del ſuo Sovrano.

1369. CONFERISCE IL BENEFIZIO DI MAESTRO DI SCUOLA AD ANDREA DI LIURI, E NE DELEGA IL POSSESSO AL CANTORE.

XLI. Nell'anno poi *1369.* fu eziandio dallo ſteſſo Re dirizzata lettera al predetto Cantore *Franceſco di Vitale*, perchè in virtù e per autorità delle ſole lettere *collative*, induceſſe nel poſſeſſo corporale il Presbitero Andrea de Liuri del Beneficio di Maeſtro di Scuola della Cappella, conferitogli dal Re. Era già Andrea ſemplice

(1) Nel Sommar. *n.* XI.

ce Cappellano del Sagro Palazzo, nè possedea alcun benefizio. Eccovi le parole: *eidem Presbytero Andreæ Beneficium Scholarium de Schola Capellæ ... in manibus Curiæ nostræ vacans . . . . ad* COLLATIONEM NOSTRAM PLENO JURE . . . DUXIMUS CONFERENDUM . . . . *mandamus quatenus receptis præsentibus, prædictum Presbyterum Andream in corporalem possessionem dicti Beneficii & jurium prædictorum* AUCTORITATE PRÆSENTIUM *inducentes &c.* (1). Sieguono poi le istesse parole rapportate nella provista fatta in persona di *Pino di Corleone*, e nelle altre; ove si prescrive, che si formassero quattro atti consimili dell' induzione al corporal possesso di quel Beneficio nell' istessa guisa riferita di sopra. E dell' Arcivescovo, e della sua Curia *altum silentium*.

1392. IL RE MARTINO CONFERISCE LA CANTORIA A BERNARDO DI FIGUERA, E NE COMMETTE IL POSSESSO AL CAPP. MAGG., O SUO LUOGOTENENTE.

XLII. Oltre ai rapportati monumenti del Regno di Pietro, Ludovico, e Federico, passando a quello del Re Martino, ch' ebbe in moglie *Maria*, unica figliuola di Federico, troviamo, che questo Principe nell' anno 1391. conferì *la Cantoria*, ed un *Canonicato* de' maggiori a Filippo di Gorrisio, e nell' anno 1392. per rinunzia di costui a *Bernardo de Figuera*. La cedola collativa è pressochè concepita ne' medesimi termini, che quella spedita in favore di Francesco di Vitale. Era Bernardo di Figuera prima di una tal promozione Cappellano della Regal Cappella; e perchè avea fedelmente adempito quell' uffizio, meritò di esser promosso alla Cantoria: Eccone le parole: *Cum vos . . . . mereamini in Dei Ecclesia attolli beneficio potiori . . . . tenore præsentium* CANTORIAM, ET CANONICATUM SANCTI PETRI . . . . *cum Beneficio S. Mariæ . . . vacante per promotionem Francisci de Vitale, qui prædicta Beneficia obtinebat*, QUOD COLLATIO AD NOS SPECTAT, ET COMPETIT; *quæque* CONTULERAMUS *dilecto Capellano Capellæ nostræ Philippo de Gorrisii*, QUI EADEM

(1) Nel Sommar. *n.* XII.

DEM NOSTRIS IN MANIBUS RESIGNAVIT; *Vobis dicto Bernardo tanquam benemerito, & condigno cum plenitudine jurium eorum CONFERIMUS, CONCEDIMUS, & DONAMUS*. Una tal cedola collativa per lo corporale possesso è diretta *non già all' Arcivescovo di* Palermo, ma al Cappellan Maggiore di quel tempo, ed al suo Luogotenente; *Magistro Capellano Capellæ nostræ, vel ejus in eodem Magistratu Capellanatus officio Vicemgerenti vos Bernardum eundem in corporalem possessionem prædictarum Cantoriæ, & Canonicatus, ac Capellæ, & Beneficii Ecclesiæ S.Mariæ inducat* (1).

1392. CONFERISCE UN CANONICATO MINORE A BARTOLOMMEO DI SONLETTA, E NE COMMETTE IL POSSESSO AL CANTORE.

XLIII. Dallo stesso Re Martino fu anche in quell'anno conferito un *Canonicato minore* al Chierico Bartolommeo di Sonletta: Ecco le parole del Diploma: *Attendentes quod in Capella S.Petri Sacri Palatii Regii Urbis Panormi vacat ad præsens IN MANIBUS NOSTRIS per mortem ultimi possidentis unus Canonicatus ex illis quatuor minoribus Cànonicatibus per illustres prædecessores nostros in præfata Capella DOTATIS, & ORDINATIS, cujus COLLATIO AD NOS SPECTAT PLENO JURE; ideo vobis Clerico Bartholomæo de Sonlecta. . . . præfatum Canonicatum minorem cum plenitudine sui juris tenore præsentium DUXIMUS CONFERENDUM, vosque collegio aliorum Canonicorum ejusdem Capellæ AGGREGANDO; mandantes cum hac eidem Cantori ejusdem Capellæ, qui nunc est . . . . quatenus vos dictum Bartholomæum de Sonlecta in ipsius Canonicatus minoris possessionem inducat, AUCTORITATE NOSTRA pacificam, & quietam.... Datum Catanæ* 17. *die Jul*. 5. *Indictione ab Incarnatione Domini* 1392. (2).

SI PARLA CO' TERMINI DI AGGREGAZIONE AL COLLEGIO.

XLIV. Meritano adunque tutta la riflessione i due atti collativi del Re Martino, ed anche le parole, colle quali si esprime nell'uno, e nell'altro così nella collazione della Cantoria a prò del Figuera, come in quella del Canonicato minore in favore del Sonletta, *aggregando* quest'ultimo colla Re-

(1) Nel Sommar. *n*. XIII.
(2) Nel Sommar. *n*. XIV.

Regal facoltà collativa al Collegio de'Canonici della Palatina Cappella. Ma sopprattutto si dee riflettere, ch'egli impose l'induzione al corporal possesso della Cantoria al Cappellan Maggiore, nella stessa guisa, che si era per lo innanzi mai sempre praticato in tutte le antecedenti proviste della Cantoria, la qual'è la prima dignità del Capitolo; all'incontro trattandosi d'indurre nel corporale possesso un Canonico del Capitolo, alcune volte non già al Cappellan Maggiore, ma al Cantore, che vi presiede, s'impone l'istallazione di quello: e da ciò si dimostra, non solo la eminente prerogativa della Cappellania Maggiore del Regno di Sicilia, che quella del Cantore, principal Dignità del Capitolo; con sì fatta differenza, che la Cappellania Maggiore era, come si è detto, semplicemente uffizio, e perciò amovibile *ad nutum*, ma la Cantoria, ed i Canonicati della Cappella veri Benefizj, e perpetui, come agevolmente si può rilevare dal tenore di tutte le cedole collative di sopra rapportate, ove vi sono quell' espressioni *vita sibi comite*, e simiglianti.

1396. 1397. ALTRE COLLAZIONI DEL RE MARTINO.

XLV. Oltre le sopraccennate collazioni del Re Martino ve n'ha anche delle altre nell'anno 1396. e 97.: perciocchè fu da questo Principe conferito un Canonicato de' maggiori a Corrado de Precioso con quelle parole: *unum ex Canonicatibus majoribus S. Petri Palatii . . . cujus jus Patronatus, & collatio ad nos spectant, & pertinent* PLENO JURE, *Presbytero Corrado de Precioso* damus, conferimus, & donamus: *Cantori dictæ Capellæ . . . . mandantes expresse quod &c.* E lo stesso Re Martino impose al Cappellan Maggiore, o al suo Luogotenente, che istallasse Bartolommeo de Crechis nel Canonicato conferitogli vacante per morte di Antonio de Guerciis, con quelle parole: *Volentes propterea eundem Presbyterum Bartholomæum in corporalem possessionem dicti Canonicatus de majoribus per te induci debere: fidelitati vestræ mandamus &c.* [1].

1406. DIPLOMA DEL RE MARTINO SULLE PREROGATIVE DELLA CAPPELLA:

XLVI. Prima di uscire dal Regno del Re Martino v'ha un monumento ben degno, confermante la libera condizione della

[1] Nel Sommar. *n. XV. e XVI.*

della Cappella Regale, di cui parliamo. Nell'anno 1400. per morte di Francesco Calabruci, uno de' Canonici di quella Chiesa, fu dallo stesso Re Martino conferito un tal *Canonicato* a *Michele di Cancellario*, il quale essendo anche *Beneficiato di S. Giacomo di Mazzara*, avvenne, che l'Arcivescovo di quel tempo Giovanni Procida, avvalendosi di una tal propizia occasione, che gli si offerse, per la residenza, che il Re Martino facea in *Catania*; volle entrare a conoscere delle cause appartenenti a costui, come *Beneficiato di S. Giacomo di Mazzara*: ma informato il Re Martino di una cotal novità, diresse una lettera circolare, non che all' Arcivescovo, ma a tutti gli Ecclesiastici del Regno di Sicilia, contenente fra le altre cose, che avendo egli conferito uno de'dodici Canonicati a Michele di Cancellario, vacato per morte di Francesco Calabruci, e che essendosi inviolabilmente osservato, che ciascun Canonico non possa altrove esser convenuto, che dinanzi al Cappellan Maggiore, o al Luogotenente di costui; perciò esortava così l' Arcivescovo, come tutti i Prelati del Regno, che non ardisse di procedere ad istanza di alcuno, ma che dovesse rimetter la causa al Cappellan Maggiore, o al suo Luogotenente, che a tal fine avea stabilito nella Città di Palermo; aggiugnendo, che se si fosse operato il contrario, avrebbe egli ordinato a'suoi Regj Uffiziali per li convenienti ripari in sì fatti abusi. Ecco il diploma nella nota trascritto (1).

Da

(1) Appresso Pirr. in *Not. Reg. Capell. num.* xxi. *Martinus Dei gratia Rex Aragonum, Martinus eadem gratia Rex Siciliæ, & Ducatus Athenarum, & Neopatriæ Dux, ejusdem Regis, & Regni Aragonum primogenitus, Gubernator Generalis dicti Regni, & Ducatuum prædictorum regimini, & solio consedentes, & corregnantes: Reverendo in Christo Patri electo Archiepiscopo Panormitano, ejusdem Vicariis, singulisque personis Ecclesiasticis dicti Regni, ad quos infrascripta spectare noscuntur oratoribus, & fidelibus nostris salutem, & dilectionem. Dudum prout nostræ Curiæ constitit ex tenore quarumdam litterarum nostrarum dat. Catanæ sub anno Domini* 1400. *mensis Decembris* 28. *ejusdem* 8. *Ind. honestum Dominum Michaelem de Cancellario UNUM ex Canonicis nostri Sacri Regii Palatii fel. Urbis Panormi,*

E SULLA ESCLUSIONE DELL'ARCIVESCOVO

XLVII. Da un sì illustre monumento del Re Martino chiaramente si ravvisa non solo, che i Re di Sicilia erano nel libero diritto di conferire i Canonicati della Cappella, con quelle parole *Michaelem de Cancellario unum ex Canonicis nostri Sacri Palatii . . . . duximus ordinandum*: il che non entrò mai in quistione, nè l'Arcivescovo di quel tempo un tal atto libero, e solenne contraddisse mai, ma soltanto pretese di poter conoscere delle cause del Canonico Michele di Cancellario: perciocchè, al riferire di Pirro, l'Arcivescovo voleva *eum cognoscere, saltem tanquam Beneficialem S. Jacobi de Mazzara, & non tanquam Canonicum*. Si ravvisa inoltre, che una sì fatta esenzione erasi fino a quel tempo inviolabilmente osservata, anche per la natura, e condizione della Cappella Regale, e che traeva una tale osservanza la sua origine *ex antiquo privilegio nostrorum illustrium prædecesso-*

G

mi, ut duodenus numerus consuetus Canonicorum Capellæ ejusdem Palatii adimpleretur, ob mortem Domini Francisci Calabruci, DUXIMUS ORDINANDUM, cum singulis honoribus, prærogativis & juribus hactenus consuetis, prout in dictis litteris hæc, & alia plenius continentur; cujus canonicatus (poscente natura) *laudabilis, & antiqua consuetudo huc usque inviolabiliter observata est, ut quilibet videlicet duodecim dictorum Canonicorum non nisi coram nostro Magistro Capellano quantumque in eadem urbe non extat conveniri debeat pro quibuscumque causis & non coram alio quocumque Prælato*, nisi suo ordinario, *quod observari ex antiquo privilegio nostrorum Illustrium Prædecessorum Regum recor. fel. ejusdem Capellæ Canonicis dudum consuevit. Insectantes vos Reverendum electum Panormitanum, & alios quoscumque Prælatos requirimus & hortamur quatenus eundem Dominum Michaelem unum ex duodecim Canonicis dictæ Capellæ nostræ, pro quibusvis causis, & domandis contra eum motis, & de cætero movendis, ad petitionem alicujus coram vobis convenire nullatenus præsumatis, sed cum ad dictum nostrum Magistrum Capellanum, vel ejus locumtenentem, quem propterea in dicta nostra urbe Panormi ordinari volumus, & jubemus, protinus remittatis, & si quid (quod non credimus) contrarium feceritis, aliis nostris litteris inscribemus Capitaneo, & aliis Officialibus ejusdem Urbis, quod ad ipsius Domini Michaelis instantiam, & favorem nostri sæcularis Brachii consilium, & juvamen, & similia sibi tribuant opportuna, qui ab omni vestra jurisdictione stabiliter excludant, ut tandem præeminentiis, privilegiis, exemptionibus, observantiis dicti sui Canonicatus gaudere possit sine molestia, & obstaculo quocumque. Dat. Catanæ sub anno Domini 1406. die 2. Julii 14. Ind. sub nostro sigillo secreto. Rex Martinus. Præsent. 12. Julii 14. Ind.*

cessorum Regum. E si ravvisa finalmente, che il Re Martino prese le debite precauzioni, per escludere perpetuamente sotto qualunque pretesto gli attentati degli Arcivescovi, perchè non vi usassero mai alcun diritto, come non mai per lo innanzi lo aveano preteso, acciocchè si conservassero mai sempre illese le preminenze, i privilegj, e l'esenzioni della sua Regal Cappella Palatina, la quale, *POSCENTE NATURA*, non ad altrui fu mai subordinata, che al proprio Sovrano, o per Regia Delegazione a colui ch' esercitasse l' uffizio di Cappellan Maggiore, o in assenza di costui a quel Ministro, che adempisse le sue veci, anche per ispeziale delegazione del Re, come il mostrano quelle parole del diploma: *sed eum ad dictum nostrum Magistrum Capellanum, vel ejus Locumtenentem, quem propterea in dicta nostra urbe Panormi ordinari volumus*. Quindi è, che siccome era nel Sovrano arbitrio del Re la destinazione del gelosissimo uffizio di Cappellan Maggiore; così anche quello di colui, che potesse far le sue veci; dimanierachè tutte le predette cose vanno a confermare mirabilmente ciò, che per espressa legge di fondazione volle il Re Ruggiero determinare, che a niuno sia mai lecito usar ragione nella sua Cappella Palatina, se non per se, o per gli suoi Successori ne ottenesse spezial diritto, e permesso. Le altre cose, che convengono alle prerogative del Cappellan Maggiore del Reame di Sicilia, comecchè altri chiari, e luminosissimi monumenti vi siano, non reputiamo presentemente di farne parola, per non uscire da quei confini, che ci abbiamo prescritti.

DA OGNI INDIRETTA INTRAPRESA SOPRA I MINISTRI DELLA CAPPELLA.

XLVIII. A noi adunque conviene rendere le debite grazie al Re Martino, che fornisce la presente causa di un monumento sì chiaro, ed illustre, e che per divina Provvidenza è pervenuto fino a dì nostri; col quale l'originario, antico, ed inviolabil diritto di sua Corona sulla Regal Cappella acquistato volle conservare, e difendere contro ad ogni comecchè indiretta intrapresa dell'Arcivescovo di Palermo, il quale non seppe alcuna cosa allegare a suo prò,

se

ſe non che di voler egli conoſcere , come ſi è detto, delle cauſe di Michele di Cancellario, non come *un de' Canonici della Cappella*, ma come *Beneficiato di S. Giacomo di Mazzara*; ed il quale non osò mai d' impugnare il libero diritto *collativo* del Re, quando ei vide, e conobbe, che ſe potea uſar giuridizione ſulla perſona di Michele di Cancellario, credea poterlo ſoſtenere ſoltanto, perciocchè coſtui come *Beneficiato* di S.Giacomo di Mazzara da eſſolui un tal Beneficio riconoſcendo, dovea poter a lui riſpondere: e per conſeguenza non ſeppe, perchè non potea contro al fatto incontraſtabile, e fermo richiamare anche alla ſua ubbidienza un Canonico della Cappella, il quale non già da lui, o per ſua iſtituzione, ma dall' aſſoluta collazione ſovrana il Canonicato gli perveniva con quelle parole *Michaelem de Cancellario unum ex Canonicis Noſtri ſacri Palatii... duximus ordinandum*; e perciò non l'Arciveſcovo, nè altri mai era ſtato l'ordinario Collatore de' Beneficj della Cappella, ma ſolamente i Re di Sicilia, come abbiam dimoſtrato, per una non interrotta, e continuata ſerie di Secoli, ne facean le veci di ordinarj Collatori.

CASTIGLIANI 1428.

COLLAZIONE DELLA CANTORIA A VASSALLO DI SPECIALE.

XLIX. Non finirono colla morte del Re Martino accaduta nell' anno 1409: di noſtra Redenzione le libere collazioni, di cui parliamo; egli è vero che paſſando il Regno di Sicilia prima al vecchio Re Martino, e poi a *Ferdinando di Caſtiglia*, allora fu, che la Sicilia perdè non poco del ſuo luſtro e ſplendore, onde fu per lo innanzi adornata colla preſenza de' proprj Sovrani: ma ciò non oſtante a chi era ignoto a quei tempi un tal diritto Sovrano, e ciò ch' eraſi operato pochi anni prima dal Sereniſſimo Re Martino? Ed invero eſſendo nell' anno 1415. ſucceduto a Ferdinando *Alfonſo V.* d' Aragona, e primo Re di Sicilia: queſto Principe volendo provvedere di uno, o più Beneficj, che foſſer compatibili fra loro, *Vaſſallo di Speciale*, il quale era *Canonico della Cattedral di Palermo*: i cui proventi aſcendeſſero a 100. once d' oro, e che vacaſſero

nel Regno di Sicilia : ed una tal grazia essendo stata segnata in Barcellona nel dì primo Ottobre dell' anno 1424; avvenne, che vacata la Cantoria della Cappella quattro anni dopo, fattasi istanza da Vassallo di Speciale, che in virtù della grazia del Re a lui si conferisse quel Benefizio, il quale di già vacava *in manibus Regis*; il Vicerè di quel tempo non fece altro, che dar esecuzione alle lettere Regie, con prescrivere a *Michele di Cancellario*, ed *Antonio Rodus* Canonici della Palatina Cappella, che inducessero Vassallo di Speciale nel corporal possesso della Cantoria predetta, e con prescrivere eziandio, che tutte le altre persone, così Ecclesiastiche, che secolari come tale il trattassero, e riputassero. Eccovi le parole del Diploma: *Cum Serenissimus Dominus Rex providerit in personam Vassalli de Speciali*, Ecclesiæ Panormitanæ Canonici, *de Beneficio uno vel pluribus Ecclesiasticis, & etiam dignitatibus cum cura, & sine cura, dum tamen compatibilia fuerint, quodque seu quam obinde vacare contingat . . . . ut in patentibus litteris . . . . datis Barcinonæ, die primo Octobris, anno a Nativitate Domini 1424. vidimus, & dignoscitur contineri, contingatque Cantoriam seu dignitatem Cantoriæ . . . ob mortem Simonis Rubei* Canonici Panormitani *ultimi possessoris ad præsens VACARE IN MANIBUS REGIS . . . propterea constitit nobis legitime de vacatione Cantoris præfati, cupientesque Regiam gratiam, & provisionem prædictam exequi cum effectu, dictum Vassallum VIRTUTE REGIARUM LITTERARUM præteritarum IN CORPORALEM, & debitam possessionem, vel quasi Cantoriæ prædictæ INDUCI omnino providimus, & imponi: committentes, & mandantes harum serie MICHAELI DE CANCELLARIO & ANTONIO RODUS Canonicis dicti Palatii, quatenus dictum Vassallum in possessionem realem, vel quasi Cantoriæ præfatæ, fructuumque, & redditnum ipsius vacantium, ut supra, cum omnibus juribus, membris, & pertinentiis ad eamdem Cantoriam & dignitatem spectantibus IN VIM EXECUTIONIS, provisionis, & gratiæ Regiæ supradictæ* po-

ponant pariter , & *inducant* : *Nos enim Reverendos* , *ac Venerabiles in Christo Patres Archiepiscopum Panormitanum* , *aliosque Prælatos* , & *personas Ecclesiasticas requirimus* , & *hortamur attente* , *cunctisque* , *universis* , & *singulis officialibus* , & *subditis Regis Regni Siciliæ mandamus expresse* , *quatenus præfatum Vassallum in Cantorem dicti Sacri Regii Palatii urbis præfatæ de cætero habeant*, *teneant*, *atque tractent* (1).

L. Quì si rifletta attentamente , che il Vicerè diresse le lettere per lo corporale possesso , *non già all' Arcivescovo* , come egli vuol dare ad intendere (2) , ma ai due Canonici della Cappella : ingiugnendosi poi generalmente a tutte le persone sì Ecclesiastiche , che Secolari , acciocchè riconoscano Vassallo di Speciale qual Cantore della predetta Cappella. Quì si tratta di una provista che si fa in persona di un *Canonico* della Cattedral di Palermo, il quale fa le sue istanze non al suo Arcivescovo per la istituzione del vacato benefizio in virtù delle cedole regali già spedite in suo favore; ma come vide vacata la Cantoria *in manibus regis*, fecene istanza al Vicerè, e questi , eseguendo le sole cedole regali , impose nominatamente , come si è detto, *ai due Canonici* del Palazzo *Michele di Cancellario* , ed *Antonio Rodus* l'istituzione, ed induzione del Provisto al corporale possesso. Dunque qual parte ci ebbe l' Arcivescovo di Palermo ? Quella, che vi ebbero mai sempre i suoi Predecessori di riconoscere ne' Re di Sicilia una cotal facoltà , e preminenza, per espressa legge di fondazione acquistata , e per lo corso di tanti Secoli inviolabilmente osservata , e non contraddetta giammai.

IL VICERE' DELEGA L' INDUZIONE AL POSSESSO A DUE CANONICI DELLA CAPPELLA.

LI. Seguitando la serie degli *atti collativi* avvenne nell' anno 1453., che Simone di Bologna Arcivescovo di Palermo, come *Presidente del Regno* , volle provvedere in nome del Re un Canonicato della Cappella in persona di

1453. COLLAZIONE DI SIMONE DI BOLOGNA ARCIV. DI PAL. COME PRESIDENTE DEL REGNO

(1) Nel Sommar. *n.* XVII.
(2) Scrittura dell' Arcivescovo *p.* 42.

di Niccolà di Joya. Venne in tal guisa all'*atto collativo*, che non potè evitare di farlo *libero ed assoluto*. Eccone le parole *Alfonsus &c. Præsidens &c. dilecto Regio Presbytero Nicolao de Joya salutem &c. attendentes beneficium seu Canonicatum Cappellæ Sacri Palatii . . . . . ob mortem quond. Antonii Simonis Andreæ illius ultimi possessoris IN MANIBUS CURIÆ in præsentiarum vacare: Propterea . . . tenore præsentis vos eundem Nicolaum VICE, & NOMINE Regiæ Majestatis eligimus, & præsentamus in eodem Canonicatu, ac in CANONICUM ejusdem Capellæ . . . FACIMUS, CREAMUS, & CONSTITUIMUS . . . ORANTES Cantorem, & alios Officiales dictæ Capellæ, & MANDANTES nobili Castellano ejusdem Palatii &c. Datum Panormi* 1453. (1).

DIRETTA AL CANTORE COLLA FORMOLA ORANTES.

LII. Si dee por mente, che un Arcivescovo di Palermo dichiarò, che 'l Canonicato era vacato *IN MANIBUS CURIÆ*, perchè non come Arcivescovo, ma come Presidente del Regno *Vice, & nomine Regiæ Majestatis* crea Canonico della Cappella Niccola di Joya; *in Canonicum ejusdem Capellæ . . . . facimus, creamus, & constituimus*. E per dar maggior risalto all' *assoluto atto collativo*, lo presenta per *la sola istallazione* non già alla Curia Arcivescovile, ma al Cantore, ed agli altri Chierici della Cappella, a cui si rivolse con quella rimarchevole formola: *ORANTES CANTOREM &c.*, ed all'incontro agli Uffiziali Regj usa le voci di comando: *MANDANTES nobili Castellano &c.* Di qual peso sia un documento sì segnalato di un Arcivescovo della Chiesa Palermitana, il quale nel presente atto nulla fa d'Arcivescovo, ma tutto esegue come Presidente del Regno, ciascuno il dee poter comprendere, che sia per poco versato nella cognizione dell'Ecclesiastica polizia.

1455.

IL RE ALFONSO CONFERISCE LA CANTORIA A GIACOMO GUALART,

LIII. Nell' anno poi 1455. il Re Alfonso di Aragona con diploma segnato nel dì 17. Ottobre di quell' anno nel Castelnuovo di Napoli, conferì di pieno diritto

(1) Nel Sommar. *n. XVIII.*

to la stessa Cantoria a Giacomo Guallart, e la regal Gedola collativa fu diretta ai soli Ministri della Cappella Regale. Si ponga mente alle seguenti parole: *Cum igitur in præsentiarum vacet Cantoria Capellæ Sancti Petri Palatii felicis Urbis Panormi Regni Siciliæ ultra pharum cum beneficio S. Mariæ de Admirato de eadem Urbe dictæ Capellæ connexo* OB RENUNCIATIONEM SPONTE, ET LIBERE IN MANIBUS NOSTRIS *ex causa permutationis de ejusdem facta per Alamagnum de Siscar Capellanum, familiarem, & continue commensalem nostrum, Cantorem dudum Capellæ nostræ* AD COLLATIONEM NOSTRAM SPECTANTIBUS PLENO JURE.... *Vobis eidem Jacobo tanquam benemerito, & condigno prædictam Cantoriam dictæ Capellæ prædicti Panormitani Palatii, cum eodem Beneficio S.Mariæ de Admirato... gratiose* DUXIMUS CONFERENDUM: *mandantes propterea per præsentes Canonicis, Vicariis, Presbyteris, ceterisque Clericis, & Personis aliis* DICTÆ CAPELLÆ, *& ejusdem Ecclesiæ S.Mariæ de Admirato servitiis dedicatis, quatenus vobis eidem Jacobo Guallart*, TANQUAM CANTORI, *& Beneficiali eorumdem* PER NOS *sicut præscribitur* ORDINATO *pareant, obediant, & intendant: Ac Venerabili Magistro Capellano Capellæ nostræ Consiliario, vel ejus in eodem Magistro Capellanatus officio Locumtenenti, familiaribus, & dilectis nobis Canonicis dictæ Capellæ*, ET CUILIBET IPSORUM, *quatenus* AD SOLAM PRÆSENTIUM OSTENTIONEM, *& vestri dicti Jacobi, vel vestri Procuratoris simplicem instantiam, vel requisitionem* VOS EUMDEM JACOBUM, *vel dictum vestrum Procuratorem* IN CORPORALEM, REALEM, ET ACTUALEM POSSESSIONEM DICTÆ CANTORIÆ, *ac dictarum Capellæ, & Beneficii Sanctæ Mariæ, juriumque suorum ponant, & inducant... mandamus nec non Viceregi nostro &c. Dat. in Castello novo Civitatis nostræ Neap.* .. 1455. (1).

LIV.

(1) Nel Sommar. *n.XIX.*

E NE DELEGA IL POSSESSO AL CAPP. MAGG. ED A CIASCUN CANONICO DELLA CAPPELLA.

LIV. Dal rapportato nobilissimo Diploma del Re Alfonso, il quale essendo in Napoli potea ben essere informato delle preminenze di sua Corona sulla Regal Cappella di Palermo, luminosamente si dimostra l' assoluto diritto collativo, che gli apparteneva della Cantoria di quella Chiesa: dappoichè con indipendenza quella assolutamente provide: impose *qual ordinario Collatore* a tutti i Chierici della Cappella la debita ubbidienza al Cantore: ed impose eziandio al Cappellan Maggiore, ed al suo Luogotenente, e ai Canonici della Cappella, ed *a ciascuno di essi*, *quatenus ad solam præsentium ostentionem*, ed a semplice istanza del Provisto, e del suo Procuratore *in corporalem*, *realem*, *&* *actualem possessionem dictæ Cantoriæ*, *ac dictorum Capellæ*, *&* *Beneficii S. Mariæ*, *juriumque suorum ponant*, *&* *inducant*: e finalmente impose a' Regj Ministri Secolari, che vi prestassero la debita assistenza.

1458.
IL RE GIO: CONFERISCE LA CANTORIA A GABRIELE ENGUERRA.

LV. I due Regni di quà, e di là del Faro, che si erano nella persona del Re Alfonso riuniti, dopo la morte di costui nuovamente si disunirono, perciocchè ebbe luogo il Testamento da lui fatto a pro di Ferdinando suo figliuolo naturale: lasciando il Regno di Sicilia di là del Faro, e gli altri Regni ereditarj, a Giovanni suo Fratello. Questo Principe, a cui si dee la riparazione del sagro Edifizio della Cappella di Palermo (1), ed il quale, vivente il Re Ferdinando suo Padre, avea governata la Sicilia, ed era ben informato de' diritti di quella Corona (2), nell'anno primo del suo Regno di Sicilia, dimorando in Saragozza, ebbe a provvedere per morte di Giacomo Guallart la Cantoria della Cappella, a cui trovavasi unita la Badia di S. Lucia di Castro. Volle conferire l' uno, e l'al-

(1) Pirr. *in Not. Regiæ Capell. n. XXXII.*
(2) Fazzell. *Poster. Decad. lib.* IX. *cap.* X. *Joannes Alfonsi, ejus qui sine liberis decessit, germanus frater, in Aragonia, & Sicilia Rex sufficitur. Is vivente Ferdinando Patre Siciliæ rebus Prorex atque Admiratus præfuit: idcirco ad Regni postea culmem evectus Siculos plurimos dilexit.*

e l' altro Benefizio a Gabriele Enguerra con quella istessa indipendenza , ed arbitrio praticato da Alfonso suo Fratello , e da tutti i serenissimi predecessori Re di Sicilia. Non possiamo dispensarci di rapportarne le parole, le quali mirabilmente confermano l' assunto nostro. *Vos dilectus noster Gabriel de Enguerra . . . . Duo Beneficia, quorum alterum intitolatur Cantoria Palatii S.Petri felicis Urbis nostræ Panormi, aliud Abatia Sanctæ Luciæ de Castro Diœcesis Messanensis , vacantia in præsentiarum per mortem Jacobi Guallart . . . . . quorum quidem Beneficiorum jus patronatus COLLATIO AD NOS PLENO JURE pertinent , & spectant . . . . . Vobis dicto Gabrieli Enguerra tanquam benemerito, & condigno DUXIMUS CONFERENDOS , & CONFERIMUS . . . Quapropter Reverendos in Christo Patres Archiepiscopos Panormitanum, & Messanensem . . . . requirimus: nobilibus vero, & magnificis Viceregi &c. . . mandamus.... quatenus vos dictum Gabrielem Enguerra . . . pro Beneficiato duorum Beneficiorum habeant . . . & utriusque eorum possessionem , seu quasi inducant . . . . amoto abinde quolibet alio detentore . Vosque etiam possessionem ipsam PROPRIA AUCTORITATE APPREHENDERE POSSITIS , & valeatis , QUAMQUE ETIAM pro superabundanti cautela VOBIS TRADIMUS, ET IN ILLAM VOS ADDUCIMUS PER CONCESSIONEM ET TRADITIONEM HUJUS NOSTRÆ CONCESSIONIS, SEU COLLATIONIS . . . . & insuper provisionem , seu collationem nostram hujusmodi , omniaque, & singula in ea contenta teneant efficaciter , & observent, tenerique , & observari faciant inviolabiliter per quoscumque . . . . Dat.Cæsaragustæ an. . . .* 1458. (1).

LVI. Era il Re Giovanni, come si è detto, in Saragozza, allora quando spedì le sopra narrate lettere collative a pro di Gabriele Enguerra ; si avvalse di espressioni consimili a quelle usate dal Re Alfonso suo Fratello , an-

E FA USO DELLA SIMBOLICA INVESTITURA.

H

(1) Nel Sommar. *n. XX.*

anzi uniformi a quelle praticate dal Re Carlo I. d'Angiò: perciocchè ſiccome queſto Principe in conferendo la *Cantoria* a Giovanni di Menileo, ſi avvalſe di quelle parole *inveſtientes ipſum præſentialiter per annulum*; così il Re Giovanni delle ſeguenti: *Vosque etiam poſſeſſionem ipſam propria auctoritate apprebendere poſſitis . . . Quamque etiam pro ſuperabundanti cautela vobis tradimus , & in illam vos adducimus per conceſſionem & traditionem hujus noſtræ conceſſionis ſeu collationis.*

1460. IL VICERE' CONFERISCE UN CANONICATO A LUCA DI MARINO, E NE DELEGA LA SOLA ISTILLAZIONE.

LVII. Eſſendo poi vacato nell' anno 1460. un Canonicato della Cappella , ſi volle quella provvedere dal Vicerè con atto pieno, e libero, ed indipendente, in perſona del Chierico Luca di Marino , avvalendoſi eziandio dell'uſitata eſpreſſione, che *ad ſolam oſtentionem* della cedola collativa ſi foſſe indotto il Proviſto nel corporale poſſeſſo: eccone le parole: *quia noviter Canonicatus & præbenda Capellæ Regiæ Sacri Palatii dictæ Urbis Panormi , cum ejus Præbenda cujus* COLLATIO AD REGIAM DIGNITATEM PERTINET, *quem dudum . . . Joannes de Banquerio* Canonicus Panormitanus *tenebat legitime , & poſſidebat , propter renunciationem dicti Joannis de dicto Canonicatu , & Præbenda* IN NOSTRIS MANIBUS *nomine Regiæ Curiæ voluntarie factam dignoſcitur vacare . Idicirco . . . Vobis eidem Clerico Lucæ Canonicatum prædictum cum ejus Præbenda & ſuis juribus univerſis harum ſerie de certa ſcientia* CONFERIMUS, ATQUE CONCEDIMUS. Quindi ſiegue un general mandato a tutti gli Eccleſiaſtici di Palermo, e ſpezialmente al Cantore, ed agli altri Beneficiati della Cappella *ad quos , ſeu quem propterea duxeritis recurrendum* , acciocchè AD SOLAM OSTENTIONEM PRÆSENTIUM *in poſſeſſionem illius cum Præbenda , & juribus univerſis inducant effectualiter , & immittant* (1).

1462. GABRIELE ENGUERRA RASSEGNA IN FAVOREM LA CANTORIA.

LVIII. Ma forz' è di far ritorno a Gabriele Enguerra, il quale, come poco anzi ſi è detto, per libera, ed aſſo-

(1) Nel Sommar. *n.XXI.*

assoluta collazione del Re Giovanni avea ottenuto la Cantoria col Beneficio di S. Lucia di Castro a quella annesso. Volle costui ed ottenne nell'anno 1462. far la rassegna così della Cantoria in favore di Bartolommeo Segrera, come del Beneficio di S. Lucia di Castro in favore di Puchio di Polizzi, riserbandosene una Pensione. Perchè ciò potesse ottenere, trattandosi di rassegna *in favorem*, e di derogazione a' Sagri Canoni, e bisognandovi Pontificia dispensa, allora fu, che Pio II. precedente il chiesto consenso del Re spedì le solite Bolle segnate a Viterbo nel 1462., siccome l'attesta l'Abate Pirri (1). Ma comecchè eravi la condizione, che ove premorisse Bartolommeo Segrera dovesse la Cantoria far ritorno ad esso Gabriele: avvenne che di nuovo ad esso lui ritornarono i due sopraccennati Beneficj, perchè nuovamente volle quelli rassegnare a Federico di Vitale, il quale era Arcidiacono della Cattedral di Palermo, ed assai volte fu anche Vicario Generale di quella Curia (2).

1479.
IL RE FERDINANDO CONFERISCE L'UFFIZIO DI CAPPELLANO MAGGIORE AL CANTORE FEDERICO DI VITALE.

LIX. Morto nell' anno 1479. il Re Giovanni, ed essendogli succeduto Ferdinando il Cattolico suo figliuolo, non ostante la lontananza di questo Principe dal Regno di Sicilia; salva non pertanto, ed illesa rimase la facoltà collativa praticata da tutti i suoi serenissimi Predecessori; perciocchè fece ancor egli le veci di *Ordinario collatore* de'Beneficj della Cappella, di cui parliamo. E certamente questo Principe usando del Sovrano arbitrio nell' anno 1479. conferì l' uffizio di Cappellan Maggiore del Regno allo stesso Federico di Vitale, a cui Gabriele Enguerra avea nuovamente rassegnata la Cantoria, e 'l Beneficio di S. Lucia di Castro; e volle, che fossero alla giuridizione di lui immediatamente sottoposti i Canonici della Cappella Regale, come a colui, che nel tempo medesimo era Cantore di quella, e l' uffizio avea di Cappellan Maggiore del Regno. Ecco le pa-

(1) Pirr. *in Not. Reg. Cap. n.* 32.
(2) Pirr. *in Not. Reg. Cap. n.* 34.

parole dell' Abate Pirri : *Anno* 1479. *Rex Ferdinandus eum (Fridericum de Vitale) Magistrum Capellanum , seu Capellanum Regni Majorem , cum annexione S. Luciæ de Milatio constituit , atque Canonicos Regiæ Capellæ suæ jurisdictioni immediate subjectos , ex literis datis Cæsaragustæ* 14. *Julii VII. Ind. anno eodem , suæ dispositioni commendavit* (1).

1485.
GABRIELE ENGUERRA FA UNA NUOVA RASSEGNA IN FAVOREM.

LX. Federico di Vitale come si morì nell'anno 1483., videsi lo stesso Gabriele Enguerra, il quale, come si legge nel diploma, che rapporteremo, era Canonico di S.Maria di Pilari di Saragozza , ed era occupato ai servizj della Corte , volle la terza volta così la Cantoria , come il Beneficio di S. Lucia di Castro rassegnare in favore di Gio: Martino di Vitale , Nipote di Federico , ed il quale era anche Arcidiacono , e Canonico della Chiesa Metropolitana : e fattane la rassegna in mano del Papa Innocenzo VIII. per la chiesta derogazione a' Sagri Canoni , e per la Pontificia dispensa , ottenutene le Bolle segnate a' 13. Dicembre 1483. vi concorse la chiesta autorità , approvazione, e consenso del Re , come dalle parole del Regal diploma il tutto si manifesta, le quali meritano di essere debitamente considerate : *Vos dilectus noster Gabriel Enguerra Magister in sacra pagina , Canonicusque Ecclesiæ S. Mariæ de Pilari Civitatis nostræ Cæsaragustæ duo Beneficia patronatus nostri in Regno Siciliæ alterum videlicet Cantoriæ . . . & alterum S. Luciæ . . . . & cum superioribus diebus certis bonis respectibus* CONCESSERIMUS *vobis facultatem , auctoritate tamen prius SS. nostri Domini Papæ interveniente ,* ARRENDANDI , & AD CERTAS PENSIONES *dandi ipsa duo Beneficia cuidam Federico Vitali , qui olim Canonico , & Archidiacono Panormitano* ABSQUE PRÆJUDICIO SIVE DEROGATIONE ALIQUA JURIS, ET CONCES-

(1) Pirr. *in Not. Reg.Cap. n.*34. il quale anche scrisse di costui : *anno* 1482. *XV. Ind. Regnante eodem Ferdinando II. tectum Ecclesiæ variis , & nobilibus picturis depingendum suis sumtibus maxime calluit : ut patet in inscriptione tecti ejusdem Ecclesiæ. Obiit anno* 1483.

CESSIONUM REGIARUM VOBIS CONCESSARUM, *videlicet quod quotiescumque ipsum Federicum mori contigisset, Beneficia ipsa ad vos remanerent; cumque arrendatio ipsa in præsentiarum extincta sit obitu dicti Federici, & vos dictus Gabriel Enguerra ob nonnullas occupationes servitium nostrum concernentes . . . . circa gubernationem, administrationem, & regimen dictorum vacare in præsentiarum personaliter non possitis, immo expediens vobis sit, ac necessarium ipsa beneficia alicui idoneo, & sufficienti Presbytero* AD PENSIONEM DARE; *idcirco supplicationibus vestris . . . licentiam plenariam, & consensum nostrum damus, & impertimur vobis eidem Gabrieli Enguerra . . . ita quod si Joannes Martinus vobis præmori contingerit . . . illa ad vos . . . redeant, pertineant, & spectent pleno jure. Dat. Cord. die* 25.*Aug.*1485. (1). E quì si dee por mente, che siccome Gabriele Enguerra acquistò la Cantoria, ed il benefizio di S.Lucia per libera ed assoluta collazione del Re Giovanni padre del Rè Ferdinando: così questo Principe volle dichiarare, che quante volte avvenisse, che i benefizj rassegnati vacassero, *illa ad vos. . . redeant, pertineant, et spectent pleno jure;* e così com'ordinario Collatore venne a confermare con un altro atto libero assoluto ed indipendente la libera collazione del Re Giovanni suo Padre.

1492. IL VICERE' CONFERISCE LA CANTORIA A GISMONDO AGLIATA.

LXI. Ma era sì certa, ed indubitata a que'tempi la sovrana ragion collativa, di cui parliamo, che anzi i Vicerè di Sicilia nel Regal nome un tal diritto esercitarono: perciocchè essendo morto Gio: Martino Vitale nell'anno 1491., ed essendo anche premorto Gabriele Enguerra: Ferdinando d'Acugna Vicerè di Sicilia com'ebbene notizia in Messina, ov'egli si ritrovava, così conferì la Cantoria in persona di Gismondo Agliata, e ne commise il corporale possesso a i soli Canonici, e Capitolo, e Chierici del Palazzo Regale. Ecco le parole della cedola del Vicerè: *Per mortem qu.Venerabilis Joannis Martini Vitale vacat officium, seu Beneficium Chiantriæ Castri Sacri Regii Palatii . . . de jure*

(1) Nel Sommar. *n.XXII.*

jure patronatus Sacræ Regiæ Majestatis . . . dictam Chiantriam , & Beneficium seu officium Chiantriæ . . . Vobis dicto Gismundo CONFERIMUS , CONCEDIMUS , ET DONAMUS , dum vita vobis comes fuerit . Quapropter hortamur , & requirimus omnibus , & singulis Canonicis , Capitulo , & aliis personis Ecclesiasticis dicti Sacri Palatii , ut vos in possessionem dicti Beneficii ponant , & indicant . . . Dat. . . . Messan. die 24. *Febr.* 1492. (1).

1493.
IL RE FERDINANDO CONFERISCE LA CANTORIA AD ALFONSO CORTES.

LXII. Si è veduto finora quali vicende ebbe la Cantoria dopo la collazione fattane dal Re Giovanni nel 1458. nella persona di Gabriele Enguerra a cui pervenne, come mostrammo di sopra, per assoluta, ed indipendente *collazione* sovrana . Era già stato il predetto *Enguerra* autore , che per le rassegne *in favorem* , che replicatamente ne fece, vi facesse mestiere Pontificia dispensa: ma ciò non ostante appena si morì l' ultimo rassegnatario , che il Vicerè in nome del suo Sovrano fece uso della libera *collazione* a prò di *Gismondo Agliata*, nella stessa guisa, che aveala conferita il Re Giovanni a Gabriele Enguerra . Ora è tempo di appalesare quali altre cose adivennero nel Regno di Ferdinando il Cattolico. Egli è da sapersi , che Alfonso d'Aragona, Arcivescovo di Saragozza, figliuol naturale del Re Ferdinando tutti i Benefizj, che vacavano in Sicilia, procurava egli di ottenere: dimanierachè era già divenuto *omnium fere Siciliensim Beneficiorum possessor* , ed in particolare anche Abate di S. Lucia di Melazzo (2); e perciò non lasciava di riservare a se tutti quelli, che in quel Regno vacassero. Come adunque vacò la Cantoria del Regal Palazzo, ne fu provveduto il predetto Arcivescovo di Saragozza. Ma avvegnachè Ferdinando il Cattolico volle assolutamente , che quella ottenesse *Alfonso Cortes* Sagristano Maggiore della Cappella Regal di Castiglia con un diploma segnato in Granata a' 26. Aprile dell'anno 1493. con-

(1) Nel Sommar. *n. XXIII.*
(2) Secondo che l' attesta l'Ab. Pirr. *in Not. Reg. Capel. n. XXXVII.*

conferì la predetta Cantoria ad Alfonso Cortes: e perchè il solo Provisto dal Re fosse in quella, per mezzo del suo Procuratore istallato, volle espressamente derogaré ad ogni altra concessione di quella, che per avventura fosse stata fatta dal suo primogenito Principe d'Asturias anche in virtù della riserva fattane dall' Arcivescovo di Saragozza suo figliuol naturale, e volle anche dichiarare, che niun altro si avesse, e riputasse Cantore della Cappella Regale, che il solo Alfonso Cortes. Perchè impose a' suoi Ministri nel Regno di Sicilia, che si eseguisse questa sua Regal volontà, aggiugnendo con ispezialità, che coloro, *a' quali si apparteneva*, lo avessero indotto al possesso corporale.

ESI AVVALE DELL' AUTORITA' APPOSTOLICA PER LA DEROGAZIONE A' SAGRI CANONI.

LXIII. L'Arcivescovo di Saragozza come vide la Sovrana risoluzione, così con suo viglietto segnato in Barcellona a' 12. Maggio 1493., ch' egli diresse ad Antonio de Lanages suo Procuratore in Sicilia, dichiarò, che quantunque ne'giorni passati era stato provveduto della Cantoria del Palazzo Regal di Palermo; ciò non ostante si desse subito il possesso di quella al Procuratore di Alfonso Cortes. Fu la Regal carta esecutoriata in Palermo nel dì 21. Novembre 1493., ove s' impose a tutti gli Ecclesiastici, ed a' Ministri secolari la sola, e mera *esecuzione* dell' atto collativo del Re. E conciossiachè egli debba essere indubitato, che l' Arcivescovo di Saragozza, il quale possedeva quasi tutti i Beneficj Siciliani, avesse quelli ottenuti per Pontificia dispensa; così dovea poter avvenire ad Alfonso Cortes, il quale stavasene presso la persona del Re nelle Spagne, per poter godere di un Benefizio residenziale, qual si è la Cantoria, di cui parliamo. Quindi è, che nella Regal cedola di Ferdinando il Cattolico si fa anche menzione dell' *autorità Appostolica*, di cui si avvalse, perchè il predetto Cortes potesse la Cantoria ottenere. E nel tempo medesimo ch' egli manifesta appartenersi quella *pleno jure* alla sua Regal Corona, ci dimostra eziandio, che ove trattasi di derogazione a' Sagri Canoni, quella do-

dovendo derivare dall'Appostolica autorità, e non dalla sola facoltà di ordinario Collatore, una tale Appostolica autorità v' intervenne, perchè Alfonso Cortes potesse quel benefizio canonicamente possedere. La Regal cedola si potrà leggere nella nota trascritta [1].

LXIV.

(1) *Nos Ferdinandus &c. Vacante in præsentiarum Chiantria S. Petri de Palatio . . . obitu Joannis Martini Vitalis illius ultimi possessoris, qui de nostri juris patronatus existit, cujus præsentatio, & DEBITA DISPOSITIO ad nos PLENO JURE pertinet, & spectat, ad servitia vestri dilecti Alphonsi Cortes Sacristani Majoris Capellæ nostræ erga nos impensa respectum, & considerationem habentes . . . Chiantriam modo prædicto vacantem vobis dicto Alphonso Cortes quatenus ad nos spectet ad ipsam obtinendam, & deserviendam, seu deserviri faciendam cum plenitudine juris Canonici præsentamus, DONAMUS, CONFERIMUS, atque CONCEDIMUS . . . ita quod vos dictus Alphonsus Corees, & nemo alius sitis Cantor Chiantriæ prædictæ . . . rogantes, & requirentes expresse . . . Archiepiscopum Panormitanum... AUT ALIOS, AD QUOS PERTINEAT, ET SPECTET, quatenus* authoritate Romana, vel Apostolica *in Chiantria prædicta . . . Vos eumdem Alphonsum Cortes tamquam habilem, idoneum, & capacem admittent, & confirment, sicuti nos harum serie ad ipsam Chiantriam obtinendam duximus præsentandam... Illustrissimo propterea Jani Principi Asturiarum . . . Viceregi quoque . . . habeant, teneant... pro Ciantro . . . nec non ii eorum AD QUOS spectat in possessionem corporalem, seu quasi dictæ Chiantriæ non obstante alia provisione, seu concessione de prædicta Chiantria forte facta per se, quam per nos Majestatem etiam reservatoria . . . Archiepiscopi Cæsaraugustæ Filii nostri carissimi vos dictum Alphonsum Cortes, seu legitimum Procuratorem vestrum* ponant, & inducant . . . *quoniam nos serie cum præsenti quo ad hæc in vos dictum Alphonsum Cortes derogamus & derogatum esse censemus omnibus prædictis . . . Dat. . . . Granatæ die 26. mensis Aprilis* 1492. E nelle lettere esecutoriali si aggiugne. *Desuper fuimus supplicati ut de privilegio ipso nostras opportunas exequutorias concedere dignaremur . . . volentes, ut tenemur, Regis parere mandatis, licet præsentato nobis alias eodem privilegio obstante oppugnatione nobilis Antonii Lanages, Procuratoris. . Archiepiscopi Cæsaraugustani dictæ S. R. Majestatis filii, fuerit superstatum in exequutoria ipsa, attenta autem exequutoria quod ultra quod per dictum privilegium ipsa S. R. Majestas quoad dictam Chiantriam derogat expresse reservatoriæ de illa factæ præfato Illustrissimo, & Rev. Domino D. Alphonso de Aragona, ipse Illustrissimus autorizavit, & scripsit hoc in Regno Procuratori suo, ut illico dicto Alphonso Cortes juxta mandatum dictæ S. R. Majestatis traderet possessionem ejusdem Chiantriæ . . .* Siegue poi il viglietto dell' Arcivescovo di Saragozza, dal quale si rieava, da quelle parole *dela qual (Ciantria) fuimus pro-*

ve-

E RIFLESSIONE SU DI CIÒ.

LXIV. Avendosi adunque presenti i due atti *collativi* della Cantoria, il primo del Vicerè, e 'l secondo del Re Ferdinando; si dee seriamente riflettere, che il Vicerè, ove conferì la Cantoria a Gismondo Agliata, perciocchè non vi concorreva alcuna incompatibilità, nè vi si richiedeva il ministero di alcun altro; ne commise, come si è veduto, la mera istallazione al Capitolo della Cappella, senza far menzione veruna di altro Ecclesiastico: ed all' incontro il Re Ferdinando il Cattolico, il quale volle quella provvedere ad Alfonso Cortes residente nelle Spagne, fa menzione di *autorità Romana*, *ed Appostolica*; e ne commette il possesso corporale *ad quos spectet*: dimanierachè quantunque in questa cedola faccia menzione così dell' Arcivescovo, come anche di tutti gli altri Ecclesiastici, pur nondimeno non intende, che nominatamente l' Arcivescovo induca nel possesso corporale il Procuratore del Provisto, ma che eseguano un tal atto quelle persone Ecclesiastiche, *alle quali* unicamente *si appartenesse*. Senzachè non può mai l' Arcivescovo di Palermo interpetrare a suo prò un tal atto, ove trattandosi di derogazione a' sagri canoni, in quello si manifesti, che siavi stata interposta l'autorità Appostolica in favore del nuovo Provisto: da poi che il Re dichiara, ch'egli sia l'*ordinario Collatore*, mentre *dona*, *concede*, *e conferisce* la Cantoria: ed avvegnachè vi dovea in quelle circostanze intervenire l' autorità Pontificia; dovea poter quella manifestarsi con Bolla Appostolica; e 'l Delegato del Papa, chiunque si fosse, l'atto approvare, e confermare nella guisa, che si era praticato nelle rassegne *in favorem* fat-

vebido en dies pasados, ch' egli avea ottenuta la Cantoria pochi giorni prima, ed è segnato in Barcellona a' 17. Maggio del 1493. Nè altro si soggiugne nelle lettere esecutoriali, se non che s' impose a' Ministri sì Ecclesiastici, che Secolari l' esecuzione, e l' osservanza della cedola Regale. *Quatenus . . . . singula in ea contenta . . . . exequamini, observetis, & compleatis, si in pœnam in eodem præinserto privilegio appositam cupitis non incurrere. Dat. . . Panor.* 21. *mens. Novemb.* 1493. Nel Sommar. *n.* XXIV.

te da Gabriele Enguerra, di cui si è poco innanzi ragionato.

AUSTRIACI 1524. SI CONFERISCE UN CANONICATO A FRANCESCO LEOFANTI, ISTALLATO DA' MINISTRI DELLA CAPPELLA.

LXV. Che cosa mai ne adivenne della Cantoria da Alfonso Cortes in avanti, si darà luogo di ragionarne nel seguente Capitolo, ove mostreremo, che i Sovrani di Sicilia ritennero in quella il possesso della ragion *collativa*. Frattanto entriamo nel Secolo XVI., nel quale vedremo non solo nuovamente riuniti i due Regni di Napoli, e di Sicilia nella persona di Ferdinando il Cattolico, ma eziandio in quella dell'Imperador Carlo V. suo nipote, con tanti altri vasti Regni, e Provincie l'Impero. Questo Principe governando colla Regina Giovanna sua madre i Regni ereditarj, e tra quelli le due Sicilie, dovè destinare nella Sicilia ulteriore un Vicerè al governo di quel Reame: la qual cosa si era anche da alcun tempo introdotta per la lontananza de'proprj Sovrani. Vedremo adunque così in tempo di questo Principe, come degl'incliti suoi successori Austriaci, che così i Vicerè nel Regal nome, come alcuna volta direttamente i Sovrani con atti *collativi* seguitarono a provvedere tutti i Benefizj della Regal Cappella Palermitana. Ed in ciò sarem tenuti al nostro Contraddittore, come a colui, che ce ne fornirà benignamente le notizie in tempo, che quella Regal Cappella era già quasi del tutto desolata, e distrutta: se non che dobbiam quì premettere, che nell'anno 1524. fu liberamente *conferito* un Canonicato a Francesco *Leofanti*, il quale in virtù della sola cedola *collativa* ne prese il *possesso pacifico*, e fu secondo il solito istallato da' Ministri della palatina Cappella, senza avervi alcuna parte, ed ingerenza la Curia Arcivescovile; siccome il Contraddittore istesso ci presterà ogni ragion di sostenere nel seguente Capitolo, ove nel tempo medesimo, che combatteremo il preteso possesso dell'Arcivescovo, ne manifesteremo insieme la intrusione di quella Curia Arcivescovile con que' medesimi documenti dall'Avversario prodotti, e continueremo la serie degli atti *collativi* de' Sovrani Austriaci, e de' serenissimi Successori.

LXVI.

LXVI. Quindi è, che ci conviene oramai chiudere il presente Capitolo, nel quale secondo la ordinata serie de' tempi, avendo collocati dalla fondazione della *Cappella Regale* fino ne' secoli a noi più vicini, tutti que' monumenti, che luminosamente dimostrano l' *assoluta ragion collativa*, che si appartiene alla Corona di Sicilia, sopra tutti i Benefizj di quella insigne Basilica; e non essendosi incontrato nel corso di tanti secoli, ed età, ed in tante rivoluzioni, e vicende, a cui quel Reame soggiacque, *alcun atto* della Curia Arcivescovil di Palermo, al quale si potesse dar nome, o carattere, o nota d' *istituzione*, o semplice, o autorizzabile, e di nuova *missione*, o di concession della cura, o di semplice approvazione, o finalmente della sola *istallazione*, o sia dell'*atto* della induzione al corporale possesso, che si fosse almeno *eseguito* da alcun Uffiziale di quella Curia in virtù di delegazione sovrana: e dall'altra parte essendosi una sì sovrana preminenza sostenuta, e difesa da tanti, e sì chiari, ed illustri monumenti dalla divina Provvidenza a tal fine serbati, non perchè si distrugga, ma perchè si conservi inviolabile una sì eminente prerogativa della Maestà Siciliana; si dee pur oggi con ogni ragione affermare, che il volerla più oltre contendere, fora lo stesso, di voler insieme e la legge della *Fondazione* del Re Ruggiero distruggere, e la *immediata osservanza*, unica e fedele e verace interprete della stessa legge, annullare: e da un tale esemplo farne perniciose conseguenze derivare agli altri sagratissimi diritti del nostro amabilissimo Sovrano sopra le Chiese tutte di libera sua collazione. Ed in vero vedeste, come il Re Ruggiero volle nella sua Reggia, qual monumento del nuovo ristabilito Regno, fondare la principal Cappella del Regno, di ricchi arredi, di pingui prebende, e di Collegial dignità decorata, e della Cura Parrocchiale fornita, e quella volle con sì fatta e chiara, ed espressa legge fondare, che a niun altro mai fosse lecito usarvi ragione, se non per Se, e per li suoi

EPILOGO.

Succeſſori (1) . Vedeſte , come il ſereniſſimo Fondatore al ſolo *Prelato* F. Giovanni di Nuſco , cui eleſſe ſuo Cappellano Maggiore , ed a niun altro *Prelato del Regno* ſenza conſenſo di coſtui , permiſe ſolennizzare i dì feſtivi in quel Regal Tempio Palatino , onde l'Arciveſcovo di Palermo perpetuamente eſcluſo rimaſe (2) : e come sì viva , e indubitata era a que' tempi la ragion *collativa* della Corona di Sicilia , che l'Arciveſcovo Gualtieri con tutto il Capitolo della Chieſa Palermitana riconobbe un tal diritto ſopra tutte le *Regie Cappelle* radicato nella perſona di Guglielmo II. , e nelle pubbliche *tavole* il dichiarò , e ſoſtenne (3) : anzi il Cardinale Ottaviano l'atto collativo del Re Federico del Canonicato , e prebenda della Chieſa Palatina , anche e legittimo , e canonico riconobbe (4) . Vedeſte , come il Re Carlo I. d'Angiò conferiſse la *Cantoria* a Giovanni di Menileo ſuo Maeſtro Cappellano (5) : e ſeguentemente come i Re Aragoneſi , e Pietro I. , e II. , e Ludovico , e Federico III. , e 'l Re Martino nelle riſpettive vacanze liberamente conferirono non ſolo i Canonicati , e prebende , che la Cantoria con aſſoluta indipendenza , ed arbitrio (6) : e finalmente , come i Re ſucceſſori , Alfonſo , e Giovanni , e Ferdinando quali ordinarj Collatori , e la Cantoria , ed i Canonicati , e gli altri Benefizj provvidero (7) : ed anche come i Vicerè , ed i Preſidenti del Regno , tra' quali un Arciveſcovo di Palermo , nel Regal nome tali atti collativi eſercitarono (8) . Vedeſte , come in tutte le Regali cedole collative della Cantoria ſi delegava dall' arbitrio ſovrano la ſola iſtallazione del Proviſto ora al Capitolo della Cappella,

(1) Vedi ſopra il *n.* I. fino al *n.* VI. nella *pag.* 10. *e ſeg.*
(2) Vedi il *n.* IX. *e* X. *pag.* 18. *e* 19.
(3) V. *n.* XI. *e* XII. *pag.* 19. 20. *e* 21.
(4) V. *n.* XV. fin al XX. *pag.* 23. *a* 28.
(5) V. *n.* XXIII. *e* XXIV. *pag.* 30. *e* 31.
(6) V. *n.* XXIX. fin al XLVI. *pag.* 31. fino a 47.
(7) V. *n.* XLIX. LIII. e LV. *pag.* 51. 54. *e* 56.
(8) V. *n.* LI. LVII. e LXI. *pag.* 53. 58. 61.

la, come fu quella a prò del Cantore Giovanni di Menileo *Protocappellano* del Re Carlo I. (1), ora al Cappellan Maggiore, o al suo Luogotenente come nelle cedole Regali a prò dei *Cantori* Francesco di Vitale, Bernardo di Figuera, e di Giacomo Guallart (2), ora nominatamente ad alcuni Canonici della Cappella, come in quella a prò del Cantore Vassallo di Speciale (3), e che alcuna volta i medesimi Sovrani fecero uso della simbolica investitura, come il Re Carlo I. d'Angiò investì per *annulum* il Provisto della Cantoria, e'l Re Giovanni Padre di Ferdinando il Cattolico praticò lo stesso nell'atto collativo della Cantoria medesima a pro di Gabriele Enguerra (4); dandosi anche la facoltà al Provisto di prender il possesso *propria auctoritate* (5): e collo stesso arbitrio sovrano così i Re, come i Presidenti del Regno nel Regal nome ne delegarono il possesso de' Canonicati, e degli altri Benefizj, ora al Sottocantore, ed al Capitolo della Cappella, come fu quella di Federico I. Re di Sicilia, e poi Imperadore (6), ora al Cappellan Maggiore, e suo Luogotenente, come furono quelle del Re Pietro II., e del Re Ludovico (7), ora nominatamente al Cantore, come nelle Regali cedole di Federico III. a pro di Damiano di Riera, di Andrea di Melazzo, di Giovannuccio di Ripa, e di Pino di Corleone, e di Andrea di Liuri (8), e come in quella del Re Martino a pro di Bartolommeo di Sonletta (9), ed ora generalmente a tutti i Chierici Palatini, lasciandosi ad elezione del Provisto di ricorrere ad uno di essi per la mera istallazione, come nella cedola a pro di Luca

di

(1) V. *n.* XXIII. *pag.* 31.
(2) V. *n.* XXXVIII. *pag.* 41., *n.* XLII. *pag.* 45., e *n.* LIII. *pag.* 55.
(3) V. *n.* XLIX. *pag.* 51. 52. *e* 53.
(4) V. *n.* XXIII. *pag.* 31. e *n.* LV. e LVI. *pag.* 57.
(5) V. *n.* LV. *pag.* 57.
(6) V. *n.* XV. *pag.* 23.
(7) V. *n.* XXIX. XXX. e XXXIII. *pag.* 35. *e seg.*
(8) V. *n.* XXXVII. XL. e XLI. *pag.* 40. *e seg.*
(9) V. *n.* XLIII. *pag.* 46.

di Marino, e di altri (1). Vedeſte come s' imponeva nelle cedole Regali, che ſolo il Delegato del Re ſenza miniſtero di alcun altro Eccleſiaſtico *ad ſolam præſentium oſtenſionem*, o *virtute Regiarum literarum*, o *præſentium auctoritate*, o *auctoritate noſtra* (2), induceſſe il Proviſto al poſſeſſo del Benefizio conferitogli. Vedeſte, come finalmente ne regiſtravano l' atto del còrporale poſſeſſo con formarne quattro *quaterni* conſimili, de' quali uno ſi dovea conſervare dal Proviſto, l' altro dal Cappellan Maggiore, o dal Cantore, o da colui, che lo iſtallava, e gli *altri due* dal Cancelliere del Regno, e da' Miniſtri Razionali, *in eſcluſione perpetua* della Curia Arciveſcovile (3). Vedeſte, come i Sovrani dichiararono nelle loro cedole Regali, che la collazione della Cantoria, de' Canonicati, e degli altri Benefizj della Cappella ad eſſo loro ſi apparteneva di *pieno diritto*, ed *immediatamente*, e perciò ſenza miniſtero di alcun altro Collatore gli *aggregavano* a quell'inſigne Collegio (4): e come eziandio i Re dichiararono, che tutti i Benefizj della Cappella per morte del Benefiziato vacavano *in manibus noſtræ dignitatis Regiæ*, o *in manibus noſtris*, o *in manibus Curiæ* (5). Vedeſte come anche tutte le rinunzie, e raſſegne ſemplici, o aſſolute ſi facevano *in manibus Regis*, il quale era l' ordinario Collatore, o *in manibus Regiæ Curiæ*: tali furono le raſſegne del Cantore Filippo di Gorriſio fatta *in manibus* del Re Martino, quella del Cantore Alemanno di Siſcar fatta *in manibus* del Re Alfonſo, e finalmente la raſſegna del Canonico Giovan-

(1) V. *n.* LVII. *pag.* 58.

(2) V. *n.* XLI. *pag.* 45. *n.* XLIII. *pag.* 46. *n.* XLIX. *pag.* 52. e *n.* LIII. e LVII. *pag.* 55. e 58.

(3) V. *n.* XXIX. XXXI. e XXXII. *pag.* 34. fino a 38. e *n.* XL. e XLI. *pag.* 44. e 45.

(4) V. *n.* XXXIII. e XXXIV. *pag.* 38., *n.* XXXVIII. *pag.* 41., *n.* XL. *pag.* 44., *n.* XLI. *pag.* 45., *n.* XLV. *pag.* 47., *n.* LIII. *pag.* 55., e *n.* LV. *pag.* 57.

(5) V. *n.* XXXIII. *pag.* 38., *n.* XLIII. *pag.* 46., *n.* XLIX. *pag.* 52., *n.* LI. *pag.* 54.

vanni di Banguerio fatta *in manibus* del Vicerè di quel tempo (1). E finalmente vedeste, come tutti questi atti liberi, ed indipendenti si fecero avanti agli occhi dell' Arcivescovo di Palermo, e che il più delle volte tali atti si esercitarono in benefizio di coloro, i quali erano *Canonici* della Chiesa Metropolitana, quali furono Francesco di Catanea, Francesco di Vitale, Pino di Corleone, Vassallo di Speciale, e Federico di Vitale (2). E pure in tutto il corso di tanti secoli, e di tanti avvenimenti si riconobbe sempre radicata, e ben confidata la cura delle anime a quella Regal Cappella Collegiata, nè mai la Curia Arcivescovile vi pretese alcun atto giuridizionale, qualunque si fosse, esercitare, e non se ne dolse giammai. Anzi vedeste da tutta la serie de' rapportati monumenti, che la Cappella Regale, da ogni qualunque giuridizione dell'Ordinario Diocesano separata e divisa, sia stata per legge di fondazione con ispezial maniera unicamente al Re sottoposta, di modo che è stato mai sempre nell'arbitrio sovrano, di delegarne le funzioni a qualunque persona Ecclesiastica, a cui l'uffizio *amovibile* di Cappellan Maggiore, o di Luogotenente di costui si commettesse, o partitamente ad altrui se ne volesse dal Re alcuna particolar funzione delegare (3). Chi vi sarà adunque, che non comprenda le voci del Re Ruggiero Fondatore, colle quali dichiarò di avere quella sua Regale Basilica con tal legge fondata, *ut nulli personæ liceat sibi in ea aliquid vindicare, nisi per nos, aut eos, qui nobis in Regno succedent?* E chi anche vi sarà, che non ascolti le voci de' serenissimi Successori, i quali in tutte le circostanze una tal legge di fondazione gelosamente sostennero? E se i generali Concilj ebbero come sagrosanta, ed inviolabile la volontà de' Fon-

(1) V. *n.* XLII. *pag.* 46., *n.* LIII. *pag.* 55., *n.* XLVII. *pag.* 58.
(2) V. *n.* XXXIV. *pag.* 38., *n.* XXXVIII. *pag.* 41., *n.* XL. *pag.* 43., *n.* XLIX. *pag.* 52., e *n.* LVIII. *pag.* 59.
(3) V. n. IX. *pag.* 18. *n.* XXVII. *pag.* 33. *n.* XXXIX. *pag.* 42. *n.* XLVI. *pag.* 47., e *seg.*

Fondatori privati: e se le leggi tutte quella dalla immediata osservanza manifestarono: e finalmente se il diritto collativo sopra qualunque Beneficio per lo corso di quattro secoli pacificamente esercitato, sarebbe nella ragion de' privati ogni qualunque titolo, ed ogni qualunque Appostolico Indulto presumere: che si dovrà dire di una prerogativa de' sublimi Principi, e di quei Sovrani di Sicilia, i quali tutta l' economica indulgenza della Chiesa, e la opportuna dispensazione al rigore de' Canoni trassero in compenso di avere eziandio, oltre tanti innumerabili meriti coll' Appostolica Sede, la terza parte de' beni Siciliani alla Chiesa consagrati? Dovrà per avventura essere più infelice, che quella de' privati, la condizione de' Principi? E che si dirà mai de' Monarchi di Sicilia, e di tanti atti nel corso di quattro secoli esercitati da tanti piissimi Principi collatori della Cantoria, e de' Benefizj della Cappella Regale già fin dall' origine sua della Cura Parrocchial decorata? Si vorrà forse, che a dì nostri tanti atti collativi immediati, e solenni si dannassero, e proscrivessero? Oh se ciò si potesse ne' Monarchi di Sicilia sospicare, qual assurdo, e mostruosità non sarebbe! Ma lasciando stare tutte le altre gravissime circostanze, chi non sa, che la sola osservanza della ragion collativa libera ed assoluta per lo corso de' secoli, come nel caso nostro, pacificamente esercitata, tutta l' indulgenza della Chiesa, tutta l' Appostolica dispensazione, ed ogni titolo Pontificio in se racchiude, e comprende. Per la qual cosa ciascheduno nella ragion de' privati, non che de' Principi, e vie più di un Monarca dee poter sostenere, che la Chiesa, *quod sancte, & religiose dedit, revocare amplius non potest* (1).

CA-

(1) *Argum. Can.* Visis. *Causs.* XVI. *Qu.* II.

CAPITOLO II.

Si manifesta la nullità della clandestina, ed abusiva intrusione della Curia Arcivescovil di Palermo nello spedire le pretese lettere d' Istituzione, e si esaminano le scritture allegate dall' odierno Arcivescovo manifestanti una tale intrusione.

SI VUOL MOSTRARE LA ORIGINE DELLA INTRUSIONE SEGUITA QUATTRO SECOLI DOPO LA FONDAZIONE.

I. SE finora si è ad evidenza dimostrato colla esposta serie de' fatti, che fin dalla originaria fondazione della Cappella Collegiata di S. Pietro del Palazzo Regal di Palermo, gli Arcivescovi Diocesani non vi ebbero mai alcuna comecchè menoma ingerenza; tutto dipendendo, e conservandosi per tanti Secoli nel sovrano arbitrio del Re, siccome con tanti monumenti tratti da' pubblici Archivj di Palermo si è luminosissimamente appalesato; e che non mai nel corso di tanti Secoli, ed età, ed in tante vicende quante quel Regno ne sofferse, se da' Normanni, o se da' Svevi, ed Angioini, ed Aragonesi, e Castigliani, ed Austriaci fu dominato, vennesi a violare una sì sovrana preminenza da' vigilantissimi, e presenti, e potentissimi Arcivescovi di Palermo, e se finalmente non mai incontrasi in tutta la narrata serie di tanti Secoli un solo atto, o che dubbio, o che equivoco fosse della Curia Arcivescovile, che esercitato avesse alcun diritto, comecchè in virtù di Regia Delegazione, sulla palatina Cappella; è tempo oramai di manifestare *come*, e con *quali mezzi*, ed *in che tempo* clandestinamente s' intrusero gli Arcivescovi a spedire alcune private lettere d' istituzione, onde pretesero di violare la sovrana ragione del Principe, e quella legge originaria di fondazione, e quel titolo collativo, così solennemente dichiarato dalla Chiesa Paler-

mitana in tempo di Guglielmo II. Normanno, e di quel titolo assai più solennemente confermato, interpetrato, e dichiarato da una inviolabile osservanza, ch' ebbe immediatamente dopo la fondazione, e con una serie continuata di tanti Secoli, e da tanti Principi, quanti dal principio del Secolo XII. fino al XVI. Secolo in Sicilia regnarono.

VANAMENTE L' ARCIVESCOVO VUOLE A SUO PRÒ IL POSSESSO IMMEMORABILE;

II. Ma ci sia permesso di rivolgerci al nostro Contradditore, e richieder da lui qual sia il fondamento della sua pretensione di voler a se sottoposta, e subordinata una Cappella dei Re di Sicilia, e quella, che si fu la primaria, la originaria, e la principale del Regno? Ecco che 'l valente Contraddittore, in tante facce della sua scrittura, si richiama al possesso, ch'egli vuole antichissimo, ed immemorabile, di aver mai sempre la Curia Arcivescovile spedite le lettere d'istituzione, di tutti i Canonicati, e Prebende, e finanche de' meri uffizj subalterni di quella Chiesa Regale. Ed acciocchè vegga il Mondo quanto vada l' Arcivescovo nel suo disegno fallito, veniamo ormai al fatto, ed alle pruove.

1524. MENTRE EGLI NE ALLEGA L' ORIGINE INFETTA,

III. L' Autore della contraria Scrittura dopo di avere ne' due precedenti paragrafi di quella dalla facc. IX. fino alla XXXIII. diffinito e spiegato minutamente qual sia la istituzione de'Benefizj, e quali sieno le varie sue specie; entra nel paragrafo III. ove si propone il seguente titolo: *Del possesso dimostrato antichissimo per mezzo sopra tutto de' soli diplomi Reali, a tempo de' quali mancano nell'Archivio Arcivescovile le corrispondenti lettere d'istituzione* (1). Osserviamo a parte a parte se le pruove sian corrispondenti all' assunto. Crederebbe ognuno, che come trattasi del diritto acquistato in virtù di una fondazione fatta da sette Secoli a questa parte, dovesse l'Avversario, com' egli si propone, *per mezzo de' soli diplomi Regali* dimostrare antichissimo il possesso della Curia Arcivescovile, incominciando, come si è da noi fatto, dal XII. Secolo a que-

(1) Scritt. dell'Arciv. nella *pag. XXXIII.*

queſta parte, ad eſcludere, o ad interpetrare a ſuo prò tutti quegl' incontraſtabili *Diplomi Regali* nell'antecedente capo prodotti; ma come ciò non può affatto eſeguire, contraddicenti tutti i *predetti Diplomi Regali*; ecco, che incomincia così: *Dall'anno* 1524. *poco prima del quale cominciano nell' Archivio Arciveſcovile, gli atti avvanzati dall'incendio accaduto a tempo dell' Arciveſcovo Cardinal Doria, ſi trovano ſempre fatte le lettere controverſe d' iſtituzione dagli Arciveſcovi, o loro Vicarj Generali, delle quali ſi ſono già preſentate* copie autentiche *incluſivamente ſino à quelle del 1636.* Dio immortale! come mai s'incomincia dall'anno 1524. e non prima l'antichiſſimo poſſeſſo, e ſi laſciano in abbandono tanti Secoli prima? Come poi ſi pretende di dimoſtrare antichiſſimo il poſſeſſo per *mezzo ſopra tutto de' ſoli Diplomi Regali*, quando non ſi dà principio ad un tal poſſeſſo, che con alcune lettere d'iſtituzione, che egli ha tratte dal privato Archivio Arciveſcovile, le quali incominciano dal 1524. in avanti?

E RICORRE AL VANO PRETESTO DELL' INCENDIO, CHE SI CONFUTA.

IV. Ma ecco l'ingegnoſo preteſto, che lo difende, e ſoſtiene. Dic'egli, che per l'*incendio accaduto a tempo dell'Arciveſcovo Cardinal Doria* l'Archivio Arciveſcovile ne rimaſe conſumato, e diſtrutto. Dunque qual conſeguenza ne trarremo? Vorrà egli forſe *conſumare* anche nelle fiamme di quel preteſo incendio il diritto *collativo* del Re, per tanti ſecoli prima liberamente eſercitato? Gioverà forſe l' *incendio* a dimoſtrarne il poſſeſſo antichiſſimo, ed immemorabile, contraddicenti tutti i pubblici monumenti, che a quell' età precedettero? Ma di grazia quando vuolſi ſucceduto l' incendio? *In tempo dell' Arciveſcovo Cardinal Doria*, il quale morì nell' anno 1642. del ſecolo paſſato (1): all'incontro l'Arciveſcovo ci preſenta le lettere d'iſti-

[1] Appreſſo Pirri *in Not. I. Eccleſ. Panorm. edit. Mongit. an.* 1733. *Noſter vero Cardinalis [Joannettinus Doria] cum 70. ætatis annum attigiſſet, lethali morbo affectus . . . 19. Novembr. 1642. deceſſit, non anno 1630. ut perperam Aug. Oldoinus in Athenæo Romano ſ. 405., & in Athenæo Liguſtico ſ. 373., & Michael Juſtinianus de Scriptor. Li-*

d'istituzione dal 1524. fino al 1636.; dunque tutte queste carte camparono da quell' incendio: e come mai adivenne, che le fiamme divoratrici tutte le più antiche carte incendiarono, tranne quelle soltanto di un secolo prima? Forse ebber meno riguardo per le più antiche del 1524., che per le altre che da quel tempo in poi conservava l' Archivio? Ma certamente ogni ragion vuole, che se salve, ed illese rimasero dal preteso incendio, quelle di un secolo prima, perchè non poteano ancora sottrarsi dalle fiamme, se non tutte, alcune almeno delle carte più antiche? Ed invero par che l'istesso Avversario non cel nieghi; perciocchè egli il può sapere benissimo che in quell'Archivio altre antiche carte ci avvanzino prima dell'anno 1524.; conciossiachè il dimostri con quelle parole: *Dall'anno* 1524. *poco prima del quale cominciano nell'Archivio Arcivescovile gli atti avvanzati dall'incendio accaduto a tempo dell'Arcivescovo Cardinal Doria*. Dunque prima dell' anno 1524. vi sono nell' Archivio *gli atti avvanzati dall' incendio*: ma lasciò di soggiugnere, che non ostante la esattissima diligenza da lui praticata non gli è potuto riuscire di ritrovare alcun altro documento, o sia altro atto d' Istituzione, di cui potesse *copie autentiche*, com' egli dice, da quel suo privato Archivio produrre.

PRIME LETTERE D' ISTITUZIONE PEL CANONICO LEOFANTI DOPO PRESO IL POSSESSO PACIFICO.

V. Ma è tempo ormai di contemplare quali mai sieno le pretese lettere d' istituzione, che incominciano dal 1524. e non prima. Eccole, e per non recar pregiudizio alcuno all' Avversario, vogliamo esattamente colle medesime parole della sua Scrittura, di nuovo farle note al Pubblico, dappoichè egli ne fa tanta pompa, e non senza ra-

Liguris f. 287. Sane Oldoinus anni errorem correxit in additionibus ad Ciacconium in vitis Pontif. ac Card. tom. 4. f. 364. & 18. Novembris obiisse tradit. Justa funebria magnificentissime celebrata in Ecclesia Cathedrali . . . . ac elegantissimam dixit Orationem Simon Rao Panormitanus, exinde Episcopus Pactensis. Sepulchro . . . hæc adiecta inscriptio „ Joannettinus . . . . Obiit decimo tertio Kalendas Decembris an. salut. M. DC. XLII.

ragione: *Le prime adunque* (sono le sue parole) *si trovano in data del* 1524. *sono pel Canonico Leosanti*, *il quale* PRESO IL POSSESSO DEL CANONICATO SENZA PRIMA RICEVERE L' ISTITUZIONE ARCIVESCOVILE, *e giustamente temendo della validità*, *ricorse all' Arcivescovo per ottenerla*, *come scorgesi dalle parole medesime*, *che si trascrivono* : *absque nostra*, *seu verius ordinaria confirmatione dubitas viribus non subsistere*, *nobis supplicare fecistis*, *ut dictam electionem præsentationem &c. nostris litteris confirmare*, *&* *approbare dignaremur* . *Petitioni tuæ benigne annuentes*, *quia es de nobili genere*, *&* *utroque parente procreatus*, *et studiis incumbis*, *vitaque ac morum honestas*, *aliaque virtutum merita &c. Idcirco Electionem præsentationem*, *et omnia ex illis sequuta*, *approbamus*, *et confirmamus* ; *et quatenus opus est*, *de eodem Canonicatu te de novo investimus &c. Dat. Pan. die* 6. *Maji X. ind.* 1524. (1).

LE QUALI MOSTRANO LA ORIGINARIA INTRUSIONE,

VI. Dunque *le prime* lettere d'istituzione furono pel Canonico *Leosanti*: ma il Canonico Leosanti non è quel desso, che in virtù della sola cedola regale avea preso di già pacificamente il possesso del Canonicato, e della Prebenda, e che in un tal possesso fu indotto, ed istallato, non già dall' Arcivescovo, e sua Curia, come non mai per tanti Secoli si era praticato? Dunque con buona pace dell' Arcivescovo, *il primo* atto ch' egli allega, ed il quale è l' unico, e l' originario, tanto è lontano, che fornisce per lui ragion di possesso, quanto è certo, ed indubitato, che solennemente l' esclude in virtù di tutte le leggi, e naturali, e civili, e canoniche. E come poi non si è avveduto, che richiamandosi al possesso antichissimo, ed immemorabile, egli medesimo ce ne fornisce benignamente l' origine, e l' origine viziosa, ed infetta? Nel mentre manifestasi un atto *abusivo*, e *clandestino* tra'l solo Canonico Leosanti, e la Curia Arcivescovile. E dove mai era il Canonico Leosanti turbato dal

[1] Scrittur. dell' Arcivesc. *pag.* 33. e 34.

dal suo possesso pacificamente preso, ed avanti agli occhi dell' istessa Curia Arcivescovile, convalidato da una perpetua, ed inviolabile osservanza di tanti Secoli prima? Se altramente fosse andata la faccenda, come non accorreva l' Arcivescovo, e la sua Curia, quando sotto ai suoi occhi ne prese il Leofanti il possesso pacifico, ad annullare quell' atto, come succeduto dopo la regal cedola senza le pretese lettere d'istituzione? Poteva l' Arcivescovo, anzi dovea render pubblica, e manifesta la sua ragione.

ED ABUSIVA,

VII. Ma eccovi la più strana cosa ad udirsi: dalle rapportate parole della carta dell'Arcivescovo, non si mostra, che la Curia Arcivescovile abbia l' atto del possesso già preso come nullo, ed invalido, ma che ella volle benignamente soccorrere lo scrupolo del Canonico Leofanti, a cui si fa dire, che dubitava della validità; *dubitas viribus non subsistere*: ed in conseguenza a torre di scrupolo quel buon Canonico si approva clandestinamente, e conferma, non che la elezione, e presentazione, come quì si vuol chiamare, ma tutto ciò che ne seguì, cioè il pacifico possesso già preso in virtù della sola cedola regale, con quelle parole; *omnia ex illis sequuta approbamus*, *&* *confirmamus*. E ciò a tal fine vollesi clandestinamente praticare senza ingiugnersi, che si dovea nuovamente istallare il Provisto, perchè una cotal novità siccome nulla avrebbe giovato all'Arcivescovo, così potea giustamente nuocere a quel buon Canonico Leofanti, il quale avea tentato di ledere i diritti del suo Sovrano, e Benefattore, e sarebbe incorso nella meritata indignazione de' Regj Ministri, ove si fosse il fatto ad altri manifestato, che vi potean divisare la novità, e l'abuso. Si vuol poi che in quell' atto abusivo, e clandestino, e privato, ed illegittimo, e nullo di approvazione, e conferma del possesso del Canonicato già preso, vi aggiunse la Curia Arcivescovile quelle altre parole: *&* *quatenus opus est*, *de eodem Canonicatu te de novo investimus*: ciò fu fatto con tal disegno, acciocché

ciocchè nel tempo medesimo, che quella Curia liberava clandestinamente il povero Leofanti da quel pesantissimo scrupolo, che gli era insorto, incominciasse in tal guisa ad usurparsi anche clandestinamente quel diritto, che non mai per tanti Secoli aveano esercitato tutti i predecessori Arcivescovi, anzi quel diritto d' investitura, e di collazione, che con atto solenne l' Arcivescovo Gualtieri, col pieno, ed universal consenso di tutto il Capitolo della Cattedrale riconobbe radicato, e come tale l' attestò, e dichiarò nella Regal Persona del Re Guglielmo II. fin dall' anno 1187. sopra i Beneficj, e Prebende della Cappella Regale. Quindi è, che sempre più, e clandestino, ed abusivo, ed, illegittimo, e nullo un tal atto si mostra: perciocchè quantunque niuna forza da per se aver potesse; pur nondimeno qualunque ampiezza di privata facoltà vi si volesse accordare, si rimane sempre mai nelle tenebre della sua nullità legittima, e naturale.

E CLANDESTINA, E NULLA,

VIII. Ed invero dov' è il Re del cui interesse si tratta? Se quel buon Canonico Leofanti non dubitò nè poco nè punto della validità, quando prese del Canonicato il possesso pacifico; come poi non gli cadde in pensiero, quando si avvide dello scrupolo, o quando forse altri gliele insinuò dolcemente, ch' egli, ricorrendo all' Arcivescovo, tradiva i diritti del suo Sovrano? Ed oh quanto maggiore delitto, ed enorme, è quello, che si commette, ove si vuol violare, come si è preteso, e pretende, ùn incontrastabil diritto del proprio Re, per tanti Secoli inviolabile, e pacificamente conservato alla Corona, come a quella inseparabilmente congiunto! E certamente fora infelice la condizione della Sovranità, se potesse valere contra di quella alcun attentato, che i privati per particolari fini, e proprj interessi, la pubblica ragion dello Stato, e le sublimi regalie della Corona, usurpassero; e con atti privati, occulti, e clandestini, come con armi rubelli, insorgessero a violarne i sagratissimi diritti, e preminenze; e di sì fatti attentati, come di base e fondamento, si potessero avvalere,

lere, per istabilire la rea causa di un preteso possesso; e se finalmente una tal mostruosità potesse anche aver luogo, quando la rea intrusione non sia nota ad altri, che al solo Intrusore, che nel suo Archivio gli abusivi atti conservi?

E RIFLESSIONE SU DI CIÒ.

IX. Questa è quella origine, che si promuove, e si decanta: questa è quella mostruosa larva, che campò dall'incendio: con questa vuolsi consumare con nuove fiamme di zelo una sagratissima preminenza della nostra Corona: e questo fu l'originario attentato, onde quella privata e clandestina intrusione si rende oggi al Mondo Cattolico pubblicamente palese. La stessa Chiesa Palermitana che per tanti Secoli non contraddisse mai ai nostri Sovrani una sì eminente prerogativa, anzi nelle pubbliche *tavole* l'attestò, la dichiarò, la sostenne, non ebbe mai in pensiero di ritoglierla a' suoi Re Benefattori. Anzi la Chiesa universale, e que' che ne sono i supremi moderatori Romani Pontefici non intesero mai, nè intendono di violare quel diritto non che a' sublimi Principi, che a' privati Fondatori acquistato per espressa legge di fondazione e di contratto, e di un titolo oneroso, e compensativo, che si fosse dichiarato, interpretato, e confermato da una perpetua inviolabile osservanza di tanti Secoli, la quale fosse incominciata fin dall'originaria fondazione, e che si fosse pacificamente continuata per una non interrotta serie di lunghissima età.

1531. SECONDE LETTERE PEL CANONICO D'AMICO.

X. Ma non lasciam di veduta il nostro Contraddittore, il quale dopo di averci benignamente allegate le *prime* pretese lettere d'istituzione, nelle quali con orrore vi ravvisammo tutta quella mala fede, la quale com'è negli Uomini, è sì lontana dalla mente della Chiesa, quanto egli è la verità dall'errore, e la santità dal peccato: seguitiamo ormai le orme del nostro Contraddittore, e rifletta ognuno, ov'egli ci guida e conduce. Ma chi non vede, ch'egli ci condurrà a mostrarci le *propaggini* diramate da sì *infetta radice*? Ed in vero già è persuaso ognuno, che dopo la intrusione della Curia Ar-

Arcivescovile seguita nell' anno 1524. riuscisse agevole di dolcemente insinuarsi ad altri Provisti, di praticar lo stesso sull' esempio del Canonico Leofanti; perciocchè non mancavano mezzi ad indurre talun di loro per le vie economiche a sottomettere le Regali cedole collative alla istituzione Arcivescovile. Ed ognun anche va a presupporre, quali altri occulti maneggi si poteano praticare da quella potentissima Curia, per rendere a que' primi tempi almeno equivoco, e dubbio il diritto collativo del Re. Quindi è che com'è la natura di tutte le intrusioni, che il primo atto apre la via al secondo, e così agli altri successivi; nella istessa guisa adivenne in quelle clandestine occulte sorprese che si fecero sopra i diritti della Corona di Sicilia. Ed ecco, che già dal Contraddittore si allegano le *seconde* lettere, ma anche clandestine, ed occulte; le quali furon spedite, come cel fa sapere l'Avversario, nell'anno 1531. *pel Canonico d'Amico.* Questo buon Canonico si porta egli solo *occultamente* a quella Curia Arcivescovile, non ostante che la cedola Regale non si fosse a quella diretta per la istituzione, e non si fosse ne anche allo stesso Arcivescovo delegata la facoltà d' istallare, o d' indurre il Provisto al corporale possesso. Ma da poi che la cedola Regale spiegavasi co' termini *collativi*, ed in quella l'istituzione al corporal possesso commetteasi a coloro, a' quali era spettata per lo avanti, cioè dire agli stessi Ministri della Cappella palatina: ecco che il nostro valoroso Contraddittore nel tempo medesimo che vede gli ostacoli, e gli fa a noi manifesti, si accinge all' attacco, e colle medesime sue armi (ch' il crederebbe?) vi rimane infelicemente vinto, e debellato.

XI. Ecco le parole, che immediatamente soggiugne dopo le rapportate prime lettere pel Canonico Leofanti: *Le seguenti* (lettere d'istituzione) *in data del* 1531. *pel Canonico d'Amico, ci notificano QUATTRO COSE* (1). Or si ascol-

DALLE QUALI SI MOSTRA IL POSSESSO DELLA RAGION COLLATIVA DELLA CORONA.

(1) Scrittura dell' Arcivescovo *pag.* 34..

ascoltino di grazia quali siano *le quattro cose* che *ci notificano* le seconde lettere spedite pel Canonico d' Amico: si ascoltino colla debita attenzione, perchè parla quell' acerrimo Contraddittore istesso, che cotanto ha decantato e decanta il suo possesso. Eccole distintamente riferite una dopo l' altra colle medesime sue parole. Dic' egli, che la *prima* cosa, che ci notificano le seconde lettere in data del 1531. pel Canonico d'Amico, è appunto, *che la Regia Curia nell' estendere le Provisioni si serviva alle volte del termine d' ISTITUIRE per PRESENTARE*. Ma questo appunto *ci notifica*, con buona pace dell'Arcivescovo, che la Regia Curia non intendeva *presentare*, ma *istituire*. Dunque la Regia Curia seguitando ad *istituire*, la Regia Curia istessa direttamente ne *investiva* il Provisto, ed in tal guisa nell' anno 1531. la stessa Regia Curia con quell'atto d'istituzione, e d'investitura, era tuttavia nel libero esercizio del diritto collativo, per tanti Secoli prima da tutti i predecessori Sovrani di Sicilia liberamente esercitato. E finalmente un tal atto d'istituzione, e d'investitura, contestataci solennemente dallo stesso Avversario, dilegua, distrugge, ed annulla, anzi dichiara abusiva la clandestina intrusione Arcivescovile. Ed ecco che se nell'anno 1524. era la Regia Curia nel possesso del diritto collativo, in virtù del quale fu il Canonico Leofanti pacificamente istallato; nell'anno poi 1531. conservavasi un tal diritto nel pieno suo vigore, ove lo stesso Contraddittore ci ha manifestato, che nelle Provisioni spedite pel Canonico d'Amico la Regia Curia si serviva della voce d'istituire, e non di quella di presentare; da poi che non si può con più vivi termini esprimere la ragion collativa, che con quello d' *istituire* il Provisto al Beneficio, com'è noto agl' Intendenti della ragion canonica, e come nel Capitolo seguente luminosissimamente dimostreremo. Ed in conseguenza non potea il nostro Contraddittore con più vivacità di spirito difender la ragion collativa del suo Sovrano, nel tempo stesso che la combatte, che con manifestarci quel che la Regia Curia *pubblicamente* nelle cedole

dole regali intendeva di fare in quella istessa età, ed in quelle prime mosse, nelle quali la Curia Arcivescovile si facea lecito di spedire *clandestinamente* le pretese lettere d'istituzione.

PER NON FARSI IN QUELLE LA PRESENTAZIONE AGLI ARCIVESCOVI,

XII. Questa sola prima cosa *notificataci* dal benigno Contraddittore, bastevol sarebbe a solennizzare l'atto, e della clandestina intrusione Arcivescovile, e dell'indubitato diritto della Corona di Sicilia; ma perciocchè non tralascia pur egli coll'usata benignità di vie più distruggere il preteso possesso della Curia Arcivescovile, per confermare con invincibili argomenti quello della Corona, fora disdicevole non ascoltarlo di vantaggio. Ecco, che l'Avversario soggiugne, che la *seconda* cosa che ci notificano le lettere del 1531. pel Canonico d'Amico, è appunto, che *il suo stile consueto* (della Curia Regia) *non era di fare nelle medesime* (Provisioni) *NOMINATAMENTE la presentazione agli Arcivescovi, ma a chi spettava in generale di dar la istituzione*. Or questo *stile consueto* della Regia Curia notifica appunto agli Arcivescovi di Palermo, ch' essi non ci aveano alcun diritto nella Cappella del Re; perciocchè non si facea ad esso loro *nominatamente* la presentazione, ma a chi spettava in generale di dar la istituzione, o sia la induzione al possesso corporale. E poi questa seconda cosa si contraddice colla prima, perciocchè se in quella si era detto, che la Regia Curia si serviva del termine d'*istituire*, per presentare, come quì vuolsi, che dalla Curia si facesse la presentazione a chi spettava in generale di dar l'istituzione, quando la Curia istessa avea *istituito*, e non *presentato*? Quì si dovea meglio ispiegare con dire, che siccome lo *stile consueto* della Curia era d' istituire il Provisto, e non di farne la presentazione agli Arcivescovi; così lo stesso *stile consueto* era stato mai sempre, e durava tuttavia, di non commettersi l'istituzione, o sia l'induzione al corporal possesso, se non se a chi era sempre spettato, e spettava in virtù di una osservanza non mai interrotta di tanti Secoli, cioè al Cappellano Maggiore, o al Capitolo, e Canonici, o ad altri

Ministri Ecclesiastici della palatina Cappella, come si è dimostrato nel precedente Capitolo nella rapportata serie di tutti i secoli precedenti. Chi adunque non si maraviglierà fortemente, che l'Arcivescovo di Palermo pretenda la istituzion collativa, quando quella faceasi direttamente dal Re, com'egli l'attesta, e confessa? e che inoltre pretenda la facoltà dell'istituzione corporale, quando egli attesta, e confessa, che nelle Cedole Regali non si facea *nominatamente* la presentazione alla sua Curia, ma *a chi* spettava la solita, e *consueta* istallazione, o sia a' Ministri della Chiesa palatina, com' erasi prima mai sempre praticato?

MENTRE ALCUNI SOLI PROVISTI COMINCIARONO A FARNE LA CLANDESTINA RICHIESTA:

XIII. Seguitiamo ad ascoltare le altre cose, che soggiugne, perciocchè il nostro Avversario non abbandonerà mai la nostra causa, se prima non ci presti tutte le armi per difenderla contra di lui senza alcun altra opposizione, e contrasto. Siegue egli a manifestarci la *terza* cosa, che *ci notificano* le sopraccennate lettere pel Canonico d' Amico, colle seguenti parole: *Terza, che questa istituzione veniva il più delle volte richiesta agli Arcivescovi dai Provisti, a chi erano ordinariamente dirette le Provisioni Regali, conforme eziandio ricavasi dalle trascritte lettere antecedenti* (spedite pel Canonico Leofanti). Or questa sì, che formalmente *notifica* all' Arcivescovo, che non mai il Re, del cui interesse si tratta, e non mai la Regia Curia facevano la presentazione alla Curia Arcivescovile, ma siccome il Canonico Leofanti era stato il primo, il quale dopo preso il pacifico possesso, s'indusse, o fu indotto, a quell'atto abusivo, ed occulto; così dall'esempio di costui s'inducevano gli altri a farne agli Arcivescovi la clandestina *richiesta*. Ed ecco che come fu infetto il principio, così propagavasi l'infezione a tutti gli atti consecutivi.

SI DISCOPRE L' ABBAGLIO PRESO DALL' AVVERSARIO.

XIV. E quì non si dee tralasciare di appalesare l'abbaglio preso dall'Avversario, ove si dice, che le regali provisioni erano *ordinariamente* dirette ai Provisti; perciocchè dalla serie di tutte le provisioni regali rapportate nel Capitolo

tolo antecedente si rileva, che quelle eran *ordinariamente* dirette dal sovrano arbitrio del Re, o al Cappellano Maggiore, e suo Luogotenente, o al Capitolo, e Canonici della Cappella Regale, o al Cantore, o nominatamente a taluno de'Canonici palatini: e quante volte eran dirette ai Provisti, il che rade volte si praticava, s'ingiungeva mandato in quelle espresso a' predetti Chierici palatini, a cui si presentavano, per la sola istallazione o sia istituzione al possesso corporale.

XV. Finalmente ci convien di rapportare la quarta cosa notificataci, la quale contiensi nelle seguenti parole: *Quarta, che il possesso si dava per delegazione da'Canonici, e da'Correndati della Cappella Regale incaricati nelle lettere Arcivescovili*. Or queste clandestine lettere Arcivescovili seguitano a *notificarci* solennemente, che la Curia Arcivescovile non mai aveva esercitata la *facoltà* giuridizionale d'istallare il Provisto: ma fingeva di delegare una tal facoltà a quel medesimo Capitolo della Cappella, che per tanti secoli avea ciò praticato per REGIA DELEGAZIONE. E perchè? appunto per non render pubblica, e palese quella intrusione, che macchinata prima col benemerito Canonico Leofanti, conveniva nelle prime mosse, doversi con sì fatti artificj promuovere, mostrando di lasciarsi in apparenza le cose nel sistema antico; con farsi dare non già dagli Uffiziali della Curia Arcivescovile, ma da'soli Canonici, e da'Correndati della Cappella Regale il possesso solito a darsi a' nuovi Provisti.

ACCORTEZZA DEGLI ARCIVESCOVI NELL'ORIGINARIA INTRUSIONE.

XVI. Ma quì il Contradditore ci abbandona al meglio. Dovea pur egli, com' è curioso ognuno di sapere, appalesarci qual esito mai ebbe una tale nuova, ed insolita delegazione della Curia Arcivescovile, e se mai realmente ebbe l'effetto desiderato: ma che? non si è creduto nell' obbligo di manifestarlo, perchè forse non vi fu data esecuzione, com' egli desiderava; o perchè si è contentato soltanto di far note al pubblico, *come, e con quali mezzi* incominciò quella Curia Arcivescovile ad intrudersi

NON VI FU ATTO DI POSSESSO ALLE DUE PRIME LETTERE D' ISTITUZIONE.

dersi nello spedire clandestinamente le pretese lettere d' instituzione, e con quale accortezza si formavano le occulte lettere per farne poi l' uso conveniente in tempo più opportuno, e propizio. E certamente prima doveansi ammassare in quell' Archivio gli occulti atti, e clandestini, e poi in tal guisa stabilire, e fermare il meditato disegno.

CEDOLE SPEDITE SEMPRE CON ATTI COLLATIVI.

XVII. Ma ritornando a quelle quattro cose *notificateci* dalle *seconde* lettere d'Istituzione spedite nel 1531. pel Canonico d'Amico; da quelle si deduce mirabilmente I. che la *Regia Curia* usava tuttavia la facoltà *d'istituire*; II. che diriggeva le cedole regali per la istallazione, e possesso non già all'Arcivescovo di Palermo, ma *ad quos spectabat*; III. che i Provisti clandestinamente, non la Regia Curia, presentavano agli Arcivescovi le predette cedole regali; e IV. che questi nelle prime mosse della intrusione, contenti della clandestina spedizione delle pretese lettere d' istituzione, fingevano con quelle di commettere a' Canonici della Cappella l'induzione al possesso corporale, ai quali indubitatamente *spettava* in virtù della sola Regia Delegazione, e di una consuetudine, come si è dimostrato, per tanti secoli inviolabilmente osservata. Ed ecco come la divina Provvidenza ha fatto rivolgere contro al feritore istesso quelle armi, onde vuolsi ferita una causa del Re: per la qual cosa fora quì acconcio quel detto: *suo sibi gladio hunc jugulo*.

SI MANIFESTA LO STATO DELLA CAPPELLA NELL' EPOCA DELLA INTRUSIONE.

XVIII. Se finora il nostro benigno Contraddittore ci ha sì bellamente contestata l'originaria intrusione, come viziosa ed infetta; e la maniera, ed i mezzi ci ha discoperti, di cui la Curia Arcivescovile in quelle prime clandestine mosse si avvalse; e se in tal guisa par che abbia usato ogni sforzo a render inutile l'opera nostra, ov' egli in si opportuna occasione ha fornito alla presente causa si importanti notizie: fora ben giusto, che siccome gli siamo di tutto ciò debitori, così di contraccambiarnelo in alcuna parte, ed ove per noi si possa, di supplirvi alcuna cosa, con ricordare a lui massimamente quella oppor-

opportunità del tempo, che colſe la Curia Arciveſcovile nell' epoca appunto della ſua intruſione: la qual coſa dimoſtrerà, che ſe le paſsate circoſtanze impedirono mai ſempre agli Arciveſcovi alcuna novità, ne' tempi di cui parliamo ſi offerſe loro la più opportuna, e più propizia occaſione, che mai potean deſiderare. Ed invero volgeva quella età, che non godeva più la Sicilia della preſenza de' ſuoi Sovrani; il palazzo Regal di Palermo era del tutto abbandonato; di maniera che nè anche in quel regale albergo faceano più i Vicerè, e Governadori di quel Regno la loro reſidenza: ne l' Imperador Carlo V. nel ritorno ch' ei fece da Tuniſi in que' pochi giorni che in Palermo ſi trattenne, vi potè eſser ricevuto [1]. E quel ch' è più; la palatina Cappella era sì decaduta dal ſuo ſplendore, e sì deſolata in que' tempi, che non potea ridurſi a ſtato peggiore. Una tal deſolazione pervenne, non ſolo dalla lontananza de' Principi, che da quelle funeſte, e memorandi rivoluzioni, onde fu per molti anni oppreſsa la Città di Palermo; ed allora avvenne, che i ribelli, tutti i beni delle Chieſe vi occuparono, e diſtruſſero; e con iſpezialità le rendite, e le pingui prebende della palatina Cappella rimaſer diſtratte; talchè i Canonici, e gli altri Chierici del Regal Palazzo *quaſi ſolo nomine ſine Præbendis remanſere* (2): Ed in vero nell' anno 1552. Jacopo Arnedo

(1) Fazzell. *Poſter. Decad. lib. X. Capto Tuneto Carolus in Siciliam navigans . . . Idibus Septembris Panormum hora fere 24. ingreſſus, templum maximum inviſis . . . Unde ſtatim egreſſus, per celeberrimam Urbis viam ad ædes Guilielmi Ajutamechriſti hoſpitio ſuo paratas regio more acceſſit. Panormi triginta ferme dies cum fuiſſet &c.*

(2) Pirr. *in Not. Reg. Cap. n.* 42. *Qua quidem tempeſtate Claramontanorum (qui etiam Panormo multis annis potiti ſunt, & cuncta bona Eccleſiaſtica uſurparunt, diripueruntque) rebellione, redditus, Præbendæ pingues, & alii fructus prædictæ Capellæ direpti erant; Canonici, ac alii Presbyteri quaſi ſolo nomine ſine præbendis remanſere.* E poco dopo: *Anno* 1552. *Ind. XI. Jacobus Arnedus Viſitator Regius præfatam Eccleſiam S. Petri Sacri Regii Palatii viſitavit, & invenit Canonicos, & Chorendatos, ſed vix in die S. Petri accedebant propter tenuitatem Præbendarum; habebant enim ſolum piſces Tonnariæ S. Georgii, & Solanti.* E nella Viſita ſi dice di più, *quoniam ſolum habent ex . . . paucos piſces, qui dividunt inter ſe, ita ut quilibet eorum in toto anno conſequantur utilitatem tarenorum trium.* Nel Sommar. *n. XXV.*

nedo in visitando la predetta Cappella del Palazzo Regale vi trovò bensì e Canonici, e Correndati, ma in tal guisa quella abbandonata, che costoro non vi si conducevano che una sol volta l'anno nel dì festivo di S. Pietro, titolo della Chiesa; per la ragione, ch'era sì tenue la prebenda, che altro non se ne traeva l'anno, che tre miseri tarì Siciliani, i quali corrispondono a tre carlini della nostra moneta; e nella stessa visita attesta il predetto Jacopo Arnedo, che ne' dì festivi solamente celebravasi una sola messa da un solo Cappellano amovibile, come se quella fosse una Cappella rurale, a cui davasi dal Cantore, che risedeva in Roma, la mercede di once sei l'anno.

LE PREBENDE DE' CANONICI RIDOTTE A TRE TARÌ SICILIANI,

XIX. Eccovi descritto il deplorabile stato, in cui era ridotta a que' tempi la principal Cappella del Regno. Si era già intermessa la recitazione de' divini uffizj, e dell' ore canoniche; i Chierici palatini, le cui prebende eran ridotte a *tre tarì Siciliani*, non più la frequentavano, che una volta l'anno nel dì solenne di S. Pietro: appena si celebrava una sola messa da un Cappellano salariato dal Cantore ne' giorni festivi. Ed in tale stato era appunto nel 1526. al riferir dell'Abate Pirri (1), ed in quello tuttavia perdurava, siccome abbiam veduto, nel 1552. Or eccovi la favorevole opportunità, che si offerse agli Arcivescovi di Palermo; ecco in quai tempi incominciò la clandestina intrusione.

PER CUI SI RESE LA CAPPELLA DESERTA.

XX. La Cappella Regal di Palermo non era più quella di prima. I Canonici, e gli altri Presbiteri quasi *solo nomine sine Præbendis remansere*. E se non curavano più di frequentare quella Chiesa, e se non curavano di prestare il debito culto, e servizio alla loro abbandonata Cappella; qual cura e sollecitudine poteano mai avere per conservare i diritti e le prerogative di quella, o badavano a rendersi piuttosto benevoli gli Arcivescovi di Palermo, dai quali poteano sperare molti, e fertili benefizj? Quindi è che 'l Ca-

(1) Pirr. *in Not. Reg. Cap. n.* 42. *Anno* 1526. . . . *Qua quidem tempestate . . . Canonici . . . sive præbendis remansere, ut Prorex, & Consilium Carolo V. per suas literas datas Panormi ult. Martii* 9. *Indict. . . . rescripsit.*

Canonico Leofanti, il quale fu il primo a dubitare della validità del possesso già preso del Canonicato in virtù della sola cedola Regale, entrò per avventura in quello scrupolo, perchè ritrovavasi assai sterile la prebenda di quel Benefizio, onde traeva l'anno tre soli carlini. E se il Canonico d' Amico si mosse a praticar lo stesso sull' esempio del benemerito Leofanti, ciò adivenne in considerazione della sterilissima sua prebenda; e se così l' uno, che l' altro Canonico non eran mossi da scrupolo d' intervenire alle funzioni della Chiesa, che una sol volta l' anno nel dì festivo di S. Pietro, badavano costoro ad ogni altra cosa, che a scrupoli, e più tosto si vollero render benemeriti a quel potentissimo Arcivescovo, perchè desse loro qualche dovuto compenso in remunerazione di quegli scrupoli, da cui eran trafitti.

RIFLESSIONE SU DI CIÒ.

XXI. Chi vi sarà adunque, che tali cose rivolgendo nell'animo, non ravvisi quella opportunità, che colse la Curia Arcivescovile non già a riparare, che la desolata Cappella sia ben servita da'suoi Ministri, ma unicamente ad usurparsi quel diritto, che non gli spettava, in diminuzione de' Regali diritti, ed in pregiudizio delle preminenze Regali? Ma se la Curia Arcivescovile ad altro non attendeva, che ad intrudersi con atti clandestini, a registrar lettere d'istituzione, ed a conservarle nel suo privato Archivio: vi accorse la sovrana Regal Provvidenza del Rè Filippo II. nell' anno 1586., perciocchè, come più avanti diremo, fu la predetta Chiesa da quel Principe con Regal munificenza da quelle miserie sottratta. Frattanto facciam ritorno alla scrittura dell' Arcivescovo, e siccome da quella si sono manifestati i *mezzi* della intrusione, da noi convalidata, con aggiugnervi la opportunità del tempo propizio, e favorevole che vi concorse; così non dobbiam traviar quel sentiero, per dove il dotto Contraddittore ci mena a convalidar le sue pruove.

PROPOSIZIONE DELL' AVVERSARIO RIVOLTA CONTRA DI LUI.

XXII. Dopo le narrate lettere e le *prime e le seconde* rapportate nella contraria scrittura, come se già avesse l'Avversario con quelle armi invincibili vinta, e debbellata *la*

M *ra-*

ragion collativa del suo Sovrano, e riportatane oramai la vittoria compiuta, ecco, che dato l' ultimo assalto, chiama a se la vittoriosa ritirata con quelle parole: *lo stesso ricavasi da TUTTE le altre susseguenti* (1): cioè dire, che quanto si è ricavato finora dalle *prime* lettere d' istituzione del 1524. pel Canonico Leofanti, e dalle *seconde* del 1531 pel Canonico d' Amico, lo stesso appunto si ricava da *tutte le altre susseguenti* lettere d' istituzione da quella Curia *Arcivescovile* spedite. Ed ecco, che se da quelle *prime e seconde* si è ricavata la clandestina intrusione di quella Curia, e tutte quelle *quattro cose* benignamente *notificateci* dal nostro Contraddittore, potremmo pur noi con più ragione dar quì fine agli attacchi, per aver l' Avversario istesso tante volte autenticata e sollennizzata la intrusione, e lo spoglio, quanti alle *prime e seconde* ne seguiron atti consimili nulli, abusivi, ed infetti.

PRETESI ATTI DI POSSESSO DOPO LE LETTERE D'ISTITUZIONE.

XXIII. Ma l'Avversario non è contento, se non ci conduca nell'archivio Arcivescovile, ove ci vuol mostrare le opime spoglie della vittoriosa intrusione: perciocchè dopo di quelle parole: *Lo stesso ricavasi da tutte le altre susseguenti*, immediatamente soggiugne: *sotto alle quali* (lettere d'istituzione) *sussistono gli atti del possesso dato da' Canonici, e da' Correndati, che attestano di darlo: de mandato Archiepiscopi, vel ejus Vicarii tamquam Filii obedientiæ, coll' intervento del Mastronotajo della Gran Corte Arcivescovile, che distese detti atti, come si è finora praticato* (2). Or appunto questi *atti* di possesso, che si recano in trionfo, non possono ad altro valere, che a vie più manifestare la intrusione, e lo spoglio. Ma conciossiachè il Contraddittore ci chiami a contemplare sì fatti *atti*, gli vogliam riconoscere, e debitamente esaminare.

O NON VERI, O NON REGOLARI.

XXIV. Avvegnachè dica l' Avversario co' generali termini, che sotto *a tutte le susseguenti* lettere d' istituzione *sussi-*

stono

(1) Scrittura dell' Arcivescovo *pag. XXXV.*
(2) Ivi medesimo.

ſtono gli atti del poſſeſſo, *dato da' Canonici*, *e da' Correndati* (della Cappella), *i quali atteſtano di darlo de mandato Archiepiſcopi*, *vel ejus Vicarii*, *tamquam filii obedientiæ*, *coll' intervento del Maſtronotajo della Gran Corte Arciveſcovile che diſteſe detti atti*: tutto ciò, che ſi aſſeriſce qual è del tutto, e qual è in parte non vero, perchè a porre in chiaro come sì fatte coſe addivennero, dee eſſer noſtra la cura. E ſituando ſecondo i tempi la ſerie delle carte, che ſi vogliono regiſtrate dalla Curia Arciveſcovile, per queſta cauſa prodotte, forſe ne trarremo un tal merito dal noſtro Avverſario, ch' egli vedrà tutti i ſuoi documenti, così quelli di cui ha fatto parola, come gli altri, che abbandonò al ſilenzio, meſſi in ordine, e regiſtrati. Ed in vero l'Avverſario dalla pagina XXXV. fino alla L. meſce in tal guiſa le carte, che allega a ſuo prò, e le confonde, che a farne idea, fora men facile anche a colui, che le produſſe. Ci ajuti oramai la Divina grazia a torre da mezzo un inviluppo sì grande: e ci ſi condoni la noja, che un sì ſterile fondo produce.

1541. ALLE LETTERE PEL CANONICO MARCONE MANCA L' ATTO DEL POSSESSO.

XXV. Quali ſaranno adunque tutte le altre ſuſſeguenti lettere, ſotto alle quali *ſuſſiſte* l'atto del poſſeſſo già dato? Tra le *carte* per parte dell'Arciveſcovo preſentate, incontraſi quella ſegnata a' 27. Febbrajo del 1541.: la quale contiene le preteſe lettere d' iſtituzione da Franceſco de Socio Vicario Generale dell'Arciveſcovo di Palermo ſpedite al Presbitero *Lionardo di Marcone* per uno de' Canonicati della Cappella. L'eſpreſſioni, che in quelle ſi uſano, ſi poſſono leggere nella nota traſcritte (1).

M 2 Frat-

[1] Nel Sommar. dell' Arciv. *n. V. Nos Franciſcus de Socio &c. Hinc eſt quod in præſentiarum vacat, & vacare dignoſcitur Cappellania, ſeu beneficium unius ex Canonicis Collegiatæ Eccleſiæ S.Petri . . . de jure patronatus Viceregum, qui pro tempore fuerunt . . . Et quia fuiſti . . . per . . . Proregem electus, & nominatus in Cappellanum, & Canonicum . . . nobis propterea ſupplicaſti authoritate ordinaria dignaremur electionem prædictam in perſonam tuam factam admittere . . . tenore præſentiarum laudamus, approbamus, confirmamus: & quatenus opus eſt de novo in Capellanum, & Canonicum dicti S.Regii Palatii eligimus, & nominamus . . . mandantes omnibus, & ſingulis Canonicis &c.*

Frattanto per ciò, che fa meſtiere al preſente argomento, in queſte lettere appunto, di cui l'Avverſario nella ſua Scrittura non fa menzione alcuna, vi manca l'*atto* del poſſeſſo già dato. Dunque non è vero quel che ſi afferma, che *in tutte le altre ſuſſeguenti ſuſſiſtono gli atti del poſſeſſo già dato;* percioccchè ſiccome mancano *gli atti del poſſeſſo* nelle prime del 1524., e nelle *ſeconde* del 1531.; così mancano a queſte terze dell'anno 1541.

1542. A QUELLE DEL PILA NON VI E' L' INTERVENTO DEL MASTRONOTAJO,

XXVI. Succedono nell'anno 1542. le altre che ſi vogliono ſpedite per D. Vincenzo di Pila Sottocantore della Cappella. Si finge commetterſi il corporal poſſeſſo a tutti i Canonici, e Presbiteri della Cappella, e con iſpezialità ad *Antonino lo Preſti*, il quale era non ſolo Canonico della Cappella, ma eziandio Canonico della Cattedrale: *mandantes per literas eaſdem omnibus, & ſingulis Canonicis, atque Presbyteris, & PRECISE Rev. Mag. Antonino lo Preſti CANONICO PANORMITANO, & dicti Sacri Palatii Regii, ut præfatum Ven. Presbyterum Vincentium de Pila in actualem ... poſſeſſionem ponat, & inducat* (1). Pensò aſſai bene la Curia in queſta proviſta di commettere *preciſamente* l'induzione al poſſeſſo corporale a colui, il quale foſſe nel tempo medeſimo, e *Canonico* della Cappella, e *Canonico* della Cattedrale. Ed in fatti trovaſi di già diſteſo l'atto del poſſeſſo nella guiſa, che ſi legge: *Die 8. Februarii primæ indictionis 1542.: Præfatus Reverendus Antoninus lo Preſti Canonicus Panormitanus exequutor proximarum literarum poſuit, duxit, atque immiſit in actualem, realem, vacuam, liberam, & expeditam poſſeſſionem dicti beneficii ſubcantoratus Sancti Petri Sacri Regii Palatii hujus felicis urbis Panormi dictum Presbyterum Vincentium de Pila per Stallum in Choro oſculum Pacis, & alia inſignia ad poſſeſſionem prædictam, ad quam poſſeſſionem fuit poſitus de mandato Reverendiſſimi Domini Vicarii Generalis, & ma-*

[1] Nel Sommar. dell'Arciv. *n.*VI.

magnifici Domini Judicis facto in pleno judicio referente Ven. Presbytero Philippo Russo Erario præsentibus pro Testibus Reverendo Domino Francisco de Leofante Canonico Sacri Regii Palatii , Venerabili Presbytero Petro lo Presti , & Clerico Juliano Villanova . Unde ut in futurum appareat factus est præsens actus possessionis suis die loco , & tempore valiturus .

E SI USANO ALTRE CAUTELE.

XXVII. Dal descritto preteso atto di possesso , il quale è il primo , e l' originario , vede ognuno apertamente i mezzi adoperati dalla Curia Arcivescovile con tutta quella accortezza conveniente al bisogno . Tra i Canonici della Cappella *precisamente* si sceglie Antonino lo Presti , il quale era *Canonico della Cattedrale* ; si vuole che sia seguito un tal atto , presenti il solo Francesco Leofanti Canonico della Cappella , e due altri *Pietro lo Presti* , il cui cognome il fa credere congiunto di Antonino , e 'l Chierico Giuliano Villanova , ed amendue non si dicono Ministri della Cappella . Nè apparisce , che vi fu presente alcun altro Canonico , o Correndato , od il Capitolo in forma . Ed invero doveasi il primo atto anche fare clandestinamente , ove non si facesse intervenire , che quel buon *Canonico Leofanti* , il quale dopo preso il possesso pacifico fu il primo a dubitare della validità . In quanto agli altri Canonici componenti il Capitolo della Cappella , la quale era a que' tempi del tutto abbandonata , poco importava loro di quel che si facea in quel luogo , e pure coll' usato accorgimento non vi furono invitati . Inoltre si raccoglie dall'atto suddetto , che non vi è quella espressione , come dall' Avversario si vuol dare ad intendere , che il Canonico *lo Presti* attestasse di dare il possesso *tanquam filius obedientiæ coll'intervento* del Mastronotajo della Gran Corte Arcivescovile ; perciocchè siccome non si legge una tale espressione , così non apparisce , che il Mastronotajo della Gran Corte Arcivescovile vi fosse per quella prima volta intervenuto a distendere un tal atto , perciocchè mancavi l'intervento , e la sottoscrizione del Mastronotajo . Or chi

non

non ravvisa da tante, e sì fatte cautele praticate a que' primi tempi con sì fatto accorgimento, che l'Intrusore a poco a poco guadagnava quel terreno, che non era già suo?

1543. SI MOSTRA LO STESSO DIFETTO IN QUELLE DI BELLOINVIA, E DI MAGER.

XXVIII. Ma inoltriamoci agli altri atti, che si decantano. Nel 1543. a due proviste fatte già con *atti collativi*, si vogliono succedute le pretese lettere d'istituzione, la prima in persona di D. Gio: Belloinvia di un Canonicato della Cappella, e l'altra in persona di Lorenzo Mager del beneficio di Maestro di Scuola. Nelle prime si vuol indotto al possesso corporale dal Canonico Gio: di Castronuovo, senza apparire, che vi fosse presente alcun altro Canonico del Regal Palazzo, e senza la sottoscrizione del Mastronotajo, e senza la espressione, che il facea come *filius obedientiæ*, come si può leggere nella nota (1). Alle lettere poi spedite per Lorenzo Mager manca affatto il preteso atto del possesso, com'è chiaro dal documento istesso dalla Parte prodotto (2). Questi due Provisti non si fecero egual merito colla Corte Arcivescovile; perciocchè se D. Gio: Belloinvia, come si vuole, si sottomise a farsi dare il possesso dalla Curia Arcivescovile, non il curò Lorenzo Mager: e perciò vedesi che il primo ne fu cambiato meritamente, perchè il vedremo fra poco eletto Vicario Generale di quella Curia.

1545. E LO STESSO IN QUELLE SPEDITE PER BELLIA, CHINNINO, E GIRGENTI.

XXIX. Nell' anno 1545. si vogliano spedite le lettere a' 21. Gennajo di un Canonicato per D. Giuseppe Bellia, che ne fu provisto dal Viccrè, ma non si vede affatto

(1) *Die 13. Aprilis primæ Ind. 1543. Præfatus Rev. Joannes de Castronovo Canonicus Sagri Regii Palatii exequutor proximarum literarum posuit, duxit, & immisit in actualem, realem, vacuam, liberam, & expeditam promissionem dicti Beneficii Canonicatus Sancti Petri Sacri Regii Palatii dictum Joannem Rev. Belloinvia per stallum in Choro in cornu Altaris; & osculum pacis, & alia insignia ad possessionem prædictam præsentibus pro testibus Clerico Leonardo de Aldogio, & Mag. Antonino de Vincio, unde ut in futurum appareat factus est præsens actus possessionis suis die, loco, & tempore valiturus.* Nel Somm. dell'Arciv. *n.* VIII.

[2] Nel Sommar. dell'Arc. *n.* IX.

fatto, che a quelle fosse succeduto l'*atto* del preteso possesso (1). Si vogliono poi spedite nell'anno istesso a'31. di Marzo le lettere per Gio:Domenico Chinnino del Beneficio di Maestro di Scuola della Cappella, per la rinunzia fatta in mano del Vicerè da Lorenzo Mager: come si ricava dalle lettere istesse della Curia Arcivescovile con quelle parole: *Hinc est quod in præsentiarum vacat, & vacare dignoscitur Beneficium Magistri Scholæ Regiæ Capellæ Sancti Petri de Palatio. . . . de jure Regio patronatus Illustrium Dominorum Proregum, seu Præsidentium hujus Regni Siciliæ, quo tempore fuerunt nomine Regio, ob simplicem renuntiationem SIBI factam per Ven. Presbyterum Laurentium Mager, prout patet tenore actus ipsius renunciationis 9. mensis Decembris III. Ind.* 1544. *in actis scilicet Notarii Natalis Alfani illius ultimi, & immediati possessoris quatenus vacatio illius occurrerit pleno jure spectat, & spectare dignoscitur*. E commessasi poi la induzione al possesso *omnibus, & singulis Canonicis, & præcise Rev. Presbytero Petro lo Presti*; si soggiugne l'atto del possesso (2), dal quale apparisce, che il Canonico Pietro lo Presti lo esegua, senza esservi presente alcun altro Canonico, o Correndato della Cappella, senza usar l'espressione, che il facea *tamquam filius obedientiæ*, e senza l'intervento dal Mastronotajo della Curia Arcivescovile, e perciò manca la sottoscrizione di costui al preteso atto. Nello stesso anno si vuole scritta un altra carta da quella Curia Arcivescovile nel dì 31. Agosto per D.Giacomo Girgenti, nella quale dopo essersi dichiarato, che il beneficio di Maestro di Scuola era vacato per morte del Presbitero Gio: Chinnino, e dopo di essersi soggiunto, *& quoties vacatio illius occurrerit, toties spectat, & spectare dignoscitur nomine Regio ad illos Dominos Proreges, seu Præsidentes hujus fidelissimi Regni Siciliæ, qui pro tempore fuerunt*, e dopo di aver soggiunto la preghiera, che facea il Provisto per la conferma, vedesi commessa l'istalla-

[1] Nel Sommar. dell'Arciv. *n. X.*
[2] Nel Sommar. dell'Arciv. *n.XI.*

lazione *omnibus*, *& singulis Canonicis*, *& Presbyteris*, *& præcise Rev. D. Joanne de Bononia* : e seguentemente si vuol succeduto l' atto del possesso, ove si dice, che vi furon presenti, *Rev. Domino Joanne de Belloinvia*, *Canonico*, *& Procuratore Sacri Regii Palatii*, e due altri, che non si dicono Ministri della Cappella, senza apparire di aver il Delegato ciò fatto *tamquam filius obedientiæ*, e senza esservi l'intervento del Mastronotajo, o sottoscrizione di costui (1).

1556.
E IO STESSO DIFETTO IN QUELLE PER POLIZZI.

XXX. Ecco secondo l'ordine de'tempi fedelmente rapportata fin quì la serie delle carte dell'Arcivescovo, dalle quali si è mostrata la diversità di ciò, che l' Avversario nella sua scrittura ha decantato. Dal 1545. fino al 1556. o sia per lo corso di un anno, e due lustri, non s' incontra ne' documenti dall' Arcivescovo prodotti altro atto, o d' istituzione, o di possesso; e se egli è lecito di congetturare, ciò per aventura adivenne, perciocchè nel giro di quegli anni si facea la visita generale per Regia Delegazione di tutti i Beneficj Siciliani di Regal Padronato: ed allora fu, che destinato a tale opera Jacopo Arnedo nell' anno 1552. in visitando la Regia Cappella di S.Pietro, la trovò sì desolata, sì abbandonata, e negletta, che appena i Canonici nel dì solenne di S. Pietro una sol volta l' anno v' intervenivano. E perciò coll' usato accorgimento doveasi a que' tempi occultare, come si potea il meglio, a quel Regio Visitatore alcun atto manifesto d' intrusione, e di spoglio. Nell' anno poi 1556. ripigliò la Curia il suo sistema; perciocchè si vuole, che a' 9. Febbrajo di quell' anno essendo vacato un Canonicato per morte di Vincenzo Candela, ed eletto dal Vicerè in luogo di costui D.Niccola Polizzi, abbia spedite le lettere d' istituzione, ove vedesi commessa l' istallazione al Reverendo D. Paolo Soris *Canonico Palermitano*. Veggonsi le lettere sottoscritte dall'Arcivescovo di quel tempo, il Cardinal d' Aragona, colla seguente sotto-

(1) Nel Sommar. dell' Arciv. *n.* XII.

toſcrizione *Illuſt. & Rev. Dominus Cardinalis mandavit mihi Vincentio Politio Magiſtronotario*. Dee fare qualche impreſſione, che così il Proviſto del Canonicato, come il Maſtronotajo di quella Curia convengano ne' *cognomi*. Ma vi fu realmente dato il poſſeſſo? L'Avverſario iſteſſo col ſuo documento il niega, perciocchè da quello non ne appariſce nè veſtigio, nè ombra (1).

XXXI. Ci conduce poſcia l'Avverſario nell'anno 1564.: ci moſtra una carta d'iſtituzione in perſona di D.Gio:Maida. Queſta vuolſi ſpedita da D.Gio: Belloinvia Canonico Palermitano, e già in compenſo de'meriti acquiſtati aſſunto a Vicario Generale di quella Curia: eccone il tenore; *quia in dicto Canonicatu per . . . D.Joannem Delacerda Ducem Medinatorres Proregem in hoc Siciliæ Regno electus fuiſti de jure Regio Patronatus, ut vidimus tenore electionis . . . factæ de prædicto Canonicatu dat. Meſſanæ . . . 1564. . . . electionem ipſam acceptamus, laudamus, confirmamus, & quatenus opus eſſet, te Canonicum facimus, creamus, confirmamus, & nominamus*. Si preſe adunque la libertà il predetto Vicario Generale Belloinvia, il quale anche era Canonico della Cappella, come di ſopra oſſervammo (2), di ſpogliare la Corona di Sicilia, per riveſtirne la Curia Arciveſcovile: ed in fatti nel medeſimo giorno, che ſi volle ſpedita la carta d'iſtituzione, ſi porta anche ſeguito l'atto del poſſeſſo, ed un tal atto fu eſeguito con quella formalità, come l'Avverſario ha decantato; perciocchè quivi ſi legge la prima volta, che Berardino Loſinaldo, *tamquam filius obedientiæ*, iſtallò D. Gio: Maida; quì vedeſi la ſottoſcrizione del Maſtronotajo: ma anche quì niun altro Canonico della Cappella ſi vuole intervenuto ad un tal atto, a riſerba di D. Baldaſſarre Belloinvia, e di Pietro de Soris, de' quali il primo dovea poter eſſer congiun-

1564.
ABUSIVO ATTO DEL POSSESSO DATO A GIO: MAIDA.

N to

(1) Nel Sommar. dell'Arciv. *n. XIV.*
(2) Vedi ſopra *n. XXVIII. pag.* 94.

to del Vicario Generale, ed il secondo era anche Canonico della Cattedrale (1); come poco prima si è detto.

1574. ALLE LETTERE SPEDITE PER SIMONE GAMBINO MANCA L' ATTO DEL POSSESSO, E SI CORREGGONO GLI ERRORI DELL' AVVERSARIO.

XXXII. Passiamo all'anno 1574. ove si vuole, che l'Arcivescovo Jacopo Lomellino per la provista fatta nella persona di D.Simone Gambino, *vigore litterarum regiarum hujusmodi electionis dat: in oppido Matritii die* 18. *mensis Julii* 1574. *cum suis litteris exequutorialibus die* 25.*Septembris* 3. *Ind. institutis* 1574., pretese spedire le lettere d'istituzione, e ne commise a'Canonici della Cappella, *& eorum cuilibet*, *quem tu elegeris*, l'induzione al corporale possesso. Potea D. Simone Gambino farsi istallare da chiunque avesse egli voluto; e da noi si credea certamente, che vi fosse seguito l'atto del possesso: ma il documento dall'Avversario prodotto, ci ha mostrato il contrario; perciocchè non vi fu data esecuzione alcuna [2]. Quì si dee anche riflettere, che l'Autore della contraria Scrittura vuol correggere l'abbaglio dell'Abate Pirri, il quale scrisse, che *Simone Gambino* era stato *a Cantore institutus*: all' incontro soggiugne l' Avversario, che *il diploma ci attesti di essere stato presentato all' Arcivescovo di Palermo*, *da cui fu istituito*, *e per sua delegazione posto in possesso da' Canonici della Cappella coll' intervento del Mastronotajo della Gran Corte Arcivescovile*, *che ne distese l' atto*, *conforme similmente apparisce dalle lettere Arcivescovili* (3). Or chi crederebbe, che l'Avversario in correggendo gli abbagli altrui, egli ne raccoglie assai più, che non aggruppa parole ? Dov' è, che apparisce dalle let-

[1] Nel Sommar. dell' Arciv. *n.* XV. *Die* 27. *Aprilis VII. Ind.* 1564.*Ven. Presbyter Bernardinus Losinaldo Canonicus S. Petri lo Palatio tamquam filius obedientiæ se . . . induxisse, immisisse realem, & actualem, vacuam, liberam, & expeditam possessionem Canonicatus dicti S. Regii Palatii dictum Clericum Joannem de Mayda per stallum in Choro, & locum in Capitulo dictæ Collegiatæ Ecclesiæ, & alia insignia facientia in signum realis, & actualis possessionis, præsentibus pro testibus Rev. D. Balthasare Belloinvia, & Petro de Soris Canonicis dicti Sacri Palatii, unde &c. . . . Idem de Marcus Antonius* Mag. Not.

(2) Nel Sommar. dell'Arciv. *n.* XVI.

[3] Scrittur. dell' Arciv. *pag.* 41.

lettere Arcivescovili, che Simone Gambino fu per delegazione dell'Arcivescovo posto in possesso da'Canonici della Cappella coll'intervento del Mastronotajo della Gran Corte Arcivescovile, quando in quelle non vi fu affatto disteso l' *atto*, come dalle istesse lettere Arcivescovili apparisce ? E dov' è anche vero, che Simone Gambino fu presentato all' Arcivescovo di Palermo, quando per dichiarazione fatta dallo stesso Contraddittore (1), non mai la Regia Curia faceva la presentazione agli Arcivescovi, ma il facevano clandestinamente quelli scrupolosi Provisti, i quali dopo di avere del tutto abbandonata quella Chiesa palatina, nel tempo medesimo si gravavano di scrupoli insieme, e di merito colla Curia Arcivescovile? Che adunque diremo nel caso, che vi siano le pretese lettere Arcivescovili senza l' atto del possesso ? Egli è agevole disciorre un tal dubbio, se si ponga mente alle cose narrate; perciocchè ciò dovea poter avvenire, che quantunque la Curia Arcivescovile si facesse lecito di spedire le lettere d' istituzione a tutti coloro, che potea indurre a ciò fare; pur nondimeno non tutte le circostanze permisero, che quelle lettere clandestinamente si potessero coll'*atto del possesso* eseguire; ed in conseguenza non potea evitare, che un tal atto si eseguisse dal Cantore in virtù della sola cedola Regale; senza farsi menzione alcuna della Curia Arcivescovile, come adivenne a *Simone Gambino*, il quale fu dal Cantore *istituito*, o sia istallato; ed in ciò non ha errato il Pirri, ma del Pirri il Censore.

1577. MANCA A QUELLE EZIANDIO, SPEDITE PER LI CANONICI GRANCO, FERRARIS, ZUCCARO, E SCALLO.

XXXIII. Sieguono poi nell'anno 1577. quattro carte Arcivescovili, le quali si vogliono spedite per Gregorio Granco, per Antonio Ferraris, per Filippo Zuccaro, e per Bartolommeo Scallo. Tutte queste quattro carte ebbero la disgrazia di non essere affatto eseguite; perciocchè quantunque in ciascuna di quelle si commettesse la istallazione a ciascun de' Canonici della Cappella ad

[1] Vedi sopra *n.XII. pag.*83.

elezione, ed arbitrio de'Provisti, con quelle parole, *mandantes Canonicis ejusdem Cappellæ, & eorum cuilibet, quem tu elegeris*; pur nondimeno non si vede seguito l'atto del possesso in alcuna maniera [1]. Ed ecco come o del tutto, o in parte non è vero ciò, che dall'Avversario si è affermato con una general proposizione, che a tutte le susseguenti lettere, spedite dopo quelle de' Canonici Leofanti, ed Amico, siavi l'atto del possesso già dato coll' intervento del Mastronotajo della Curia Arcivescovile, che i predetti atti distese; perciocchè in tutta la narrata serie appena incontrasene un solo nell' anno appunto 1564., ove vollesi istallato il Canonico Giovanni Maida; ed all'incontro quasi a tutte le altre carte non fu dato il chiesto possesso, o se ad alcuna di esse vi si osserva descritto, vi manca quella solennità, che lo stesso Avversario ha dato ad intendere, che vi sia in tutte intervenuta.

RIFLESSIONE SULLA VARIETA' DELLE LETTERE ARCIVESCOVILI.

XXXIV. Or chi non vede quanto più risalti l'intrusione, e lo spoglio da que'medesimi documenti dalla Parte prodotti? Non si verrebbe mai al termine, se ciascheduna delle rapportate carte si volesse a minuto esame sottoporre. Ci basterà solo di avere secondo la ragion de'tempi quelle disposte, perchè possa ciascuno ravvisarvi *come*, e *con quali mezzi*, e con quanto *studio*, ed *artifizio* procurarono gli Uffiziali della Curia Arcivescovile di ammassare le rapportate carte nel loro Archivio, acciocchè manifestando a suo tempo molti, e replicati atti, potessero farsi più sicura la preda: e si è a sufficienza avvertito, come nella desolazione della Cappella, in cui era a quei tempi, si facea alcuna volta apparire essersi dato il possesso ai nuovi Canonici, ove v' intervenisse alcun altro che fosse del tutto divoto, ed ubbidiente a quella Curia Arcivescovile: e pure ciò si praticò con sì fatta dilicatezza, e con tale accorgimento, che appena una volta, se pur è vero, nell'anno 1564. si fece intervenire in quella già ab-

[1] Nel Sommar. dell' Arciv. *n. XVII. XXII. XXIII. e XXIV.*

abbandonata, e desolatissima Chiesa il Mastronotajo della Corte Arcivescovile a distenderne l'atto del possesso: ed allora fu la prima volta, che si attentò, a farvi porre il piede ad un Uffiziale di quella Curia, il che fin dall'anno 1132. per lo corso continuato di quattro, e più Secoli non s'incontra vestigio, che quella Curia Arcivescovile avesse fatto penetrare in quel sagro edificio immediatamente sottoposto per legge di fondazione alla Sagra Regal Persona, un qualche suo Subalterno ad esercitarvi alcun atto giuridizionale. Perciocchè quantunque si eran composte a talento della Curia le narrate carte d'istituzione, tutto erasi clandestinamente operato, perchè il Re, del cui interesse si trattava, alcuna cosa non mai ne risapesse; ed *in tempo*, che i Regj Uffiziali non prendesser cura di una Cappella *deserta*, e che nè anche que' Chierici, i quali ne traevano appena trè tarì siciliani, ne potessero esser solleciti, come sarebbe volentieri avvenuto, se le prebende fossero state e pingui, e fertili, come prima; dimanierachè avessero richiamata l'attenzione e vigilanza, così de' Regj Ministri, che de' Pretensori. Ed invero tale è la condizione delle cose umane, che si trascuri quel fondo per un qualche accidente già sterile divenuto, ed in tal guisa, come fossesi abbandonato al primo occupante, assai volte adiviene, che nel giro degli anni, delle vicende, e de'cambiamenti, da altrui vi s'inalberi col dolce nome di possesso il fallace titolo della rea intrusione.

1581. SI ENTRA A PARLARE DELLE PROVISTE DELLA CANTORIA.

XXXV. Veniamo all'anno 1581. ove dobbiam ragionare di una provista del Re Filippo II. Erano oramai scorsi dal 1524., o sia dal primo atto della clandestina intrusione anni 57., che nel corso di questa età, e nelle narrate circostanze della Regia Cappella, cioè dell'abbandonamento del palazzo Regale, dell'assenza dei Re, ed anche dei Vicerè, i quali per lo più facevano residenza in Messina; della lontananza anche del Cappellan Maggiore, che stavasene in S.Lucia di Melazzo, e del Cantore, il quale risedeva in Roma, o in Ispagna; avea la Curia Arcivescovile tan-

tante carte ammassate nel suo Archivio, quante di sopra ne rapportammo. Dovea perciò essere surta la opinione, o più tosto erasi oramai fatto sorgere il dubbio se l'Arcivescovo dovesse istituire. A queste circostanze si aggiunse un altra favorevolissima alla intrusione Arcivescovile, conciossiachè fin dall'anno 1495. non riuscì mai alla Regia Corte di continuare gli atti collativi della Cantoria in quella stessa guisa, che si era mai sempre praticato in tutta l'età precedente; perchè avvenne, che tutte le proviste della Cantoria suddetta, incominciando da Gio: Sanchez fino a Giovanantonio Viperano, cioè dire dal predetto anno 1495. fino all' anno 1581. furon fatte da' Romani Pontefici, perciocchè quel Benefizio passò da mano in mano per rassegna *in favorem* da un Provisto ad un altro, precedente l'autorità, ed approvazione del Re. Un tal fatto non solo non si controverte dall'Avversario, ma il conferma con quelle parole: *rassegnata pochi anni dopo da Alfonso Cortes la Ciantria in favore di Giovanni Sanchez, fu fatta a quest'ultimo a presentazione Regale* (volle dire coll'autorità, e consenso del Re ordinario Collatore) *da Alesandro VI. la Bolla d' istituzione in data del* 1495. *per causa della rassegna in favore, che far si dovea in mano del Papa* (1). E poi soggiugne: *da questo* (Giovanni Sanchez) *in poi ricevettero i Cantori le Bolle d' istituzione dal Papa inclusivamente sino ad Antonio Viperano* (2). E poco dopo conchiude così: *qual cosa niente pregiudicò all' autorità ordinaria, e continuazione di possesso degli Arcivescovi* (volle dire de' Re), *anzi tener si dee, come fosse stata da essoloro* (o piuttosto dai Re di Sicilia) *conferita la Cantoria, conferendola il Papa come Ordinario degli Ordinarj, secondo dicono i Canonisti*.

PERCHE' CONFERITA ALCUNE VOLTE DAL PAPA IN LUOGO DEL RE.

XXXVI. Ed invero se luminosamente dimostrammo nel capitolo precedente, che la Cantoria era stata mai sempre conferita dai Rè di Sicilia fino all' anno 1493. i quali fatti

(1) Scritt. dell' Arciv. *pag. XLV.*
(2) Scritt. dell' Arciv. *pag. XLVI.*

ti dall' Autore della contraria ſcrittura ſi ſono forſe ignorati, e ſe tutti i predeceſſori ſovrani Angioini, Aragoneſi, e Caſtigliani, come ordinarj Collatori, conferirono mai ſempre la Cantoria ſuddetta, come appariſce dalle rapportate cedole collative; ove poi nell' anno 1495. fino al 1581. Ferdinando il Cattolico, ed i ſuoi Succeſſori ammiſero le raſſegne *in favorem*, ed ove ſi trattava di derogazione al jus comune Canonico, biſognandovi Pontificia diſpenſa, e perciò conferendoſi da Romani Pontefici la Cantoria ſuddetta, una tal *coſa niente pregiudicò*, per ſervirmi delle parole dell'Avverſario, *all'autorità ordinaria, e continuazion di poſſeſſo* de' Rè di Sicilia, *anzi tener ſi dee come foſſe ſtata da eſſoloro conferita la Cantoria, conferendola il Papa come Ordinario degli Ordinarj*. Ed ecco, che ſiccome i Rè di Sicilia furono ordinarj collatori della Cantoria fino all'anno 1495., così da quell'anno in poi fino al 1581. biſognandovi il miniſtero del Sommo Pontefice, e perciò conferendoſi dal Papa per la chieſta Pontificia derogazione a' ſagri Canoni, *tener ſi dee come foſſe ſtata dagli ſteſſi Rè conferita* fino all' anno 1581. nel qual tempo facendoſi la nuova proviſta in favore di Gio: Antonio Viperano, non vi fu la neceſſità di ricorrere alla S. Sede, come eraſi praticato nelle antecedenti proviſte per ottenere derogazione, e diſpenſa.

RIFLESSIONE SU DI CIÒ.

XXXVII. Ma ſarà curioſo ognuno di ſapere, come mai ſeguì nell'anno appunto 1581. la proviſta della Cantoria in perſona del Viperano. Il corſo di 90. anni che il Papa avea conferito coll' approvazione, e conſenſo del Rè, dovea far del tutto perdere la memoria della ragion collativa della Corona di Sicilia: le Bolle Pontificie, colle quali per lo più ſi delegava agli Arciveſcovi di Palermo l'approvazione, e conferma de'Proviſti della Cantoria, i quali per lo più ſe ne ſtavano in Roma, o alla Corte di Spagna contenti del tenue frutto della loro prebenda; e la continuazione di vederſi la Curia Arciveſcovile per delegazione Pontificia dare a quelle la ſolita eſecuzione: tutte que-

ſte

ste cose unite insieme diedero agli Arcivescovi nuovi pretesti a poter col tempo pretendere ciò che voglion menare ad effetto: ed all' incontro essendo la Corte in Ispagna, nè bene informata de' diritti esercitati da' predecessori Rè di Sicilia, si dovea temere che del tutto rimanesse estinta la ragion collativa di quella Corona.

1581. CEDOLA DEL RE FILIPPO II.A PRO DI GIO:ANTONIO VIPERANO,

XXXVIII. E pure tanti accidenti, che vi concorsero, i quali uniti a quello della totale desolazione della Cappella, che tuttavia nel 1581. perdurava, come diremo frà poco, non furon bastevoli ad estinguere del tutto la memoria del Regal diritto collativo. Anzi di più, lo stesso Rè Filippo II. non lasciò di far uso della autorità collativa in quelle cedole, che dobbiam rapportare. Eccone le parole: *Nos Philippus &c. . . . Cum obitu Rev. admodum in Christo Patris Cardinalis Lomellini beneficium Cantoriæ Ecclesiæ S. Petri Palatii nostræ felicis Urbis Panormi vacare censeatur . . . . tu devote nobis dilecte Joannes Antoni Viperane Capellane noster... in mentem venisti . . . dictum Beneficium Cantoriæ præmisso modo vacans tibi . . . cum omnibus, & singulis juribus... CONFERIMUS, CONCEDIMUS, ET COMMENDAMUS, VEL TE DE ILLO INSTITUIMUS; et, si opus est, præsentamus, præsentatumque exhibemus: admodum Rev. propterea in Christo Patrem Archiepiscopum Panormitanum, ejusque in spiritualibus, & temporalibus Vicarium Generalem, Canonicos, seu aliam quamcumque personam Ecclesiasticam, AD QUAM SPECTAT, exhortantes, ut dictum Beneficium tibi conferant cum omnium jurium plenitudine. Mandantes insuper Illustri Proregi &c. Datum in Olyssipone die 17. mensis Julii ann.* 1581. (1).

CHE CONTIENE L' ATTO COLLATIVO DEL RE.

XXXIX. La descritta cedola Regale contiene già l' atto collativo con quelle parole *conferimus, concedimus, & commendamus*. Credeva il Re che pur dovea essere quel Beneficio di sua libera collazione; ma come per anni 90. gli atti collativi precedenti eransi fatti dalla S.Sede, non era

[1] Nel Sommar. *n. XXVI.*

era ben chiaro agli Uffiziali della ſua Segretaria, ſe un tal diritto ſenza eſitazione alcuna gli ſi poteva appartenere; e perciò nel tempo medeſimo, che ſpiegò la ſua regal mente coll' atto collativo, vi aggiunſe la clauſola ſalutare, &, *ſi opus eſt*, *præſentamus*: con quella dileguando ogni leſione, che ſi potrebbe fare al diritto di ſua Corona. Si aggiugne, che la cedola Regale non fu ſolamente diretta all' Arciveſcovo, e ſua Curia, ma ad ogni altra perſona *Eccleſiaſtica*, *ad quam ſpectat*; con ciò anche facendoſi ſalva ogni ragione, che per la Regia delegazione si apparteneva a i ſoli Miniſtri della ſua palatina Cappella. Per la qual coſa ſiccome ſi è dimoſtrato, che tutti i predeceſſori uſarono l' immediato diritto collativo ſopra la Cantoria, così non venneſi ad interrompere la continuazione dell' eſercizio di un tal diritto dal Re Filippo II. ed in mezzo a tanti accidenti, e circoſtanze, le quali erano in que' tempi intervenute.

1581. PRETESE LETTERE ARCIVESCOVOLI PEL CANTOR VIPERANI

XL. Ma ecco l'Arciveſcovo ſi fa avanti, e ci preſenta le lettere d' iſtituzione ſpedite per D. Gio: Antonio Viperano. Eccone il tenore: *Nos D. Cæſar Marullus &c. admodum Rev. D. Joanni Viperano filio in Chriſto dilecto ſalutem. Vitæ, ac morum honeſtas . . . hinc eſt quod in præſentiarum vocat . . . Beneficium Cantoriæ . . . de jure Regio Patronatus, cujus nominatio, & præſentatio ad Sacram Catholicam Majeſtatem, & quia tu per præfatam Catholicam Majeſtatem fuiſti in dicta Cantoria nominatus, & Cantorem præſentatus, vigore Regiarum litterarum hujus nominationis, Dat. Olyſſipone* 1581. *cum ſuis litteris exequutorialibus dat. Meſſanæ . . . Idcirco tenore præſentium . . . te in Cantorem dictæ Eccleſiae . . . ſubſtituimus; & quatenus opus eſt, in Cantorem prædictæ Cantoriæ facimus, creamus, & nominamus, cum omnibus, & ſingulis juribus . . . Mandantes . . . Canonicis ejuſdem Eccleſiæ, & eorum cuilibet, quem tu elegeris, quatenus te in actualem . . . poſſeſſionem . . . ponat, & inducat . . . vocemque in Choro tradi faciat &c. Datum Pan.* 8. *Nov.* 7. *Ind.* 1581. (1).

O XLI.

(1) Nel Sommar. *n.* XXVII.

INFEDELE RIASSUNTO DELLA REGAL CEDOLA FATTO DALLA CURIA ARCIVESCOVILE,

XLI. Or chi non vede la ſtrana rivoluzione delle coſe umane? Il Rè Filippo II. intende eſercitare un libero *atto collativo* con quelle parole, *conferimus*, *concedimus*, *&* *commendamus*, *vel te de illo inſtituimus*: poi ſoggiugne, *ET, SI OPUS EST*, *præſentamus*, vale a dire che non aſſolutamente preſenta; ma vuol purificata quella condizione *ſi opus eſt*: E pure nelle traſcritte lettere Arciveſcovili ſi riaſſume la Regal cedola, come ſe quella conteneſſe non alcun atto *collativo*, ma un ſemplice, e puro e non *condizionato* atto *preſentativo* con quelle parole: *Et quia tu . . . fuiſti in dicta Cantoria nominatus*, *&* *in Cantorem præſentatus vigore Regiarum literarum hujus nominationis dat. Olyſſipone &c.* ed in tal guiſa la condizione *SI OPUS EST præſentamus* ſi diſtrugge, e ſi annulla. Quando voleaſi procedere colla buona fede, perchè la Curia Arciveſcovile non procurò di manifeſtare il ſuo preteſo diritto, e così *purificare* la condizione appoſta nella cedola Regale, che anzi col fatto l' occulta? E certamente non potea la faccenda condurſi altrimenti; perciocchè ove ſi foſſe a que' tempi fatto lo ſcrutinio delle coſe, ſi ſarebbe manifeſtata la vicina intruſione: e perciò conveniva col ſilenzio quella ricoprire, e naſcondere. Ma vi è di più a riflettere ſulle lettere diviſate. La Curia Arciveſcovile ſenza far parola dell' atto *collativo* del Re, e del *condizionato* atto preſentativo, ma come ſe il Re aveſſe fatta un aſſoluta preſentazione, iſtituiſce prima così; *te in Cantorem ſubſtituimus*: e di poi come ſe il Re non aveſſe ne anche diritto di *preſentare*, rivolge il *condizionato* atto preſentativo del Re, in un aſſoluta e libera collazione Arciveſcovile, con quelle parole: *&* *quatenus opus eſt*, *in Cantorem prædictæ Cantoriæ facimus*, *creamus*, *&* *nominamus*: ſe pur non ſi voglia intendere, come ſi dovrebbe, che abbia in tal guiſa la ſteſſa Curia Arciveſcovile laſciato l'atto ſuo collativo condizionato, ed incerto.

1587.
IN TEMPO, CHE LA CAPPELLA FRA TUTTAVIA DESERTA, POI RISTABILITA.

XLII. Giova quì avvertire, che il Cantor Viperani ſtavaſene *apud Regiam Curiam* fuori Palermo, perchè durava tuttavia la

la desolazione della Cappella palatina; e nell'anno 1582. visitandola Francesco del Pozzo, Regio Visitatore, vi trovò *aliquos Canonicos solo nomine*, i quali solamente quattro volte l'anno v' intervenivano (1), cioè tre volte di più di prima: perchè vi si volle provvedere, con farne relazione al Re Filippo II., ed al Vicerè di quel tempo Marcantonio Colonna, il quale nel 1584. vi diè qualche riparo; e fattane consulta al Re Cattolico, non prima però del 1587. vi si ristabilì colle prebende il culto, a tenore della fondazione del Re Ruggiero in quella maniera, che si racconta dall' Abate Pirri (2), il quale attesta fra le altre cose, che Gaspare Viperano, come Procuratore del Cantore suo fratello, provvedeva l'uffizio de'Correndati, e che il Tesoriere della Cappella era Tommaso di Afflitto, il quale era Cantore della Chiesa Metropolitana, ed era anche Vicario Generale della Curia Arcivescovile (3). Ecco in quale abbandonamento

(1) Pirr. *in Not. Reg. Capel. n.* 45.
Quo (Joan. Antonio Viperano) apud Regiam Curiam agente anno 1582. *Franciscus de Puteo Regius visitator aliquos Canonicos solo nomine, qui solum quater in Regia Capella intererant, videlicet die* 29. *Junii festo SS. Petri, & Pauli; die* 22. *Februaris in Cathedra S. Petri; primo Augusti festo S. Petri ad Vincula; & in die Ascensionis Domini ad processiones celebrandas, quæ a Templo prædictæ Capellæ exire (teste dicto Visitatore) consueverant.*

(2) Pirr. *in Not. Reg. Cap. n.* 45.
Quamobrem (Franciscus de Puteo) considerans hanc Ecclesiam vinculo obligationis, ac titulo oneroso ob beneficia a Deo accepta, & pro animarum salute, peccatorumque remedio a Rege primo Siciliæ Rogerio fundatam esse, & consequenter successores Reges ea adimplere in conscientia teneri, scripsit Regi Philippo Secundo, ut ad pristinum reduceret statum, & Marco Antonio Columnæ tunc Proregi consulit, ut penitus Canonici cum Prabendis ad sacra munia exequenda eligerentur. Interim Cantoris Procurator Gaspar Viperanus frater providebat officium Correndatorum. Tunc Thesaurarius erat Thomas de Afflitto *Cantor Metropolitanæ Ecclesiæ.* E più avanti. *Interea receptis Proregis, ac Visitatoris de Puteo litteris, Rex per litteras datas Matritii* 12. *Decembris* 1586. *Cantorem cum suis Feudis, & Redditibus reliquit, octo Prabendas, sive Canonicatus, Thesaurarium, duos Personatus, & octo Chorodatos, quatuor Diaconos, Organistam, Musicam, & duos Sacristas cum aureis* 3500. *annuis super spoliis constituit.*

(3) Pirri ivi medesimo.

era a que' tempi quella Regale Basilica , che tutti intraprendevano ad esercitarvi una qualche autorità: vedendosi, che un Procuratore del Cantore si arrogava la facoltà di costituirvi i Correndati , e che il Tesoriere di quella era un *Cantore* della Chiesa Metropolitana , e *general Vicario* di quella Curia : nè si vede che o il Vicario Generale si dolesse di ciò, che praticava il Viperano destinando *propria actoritate* i Correndati nella Cappella senza la istituzione Arcivescovile, o che il Viperano prendesse cura di ciò , che intraprendeva il Tesoriere , come Cantore della Chiesa Metropolitana , e come Vicario generale di quella Curia.

SI MANIFESTA L' ABBAGLIO PRESO INTORNO AL CANTOR VIPERANO.

XLIII. Or in tale stato di cose, qual esito potea avere l' atto *collativo* del Re Filippo II. qual ricerca ed esame voleasi fare in quelle sì lagrimevoli circostanze? E pure l'accorto Contraddittore, il quale nella sua Scrittura poteva recar in trionfo le lettere d' istituzione spedite già nel 1581. pel Cantor Viperani , non solo non fa di quelle parola , che anzi *include* nelle Bolle Pontificie , ancora quelle del Viperano con dire , che *ricevettero* i Cantori le Bolle *d'istituzione dal Papa inclusivamente fino ad Antonio Viperano, conforme ce ne fanno testimonianza* le medesime inserite nelle regali esecutorie, *Pirro*, e le visite de' Regj Visitatori ; allor quando dovea ben avvertire , che l' Abate Pirro cita appunto la Regal Cedola *dat. Olyssipone* 17. *Julii ejusdem* (*anni* 1581.), *execut. Messana* (1), la quale è quella appunto di sopra rapportata; a cui si pretende che siano succedute le pretese lettere Arcivescovili, da noi anche fedelmente rapportate; quantunque non costi , che siavi a quelle succeduto l' *atto* del preteso possesso coll' intervento del Mastronotajo della stessa Curia Arcivescovile . Cita inoltre la visita di Francesco del Pozzo fatta, com'egli dice, ma con errore, nel 1580., quando, come si è veduto, nell'anno seguente 1581. fu segnata la cedola regale , e nell' anno

(1) Scritt. dell'Arciv. *pag.* 46.

anno 1582. fu la Cappella visitata dal predetto Regio Visitatore. Ma gli si condoni un sì fatto abbaglio; comecchè potrebbe altri dire; *aliquid monstri alit:* ed ascoltiam da lui quando si fu la prima volta, che gli Arcivescovi cominciarono ad istituire anche i Cantori.

1586. 1591. E L'ALTRO INTORNO AL CANTOR CANTAVENA,

XLIV. Il Contradditore incomincia così: *Tornarono di nuovo gli Arcivescovi* (volle dire s'intrusero la prima volta) *a far le medesime* (lettere d'istituzione per la Cantoria) *dopo la tenuta del Concilio di Trento eseguito solennemente in Sicilia nel 1564. previo editto di Filippo II. come appare da un diploma dello stesso Filippo II. in data del 1591. pel Cantor Cantavena, nel quale vi fa espressa menzione di sua Regal Presentazione all'Arcivescovo* (1): cioè dire, che dopo le provviste Pontificie della Cantoria si pretende, che l'Arcivescovo *tornasse* a far l'istesso che avea fatto prima di quelle: all' incontro si è dimostrato nel precedente capitolo, che fino al 1495. non mai gli Arcivescovi spedirono le lettere d' istituzione per la Cantoria, con assoluto diritto collativo provveduta da tutti i Re di Sicilia, e che dal 1495. fino ai tempi di cui parliamo per le rassegne *in favorem*, e per le riserve contenute *in corpore juris* si fecero dal Papa come Ordinario degli Ordinarj per la chiesta derogazione a'Sagri Canoni; dunque ne'tempi appunto, di cui parliamo, non *tornarono* gli Arcivescovi a spedir le lettere d'istituzione per la Cantoria, ma s'*intrusero essi la prima volta* a spedirle. E s'egli è pur vero, che la Curia Arcivescovile pretese anche spedire le lettere d' istituzione pel Cantor Viperani: la prima intrusione per la *Cantoria* fu nel 1581. quando anche la Cappella era tuttavia abbandonata, e deserta. Ma lasciando stare, che l' Arcivescovo non fa menzione della provista di un Canonicato per D.Antonio de Noto fatta dallo stesso Re Filippo II. nel 1586., come da una carta, che egli presenta, che vuol estratta dall'archivio Arcivescovile, ove comecchè siavi la parola *nominamus*, vi è anche la clausola, SEU TE DE DICTO CANONICATU IN-

[1] Scritt. dell' Arciv. *pag.* 46.

INSTITUIMUS . . . e di cui anche si portano lettere Arcivescovili (1) ; contempliamo un poco le parole del Diploma del Re Filippo II. spedite per lo Cantore Cantavena nell' anno 1592. Eccole rapportate nella contraria Scrittura nella seguente maniera *dictam Præbendam Cantoriæ prædicto modo vacantem tibi præfato Domino Gulielmo Cantavena cum omnibus , & singulis juribus &c. prout dictus Joannes Antonius Viperanus illam habuit, tenuit , & possedit* , conferimus &c. præsentamus , *præsentatumque exhibemus* (2). Ma che dirà l'Avversario di quelle parole da lui così rapportate : *Conferimus &c. præsentamus*. Certamente nulla ne saprà dire; perciocchè non si avvide, che il suo negligente Copista in trascrivendo la cedola Regale tra *il conferimus , ed il præsentamus* volle supplire con un *ET CÆTERA* quella fastidiossima clausola *SI OPUS EST*, che dimostra appunto l'atto *collativo* del Re, e'l *condizionato* atto presentativo? ed in tal guisa non potendosi più dare ad intendere, che il *conferimus* abbia forza di *præsentamus*, tutta la fallace ombra di una tal pretensione si dilegua e disperde. Dee adunque al suo negligente Copista o la noja, o il vantaggio di non essersi mai accorto di quel *SI OPUS EST*: perciocchè altrimente o dovea tralasciare la incominciata impresa , o gravissimo imbarazzo gli sarebbe stato a dover riformare il suo sistema.

E GLI ALTRI ERRORI IN TUTTE LE PROVISTE SUCCESSIVE.

XLV. Già l' Avversario avendo del tutto sposato l' errore del suo Copista , non s' incomoda di vantaggio, perciocchè soggiugne: *E così si è praticato fino all'ultimo Ciantro Filingeri* (3), cioè dire , com' egli suppone, che dal 1591. fino alla provista fatta del Ciantro Filingeri nel 1750. sempre nelle Regali cedole si è fatta la presentazione agli Arcivescovi . All' incontro affermiamo noi con verità, che dal 1581. in avanti tutte le cedole regali contengono quel medesimo atto *collativo*, e quel *condizionato* atto presentativo , come avvisammo in quella

[1] Nel Sommar. dell' Arciv. *n.* XXI. e *n.* XXVII.
(2) Scritt. dell'Arciv. *pag.XLVII.* (3) Ivi.

la ſpedita a pro del Cantore Gio: Antonio Viperani nella guiſa di ſopra deſcritta : *Conferimus* , *concedimus* , *&* *commendamus*, *ſeu te de illo inſtituimus* , *&*, *SI OPUS EST* ,*præſentamus* ; e la delegazione facevaſi generalmente sì all' Arciveſcovo , che a' Canonici della Cappella , come ad ogni altra perſona Eccleſiaſtica , *ad quam ſpectat* . Eccone brevemente la ſerie delle Regali cedole per la Cantoria ſpedite dal 1581. in avanti .

1589. FORMA DELLA CEDOLA A PRO DEL CANTOR PITIGLIANO.

XLVI. Dopo quelle rapportate per Gio:Antonio Viperani, ſuccedono le altre a pro del Cantore Girolamo Pitigliano , il quale ebbe la diſgrazia di far naufragio nell'arrivo a Palermo (1). La cedole Regale era ſtata già eſecutoriata dal Vicerè Conte di Alva. Vi ſi legge l'atto collativo del Re col *conferimus* , *concedimus* , *&* *commendamus* , *ſeu te de illo inſtituimus* , a cui ſuccede l' atto condizionato preſentativo, *&*, *SI OPUS EST* , *præſentamus* ; e fu diretta anche ad ogni altra perſona Eccleſiaſtica , *ad quam ſpectat* . Le lettere eſecutoriali del Vicerè furono in tali termini concepite : *Volentes nos* , *regiis* , *ut tenemur* , *parere mandatis providimus* , *&* *in harum ſerie vos* Spirituales, *&* *Eccleſiaſticas perſonas monemus* , *attenteque hortamur* , *vobiſque vero temporalibus dicimus* , *et mandamus expreſſe* , *quatenus præinſertam Regiam proviſionem* , *omniaque et ſingula in eo contenta....* *exequamini* , *compleatis* , *et obſervetis* , *compleri* , *et inviolabiliter obſervari* per quos decet , *faciatis ad unquem juxta ſui ſeriem etc.* (2) .

1592. 1598. 1626. 1646. 1655. 1662. 1666. UNIFORME ALLE SUSSEGUENTI.

XLVII. Nell' anno 1592. fu provveduto della Cantoria Guglielmo Cantavena , il quale era prima *Canonico* della Chieſa Metropolitana (3) . Si rapportano nella contraria ſcrittura alcune parole della cedola Regale del Re Filippo II. , che ſi conſerva per avventura dall'Arciveſcovo ; quantunque negli archivj pubblici di Palermo non vi ſia affatto regiſtrata , come l' atteſta Lucantonio de

[1] Pirr. *in Not. Reg. Cap. n.* 46. *Qui* (*Hieronymus Peſitnani*) *in adventu Panormum in mari ſubmerſus eſt eodem anno* (1589.)

(2) Nel Sommar. *n. XXVIII.*

(3) Pirr. *in Not. Reg. Cap. n.* 47.

de Laredo conſervadore de'regiſtri, il quale atteſta eziandio, che quelle del 1631. pel Cantore Luigi de los Cameros parimente vi manchino (1). Fu ſeguentemente nel 1598. per morte del Cantavena conferita la Cantoria a D.Agoſtino Baſilio: vi ſi legge nella Regal cedola del Re Filippo III. l' atto collativo, e 'l condizionato atto preſentativo cogli ſteſſi termini, che nelle precedenti (2). La medeſima forma contengono quelle del Cantore Filippo Barreſi del 1626. (3): le altre pel Cantore Antonino Coloraſi dell'anno 1646. (4): quelle pel Cantore Ferdinando del Caſtillo dell' anno 1655. (5): le altre pel Cantore Agnolo di Grazia del 1662. (6): e quelle ſpedite pel Cantore Giovanni Guingles dell' anno 1666. in tempo dell'età pupillare di Carlo II. (7). Ed in tutte le lettere eſecutoriali de' Vicerè ſi uſano termini conſimili a quelli, che oſſervammo nelle eſecutoriali ſpedite pel Cantor Pitigliano.

1713. 1734. ED ALLE PROVISTE DELLA CANTORIA NEL CORRENTE SECOLO.

XLVIII. Finalmente nel corrente ſecolo s' incontra nell' anno 1713. la cedola delglorioſiſſimo Re delle Spagne Filippo V. auguſtiſſimo avo del Re N.S. ſpedita a pro di Franceſco Catena, nella quale, com' in tutte le precedenti, ſi contiene l'atto *collativo* colle celebrate parole: *præbendam Cantoriæ . . . CONFERIMUS, CONCEDIMUS, ET COMMENDAMUS, vel te de ipſa INSTITUIMUS*, a cui ſuccede il condizionato atto preſentativo (8). E nell' anno 1734. Teodoro di Lorenzo, e Novarro fu deſtinato Cantore dall'Imperador Carlo VI. con atto collativo, come nelle altre proviſte; e col condizionato atto preſentativo; e colla direzione eziandio *ad aliam quamcunque perſonam Eccleſiaſticam, ad quam ſpeƐtat* (9).

XLIX.

(1) Nel Sommar. *n.* XXIX. [2] Ivi *n.* XXX.
(3) Nel Sommar. *n.*XXXI. Si avverta, che dopo il Cantore Barreſi fu Luigi de los Cameros, ma negli archivj manca la cedola di coſtui, che non fu regiſtrata.
[4] Nel Sommar. *n.* XXXII. [5] Ivi *n.*XXXIII.
[6] Ivi *n.* XXXIV. [7] Ivi *n.*XXXV.
[8] Ivi *n.* XXXVI. [9] Ivi *n.* XXXVII.

XLIX. Or ci dica l' Avversario, se sia pur vero che tutti i Sovrani da Filippo II. in avanti abbiano fatta agli Arcivescovi un assoluta presentazione? se quel suo buon Copista, che non intendeva la forza di quel *SI OPUS EST*, in trascrivendo vi supplì l' *&* *cetera*; come poi l' Autore della contraria scrittura in leggendo tante cedole, non vide mai, e mai non gli saltò negli occhi quel *SI OPUS EST*, in tutte le rapportate cedole costantemente replicato? Ma come dovea ciò avvertire, se egli era tutto occupato a contemplar solo le lettere Arcivescovili. Dunque ci mostri almeno quali sono le altre carte dell' Arcivescovo. Ci presenta soltanto quelle dell'anno *1636*. pel Cantore D.Luigi de los Cameras, alle quali manca l' atto del possesso, come in quelle si osserva (1); e le altre lettere d' istituzione col preteso atto di possesso, spedite nell'anno *1638*. pel Canonico Sebastiano Milazzo (2): e si duole poi, che le altre carte rimasero consumate dal fuoco. Ma saranno forse le precedenti all' incendio? Non già, perciocchè ha quelle tutte aggruppate dal 1524., o sia dall' originaria e clandestina intrusione in avanti: le susseguenti nè anche poteano essere dall'incendio consumate, perciocchè l'epoca dell'incendio si è da lui fissata in tempo dell' Arcivescovo Cardinal Doria, il quale si morì nell'anno *1642*. Sicchè egli è ben fondato il dirsi, che non sempre è riuscito a quella Curia Arcivescovile, in trattandosi di sorprese, d' indurre tutti i provisti a sottoporre le Regali cedole collative alla istituzione di quella Curia.

E PERCIÒ NON MAI SI E' FATTA UN ASSOLUTA PRESENTAZIONE AGLI ARCIVESCOVI,

L. Ma abbia la Curia, come pretende, spedite le altre lettere d' istituzione nel secolo passato, il che non costa; e sia a quelle tutte succeduto con ogni formalità l' atto del possesso, il che anche non costa: si potrà mai recare alcun pregiudizio a tutti i replicati atti *collativi* de' Sovrani di Sicilia, quante volte non siasi purificata la condizione in tutte le regali cedole apposta: *& SI OPUS EST*, *præsentamus*? Ed in conseguenza non essendosi una tal condizione purificata, in qualunque modo

NE' PREGIUDICA ALL' ATTO COLLATIVO LA CONDIZIONE NON PURIFICATA DELL' ATTO PRESENTATIVO.

P do

(1) Nel Sommar. dell'Arciv. *n. XXX.* (2) Ivi *n.*XXXI.

do ſiaſi data eſecuzione alle cedole regali , ſi rimane nel ſuo pieno vigore così l'atto *collativo* del Rè eſpreſſo con que' termini , *conferimus* , *concedimus* , *&* *commendamus* , *vel te de illo inſtituimus* ; come eziandio l' atto della preteſa iſtituzione della Curia Arciveſcovile , *ad quam non ſpectabat* , ſi riſolve *vi regii juris collativi* ad un mero atto delegato per la ſola iſtallazione , e poſſeſſo, nella iſteſſa guiſa, come ſe il Re aveſſe a quella delegato la ſemplice , e mera eſecuzione.

1744. LETTERE ARCIVESCOVILI , COSÌ PEL CANONICO MARINI ,

LI. Ma ecco, che l'Avverſario c'invita nel corrente ſecolo a contemplare le altre lettere Arciveſcovili . Da un atteſtato del Maſtronotajo di quella Curia ſi vuole, che così nel 1713. pel Cantore Catena , come nel 1734. pel Cantore di Lorenzo, ſianvi ſtate le preteſe lettere, comechè l'Avverſario non le produca (1). Ha creduto poi ben fatto di preſentarne quelle del 1744. ſpedite pel Canonico Luigi Marini ſull'avviſo , che gli poſſa giovare , che il Principe Corſini Vicerè di Sicilia , a cui fu con diſpaccio dalla Maeſtà del Re Cattolico comunicata la notizia , partecipaſſe all' Arciveſcovo la proviſta fattane da Sua Maeſtà (2) . Ma non ſi sa comprendere , qual vantaggio voglia trarne da ciò il valente Contraddittore; perciocchè quando il Vicerè avea fatto ſentire all'Arciveſcovo , che il Rè avea *conferito* , non altro intendeva richieder da lui , che come Delegato di S. M. deſſe *eſecuzione al Regal Ordine* , con fare iſtituire , o ſia iſtallare il Proviſto . All' incontro , che mai fece quella Curia Arciveſcovile , come ſi ricava dalle lettere preſentate dall' Arciveſcovo? In dorſo del chiro-

gra-

(1) Nel Sommar. *n.* XXXVIII.

(2) Ecco le parole del viglietto del Vicerè . . . . *Aviendoſe degnado el Rey ſegun ſe ne inſinua con ſu Real diſpacho expedido por via de la Secretaria de Eſtado del Eccleſiaſtico en dada de primiero del corriente de CONFERIR a D. Luis Marini el Canonicado da la Real Capilla de S.Pedro de eſte Real Palacio , che vacò por muorte de D.Antonino Marambella , doy a V.E. eſta notifica para que en ſu intelligencia y en execucion de Real orden paſe luego a expedir las ſolitas letras de iſtitucion , a finque ſe ponga en poſeſion del referido Canonicato el mencionado D. Luis . Dios garde a V. E. muchos años como deſeo . Palatio 9. Febrero 1744. Excellentiſs. Señor . El Principe Corſini — Excellentiſs. Señor Arzobisbo de eſta Ciudad .*

grafo del Vicerè distese il decreto che si eseguisse l' atto collativo del Rè, e poi con un atto contraddicente si soggiugne, che si facessero le lettere d' istituzione in forma, colle seguenti parole: *In dorso cujus E.S. chirographi, fuit per nos provisum, quod præs. reg., & exequatur, & fiant literæ Institutionis in forma* (1). Si spediscono quindi le pretese lettere colla formola *approbamus & instituimus, & quatenus opus est, conferimus, & donamus*; e poi si vede quivi registrato l' atto del possesso, coll'intervento del Mastronotajo della Curia.

1748. COME PEL CANONICO VIZZARI, ANCHE NULLE ED ABUSIVE.

LII. Succedette a questa un altra provista del 1748. di un Canonicato in persona di D. Giuseppe Vizzari. Si vollero anche spedire dalla Curia Arcivescovile le lettere d'istituzione, con farvi seguire l'atto del possesso nella stessa guisa di sopra descritta. Ma si rifletta, che l'Augustissimo Re Cattolico nulla sapea di ciò; anzi avendo prima *con atto collativo* conceduto il Canonicato al predetto Sacerdote, e datone l' avviso al Vicerè di Sicilia, questi il comunicò all'Arcivescovo con suo viglietto, ove impose al medesimo la sola induzione al possesso del nuovo Canonico, colle seguenti parole, che si veggon trascritte nella carta della pretesa istituzione Arcivescovile: *En consequencia de aver S. M. CONFERIDO al Sacerdote D. Joseph Vizzari el Canonicato de la Capilla de S. Pedro de Real Palacio vacante por muerte del Canongo D. Jayma Labrosio, prevengo a V.S. Ill. ancituendo lo real orden expedido por via de la Secretaria de Estado del despacho Ecclesiastico en dada de' 20. dell' espirato, disponga lo conveniente paraque el riferido D. Joseph Vizzari sea segun el solito puesto en posesion del espressado canonicato* (2). Qual vantaggio adunque può ritrarre l'Arcivescovo da sì fatti viglietti dei Vicerè, quando da quelli apparisce, che il Re abbia *conferito*, e non presentato? senzachè essendovi in tutte le regali cedole compreso l' atto collativo, nulla giovava all' Arcivescovo qualunque espressione, di cui i Vicerè avessero fatto uso ne' loro viglietti, i quali devono avere ogni rap-

P 2 por-

(1) Nel Sommar. dell' Arciv. n. XXXI. (2) Ivi n. XXXII.

porto alle sole cedole Regali.

SI DILEGUA IL POSSESSO DELL' ARCIVESCOVO, CHE SI VUOL FONDARE CO' DIPLOMI REGALI, CHE MOSTRANO IL CONTRARIO,

LIII. Dov' è adunque quel possesso antichissimo, ed immemorabile, che cotanto nella contraria scrittura si è decantato, e si decanta? Cosa mai vuolsi dare ad intendere con quelle esclamazioni fallaci: *Che dir dobbiamo del possesso immemorabile, che vanta in suo favore l'Arcivescovo di Palermo, e che gli stessi diplomi Regali ci convincono di non essere stato almeno interrotto per circa tre secoli* (1)? Conviene, che oramai corregga quelle voci, e si avvegga una volta, che ne ha pur egli non solo manifestata la origine viziosa, ed infetta, ma eziandio i clandestini mezzi adoperati, onde si volle far sicura la preda, contraddicenti mai sempre, ed in tutti i tempi, ed in tutte le circostanze tutte le Regali cedole collative di tutti i Sovrani di Sicilia, o de'loro Vicerè dall'epoca dell'abusiva intrusione fino a dì nostri. E pure vollesi ostinatamente dall' Autore della contraria scrittura, proporre a dimostrare antichissimo il possesso di quella Curia, anche prima dell' epoca dell'intrusione, cioè prima del 1524. Ma se finora ci ha stanchi con quelle sue lettere Arcivescovili, che incominciano del 1524. in avanti, qual pompa non farà mai co'diplomi Regali, co' quali vuol egli *sopra tutto dimostrare antichissimo il possesso* della Curia Arcivescovile. Prima non però ci dica, e ci confermi se prima del 1524. ha spedite mai lettere d'istituzione? L'Avversario risponde, *non mai*, perciocchè alcuna non ne produce. Almeno ci dica, se prima del 1524. abbiano i Sovrani fatta *nominatamente la presentazione agl'Arcivescovi*, e se ciò apparisca da'Regali diplomi. A questo attacco appunto l'Avversario c'invita; perciocchè dopo di aver più, e più volte bagnato di lagrime molte facciuole della sua Scrittura, per la disgrazia sofferta dell'incendio dell'archivio Arcivescovile, del cui pretesto fu a debito luogo convinto (2), vuol supplita *fortunatamente* una tal disgrazia da' diplomi Regali. Si leggano attentamente le sue parole nella nota trascritte (3). Frattanto ci mostri i diplomi? Ec-

(1) Scritt. dell'Arciv. pag. 126. (2) Vedi sopra pag. 75.
(3) Scrittur. dell'Arciv. pag. 42. *Ma oltre a ciò, se la disgrazia dell' incen-*

Ecco, che incomincia così: *Tal' è il diploma a tempo del Re Alfonso in data del* 1427. *pel Cantore* Speciale, *che vale a dire un secolo avanti alle prime addotte lettere Arcivescovili. In questo vien così nominato l'Arcivescovo: Nos enim Reverendissimos, ac Venerabiles in Christo Patres Archiepiscopum Panormitanum, aliosque Prælatos, & personas Ecclesiasticas requirimus, & hortamur attente, cunctisque, & singulis Officialibus Regni Siciliæ mandamus expresse, quatenus præfatum Vassallum in Cantorem dicti Regii Palatii de CETERO habeant, teneant, atque tractent &c.* Fin quì l'Autore della contraria scrittura. Ma qual cosa di grazia vuol egli trarne dalle trascritte parole? Forse in quelle contiensi la pretesa presentazione all'Arcivescovo? Oh se avesse il Contraddittore interamente letto un tal diploma, avrebbene riportato un tal merito, che in una causa del proprio Sovrano non contenderebbe sul vero: ed oh se lo avesse almeno interamente trascritto, vi sarebbe in quello ravvisare da tutti la esclusione perpetua della Curia Arcivescovile. Già fù da noi un tal diploma nel precedente capitolo a debito luogo rapportato (1); e si rilegga di grazia, e si contempli, che il Vicerè in virtù del regal *mandato* di Alfonso, come vide vacare *in manibus Regis* la Cantoria, prescrisse, e commise nominatamente ai soli due Canonici della Cappella *Michele di Cancellario*, ed *Antonio Rodus*, la induzione di *Vassallo di Speciale* nel corporal possesso della Cantoria *virtute Regiarum literarum*, ed *IN VIM exsecutionis, provisionis, & GRA-*

TIÆ

cendio riferito ci mette fuor di stato a poter provare l' antico possesso dell' Arcivescovo con iscritture del suo Archivio anteriori al 1524. *in circa, quantità di diplomi Regali ci suppliscono fortunatamente una tal mancanza, e ce ne somministrano esempli più antichi, domandandosi in essi nominatamente all' Arcivescovo l' istituzione, quantunque, come abbiamo finora veduto, lo stile della Regia Curia fosse stato ordinariamente di eliggerli, e domandarne l'immission nel possesso a' Ministri Ecclesiastici, e Secolari in generale, oppure di presentare ai medesimi colla clausola, o senza ad quem, seu ad quos spectet, per la pratica menzionata di solere per lo più i Vicerè, e i Presidenti del Regno domandarne agli Arcivescovi la confirmazione con biglietti separatamente da' diplomi.*

(1) Vedi sopra *n. XLIX. e L. pag.* 51. 52. *e* 53.

TIÆ REGIÆ. Succede poi una generale esortazione, e mandato all' Arcivescovo di Palermo, ed agli altri *Prelati*, e persone Ecclesiastiche, ed a tutti i Ministri secolari, *quatenus præfatum Vassallum in Cantorem dicti Sacri Regii Palatii Urbis præfatæ DE CETERO habeant, teneant, atque tractent*. Non si vuol altro adunque, se non che sì l'Arcivescovo, e gli altri *Prelati*, e persone Ecclesiastiche, come tutti gli Uffiziali del Regno di Sicilia riputassero, e trattassero Vassallo di Speciale qual Cantore della Cappella. Sarà dunque vero, che in un tal diploma si domanda, com' egli dice, *nominatam ente all' Arcivescovo l' istituzione*? Se potesse aver luogo una interpetrazione sì strana, ne seguirebbe, che nel sopraccennato diploma si domandi anche l'istituzione a tutti gli altri *Prelati*, e persone Ecclesiastiche, ed a tutti, ed a ciascun Uffiziale del Regno di Sicilia.

PERCIÒ FORSE NON LETTI DALL'AVVERSARIO,

LIV. Seguita l'Avversario a rapportare il secondo diploma colle seguenti parole: *Tal è presso a poco un altro diploma in data del 1461.* (volle dire 1460.) *in persona del Canonico de Marino, che lascio di trascrivere* (1). Ma se il Contraddittore il *lascia di trascrivere*, il lasciò certamente di leggere; perciocchè in quello dopo di avere il Vicerè dichiarato, che vacava il Canonicato per renunzia fatta *in manibus nostris nomine Regiæ Curiæ*, e che la *collazione* di quel Canonicato si appartenga *ad Regiam dignitatem*, e che perciò il *conferisce*, *e concede* a Luca di Marino, cui vuol che si reputi qual Canonico della Cappella; *signanter* s'impone al Cantore, ed a tutti i Ministri della Cappella medesima, a cui fosse ricorso il Provisto, acciocchè *ad SOLAM ostensionem præsentium*, e senza ministero di alcun altro Ecclesiastico, fosse indotto nel corporale possesso (2).

O NON CONSIDERATI.

LV. Succede l'altro Diploma, di cui vuol far uso l'Avversario colle seguenti parole: *Tal' è similmente il Diploma di Ferdinando il Cattolico in data del 1492. in persona del Cantore D. Alfonso Cortes, ove con più chiarezza, e precisione si distingue la Regal presentazione dall' Istituzione Ar-*

(1) Scritt. dell' Arciv. *pag.* 42. (2) V. sopra *pag.* 58. *n.* LVII.

Arcivescovile, *e possesso insieme corporale*: *non ostante che il Re vi dica a chiare note di appartenere a se pleno jure la disposizione della Cantoria*, *e di conferirla lui con tutta la pienezza del diritto*, *che modera per altro mediante la clausola*, *per quanto ci appartiene* (1). Quì non fa mestiere rapportare di nuovo un tal diploma, che fu già da noi trascritto nel precedente Capitolo (2), ove si prevenne ad ogni contraria opposizione: senzachè si dee riflettere, come il Contraddittore istesso non nieghi, che il Re Ferdinando il Cattolico *dica a chiare note di appartenere a se pleno jure la disposizione della Cantoria*, *e di conferirla lui con tutta la pienezza del diritto*, e poi si vuole, che ne avesse fatta la presentazione, per farvi così intervenire un atto presentativo opposto del tutto, e contraddicente al libero atto collativo. Già chiaramente si manifestò, che facendovi mestiere in quella provista dell' *autorità Romana*, ed *Appostolica*, di cui si fa in quella Regal Cedola espressa menzione per la chiesta derogazione a' sagri canoni, e dovendovi intervenire a pro di Alfonso Cortes il ministero non già dell' Arcivescovo di Palermo, ma della Sede Appostolica, che l'atto collativo del Re in persona di Alfonso Cortes, il quale era Sagrestano Maggiore della Cappella Regal di Castiglia, dovea necessariamente interporre; in quel caso l'atto collativo del Re di un benefizio residenziale, qual' è la Cantoria, come incompatibile con quell' altro, che Alfonso Cortes possedeva, residente in Ispagna, doveasi compiere e perfezionare coll' approvazione, e conferma dell'*autorità Romana*, ed *Appostolica*, in virtù della quale il Delegato del Papa, chiunque si fosse, dovesse quell' atto approvare, e confermare in quella istessa guisa, che era usanza praticarsi nelle rassegne *in favorem*, e prima, e dopo di Alfonso Cortes; perciocchè *rassegnata* (mi sia lecito di far uso delle parole medesime dell'Avversario) *pochi anni dopo da Alfonso Cortes la Ciantria in favore di Gio: Sanchez*, fu la Bolla del Papa del 1495. *per causa della rassegna* in favore, *che far si dovea in mano del*

(1) Scritt. dell'Arciv. *pag.* 44. (2) V. sopra *pag.* 62. 63., e 64. *n.* LXII. e seg.

del Papa, *indirizzata fra gli altri al Vicario general di Palermo colla facoltà di assegnare*, *conferire*, *e mettere in possesso l'anzidetto Sanchez nella Ciantria*: con quelle parole della Bolla: *præfato Joanni Cantoriam conferre*, *&* *assignare curetis*, *inducentes &c.* (1). Sicchè il Vicario general di Palermo, a cui fu *fra gli altri* indirizzata la Bolla, non come ordinario della Cappella, ma come delegato del Papa, il cui *ministero* era chiesto per la derogazione a' sacri canoni, potea aver *la facoltà* di approvare, e confermare in nome del Papa.

CONCHIUSIONE. LVI. Ma oltre ai *tre* divisati v' ha alcun altro diploma, che mostri *sopra tutto antichissimo il possesso della Curia Arcivescovile* prima dell'epoca della intrusione del 1524? Niun altro: dunque ecco a che si riduce quella quantità *di Diplomi Regali*, co'quali vuolsi *fortunatamente* supplire alla mancanza delle lettere Arcivescovili, e ne'quali vuol darsi ad intendere, che si domandi *nominatamente all' Arcivescovo l' istituzione*. Or chi crederebbe, che possa talun avere un coraggio sì forte ad affermare con inaudita franchezza le cose, del tutto aliene dal vero, a danni della giustizia di una causa del Re? Fia mai lecito il piatir di tal fatta? Oh se 'l degno Arcivescovo di Palermo ne fosse stato debitamente informato, ed avesse letto cogli occhi suoi sì fatti Diplomi senza abbandonarne ad altri la cura, avrebbe certamente deposto ogni impegno, ed avrebbbe anzi sposato l' interesse della Corona. Chi è ricordevole delle sue gloriose preterite azioni, non dee alcuna cosa sospicare di lui; anzi può con ogni ragione l' intrapresa iscusarne, ove altri, chiunque siane l' Autore, ne resti, come addiverrà, da un Prelato sì ragguardevole, meritamente incolpato. Ed in vero non potrà essere altrimenti, ove ravviserà dalle cose dette, e da quelle, che saremo per dire, le altre dannevoli proposizioni, che nella contraria scrittura s' incontrano, le quali siccome nel seguente Capitolo dovrem noi manifestare, così invitiamo il degno Arcivescovo a contemplarle con noi, e con noi, com' io spero, a condannarle.

CA-

(1) Scritt. dell'Arciv. *pag.* 45.

CAPITOLO III.

Si dimostra con quanta giustizia siasi nell'anno 1749. vindicata nel suo originario sistema la ragion collativa della Corona di Sicilia sopra la Cantoria, e gli altri benefizj della Regal Cappella di Palermo.

I. DAppoichè abbiam noi ne'Capitoli precedenti, i passati secoli penetrando, tutti i più solidi monumenti nella convenevol maniera, ed a debito luogo distribuiti, e raccolti, su de'quali come in ferma base sostiensi la ragion collativa della Corona di Sicilia; e dopo di avere parimente la originaria intrusione, e le clandestine sorprese, e gli abusivi occulti atti della Curia Arcivescovile, ed ogni altro inviluppo, ed ogni equivoco, e qualunque errore della contraria Scrittura, manifestato, e disciolto: qual peregrino, che avendo corso lunga via, e penosa, ove al disegnato luogo pervenga, quivi con piacere trattiensi, e si riposa; così fermianci pur noi a respirare l'aura benigna, e serena sotto i faustissimi auspizj della Maestà del Re Cattolico, augusto Padre del nostro Regnante Monarca, e quivi ove per noi si possa, dalle già vedute cose la giustizia appalesare, onde quell' augustissimo Principe volle alla Corona di Sicilia l'assoluta ragion collativa vindicata, e difesa, per tramandarla nell'intero splendore a' Serenissimi Successori.

SI VUOL MOSTRARE LA GIUSTIZIA DELLA RISOLUZIONE SOVRANA

II. Ed in vero, dovendosi provvedere non solo un Canonicato, ma eziandio il Cantorato della Regal Cappella, vacato per morte del Cantor di Lorenzo, nella cui cedola, come osservammo (1), oltre il chiaro atto

1750. NELLE LIBERE COLLAZIONI DIUN CANONICATO, E DELLA CANTORIA, ESCLUSA LA CONDIZIONATA PRESENTAZIONE.

Q

(1) Vedi sopra *pag.* 112. *n.* *XLVIII.*

atto collativo, eravi eziandio un condizionato atto presentativo; la M. S. facendo uso della sua sovrana autorità, e preso maturo esame, e consiglio, determinò esercitare quell'assoluto, e libero diritto collativo nella istessa guisa, che da tutti i Re predecessori prima, ed anche dopo della clandestina intrusione Arcivescovile si era mai sempre praticato, e senza mai più usare quella condizionata presentazione, che da alcun tempo a questa parte si trovava nelle Regali cedole espressa, e non purificata giammai. Perchè furono spedite le Regali cedole del Canonicato a pro di Francesco Francipane, e della Ciantrìa a pro del nuovo Cantore Giuseppe Filingieri nella seguente maniera: *Carolus &c. Cum Panormi in Regali nostra Cappella Sancti Petri Canonicatus vacaverit . . . Nos . . . ipsum Canonicatum eidem D. Francisco Francipani CONFERIMUS CONSULTO, ATQUE PERFECTA ANIMI NOSTRI DELIBERATIONE. Idcirco omnes Ecclesiastici Ordinis viros, si nobis morem gerere velint, adhortamur; præcipimus autem Illustri Proregi. . . Magistratibus, Senatui . . . ut præfatum Dominum Franciscum Francipanem in ipsius vacantis Canonicatus possessionem immittant, immissumque tueantur . . Dat. . . . die X. April.* 1750. (1). Eccovi l'altra pel Cantor Filingieri:

Carolus Dei gratia &c. Obitu D. Theodori Laurentii Navarro quum in Regali Capella S. Petri nostri Palatii Panormitani dignitas Cantoratus vacarit, cujus collatio ad nos attinet; ideo nos, perspectis meritis, ac virtutibus Abbatis D. Josephi Filingerii, præsertim ejus moderatione perpensa, qua Decanatus dignitatem Cathedralis Agrigentinæ Ecclesiæ sponte dimisit, ipsum, ne Regalis nostræ munificentiæ relinquamus exsortem, ad Cantoratum prædictum deligimus. Hanc igitur Dignitatem illi sedulo, serioque animi nostri consilio CONFERIMUS, CONCEDIMUS, & COMMENDAMUS, IN IPSAQUE ILLUM INSTI-

TUI-

(1) Nel Sommar. *n.XXXIX.*

TUIMUS cum omnibus juribus , honoribus , prærogativis , ceterisque consuetis fructibus , ac emolumentis . Hortamur idcirco Rev. in Christo Patrem Archiepiscopum Panormitanum , ejusque Vicarium generalem , Rev. nostrum Cappellanum Majorem , Canonicos , aliosque viros Ecclesiasticos , ad quos pertinet , ut præfatum D. Josephum Filingerium in Cantoratu prædicto INSTALLENT , in ejusque corporalem possessionem immittant . Mandamus vero Illustri Siciliæ Proregi , Magistratibus cunctis , Senatui , Populoque Panormitano , ut eundem in possessionem immissum manuteneant , ac tueantur , ac ipsi omnia jura , honores , & emolumenta persolvi curent , prout ceteris ejus prædecessoribus fuerit suetum , si præter nostram indignationem , quicunque contrarium ausus sit , pœnam velit aureorum mille evitare. Ad hoc ut autem nostræ hujus munificentiæ perpetuum extet monumentum , hoc diploma magno signo munitum , manuque nostra , & nostri Ecclesiasticis in negotiis status Secretarii subscriptum exarari jussimus . Dat. Neap. XVI. Augusti anno 1750. Carolus -- Cajetanus Maria Branconius (1).

1756. ALTRA ABUSIVA SORPRESA DELLA CURIA ARCIVESCOVILE.

III. Dalla trascritta Regal cedola apparisce , che si volle delegare la mera istallazione all' Arcivescovo , e all' altre persone Ecclesiastiche. Ma che ne avvenne? Seguitarono gli Uffiziali della Curia Arcivescovile a spedire le lettere d'istituzione in forma (2). Frattanto il Re nulla risapeva di sì fatte clandestine contravvenzioni , e credendo eseguite le sue Regali determinazioni ; nell' anno 1756. per alcune controversie insorte per la Regia Cappella di Calascibetta , col consiglio de' suoi Magistrati venne di nuovo a risolvere , e dichiarare , che simili prebende di Cappelle Regali sieno , e debbano essere di Regia collazione , ed in quell'anno medesimo con cedola di assoluta collazione provvide l'uffizio di un Correndato della Cappella palatina in persona di D. Nunzio Sansone .

Q 2 IV.

(1) Nel Sommar. *n. XL.*
(2) Nel Sommar. dell'Arciv. *n. XXXIII. e seg.*

1758.
E DICHIARAZIONE DI S. M.

IV. Ma conciossiacosachè nell'anno 1758. dovè il Giudice della Monarchia per delegazione sovrana visitare quella Regale Basilica, allora fu che quel ragguardevol Prelato, come si avvide, che la Curia Arcivescovile, a cui erasi la mera istallazione delegata, seguitava tuttavia a spedirne abusivamente le lettere d'istituzione, come se il Re avesse presentato, e non conferito; videsi nell'obbligo di farne la debita rappresentanza al suo Re, e Signore: perchè avvenne, che precedente maturo esame, e consiglio, si manifestasse dalla Maestà Sua la sovrana deliberazione con un suo venerando diploma, ove in tal guisa si dichiarò: *Che la Maestà Sua dopo di avere seriamente ponderate le molte, e varie relazioni del Vicerè, dell'Avvocato Fiscale, del Giudice della Monarchia, e del Ciantro, e di altri; poichè essendo indubitato per sentimento di tutti, che il diritto di provvedere i Benefizj di quella Regal Cappella sia di assoluta, e libera collazione di S. M.; per necessaria illazione ne siegue, che non vi è, nè vi possa essere alcun altro, che possa a se arrogare il privativo diritto di dare ai Beneficiati l'istallazione, o sia il possesso de' Benefizj a loro conceduti, ma che sia, siccome lo è, in libera facoltà della M. S. potere delegare quest'atto, e questa incombenza a chiunque meglio le piacerà . . . E che perciò si faccia sentire ad esso Giudice della Monarchia, ed a quell'Avvocato Fiscale, che S. M. non sa capire, come dopo le Regali notissime cedole nel 1750., e 1751. spedite a favore di Monsignore Filingieri per lo Cantorato, e di D. Francesco Frangipane per un Canonicato della Regal Cappella abbiano potute suscitare questa controversia.*

1758.
NUOVE CEDOLE COLLATIVE DI S. M. PER LA CANTORIA, ED ALTRI BENEFIZJ, NELLE QUALI SI DELEGA LA SOLA ISTALLAZIONE.

V. Per la qual cosa stimò la M. S. di riparare in tal guisa alle continuate sorprese della Curia Arcivescovile, e siccome si diè luogo a nuove provviste, così con cedola collativa conferì il Cantorato a D. Ugone Papè, e ne commise il solo corporal possesso al Giudice della Monarchia, e di poi delegò eziandio un tale atto di nudo e semplice possesso all' Arcivescovo di Palermo *per una benigna Regal deferenza*: e nel tempo medesimo per due

altri

altri Provisti D. Nunzio Sansone, e D. Eustachio Sasuzzi ne delegò l' atto del corporale possesso al predetto Giudice della Monarchia, in virtù del quale esercitano oggidì i loro rispettivi ministeri. Chi sa, se questa sia la cagione, onde il Giudice della Monarchia sia divenuto il bersaglio dell'Autore della contraria Scrittura, e con parole meno decenti, e men proprie, e con una rara libertà di scrivere vuolsi incolpare quel rispettabilissimo Soggetto, Prelato insieme, e ministro del Re, il cui zelo per conservare illesi tutti i diritti, e le prerogative della Corona, dee essere di generale imitazione a tutti i fedeli vassalli del nostro Re, e Signore?

SI CORREGGE QUEL CHE PER INAVVERTENZA SI DICE SU DI CIÒ NELLA CONTRARIA SCRITTURA,

VI. Or dopo una sì sovrana Regal determinazione del più pio e savio Principe della Terra, mostrando con quelle parole della Regal cedola, che egli conferiva, *consulto, atque perfecta animi nostri deliberatione;* chi crederebbe, che l'Avversario come se del tutto ignorasse sì fatte cose, le quali doveano essere pur note alla Curia Arcivescovile, come quella, che le cedole collative vide, e riconobbe; s'inoltra nella Scrittura tali cose a profferire, che se non si ajutasse colla ignoranza del fatto, non si saprebbe con quai termini ne dovrebbe essere debitamente ripreso. Ed in vero pretende, che niun conto abbiasi a fare *della ricerca si rinviene in alcuni diplomi del solo possesso all' Arcivescovo, come in questo del Ciantro Filingieri per inavvertenza, o imperizia di chi l'estende* (1). Questa inavvertenza, ed imperizia mostra appunto, che l'Arcivescovo nulla sapea di ciò, e che i suoi Uffiziali usino veramente una punibile inavvertenza, ed imperizia in sì fatte materie, e che l'Autore della contraria scrittura non dovea essere meno inavvertente, ed imperito per non usare la venerazion, che si dee ad ogni qualunque sovrana determinazione, e per ignorare, che per mezzo appunto delle Regali Segretarie, come per organo, la voce del Re si manifesta. Ma che si ha da fare?

(1) Scritt. dell' Arciv. *pag.* 47.

fare ? Si volle anche l' Autore della Scrittura rivestir di quel zelo , che ove ecceda i limiti , suole apportare grave danno alla Chiesa , *appunto perchè* (per avvalermi delle parole , dette da lui senza fondamento , che contra di lui con tutta la giustizia rivolgiamo) *diviene una perenne sorgiva di scandalose discordie tra quei , che debbono essere di esempio , e di edificazione ai popoli , e perchè capace ancora di turbare la tranquillità dello Stato , e di corrompere la disciplina della Chiesa , obbligando i Vescovi per difendere i loro diritti , e conservare il deposito del ministero , a trascurare e ad abbandonare in altri la cura del loro Gregge* (1). Se si fosse tutto ciò fedelmente rappresentato all' Arcivescovo , il quale era del tutto occupato nella cura del suo Gregge, non si sarebbe per avventura indotto *a trascurare , e ad abbandonare in altri la cura del suo gregge per difendere* non già i *suoi* diritti , ma per occupare quelli della Corona, e per *conservare* non già il *deposito del ministero*, ma quella intrusione clandestina, ed abusiva in una Cappella del Re , non mai per legge di fondazione confidata al suo ministero: e non si sarebbe per avventura portato in Napoli, *senza risparmiare all' età di settanta , e più anni , o sgomentarsi pel timore del mare , e dell' età avanzata* (2) : e non si sarebbe scritto , e pubblicato colle stampe , che egli avesse ciò fatto , *per non dar tempo ai malevoli di fortificarsi ne' loro disegni : onde restasse al fin sorpresa , a Dio non piaccia , la Religione del Trono ; e per giustificare insieme la sua presente condotta* (3). Ma siccome la *condotta* di un Prelato sì degno ben si giustifica colle sue preterite azioni , così vie più si giustificherà , ove avvertito de' veri fatti , ne incolpi l' altrui .

SI PROPONE VOLERSI APPLICARE A' NARRATI FATTI LA LEGGE.

VII. Le quali cose così essendo ; perchè il degno Arcivescovo vie maggiormente riconosca la giustizia della sovra-

(1) Scritt. dell' Arciv. *pag.* 75.
(2) Ivi *pag.* 177. (3) Ivi .

vrana Regal risoluzione, più, e più volte pubblicata dopo maturo esame, e consiglio del più sublime Magistrato, a cui gli affari del Regno di Sicilia son confidati, e con più Regali dispacci in varj tempi dichiarata; le quali cose tutte, com'è forza di credere, egli il savio Prelato non riseppe giammai: dobbiam pur noi, applicando brevemente a'narrati fatti la legge, ogni altra ombra intorno al diritto sparsa nella contraria Scrittura, col chiaro lume della ragione e de' Canoni, del tutto disperdere, e dileguare; acciocchè della predetta risoluzione sovrana ne risulti vie più la giustizia, e della contraria pretensione l'abortiva intrapresa.

REGOLE DI NOSTRA RELIGIONE, ALTRE IMMUTABILI, ALTRE INDIFFERENTI:

VIII. Siccome tra le regole di nostra sagrosanta Religione quelle vi sono immutabili, ed eterne a niuna umana dispensazione soggette, cui non può mai o luogo, o tempo, o circostanza, o costume, od altra qualunque umana vicenda variare (1): così ve n'ha di quelle, le quali temporarie essendo; secondochè la ragion de' tempi, e la varia condizione delle umane cose permette; ora più, ora meno, variano sistema, e ragione (2): poichè quelle essendo unicamente dirette a fare, che quella primiera, ed eterna legge fondamentale della Chiesa Cattolica con più efficacia si custodisca, ed osservi; n'è avvenuto, che nello stesso tempo a misura della necessità, o evidente utilità della Chiesa, dirizzata mai sempre alla più opportuna, ed esatta osservanza della legge immutabile e divina; nuove regole, e leggi, e consuetudini introdotte si videro, alle urgenze, ed opportunità più atte, e confacenti, ed a certi tempi, a certi luoghi, ed a tali uomini più accomodate. Quindi ebbe principio la Ecclesiastica disciplina, la quale nelle sue mu-

(1) Tertull. *in lib. de veland. Virgin. Regula fidei una omnino est, sola immobilis, & irreformabilis.*

(2) Van-Espen J. E. V. Tom. V. *de auctorit. Sacr. Canon. pag. 5. Diversum est plane de disciplina Ecclesiastica: hac enim varia esse potest pro varietate Ecclesiarum; & alia uno, alia alio tempore.* „ *Quod* „ *enim neque contra fidem, neque contra bonos mores injungitur*, indif- „ ferenter *habendum est*, *inquit S. Augustinus* (*dist.* 12. *Can. XI.*)

mutazioni, e vicende riguardò mai sempre la osservanza della eterna legge, qual sua meta immutabile, e fine. Quindi surse il fondamento delle opportune, e necessarie dispensazioni, nelle quali da Cristo nostro Signore, e dagli Appostoli si collocarono della Chiesa i fondamenti. E quindi finalmente si vide la varietà derivare de'sagri Canoni, e de'Conciliari statuti indicanti, secondo i luoghi, e i tempi ora piacevolezza, ed indulgenza, ora sostegno, e rigore. Ma quantunque sembrasse, che alcune regole della Ecclesiastica disciplina fossero delle altre più affacevoli, e proprie all'osservanza esatta della legge eterna di Dio, e che queste si avessero a preferire a qualunque remissione, ed indulgenza: pur nondimeno, ove l'autorità della Chiesa ha rilasciato alcuna volta il pristino freno, e rigore, con utile consiglio fu fatto; usando a pro de'fedeli, e de' suoi figli di quella carità, ed amore, di cui è tutta divinamente feconda: talchè queste regole più moderate, ed umane, quantunque alla lettura de' Canoni in apparenza si oppongano, pur nondimeno colla loro mente, e scopo mirabilmente convengono; di maniera che sì salutevoli sono, e sì consonanti alle castissime istituzioni della legge eterna, che come istituta anch' esse, e quasi oracoli della carità, la quale è la stessa legge eterna di Dio, si debbano riguardare (1).

IN QUESTE SECONDE CONTIENSI LA VARIA DISCIPLINA DELLA CHIESA.

IX. Mille sono gli esempli, ed il più di quelli assai volgari, che nella storia della Chiesa s' incontrano, e quasi in ogni secolo, ed in ogni età non solo la Chiesa universale, ma ciascuna Provincia del Cristianesimo, e le particolari Diocesi, e fin anche le Chiese particolari bene spesso, secondo la condizione de'tempi, variando disciplina, e costume, conservarono in tal guisa ne'fedeli, siccome si ravvisa dal corpo de' Concilj, e de'Canoni, la purità della dottrina colla santità de' costumi; e la concordia, e l'unione sostennero tra'l Sacerdozio, e l'Impero.

X.Fra

(1) Vedi Tomas. *vet. & nov. Eccles. disc. in prefat. n. XVII. e XVIII.*

E QUELLA DEL PADRONATO,

X. Fra gli esempli della variata disciplina non senza opportuna provvidenza, e somma utilità della Chiesa, uno ve n' ha, il quale risguarda appunto quel diritto, che acquistarono sì i Principi, che i privati, comecchè in ragion non eguale, su le Chiese da esso loro fondate: il quale diritto volgarmente *padronato* si appella: la cui particolar disciplina, siccome fu varia nella Chiesa, così è senza fallo la più malagevole a trattare di quante mai ne fornisse la storia: senzachè incontrandosi le sue maggiori novità, e vicende ne' secoli della mezza età, di cui a noi poche memorie pervennero; da ciò è per avventura avvenuto, che questo punto della Ecclesiastica polizia per quel che riguarda la situazione di que'tempi, non sia stato finora convenevolmente trattato (1).

FORSE NON BEN DIVISA IN TRE PERIODI, MA IN DUE, O SIA IN ANTICA, E NUOVA.

XI. E quantunque abbia stimato ben fatto un moderno Scrittore oltramontano, dividere in tre periodi la disciplina del Padronato, il primo de' quali secondo il suo avviso, comincia (2) dal IV., e dura fino al secolo VII., il secondo dal VII. (3) fino al XII. secolo, e 'l terzo dopo il secolo XII. (4) in avanti: e conciossiachè la disciplina del padronato nel primo periodo par che non avesse tutta quella estensione di diritto, che nel secondo godeano i padroni: non sembra doversi del tutto approvare la sopraccennata divisione di tre periodi per le difficoltà, che tratto tratto s' incontrano, comecchè ad altri la celebrata divisione piacesse di adottare; ma so-

R la-

(1) Boem. *Jus Eccl. Tom. III. lib. III. tit. XXXVIII. de Jurepatr. pag.* 462. *e seg.*

(2) Ivi §. VII. *pag.* 466. *Prima periodus in illa cadit tempora, quibus Ecclesiæ passim exstructæ sunt, quæ libertas Christianis a Constantino primitus indulta, & postea varie admodum aucta est.*

(3) Ivi §. *XIX. pag.* 474. *Verum hæc jam ad sæculum VII. spectant, & ita magis referenda sunt ad* periodum secundam, *in qua vera jurispatronatus facies &c.*

(4) Ivi §. *XL. pag.* 499. *Tandem ad tertiam periodum progredior, quæ ... patronorum jura in quibusdam imminuit ... Post sæculum XII. circiter hinc inde ... jurispatronatus conceptus in nonnullis in sensum plane diversum detortus deprehenditur.*

lamente distinguerem noi dalla nuova l'antica disciplina del padronato.

SI MANIFESTA LA CAUSA PRODUTTRICE DEL PADRONATO,

XII. Prima di dimostrare il fondamento del nostro contrario sentimento, come eseguiremo fra poco, traendo noi da'Canoni antichi, ed altri sagri monumenti dell'antica età della Chiesa tutte quelle pruove, e ragioni, che si convengono più alla evidenza delle cose, che all'altrui opinione; fora quì ben fatto di appalesare in primo luogo la causa produttrice di un tal *Padronato*. Poi che la Chiesa di Gesù Cristo, il cui Regno è tutto pieno di spirito, e di carità, sparse per tutta la terra i suoi santissimi, e divini precetti, e col sangue de'Martiri trionfando de' suoi nemici, vinse la idolatria, ed inganno: si vide nel IV. secolo, per la pace rendutale dall'Imperador Costantino, al vero Dio dedicare liberamente e più spesso, e ne' pubblici luoghi, sacri Templi, ed Altari. Ma siccome non potea riconoscere altronde l' opera de' nuovi edifizj, che dalle pie largizioni de' fedeli, e cari suoi figli, così traendo dall' immenso fondo di carità i contrassegni distinti di una grata, e vicendevole corrispondenza, ammise nelle elezioni de' sagri Ministri dell' Altare quel popolo, colle cui sostanze i Ministri dell' Altare si sostentavano, e di poi i primi sagri edifizj si eressero. E perciò se ne' primi quattro secoli della Chiesa non s' incontri chiaro vestigio di quello *speziale* diritto di padronato, che chiaramente si vide poscia a' fondatori spettare; lo stato della Chiesa, e la ragion di que' tempi nol permise. Senzachè abbondantemente un tal diritto venivasi a compensare da quella egregia facoltà, che aveano la plebe, il popolo, e tutti i laici nelle elezioni, ed ordinazioni de' Vescovi, e delle altre dignità della Chiesa (1). Ma oltre al comun diritto, che ciascun del popolo avea nella elezione de' sagri

(1) Tomas. *Vet. & Nov. Eccl. disc. P. II. lib. I. cap. XXIX. n. X. Sed hanc Patronatus laici obscuritatem inter priora hæc sæcula abunde compensabat egregia illa potestas, qua fruebantur tum laici in Episcoporum, aliorumque Beneficiariorum electionibus, & ordinationibus.*

ſagri Miniſtri dell' Altare, egli è coſa certa ed indubitata, che in quella prima età della Chieſa alcuni diſtinti onori in particolar nome ſi preſtavano a'fondatori. E certamente appare dalle lettere di S. Paolino (1), ch' era coſtume; che che altri ne dica, che il voglia derivar da'Gentili; di ſcolpire i nomi, e gli elogj de'fondatori in su le Chieſe da eſſo loro fondate; onde derivò, che le Chieſe medeſime aſſai volte da' fondatori il nome traeſſero, di cui luminoſi eſempli ne'titoli, o ſia Baſiliche della Chieſa Romana s' incontrano, come la Baſilica *Coſtantiniana*, il titolo di *Damaſo*, di *Veſtina*, di *Eudoſſia*, e ſomiglianti (2). Con tale *onorifica nota* volle la Santa Chieſa tramandare alla memoria de' poſteri il benefizio ricevuto dalla pietà de'fondatori, e con ſimboli eſterni di onore dimoſtrare la gratitudine ſua, ſecondo che avviſa l'Appoſtolo: *Cui honorem, honorem.*

E DE' DIRITTI, CHE IN QUELLO SI CONTENGONO.

XIII. Ma non ſi dee a queſto ſolo eſterno onore reſtringere il gran frutto, che i fondatori anche in que'primi tempi traevano; perciocchè nella età di S.Gio: Criſoſtomo era coſtante regola della Chieſa, chè nella celebrazione de'ſagrifizj divini, e nelle ſante oblazioni il nome de' fondatori ſi recitaſſe, ed altri ſagri emolumenti traeſſe (3). E da ciò con aſſai fondamento ſi dee poter congetturare, che alcuna diſtinta parte eziandio aveſſero i fondatori nella deſtinazione de' ſagri Miniſtri, ſiccome dal ſopraccennato luogo di S. Gio: Criſoſtomo gli eruditi raccolgono. E certamente le Chieſe dinominandoſi da' fondatori, quantunque in piena proprietà di coſtoro non ſi poteſſero più conſiderare; pur nondimeno alcuni onori ritenendo, che in contraccambio rendeva loro la Chieſa, quelli in proprietà loro rimaſero, e la natura di diritto, e di ordinaria facoltà, ed aſſidua giuridizione a prò de' fondatori ne ſurſe, di manierachè col nome la

(1) *Epiſt. X. e XII.*
(2) Franc. Flor. *de ant. jurepatr.* e Van-Eſpen *J. E. V.* P.II. *tit.XXV. de jur. patr. cap.* 1. *n.* 5.
(3] Criſoſt. *in act. homil.* 18. Vedi Tomaſ. *P.* II. *lib.* I. *cap. XXIX.*

facoltà acquiſtarono di eſſere dinominati *JURA honorifica, utpote jure jam debita* (1).

SURTA DA VIRTÙ DI GRATITUDINE.

XIV. Egli è vero, che non è facile di poter deſignare quali foſsero tutti, e quale eſtenſione mai aveſsero gli onorifici *diritti* de' fondatori, per non eſserſi in tutta la Chieſa univerſalmente la ſteſsa conſuetudine e diſciplina introdotta, ſe non che ne' particolari ſinodi ora una facoltà, ora un altra dichiarata ſi vide. Ma ciò non oſtante fermo mai ſempre e coſtante in tali vicende ſi è manifeſtato il vero ſpirito della Chieſa di contraccambiare colla gratitudine maggiore le pie opere, e diſpoſizioni de' fondatori. Il padronato adunque è ſurto nella Chieſa da virtù di gratitudine, *ut nempe* (ſono parole di Franceſco le Roy) *ita in perpetuum teſtetur Eccleſia quantum ſuis fundatoribus debeat; ut ita fugiat ingratitudinis vitium, in qua nec eſt ruga, nec macula: ut ita perpetuum ſanctæ liberalitatis ſuæ monumentum iis relinquat: ſicut fundatores Eccleſiarum in iis juſpatronatus habent quaſi ἀντίδωρον, quaſi aliquam remunerationem ſuæ pietatis, & juſtiſſimum munificentiæ ſuæ ſymbolum in Eccleſia*. E più avanti: *Pia illa viciſſitudo, juſta illa retributio, VERA eſt juriſpatronatus introducendi RATIO, & CAUSSA*; a cui vuolſi aggiugnere l'altra nè sì ſublime, nè propria, qual è quella, *ut fideles alliciantur ad fundandas Eccleſias*.

ANTICA DISCIPLINA FONDATA NELLA CONNESSIONE DELL'ORDINE, E DEL TITOLO, O SIA BENEFICIO,

XV. Il che così eſſendo: potendoſi agevolmente applicare agli onorifici diritti ogni qualunque facoltà e ragione, che a' fondatori appartenga; tempo è oramai di eſaminare qual ſia ſtata fino al XIII. ſecolo la diſciplina del padronato, e qual era quella ſpezial facoltà de' fondatori nella deſtinazione de' Miniſtri, e qual parte i Veſcovi, e gli Ordinarj vi aveano, per così potere i confini di loro giuriſdizione ravviſare, e diſtinguere. Giova premettere, ch' egli fu antichiſſimo e ſolenne ſtatuto della Chie-

(1) Vedi Franc. le Roy *lib. I. de jurib. honorif. cap. 1.*, e nell'aureo trattato *de Jurepatr. in proleg. p. 7.* ſcriſſe: *Verius eſſe ſtatim atque pax data Eccleſiæ, & Templa cœperunt ædificari, eorumque conditoribus ſenſim conceſſa fuiſſe JURA, quæ hodie generali Juriſpatronatus appellatione continentur.*

Chieſa di non poterſi in conto alcuno *ordinare* talun Chierico ſenza *titolo*, o ſia ſenza *Chieſa*, od Altare, di cui eſſer dovea *ſervo* e Miniſtro: e da ciò ne avvenne, che *ordinato* ch'egli era, già eſſer diceaſi ſervo di quello Altare, e di quella Chieſa, alla quale per mezzo dell' elezione, e poi dell'ordinazione ſi coſtituiva ed applicava: *Hujus Altaris ſervus* (1). Una tal diſciplina a due graviſſime cagioni era lodevolmente fondata. La prima riſguardava il temporale ſoſtentamento de' Chierici, acciocchè ſecondo il precetto Appoſtolico aveſſe dell' Altare onde nutrirſi chi era addetto all'Altare: e l'altra cagione, che la principaliſſima era, acciocchè ivi adempiſſe le ſagre funzioni, e la ſua ſalute, e l' altrui con cura e ſtudio proccuraſſe, alla cui opera e fine era all' ordinazione aſſolutamente ammeſſo. Quindi poi ſurſe il nome di *beneſizio*, dinotante colla Chieſa, e l' Altare, o coll'uffizio, e colle ſagre funzioni, eziandio que' proventi e rendite, ch'erano nel patrimonio di quella Chieſa, a cui era addetto il Miniſtro, e delle cui rendite aveaſi a ſoſtentare. E quindi ſi ravviſa quell' individuo legame (2) dell'ordine e del beneſizio, del Miniſtro e dell'Altare, del Chierico e della Chieſa, che per lo corſo di moltiſſimi ſecoli la rigida diſciplina conſervò, e mantenne.

E PERCIÒ SI MANIFESTA, QUALE IDEA DEBBASI AVERE A QUE' TEMPI DEL PADRONATO.

XVI. Or ne' tempi appunto dell' antica diſciplina del padronato, o ſecondochè altri ſi ſpiega del *primo*, e *ſecondo periodo*, non era punto ſeparata, e diſtinta la *collazione* dell'*ordine* da quella del titolo, o del beneſizio; e da ciò ſi vuole, che per mezzo dell'unica, e ſola *ordinazione* ſi applicaſſe il Chierico a quel ſagro uffizio, che in virtù dell'ordine poteva eſercitare (3). Quindi è, che l'ordinazione facevaſi il più delle volte in quella Chieſa, ove dovea l' Ordinato adempire il ſuo miniſtero. Ed in vero ſu

(1) Tomaſ. *Vet. & Nov. Eccl. diſc. P. II. lib. 1. cap. 9.*
(2) Tomaſ. ivi *cap.* 30. *n.* 21. *Ordinum & beneficiorum eo ævo individuus erat nexus.*
(3) C. 122. C. I. *q.* 1.

fu proibito nel Concilio Calcedonenfe dell'anno 451. (1), che niun Presbitero fi foffe *affolutamente* ordinato, cioè fenza certo titolo, e Chiefa. Ma da poi che i benefizj Ecclefiaftici dalla fagra ordinazione fi diftinfero; la qual nuova difciplina vuolfi nell' undecimo fecolo introdotta (2) : furfe la voce di *collazione* di *benefizio* quante volte un Chierico di già ordinato ad un qualche titolo, o Chiefa perpetuamente fi applicava. Le quali cofe così effendo; egli è agevole di argomentare qual mai fi era il diritto del fondatore della Bafilica nella deputazione de' Miniftri, e quale quello del Vefcovo ordinatore; perciocchè concorreva l'uno nella elezione del Rettore, cui *offeriva* al Vefcovo *ut ordinetur;* e l'altro, come Miniftro dell' ordine, colla ordinazione dava la poteftà all' Eletto di far l' Ecclefiaftiche funzioni. La qual cofa fi farà vie più chiara da'Canoni antichi. E lafciando ftare la diftinzione, che fanno alcuni tra i Monifteri, o altri pii luoghi, e tra le Chiefe pubbliche, e gli Oratorj (3), di cui nella feconda parte di quefta Scrittura, farà luogo accennare alcuna cofa; fono pur troppo noti i Canoni de'Concilj del quinto, e fefto fecolo della Chiefa (4), e le Novelle di

(1) Can. VI. *Nullum abfolute ordinari, nec Presbyterum, nec Diaconum, nec omnino aliquem eorum, qui funt in ordine Ecclefiaftico, nifi fpecialiter in Ecclefia Civitatis, vel Pagi, vel Martyrio, vel Monafterio, is qui ordinatur, defignetur. Eos autem, qui abfolute ordinantur, decrevit Sancta Synodus, irritam, & invalidam habere hujufmodi manuum impofitionem, & nunquam exercere, aut operari poffe ad ejus, qui ordinavit, injuriam.*

(2) Van Efpen *J. E. V. P.* II. *tit.* 31. *cap.* 1. *num.* 3. *Quandoquidem ante fæculum XI. vix fciatur, Beneficia a* collatione ordinum *fuiffe feparatim collata; fed ad illud ufque tempus, ipfam ordinationem vicem fubiiffe collationis beneficiorum, five per ipfam ordinationem Clericos fuiffe fingulis Ecclefiis, tamquam earum Miniftros, adfcriptos, atque per eam adfcriptionem confecutos jus participandi de proventibus Ecclefiæ in alimentationem Miniftrorum primario deftinatis &c.*

(3) Vedi Boem. *Jus Eccl. Tom.* III. *pag.* 467.

(4) Oltre i Canoni del Concilio di Oranges del 441. del II. Concilio d'Arles celebrato fotto Valentiniano III., e Leone I. Sommo Pontefice, e del IV. Concilio d' Orleans dell' anno 541., di cui farà luogo far parola in appreffo : fi ponga mente alle efpreffioni ufate ne'feguenti, rapportati da Graziano, ed attribuiti a Pelagio, eletto Pon-

di Giustiniano (1), nelle quali si fa menzione della facoltà a' fondatori accordata, di *eleggere*, o di *nominare*, o finalmente di *offerire* i Rettori delle Basiliche, e di farne la *postulazione*, e domanda a i Vescovi per la *collazione* dell' *ordine*. Si rifletta sopra tutto alle parole del Concilio Toletano IX., ove s' incontra alcuna cosa più particolare, e distinta, che l'antica disci-plina

Pontefice nel 555., il quale finì di vivere dopo tre anni e mesi di Ponteficato. Nel *c.* 31. *C. XVI. q.* 1. è scritto così: *Pelagius Papa Bono, Episcopo Savinati: In Parochia tua, Basilica S. Laurentii, quæ in POSSESSIONE filii, & Consiliarii nostri, viri magnifici* Theodori *fundata est, officium Presbyteri deesse cognovimus. Et quia præfatus filius noster nobis retulit, se INVENISSE Ruffinum quendam Monachum, olim sibi vita, Religione, & moribus comprobatum, & hunc POSTULAT ibi Presbyterum CONSECRARI (quod subito fieri nos prorogata observantia non acquievimus) ideo dilectio tua his literis acceptis, Sabbatho veniente FACIAT eum DIACONUM: & si Deus voluerit, & vixerimus, mediana hebdomada Presbyterum FACIEMUS; quatenus superveniente Paschali festivitate sacra ministeria in memorata Basilica a* persona competenti *valeant adimpleri*.

E nel *c.* 4. C. XVIII. *q.* 2. *Pelagius Papa Mellito Subdiacono -- Abbatem in Monasterio illum volumus ORDINARI, quem sibi de sua Congregatione, & Monachorum electio, & POSSESSIONIS DOMINUS (& quod magis observandum est) ordo vitæ, ac meritum poposcerit ORDINARI*.

Nel *Can.* 30. *Causs.* XVIII. *q.* 2. attribuito da' Correttori Romani anche a Pelagio: *Pelagius Papa ait: Eleutherius frater, & Coepiscopus noster queritur, quod mater ejus in casa, quæ Castellum dicitur, Oratorium construxerit, ac dedicaverit, & in eodem loco Monachos CONSTITUERIT, ex quibus UNUS est PRESBYTER: hoc autem tempore &c.*

(1) *Nov.* LVII. *cap.* 2. *Illud quoque ad honorem, & cultum sedis suæ decernimus, si quis ædificans Ecclesiam, aut etiam aliter expendens in ea ministrantibus alimenta, voluerit aliquos Clericos STATUERE: non esse ei fiduciam ullam* quos vult per potestatem deducere *tuæ Reverentiæ ad ORDINANDOS eos, sed examinari a tua Sanctitate: sententiaque tua, & qui Pontificalem Sedem rexerit, semper hos suscipere ordinationem, qui tuæ beatitudini, & qui postea opportuni videbuntur existere, & Dei ministerio digni*.

E nella *Nov.* CXXIII. *Cap.* XVIII. *Si quis Oratorii domum fabricaverit, & voluerit in ea Clericos ordinare, aut ipse, aut ejus heredes: si expensas ipsius Clericis ministrant, & dignos DENOMINANT, denominatos ORDINARI. Si vero, qui ab eis ELIGUNTUR, tanquam indignos prohibent sacræ regulæ ORDINARI; tunc sanctissimus Episcopus quoscunque putaverit meliores, ordinari procuret*.

plina del padronato mirabilmente conferma: *Decernimus, ut quamdiu earumdem fundatores Ecclesiarum in hac vita superstites exstiterint, pro eisdem locis curam permittantur habere solicitam, & solicitudinem ferre præcipuam, atque Rectores idoneos in eisdem Basilicis, eisdem ipsi OFFERANT Episcopis ORDINANDOS; quod si tales forsitan non INVENIANTUR ab eis, tunc quos Episcopus loci probaverit Deo placitos, sacris cultibus instituat*, cum eorum conniventia (1) *servituros*. *Quod si* spretis *eisdem* fundatoribus *Rectores ibidem præsumpserit Episcopus ordinare, & ordinationem suam irritam noverit esse, & ad verecundiam sui alios in eorum loco, quos iidem ipsi fundatores condignos elegerint, ordinari* (2).

DAL CONC. TOLET. IX. SI RAVVISA LA RISPETTIVA FACOLTA' DEL FONDATORE, E DEL VESCOVO.

XVII. Questo Concilio fu celebrato nell'anno 665. (3), e dimostra apertamente, quali debbano essere i confini della giurisdizione de' fondatori, e de' Vescovi. Perciocchè con quelle parole: *quod si spretis eisdem fundatoribus Rectores ibidem præsumerit Episcopus ordinare, & ordinationem suam irritam noverit esse, & ad verecundiam sui alios in eorum loco, quos iidem ipsi fundatores condignos eligerint, ordinari*. Vuolsi l'ordinazione del Vescovo del tutto priva di esercizio, come di colui, che contro alla giurisdizione de' fondatori voglia attentare, ed assolutamente ad ordinar quelli si astringe, che eletto avessero i fondatori. Oltrechè dal rapportato Canone apparisce, che due erano ordinariamente le voci distinte a que' tempi, cioè l'una di *elezione*, che al fondatore si apparteneva, alla quale dovea succedere l'atto di *offerire* l'ordinando al Vescovo; e l'altra di *ordinazione*, la quale è propria del Vescovo, il quale se *spreto fundatore* ordinasse il Rettore nella Basilica, questi non poteva esercitarvi alcuna funzione Ecclesiasti-

(1) Franc. Flor. *in tract. de ant. Jurepatr. ad Can.* 31. & 32. C. XVI. *Qu.* 7. Cum eorum conniventia, *id est, cum consensu fundatorum. Conniventia enim apud Scriptores ætatis mediæ consensum significare, pridem ad epistolam Ivonis* 226. *doctissimus Juretus observavit*.
(2) *Can.* 2. Ed appresso Graziano *c.* 32. C. XVI. *q.* 7.
(3) Franc. Flor. *in tract. de ant. Jur. patr. ad Can.* 32. C. *XVI. q.* 7.

siastica, e vi si dovea anzi *ordinare* colui, il quale fosse eletto dal fondatore. Come poi si distinse l'ordinazione dal benefizio, surse una nuova voce, qual si fu quella di *conferire* non già l'ordine, ma il benefizio; e d'investire, o sia d'istituire l'*ordinato* al benefizio, che l'uffizio, o sia l'esercizio delle sagre funzioni in se racchiude e comprende. E perciò il volersi dire, che quelle voci di *eleggere*, di *nominare*, ed *offerire*, usate nell'antica disciplina del padronato, corrispondano alla più moderna, e volgare, usata comunemente dal XII. secolo a questa parte, qual è quella di *presentare*, non può ammettersi senza nota di errore: conciosiachè quante volte in que'monumenti si usano le sopraccennate voci, per quella individua connessione, ch'eravi fra l'*ordine*, e 'l *benefizio*; sempre mai si diriggono al Vescovo per la *ordinazione* sola dell'eletto, e nominato, e non già, come oggi si pratica nella maggior parte de'benefizj, per la istituzione collativa del titolo: avendo oggi luogo per lo più la elezione, e nomina per gli *ordinati*, e non già per *coloro*, i quali si avessero ad *ordinare*. E siccome allora in un solo atto concorreva il fondatore, el Vescovo, l'uno ad *offerire* il Rettore da lui eletto per la sua Chiesa, e l'altro ad *ordinarlo*; ne avvenne, che in quell'unico e solo atto la *istituzione collativa del titolo* si comprese.

CONSEGUENZA, CHE SI TRAE DALLA PERPETUA CONNESSIONE DELL'ORDINE, E DEL TITOLO.

XVIII. Avendosi adunque, come certa cosa ed indubitata, che fino all'XI. secolo non erasi introdotta distinzione alcuna tra l'*ordinazione*, el *benefizio*: ed al dire di Ludovico Tommasino, *non aliud summa, & primæva ab origine erant Beneficia, quam ordines, & ordinibus indivulse cohærentia officia, & jura quædam* (1): ne seguirebbe, che fino all'XI. secolo sarebbe stata mai sempre uniforme la disciplina del padronato, secondo che dal Concilio Toletano IX. si prescrisse, e secondo che negli antecedenti Canoni, e Novelle di Giustiniano si era

S pa-

[1] Tomas. *Vet. & Nov. Eccl.disc. P.II. lib.I. cap.35. n.1.*

parimente determinato. Il che così essendo, non si potrebbe mai sostenere, che prima dell'XI. secolo avessero i fondatori acquistato alcun *diritto collativo*, quando una tal *voce* nel senso della *nuova* disciplina non surse prima della mentovata distinzione di *benefizio*, e di *ordine*: senzachè potrebbe talun sostenere, che concorrendo il fondatore colla elezione, el Vescovo colla sola ordinazione, senza la quale non si può esercitare alcuna funzione spirituale; in quell'atto di elezione vi potea esser compreso quell'altro, che si chiamò poi *collativo* della propria *Chiesa*, o sia di quel che poi si disse *benefizio*, preso separatamente dall'*ordine*.

ESEMPLI CONTRARJ ALLA COMUNE OPINIONE, TRATTI DAL CONC. D'ORANGES,

XIX. Ma quando si ponga mente, che non sempre nell'antica disciplina del padronato si concedeva la Chiesa a colui, il quale avea bisogno dell'*ordine*, ma che alcuna volta si concedeva a chi era di già *ordinato*, e che non sempre la consagrazione, ed ordinazione del Chierico, si faceva nella Basilica, ove s'incardinava ministro; necessariamente ne seguita, che si potrebbe in tal caso ben ravvisare quanta fosse a que' tempi la estensione del diritto de' fondatori, e come si avvicinasse all'idea de'secoli posteriori. Ed in vero trovandosi taluno *assolutamente ordinato* senza titolo, come ve n' ha degli esempli prima del Concilio Calcedonense (1), o trasferendosi, il che rade volte avveniva, un Chierico al servizio di altra Chiesa, o per altra cagione talun ritrovandosi senza titolo, o sagro luogo assegnato, o dovendo talun Chierico il proprio *territorio*, e Diocesi lasciare per girne peregrino in un' altra; in tal caso potrebbesi da sì fatte circostanze appalesare qual si fosse la *facoltà*, che vi esercitasse-

(1) Vedi gli esempli, che ne rapporta Franc. Flor. *in tract. de præb. & dignit. pag. 261. e 262.*, come quello di Paolino Vesc. Londonense *ep. 6. ad Sever. Ea conditione consecrari in Barcilonensi Ecclesia adductus sum, ut ipsi Ecclesiæ non alligarer: in Sacerdotium tantum Domini, non etiam in locum Ecclesiæ dedicatus:* e di S.Girolamo, e di altri. E Sozomeno nel *lib. 6. cap. 24.* sotto l'Imperador Costanzo numera de' Monaci, *qui creabantur Episcopi non Urbis alicujus, sed honoris caussa*: oltre altri esempli.

taſſero i fondatori, o padroni. Eccone un eſempio antichiſſimo del Canone X. del Concilio Arauſicano celebrato nell'anno 441. diece anni prima del Concilio Calcedonenſe; e dal quale vuolſi comunemente derivare la origine del padronato Eccleſiaſtico (1). Si preſcriſſe con queſto Canone, che ſe alcun Veſcovo voleſſe edificare una Chieſa nell'altrui territorio, o ſia nella Dioceſi altrui, in tal caſo abbia il Veſcovo edificatore il favore di deſtinarvi i Chierici di ſuo gradimento, ma che quelli debba ordinare *is, cujus territorium eſt*, o ſia il Veſcovo Dioceſano: *reſervata ædificatori Epiſcopo hac gratia, ut quos DESIDERAT Clericos IN RE SUA videre, ipſos ORDINET is, cujus territorium eſt*. Si ſoggiugne poi: *vel SI ORDINATI JAM SUNT, ipſos habere acquieſcat*, cioè dire, che ove i Chierici foſſero di già *ordinati*, ed in virtù dell' ordinazione poteſſero adempire quel miniſtero, a cui ſi deſtinavano, in tal caſo il Veſcovo Dioceſano non potendo più conferire l'*ordine*, dovea contentarſi, che quelli vi foſſero deſtinati dal fondatore: ed in vero ſono notabili quelle parole, *ipſos habere ACQUIESCAT*.

E DAL IV. CONC. D'ORLEANS, DA' QUALI SI DISCOPRE L'AMPIA FACOLTA' DE' FONDATORI, E PADRONI.

XX. Nel IV. Concilio Aurelianenſe celebrato un ſecolo dopo, o ſia intorno all'anno 545. deeſi avvertire alcuna coſa di più, per compruova del noſtro argomento. Uſavano già i Signori de'predj, ne'quali avean coſtrutti i loro Oratorj, e Baſiliche, d'*intromettere* in quelli Chierici *PEREGRINI*, ed in conſeguenza di già *ordinati*, ſenza il permeſſo del Veſcovo Dioceſano; perchè ſi preſcriſſe nel Can. VII. di queſto Concilio: *ut in Oratoriis* domini prædiorum *minime contra votum Epiſcopi, ad quem territorii ipſius privilegium noſcitur pertinere*, peregrinos Clericos *intromittant; niſi forſitan quos* probatos *ibidem diſtrictio Pontificis obſervare præceperit*. Nel Canone poi XXXIII. ſi moſtra, che ſi laſci nell'arbitrio de' fondatori di deputarvi, ed intromettere

S 2

(1) Vedi Tomaſ. *Vet. & Nov. Eccl. diſc. P. II. lib. 1. cap. 29.* E Franc. Flor. *in tract. de ant. jur. patron. pag. 107.*

tere i Chierici di già *ordinati*, quando non fossero *peregrini*. Si ponga mente a quelle parole; *si quis in agro suo aut habet, aut habere postulat Diœcesim, primum, ut terras ei deputet sufficienter, & CLERICOS etiam DEPUTET, qui ibidem sua officia impleant*. Supponendosi già, che il Chierico debba essere *ordinato* per l'esercizio di quel ministero, a cui si deputava, la *deputazione* di costui alla Chiesa doversi fare dal solo fondatore, e dotatore di quella dal predetto Canone si stabilisce, e dichiara. Qual forza poi abbia quella parola *DEPUTET*, ne lasciamo agl'intendenti di un tal vocabolo la genuina e vera nozione, ove attentamente riflettino, che questo Canone fa uso della voce *deputet terras*, *& Clericos*, cioè che siccome il fondatore dee *deputare*, o sia concedere, ed assegnare le terre, onde traggano il mantenimento la Chiesa, e gli alimenti i Ministri dell'Altare; così del pari si lascia nell'arbitrio di lui di *deputare* i Chierici, che fosser di già ordinati, per quivi adempire il conveniente sagro ministero: i quali poi se fosser *peregrini*, non si doveano *intromettere contra votum Episcopi*, per conservare a costui il privilegio territoriale, che poi *giurisdizionale* si disse, e per dovervi la chiesta *approvazione* intervenire. Frattanto negli altri monumenti del padronato di quella età, riflettendosi per lo più a ciò, che il più delle volte soleva avvenire, che l'*eletto* dal fondatore avesse bisogno dell'*ordine*, s'incontra il più delle volte la espressione di *offerirsi* al Vescovo colui, perchè ne ottenga l'*ordine* Chiericale, e così si renda capace del conveniente sacro ministero.

SI CONFERMA LO STESSO CO'CONCILJ CELEBRATI SOTTO CARLO MAGNO,

XXI. A vie più confermare, che alcuna volta si concedevano le Chiese a coloro, i quali erano di già *ordinati*; egli si può agevolmente dedurre da molti Concilj celebrati sotto Carlo Magno nell'anno 813. per correggere appunto la disciplina di que' tempi (1); perciocchè erasi in-

(1) Franc. Flor. *in tract. de ant. Jurepat. ad Can.* 37. *&* 38. C. XVI. *q.* 7. *Sequuntur* Canon 37. *desumptus ex Concilio Moguntino sub Carolo*

introdotto, che i Laici, i Chierici, e gli Abati senza consenso de' Vescovi, a cui davano le Chiese, ed a cui le ritoglievano; e quel ch'è più, i Chierici stessi, mossi dalla cupidigia di passare da un *titolo* ad un *altro*, offerivan denaro a que' laici, a cui s'appartenevan le Chiese, per ottenerle. Quindi sursero sì gravi disordini, cui convenne di riparare colle seguenti determinazioni, *ut laici Presbyteros absque judicio proprii Episcopi non EJICIANT de Ecclesiis, nec alios IMMITTERE præsumant. Ut laici omnino a Presbyteris non audeant munera exigere propter COMMENDATIONEM Ecclesiæ. QUIA plerumque propter cupiditatem a laicis, talibus Presbyteris Ecclesiæ DANTUR, qui ad peragendum Sacerdotale officium sunt INDIGNI* (1), ed in un altro Concilio più chiaramente si stabilì: *Inventum est, quod multi arbitrii sui temeritate, &, quod est gravius, ducti cupiditate, Presbyteris quibuslibet ABSQUE CONSENSU Episcoporum Ecclesias DANT, vel AUFERUNT. Unde oportet, ut canonica regula servata, nullus ABSQUE CONSENSU Episcopi, cuilibet Presbytero Ecclesiam DET. Quam si juste adeptus fuerit, hanc nonnisi gravi culpa sua, & coram Episcopo canonica severitate amittat* (2). Nel Con-

rolo Magno, & Canon 38. *ex Concilio Cabilonensi* II. *cap.* 42. *sub eodem Carlo Magno* eodem C. XVI. *q.* 7. *quibus adjungimus ejusdem argumenti Canones* 4. 5. *Arelatensis* VI. *Remensis* II. *Can.* 12. *Turonensis* III. *Can.* 15. *sub eodem Carolo, & Capitulare ejusdem Caroli Magni* I. *editum a doctissimo Sirmondo tomo* 2. *Conciliorum Galliæ pag.* 323. *quæ Concilia quinque, & dictum Capitulare anno imperii Caroli Magni* 13. *ejus jussu, & auctoritate, super corrigendo Statu Ecclesiarum celebrata fuerunt anno Christi* 813. *dictum vero Capitulare, editum fuit in Conventu Aquisgranensi, in quo constitutionum omnium, quæ in quinque illis Synodis promulgatæ fuerant, collatio coram Imperatore fuit habita, & multæ Constitutiones dictorum Conciliorum, non generaliter, sed sigillatim confirmatæ fuerunt, ut discimus ex Chronico Eginhardi ad annum* 813. *quare mirum non est, si fere illi omnes earum Synodorum Canones in Capitularia Regum nostrorum relati postea fuerint.*

(1) Nel VI. *Conc. di Arles.* del 813.

(2) Nel *Conc.* Cabilonense rapportato da Graziano nel *Can.* 38. *causs. XVI. q.* 7.

Concilio di Magonza, e nel Concilio III. Turonense fu stabilito lo stesso, anzi in quest'ultimo si dice, che un tal vizio *late diffusum*, *summo studio emendandum est*; perchè si determinò in tal guisa: *itemque interdicendum videtur Clericis, sive Laicis, ne quis cuilibet Presbytero præsumat DARE Ecclesiam sine licentia, & consensu Episcopi sui* (1). E dallo stesso Concilio eziandio si rileva, che gli uni procuravano d' invadere le Chiese possedute dagli altri, con offerire a' fondatori, e Padroni prezzo maggiore (2). E presso Graziano, *Laici PRESBYTEROS de Ecclesiis non ejiciant, neque in eis CONSTITUANT sine consensu Episcoporum suorum* (3). Ed oltre a ciò, avvegnachè bene spesso la eredità si dovea fra più fratelli, ed eredi dividere, ne avveniva, che quanti eran gli eredi, altrettanti vi si destinavano Sacerdoti e Ministri, *adeo ut unius Altaris plures partes secundum numerum heredum fierent*. Perchè si determinò nel II. Conc. Cabilon., e nel Conc. Triburiense, *ut sacrum ministerium nullus celebret in ea, antequam concordi unanimitate unum omnes eligant Presbyterum*.

DA' QUALI NON VENNE TURBATA L' ANTICA DISCIPLINA DEL PADRONATO.

XXII. Dai rapportati sagri monumenti ciascuno dee potere argomentare, non solo, che le Chiese si *davano*, e ritoglievano dall' arbitrio de' Padroni; ma che nè anche in ciò ne domandavano al Vescovo la licenza; e perciò si dee affermare, che tali concessioni di Chiese si facevano in persona di coloro, che non avevano bisogno dell'*ordine*. Mà qual fu l'abuso, che que'Concilj, e l'Imperator Carlo Magno vi ravvisarono? che i Laici, ed anche i Chierici rimovevano dalle loro Basiliche coloro, che vi erano incardinati; *absque judicio Episcopi*, e che i medesimi quelle *davano*, o sia concedevano *absque licentia*,

(1) *Can.* XV.
(2) *Can.* XXX. *e* XXX. *e Tomas. V. & N. Eccl. disc. T.* II. *lib.*1. *cap.* XXXI. *n.* 1. *in concilio Turonensi* III. *illud memoratur vitium late jam serpisse, ut alii aliorum opimiores Parochias invaderent, majore Patronis pecunia numerata.*
(3) C. 37. *caus.* XVI. *q.*7.

tia, *&* *consensu Episcopi*, e che per ciò ne avveniva, che tali Chiese non solo si esponevano a mercato, ma che per lo più a persone *indegne* si confidava l'esercizio del Sacerdotal ministero; per quella fondamental cagione espressa nel canone V. del mentovato VI. Concilio Arelatense, *QUIA plerumque propter cupiditatem a Laicis*, *talibus Presbyteris Ecclesiæ dantur*, *qui ad peragendum Sacerdotale officium sunt INDIGNI*. Per la qual cosa se si davano, e si concedevano da' Laici a' *Presbiteri* indegni, *majore patronis pecunia numerata*; ne seguita, che in quelle pur troppo lagrimevoli circostanze, ed in quel *sì deplorabile* rilasciamento della disciplina del Padronato, sommo rigore doveasi adoperare per ricomporla nel suo sistema. Ma qual si fu l'emenda? forse, che i laici Padroni non più concedessero le Chiese ai *Presbiteri*, o a' Ministri di già ordinati, ma che gli presentassero solamente a' Vescovi per ottenerne la istituzione del beneficio? E chi non sa, che queste voci di *presentazione*, *ed istituzione* nel senso della nuova disciplina erano ignote a quei tempi? Altro adunque non si prescrisse, se non che niun o Laico, o Cherico *desse*, o sia concedesse la Chiesa senza licenza, e consenso del Vescovo, per evitare appunto, che quei Sagri Ministri non siano indegni *ad peragendum Sacerdotale officium*. E seguentemente si rimase nel suo vigore quella ampia facoltà a' fondatori, e padroni, che la grata e vicendevole indulgenza Canonica introdusse di poter essi dare, e *commendare* le Chiese loro alle persone, ch' erano di già ordinate al corrispondente sagro ministero; ed all' incontro a riparare que' dannevoli abusi, che da' *privati* Padroni si commetteano, vi accorse il rigore de' Canoni, e la sovrana protezione dell' Imperator Carlo Magno; richiedendo così il giudizio del Vescovo nella rimozione de' Ministri incardinati alle Chiese padronate, come la sola licenza e consenso, o sia approvazione del medesimo nelle *commendazioni*, e concessioni, che ne faceano. E siccome osservammo nel caso, che l'Eletto dal Fondatore avea bisogno dell' *ordine*, che se il Vescovo *spre-*

spreto Fundatore vi ordinasse taluno, vollesi *irrita la ordinazione* dichiarare, secondo la espressione del Canone Toletano IX., rimanendosi quella *vacua*, e senza titolo: E siccome il Fondatore non *trovando* persona degna ad *offerire* al Vescovo per la ordinazione, questi avea la facoltà d'istituire al sagro ministero colui, che ne credeva degno, bastando in tal caso la *connivenza*, o sia il consenso del Fondatore: così del pari introdusse la Chiesa, che non potessero i Padroni rimuovere di loro arbitrio i Ministri incardinati alle lor Chiese, senza il giudizio del Vescovo; o di quelle dare e concedere senza il consenso e l' approvazion di costui.

ALTRI SAVJ REGOLAMENTI PRESI A QUE'TEMPI.

XXIII. E ritornando a i sagrj monumenti del secolo IX., avvenne, che dopo riformato l' abuso dai celebrati concilj dell' anno 813., e dopo, che furon rimessi in libertà i Vescovi di dovere interporre il loro consenso nella concessione, che faceano i Laici delle lor Chiese, surse un nuovo abuso in pregiudizio della disciplina del Padronato, e della Canonica indulgenza a pro de' fondatori; perciocchè alcuni Vescovi dovendo *ordinare*, o *consagrare* le persone, che si offerivano da' Padroni, e ricusando i Vescovi di *ordinarle* senza legittima causa, si provvide ne' Capitolari di Ludovico Pio Imperadore, Figliuolo di Carlo Magno, che quante volte i Laici offerissero a' Vescovi a *consagrarsi* i Chierici di dottrina e di costume commendabili, in tal caso i Vescovi, *nulla qualibet occasione eos rejiciant* (1). E nel VI. Concilio Parisiense celebrato nell' anno 829., alle frequenti doglianze de' Padroni per la ripulsa, che faceano i Vescovi di *ordinare* coloro, a cui voleasi la Chiesa concedere, si prescrisse doversi esaminare le cause di una tale ripulsa: *Et si Laicus idoneum, utilemque Clericum obtulerit, nulla qualibet occasione ab Episcopo, sine certa ratione repellatur; & si rejiciendus est, diligens examinatio, & evidden-*

(1) *Con. Gall. Tom.* II. *pag.* 450. *c.* IX.

dens ratio, *ne scandalum generetur*, *manifestum faciat* (1).

XXIV. Da' rapportati monumenti chiaramente apparisce, qual idea debbasi avere di quell' estensione di diritto, che godeano i Fondatori, e Padroni nelle lor Chiese, e come fu sempre uniforme lo spirito della Chiesa, e de' Canoni sì nel riformare gli abusi nella disciplina del padronato introdotti, come nel conservare inviolabili i diritti de' fondatori, perchè non si potesse a quelli recare lesione maggiore; e quale inoltre era la rispettiva facoltà de' padroni di *offerire* l'eletto al Vescovo per ottenerne la collazione dell' *ordine*, o di *dare* e concedere la propria Chiesa a colui, il quale fosse di già *ordinato* precedente il consenso, o sia l'approvazione del Vescovo, perchè a persone *indegne* non si confidasse quel Sacro Ministero.

IDEA, CHE SI DEE AVERE DELLA FACOLTA' DE' PADRONI

XXV. E per vie più confermare il proposto argomento, senza dipartirci da quella età, contempliamo alcuni stabilimenti fatti nel Concilio Romano, celebrato nell' anno 826. sotto Eugenio II. e rinnovati in un altro Concilio del 853. sotto Leone IV. Si dee riflettere, che la principal cura di que' due Concilj Romani fu di rinnovare gli stabilimenti fatti sotto Carlo Magno ne' Concilj celebrati nell'anno 813. Vuolsi rapportarne una breve sentenza con quelle parole: *Contra Sanctorum Patrum censuras videtur existere*, *si secularis*, *vel Laicus Presbyteros ab Ecclesiis*, *in quibus tempore ordinationis eorum*, *nominati*, *vel introducti fuerint*, *videtur expellere* (2). Ma si rifletta inoltre alle altre determinazioni di que' Concilj medesimi; ove volendosi dare opportuna provvidenza, che le Chiese *vacanti*, le quali erano nella ragione de' Laici, non si lasciassero lungo tempo destitute da' Sacri Ministri, e riflettendosi solo al caso, che si dovessero in quelle costituire i *Presbiteri*, o sia coloro, i quali erano di già ordinati, si prescrisse così: *Et si secularium*

CONFERMATA DA' CONCILJ ROMANI DEL IX. SECOLO.

 homi-

(1) Presso Graziano *c.29.* C.XVI. *q.7.*
(2) Altri leggono *denominati* in luogo di *nominati* : e *nitatur* in vece di *videtur*. Vedi i *Corr. Rom. e Franc. Flor. de ant. jurep. ad Can.* 37. e 38. *Causs.* XVI. *q.* 7.

hominum sub JURE sint constitutæ, ab Episcopo illius Diœcesis admoneantur: Et si admoniti, PRESBYTEROS intra trium mensium spatium IBIDEM neglexerint CONSTITUERE, curam exinde habens Episcopus, absque neglectu Principi suggerat, quatenus ejus emendetur sententia (1): Quì certamente trattandosi di un diritto, che competeva a' laici, i quali trascuravano di *costituire* i *Presbiteri* nelle Chiese di loro ragione, vuolsi, che il Vescovo ne prenda la cura, con diriggere le sue istanze al Principe, *quatenus ejus emendetur sententia*. Si volle adunque stabilire, che invigilassero i Vescovi Diocesani ad ammonire i Laici, *ut constituant Presbyteros* fra lo spazio di tre mesi, ove interpetrando il Van-Espen le parole di questo Canone, da lui ad altro uopo recate, e facendosi il dubbio, se in virtù di questo Canone *Episcopus libere posset Ecclesiæ providere*, il risolve in tal guisa: *Cum tantum dicatur Episcopum curam habentem, posse de neglectu Patroni Principem monere* (2). E certamente non dovea essere altrimenti, perciocchè altro diritto allora non riserbavasi a' Vescovi, senonchè l'esame, e l'ordinazione per coloro, i quali non aveano ricevuto l'ordine, o l'approvazione, el consenso per coloro, i quali erano di già *ordinati* per potersi dai padroni laici costituire, o applicare alle Chiese di loro ragione.

S'INTERPRETA IL CANONE MONASTERIUM

XXVI. Nè quì si dee tralasciare il famoso Canone *Monasterium*, tratto da que'medesimi due Concilj Romani, di cui sono i Canoni dianzi rapportati, che la disciplina di que' tempi mirabilmente conferma. Eccone le parole, *Monasterium, vel Oratorium Canonice constructum, a Dominio constructoris, eo invito, non auferatur: liceatque illi PRESBYTERO, cui voluerit, pro sacro officio illius Diœcesis, & bonæ auctoritatis dimissoria cum CONSENSU Episcopi, NE MALUS existat, COMMENDARE* (3): quel *commendare presbytero Monasterium, vel Ora-*

(1) Presso Van-Espen *Jus Ecc.Univ.P.II.tit.25.cap.V.n.9.10.* (2) Ivi.
(3) Can. 33. Si legge presso l'Autore della vita di S.Udalrico: *consecratione peracta doteque contradita, comprobato illic Presbytero altaris procurationem* commendavit.

Oratorium, non altro dinota, che *costituire* in quello il *Presbitero*, e commetterglielo: e quelle parole *cum consensu Episcopi, ne malus existat* mostrano, che non si ricercava altra cosa al Vescovo, se non che la semplice e nuda cognizione della probità de'costumi, per cui richiedeasi il suo consenso, perchè non fosse *indegno* secondo l'avviso de' Canoni precedenti, *ne malus existat*. Ma all' incontro mostrasi chiaramente, che la facoltà di poter altrui *commendare* la Chiesa, *CUI VOLUERIT*, era pressochè assoluta, e indipendente, ove il Rettore fosse di già ordinato *Presbitero*, come nel caso, a cui il predetto Canone si riferisce; perciocchè è in libertà del Padrone di destinare alla sua Chiesa colui, il quale fosse di già ordinato *Presbitero* dal Vescovo Diocesano, o dal Vescovo di altra Diocesi, purchè porti seco *bonæ auctoritatis dimissoriam*: e si spiega appunto in un altro Canone di que'Concilj medesimi, quale, e come debba essere quella dimissoria, o sia licenza colle seguenti parole: *Episcopus subjecto sibi Sacerdoti, vel alio Clerico, nisi ab alio postulatus, dimissorias non faciat . . . & ne falsæ ut veræ credantur, & veræ ut falsæ suspicentur, universalis Pontificis, aut* Imperialis, *vel Metropolitani Bulla eas roborari oportet* (1). E quì anche si ponga mente a quelle parole *a DOMINIO Constructoris, eo invito, non auferatur*: Il dominio appunto ampla facoltà dinotando, la qual voce intorno a que' tempi si ricambiò con quella de'*padroni*, perciocchè lo stesso era dirsi *Patronus*, che *Dominus* a senso di que' secoli, ove un tal cambiamento addivenne, com' è noto a coloro, che han per le mani i monumenti di quell' età. Da ciò si appalesa aversi il diritto, che sorge dalla fondazione, non già lo stesso, come altri dice, ma simile a quello di proprietà, e di dominio, comecchè dir non si possa la Chiesa essere in piena proprietà del fondatore, ma bensì quel diritto, che da antichissimo istituto della Chiesa, e che fu tramandato da virtù di gratitudine, han posseduto i fondatori

(1) *Can.* 18.

medesimi, essere e rimanere in loro proprietà. Ed in tal senso si debbono interpretare i monumenti di que'secoli, i quali dall' altra parte assai apertamente dimostrano l' ampiezza di quel diritto, che si competea a' Padroni (1).

ED UN ALTRO DEL CONC. SALEGUSTADIENSE.

XXVII. Quanto si è detto, vie più si conferma dal Canone XIII. del *Concil. Salegustadiense* celebrato appunto nell'XI. Secolo, e propriamente nell'anno 1022. Questo Concilio nello spiegare i diritti a'Padroni fece uso dello stesso vocabolo di *Commendare*. Le parole sono: *Item decretum est, ut nullus Laicorum alicui Clerico suam COMMENDET Ecclesiam præter consensum Episcopi, sed eum suo mittat Episcopo, vel ejus Vicario, ut PROBETUR, si scientia, ætate, & moribus talis sit, ut sibi populus Dei commendetur*. Si disse semplicemente *ut probetur*, e non già *ut instituatur*. E perciò prima di commendare, o sia commettere e trasferire la Chiesa in mano del Chierico, che quì si suppone, che non abbia bisogno dell'*ordine*, dee il laico fondatore mandarlo al Vescovo, o al suo Vicario, non perchè l' istituisse, o gli concedesse la Chiesa, ma perchè l' *approvasse* soltanto; acciocchè dopo l' approvazione l'atto della istituzione, ch'è nella voce *commendare* chiaramente compreso, si esegua dal fondatore, che l'introduce nella *sua* Chiesa. Quindi è, che se Francesco Florente non ha più oltre penetrato quella più ampia, e libera facoltà, di cui godevano i Padroni nelle loro Chiese, perciocchè egli scrisse, *Nominationis, & electionis verbis Julianus Antecessor, & vetus interpres Novellarum utitur: Justinianus* ὀνομάζειν, & ἐπιλέγεσθαι : commendationis, & commendandi *verbo mediæ ætatis Patres & scriptores in Conciliis utuntur. Nos vulgo præsentationem vocamus* (2); ciò addivenne, perchè non mai riflettè questo dotto Scrittore di debitamente distinguere, qual altra maggiore estensione di diritto comprendesse la *parola commendare*; come si racco-

(1) Vedi l' espressioni, che si usano ne' Canoni di sopra rapportati nella *pag.* 135. *e seg.*

(2) Franc. Flor. *ad caus.* 16. *Can. aliquot de Antiquo Jure Patr.*

coglie chiariſſimamente da' Canoni rapportati ; da' quali ſi fa manifeſto, che il più, che agli ordinarj ſi permiſe, era l'eſame di colui, a cui aveaſi dal fondatore, o Padrone liberamente a commendare la Chieſa: e niuna menzione vedeſi fatta mai della *Iſtituzione*, o ſia di quella *Collazione*, che *neceſſaria* ſi appella da' recenti Canoniſti. Quindi è, che laſciavaſi nella libertà de' Padroni d' iſtituire, o ſia d' introdurre, ed applicare nella Chieſa colui, a cui quella volevano *commendare*. Ed in vero quel *commendare Eccleſiam Presbytero, cui voluerit*, manifeſta appunto l' atto della *tradizione* (1) della Chieſa, ſiccome eziandio oggi nella nuova diſciplina del Padronato un tal ſenſo ritenne; perciocchè non mai nella ſemplice *preſentazione*, ma ſoltanto ne' liberi atti *collativi* ſi fa uſo della voce *commendare*, per iſpiegarſi appunto l'atto della tradizione del beneficio in tal guiſa, *Beneficium conferimus, concedimus*, *ET COMMENDAMUS*, *ſeu te de illo inſtituimus*.

SI CONFERMA LA IDEA DELLA PIÙ AMPIA FACOLTA' DE'PADRONI NEL L'ANTICA DISCIPLINA.

XXVIII. Che i Padroni ne'tempi, di cui ragioniamo, eſercitarono con ampiezza il loro diritto di concedere ad altrui le Chieſe, oltre l' evidente argomento tratto da' Canoni di quei tempi, aſſai eſempli s' incontrano, ne' quali con aſſai connivenza della Chieſa cuſtodivano i Padroni una sì ampia ragione: ſe non che la vigilanza de' Concilj, ed anche de' Sovrani ragionevolmente reprimeva il notabile abuſo del commercio, che ne facevano anche coloro, i quali niun diritto di fondazione vi aveano (2). E certamente ſe alle coſe di ſopra dette,

(1) La voce *commendare* nelle carte *medii avi*, è lo ſteſſo, che *tradere*. *Pactus legis Salicæ tit.72. Si quis alteri avitam terram ſuam* commendaverit i. e. *tradiderit*. Will. Malmesburg. *lib. 2. de geſt. Reg. Angl. c. 7. Provincia, quæ vocatur Cumberland, Regi Scotorum ſub fidelitate jurisjurandi* commendata *eſt*; i. e. *tradita*. Ed era lo ſteſſo *commendare*, che *extra manum ponere*; Charta Ottonis Ducis Meraniæ *fol.* 315. *Nos non poſſumus* commendare *Comitatum Burgundiæ alicui, neque* ponere extra manum *noſtram, niſi in* manum *Comitis Campaniæ*. Vita S. Remberti Archiep. Hammaburg *n.* 11. *Suſceptuſque ab eo honorifice, cum Pontificalis baculi juxta morem* commendatione (*i. e. traditione ſymbolica*) *Epiſcopatus eſt ſortitus dominium &c.*

(2) Vedi de Marca *dans l'hiſtoir. de Bearn. liv.* 5. *c.* 30. *p.* 448.

te, ove l'ampiezza del diritto de'Padroni abbiam voluto soltanto da' medesimi Canoni rilevare, si aggiungono alcuni diplomi, e monumenti di quella età da altri raccolti, e che noi contenti de' soli sagri Canoni per brevità tralasciamo; sembra potersi affermare, tale essere stata l'antica disciplina del Padronato, che l'indulgenza Canonica a pro de' Fondatori, e loro Eredi sostenne, cioè, che ove i Rettori, che voleansi alle proprie Basiliche destinare, avesser bisogno dell' *ordine*, si dovessero *offerire*, o sia presentare al Vescovo, e per l'*esame*, e per la ordinazione (1); ed ove non avesser bisogno dell' *ordine*, era in libertà de' fondatori e Padroni *privati* di deputare (2), di dare (3), di *commendare* (4) agli *ordinati* le Basiliche loro, o di *costituirgli* (5), o sia introdurli, ed applicarli nelle medesime, che risponde a quella voce, resa poi solenne, d' *istituzione*: e per torsi il sospetto di alcuna venalità e commercio, onde da'privati non si dessero a' Chierici *indegni*, vi dovea in tal caso intervenire la *licenza* ed il *consenso*, o sia la connivenza, la testimonianza, e l'approvazione del Vescovo.

ORIGINE DELLA NUOVA DISCIPLINA DEL PADRONATO.

XXIX. Eccovi la idea della antica disciplina del Padronato, che si ricava dai Canoni antichi, siccome abbiam noi da que' medesimi rilevato, e massime dal Canone X. del Concilio d'Oranges celebrato nel 441. di nostra redenzione, nel quale sta compreso eziandio quel primo periodo del Padronato, che altri distinse. Ma qual si fu la cagione, che nel XII. secolo quella ampiezza di facoltà, che godevano i Padronati, si vide rifrenata e ristretta? Eccolo dal Concilio Lateranense III. celebrato nell' anno 1579. nel quale facendosi espressa menzione de' *Fondatori e Padroni*, che non si fece negli altri precedenti, i quali de'soli laici, e de'non veri fondatori e padroni trattarono; in tal guisa si dichiarò, che i fondatori delle Chiese, o i loro Eredi si abusarono di quel-
la

(1) Vedi sopra *pag.* 135. nella nota, e seg.
(2) V. *pag.* 140.
(3) Vedi *pag.* 141.
(4) V. *pag.* 141. 147. e seg.
(5) V. *pag.* 135. 141. e 146.

la poteſtà, in cui fino a quel tempo gli ſoſtenne la Chieſa, con quelle parole: *Quoniam in quibuſdam locis* Fundatores *Eccleſiarum*, *aut* heredes *eorum* poteſtate, *in qua eos Eccleſia* hucuſque *ſuſtinuit*, *abutantur* (1). E certamente ſe la indulgenza della Chieſa ſoſtenne loro l'ampiezza del ſolenne diritto, che aveano, non doveanſene abuſare. E quali erano gli abuſi? quelli medeſimi, che nel principio del IX. ſecolo ſi videro nella Chieſa introdotti; cioè, che quanti erano gli eredi de' Fondatori, ciaſcuno volea avere il ſuo *Presbitero* (2); ed in oltre iſtituivano, e deſtituivano, o ſia davano, e ritoglievano le Chieſe ſenza la intelligenza del Veſcovo, e ne diſtribuivano a loro talento i beni: perchè ſi avviſarono quei Padri di ſvellere del tutto quella, che credeaſi la radice di un tanto diſordine, e la priſtina indulgenza moderar col rigore. Perciocchè ſe ove nel IX. ſecolo fu più mite la riforma, e nella rimozione dei Chierici vi ſi richieſe il giudizio del Veſcovo, e nella conceſſione delle Chieſe, o ſia nella iſtituzione, la licenza, ed il conſenſo del Veſcovo ſi richieſe, *ne mali exiſtant*: in queſto Concilio par, che tutta l' autorità della conceſſion della Chieſa padronata al Veſcovo ſi attribuiſca: ſenza che graviſſima pena s' impone al Chierico, *qui Eccleſiam per Laicos ſine proprii Epiſcopi* auctoritate *receperit* (3). Il Chierico adunque non dee ricevere la Chieſa per mezzo de'laici, *ſine proprii Epiſcopi* auctoritate, appunto perchè il Cherico riconoſceſſe anche dal Veſcovo il beneficio padronato nell' iſteſſa guiſa, che l' ordine, ed

(1) *Can.* IX. e nel *cap.* III. X. *de Jurepatr.*

(2) Vedi ſopra *pag.*141.

(3) Ecco le parole del cap. 4. X. *de Jurepatron. Praeterea quia in tantum quorumdam Laicorum proceſſit audacia, ut Epiſcoporum auctoritate neglecta, Clericos inſtituant in Eccleſiis, & removeant cum voluerint, poſſeſſionem quoque, atque alia Eccleſiaſtica bona pro ſua voluntate plerumque diſtribuant, ipſos anathemate decernimus feriendos. Clericus autem, qui Eccleſiam per Laicos ſine proprii Epiſcopi auctoritate receperit, communione privetur: & ſi perſtiterit, a miniſterio Eccleſiaſtico, & ordine deponatur.*

ed ogni altro libero benefizio dal Vefcovo fi tramandava. Ed eccovi furta quella voce, già refa folenne ne'benefizj padronati, d' *iftituzione*; e nel fefto delle decretali qual regola ftabilita dal Pontefice Bonifacio VIII. *Beneficium Ecclefiafticum non poteft licite* fine inftitutione Canonica *obtineri*.

SI SPIEGA LA QUALITA' DELL' ORDINE, E DEL BENEFIZIO.

XXX. Che cofa vuolfi dinotare colla *iftituzione* Canonica? L'Autore della contraria fcrittura vi ha fatta una ben dotta fpofizione; ma egli ha ragionato coll'idea de'fuoi tempi, ed ha lafciato in abbandono la veneranda antichità. Ci fia ora lecito di brevemente efporre, quale idea debbafi avere di *ordine*, di *beneficio*, di *collazione*, e d'*iftituzione* nella nuova difciplina del padronato. Egli è regola di fede, che la poteftà dell'*ordine* fia inalienabile, imprefcrittibile, ed indifpenfabile. Il folo Miniftro dell'ordine è il Vefcovo *jure divino*. In quanto poi al *beneficio* Ecclefiaftico, nella cui definizione, come che i Canonifti, ed i Teologi non convengan fra loro nelle parole, ma fono nella foftanza concordi (1); ove fi fciolfe il legame dell'ordine, e del titolo, o fia del beneficio, furfe la voce di *collazione* di beneficio, o fia del titolo, per difegnare appunto quella funzione refa già più frequente, e folenne nella Chiefa. E ficcome prima fi quiftionava chi mai foffe l'Ordinatore del Chierico, così pofcia chi mai fia il collatore del beneficio (2). Il che così effendo; deefi por mente ad una regola indubitata, che la collazione del beneficio *non Ordinis*, *fed Jurifdictionis effe reputatur; eo-*

que

[1] Van-Efpen *J. L. V. P. II. tit.* 18. *cap.* 1. *n.* 13. 14. *e* 15.
Canonifta retinentes primam beneficii nomenclaturam, qua fignificatur jus percipiendi certos proventus, Clericis tamquam militibus Ecclefia conceffum, illud folent definire: „ jus perpetuum percipiendorum fructuum quo-„ rumcumque ex bonis Ecclefiafticis, feu Deo dicatis propter officium fpi-„ rituale auctoritate Ecclefia conftitutum „. Theologi vero beneficium magis confiderantes penes titulum, & officium Ecclefiafticum, definierunt illud, exprimendo ipfum officium, feu minifterium Ecclefiafticum, ut principale, hoc modo: „ jus perpetuum miniftrandi in Ecclefia, auctorita-„ te Epifcopi conftitutum, habens jus percipiendi fructus annexum „. Verum five Canoniftarum, five Theologorum definitio teneatur, in idem recidere videtur.

[2] Duaren. *de facris minift. lib.* 2. *cap.* 3.

que titulo, dice il Van-Espen, *etiam competere Episcopo ante consecrationem, modo confirmatus sit, & possessionem acceperit, apud omnes in confesso est, & quotidiana praxis evincit* (1). E siccome il benefizio o è curato, o non curato, così la collazione dell'uno, e dell'altro benefizio *non Ordinis, sed Jurisdictionis esse reputatur*, e perciò non al solo *ordinato* già Vescovo, ma eziandio a costui *ante consecrationem*, ed al Capitolo, ed al Vicario capitolare compete, e può anche competere a chiunque si può la Ecclesiastica giurisdizione comunicare.

E DELLA ISTITUZIONE NEL SENSO DELLA NUOVA DISCIPLINA.

XXXI. Ma veniamo all'*istituzione*. Con questa quando si vuole particolarmente dinotare la induzione al possesso corporale, che succede alla collazione verbale del benefizio; coloro, i quali vogliono, che nell'antica disciplina del padronato non vi fu mai collazione di titolo, o sia benefizio, che non fosse nell'ordinazione compreso, credono, che nell'unica e sola ordinazione, ed in quell'unico e solo atto si contengano quanti mai atti separati fra loro la più recente, e nuova disciplina distinse (2). Ma se si ponga mente agli esempli recati nell'antica disciplina, che alcuna volta anche la Chiesa si concedeva a colui, il quale non avesse bisogno dell'*ordine*, come apparisce dal Canone *Monasterium*, e da molti altri; ne seguita, che dovea potere avvenire esservi anche a que' tempi così quella, che poi si chiamò *collazione* di benefizio, come quella, che poi anche si disse istituzione, o sia istallazione. E quantunque queste voci fosser più recenti, vi era nondimeno la cosa, la quale con altre voci si dinotava, come di *deputare*, *dare*, *costituire*, e *commendare*, delle quali voci fecero uso i Canoni da noi di sopra rapportati, per ispiegare la facoltà, e giurisdizione dall'indulgenza della Chiesa concedute a' Padroni nelle proprie Basiliche.

V. XXXII.

(1) Van-Espen *J. E. V. p.* 2. *tit.* 21. *cap.* 1. *n.* 24. *e* 25. ove soggiugne: *Cum ergo beneficiorum collatio jurisdictionis non quidem contentiosæ, sed voluntariæ sit, videtur in Capitulum Sede vacante jus illud collationis debere transire; utpote succedens Episcopo in ea, quæ sunt jurisdictionis*.

[2] Van-Espen *part.* 2. *tit.* 26. *cap.* 2. *n.* 1. *e* 2.

LA ISTITUZIONE O VERBALE, O REALE, E SUOI EFFETTI.

XXXII. Oltre la istituzione corporale, o sia reale, che anche *istallazione* si appella, v'ha un' altra specie d' istituzione, che si dice *verbale*, la quale si può ben definire così: *Canonica, & legitima collatio officii sacri, cum omnibus inde dependentibus commodis, & emolumentis*. Per mezzo della verbale istituzione, colla quale si dichiara la volontà di colui, che ha diritto di conferire, l' istituito consegue *jus in officium, & beneficium*; e vuolsi rassomigliare a donazione, che si perfeziona colla simbolica tradizione: siccome la reale istituzione, di cui si è ragionato, per mezzo della quale s'induce taluno nel possesso dell' uffizio, e benefizio, vuolsi rassomigliare ad una donazione di possesso (1). Nell' istessa guisa ne' feudi la investitura è di due maniere, o abusiva, o reale: per mezzo dell' *abusiva* il vassallo acquista jus *in feudum*, e ne consegue poi l'*attuale* possesso per mezzo della investitura reale. Ed in ciò vanno mirabilmente di accordo fra loro queste due voci, che ne' formolarj de'Collatori si cambiarono insieme (2); perciocchè l'una, e l'altra producono il medesimo effetto: talchè siccome si appartiene al Signore del feudo investire il vassallo, o sia immetterlo nel possesso, così eziandio al Collatore del benefizio dee spettare mettere il benefiziato in possesso. Quindi conchiude così il Van-Espen, comecchè usi soltanto espressioni confacenti alla nuova disciplina, *unde sicuti collatio beneficiorum de jure communi spectat ad Episcopum, ita & missio in possessionem*. Le quali due cose ben distinse a' suoi tempi Giovanni VIII., ove disse (3), *majus fuit possessionem dare, quam sit investituram concedere*. La istituzione verbale del benefiziato volgarmente chiamasi da' Canonisti *istituzione collativa* del titolo, con quelle due voci, unite insieme, volendosi per avventura dinotare quella collazione, che suole accompagnarsi colla simbolica tradizione; e con sì fatte espressioni manifestare,

(1) *Cap. 6. X. de Instit.*
(2) Vedi Barbosa *Formular. Episcop. form. 62. e seg.*
(3) *Can. 1. Caus. 16. q. 2.*

re, che la donazione, concessione, e tradizione del benefizio non più dal Padrone, ma da colui, che ne fosse l'ordinario Collatore si tramandi e derivi. Quindi è, che per mezzo di una tale istituzione collativa *acquista* [sono parole del dotto Contraddittore] *l'Istituito jus in rem, ed è alla Chiesa incardinato, di cui divien titolare* [1]. Oltre alle due specie d' istituzione, alcuni Canonisti con Fagnano parlano di una terza specie, che chiamano *istituzione autorizzabile*, e la distinguono dalla *istituzione collativa* del titolo. Di questa terza istituzione si dovrà da noi più acconciamente trattare nella seconda parte di questa scrittura. Frattanto quì si rifletta, che avendosi presente quel che si prescrisse nel 1179. dal Concilio Lateranense, che niun Chierico possa ricevere il benefizio dalle mani del laico *sine proprii Episcopi AUCTORITATE*, e non essendovi benefizio, a cui non sia alcuna sagra funzione annessa; quindi per avventura dovendo il Chierico ricevere il benefizio dall' atto *autorizzabile* del Vescovo, ne surse la voce d' *istituzione autorizzabile*, che forse il Van-Espen in quel senso volle intendere, ove l' istituzione collativa del titolo con quella confuse, e perciò non ben ripreso dal Gibert, e dal nostro Contraddittore (2).

DIRITTO COLLATIVO ACQUISTATO DAL RE RUGGIERO PER TITOLO DI FONDAZIONE

XXXIII. Ma egli quì esclamerà, e ripetendoci la regola di Bonifacio VIII. sosterrà fortemente, che se niun benefizio Ecclesiastico si può lecitamente ottenere senza la *istituzione Canonica*; come mai si pretende, che non la debbano ricevere i Canonici, e gli altri benefiziati della Regal Cappella di Palermo? Fra le moltissime risposte non so, se primieramente ci approverà la seguente; che per *titolo* di fondazione il Re Ruggiero acquistò la libera collazione secondo l'antica disciplina del padronato, perciocchè la fondazione della Regal Cappella cadde ne' tempi appunto dell' antica disciplina. E perciò costando del titolo, non si può negare l'effetto. Se i priva-

V 2 ti

(1) Scritt. dell'Arciv. *pag. X.*
(2) Van-Espen *part. 2. tit. 26. cap. 1. n. 3.*

ti fondatori con ampia facoltà esercitarono il padronato nelle loro Basiliche, non potrà certamente una tal facoltà non accordarsi ad un Principe. E se i privati per abuso, che ne fecero, furon obbligati nella *commendazione*, o sia costituzione de' Chierici alle lor Chiese a richiederne il permesso al Vescovo, *ne mali existant*: Non ebbe mai ciò luogo in un Principe, e massime in un Sovrano di Sicilia, di cui si potesse sospicare, che a persona *indegna* il benefizio si concedesse. Ascolti pur l'Avversario il rigido Tomasino, il quale dopo di aver rapportati i moltissimi Canoni *di que' tempi*, ravvisò appunto qual si fu il loro disegno, onde non compresero la sovrana ragione de' Principi: *Congeries illa Canonum, quam, & hic, & alibi prompsimus, oppugnabat illos collatores laicos, qui turmatim hanc licentiam arripuerant, conferebantque beneficia sine examine, sine delectu, passim, & promiscue: at certe tantopere laboratum non esset adversus Regem, qui non conferret, nisi ex Episcoporum, & Confessarii sui, & virorum religione, & doctrina praestantium consilio* (1). E perciò ebbe a dire Arnolfo Ruzèo; *quod ideo inferiores praesentant dumtaxat, quia non habent peritiam discernendi capacem . . . idoneo: ideo traduntur praesentati, examinandi Episcopo Dioecesano, ut conferat: secus in Principibus, qui habent omnem peritiam in scrinio pectoris: Principes idcirco pleno jure conferunt* (2).

NON DEROGATO NELLA NUOVA DISCIPLINA,

XXXIV. Dirà forse l'Avversario, che non debbasi oggi tener conto dell'antica disciplina, ove nella nuova per titolo di fondazione si acquisti quel diritto di padronato, *ex vi cujus*, al dire di Gregorio IX. *non concessio, sed praesentatio pertinet* (3). Or una tal nuova disciplina, siccome non potea nè poco, nè punto recar pregiudizio a i diritti prima acquistati; così qualunque alterazione, che espressamente si fosse introdotta, non comprese mai la sublime prerogativa de' Sovrani; anzi nè anche si com-

pre-

(1) Tomas. *Vet. & Nov. Eccl. discipl. p. 2. l. 1. cap.* 55. *n.* 10.
(2) *De Jure Regal. cap.* 1. *n.* 7.
(3) *Cap. transmissae X. de jurepatr.*

presero nello stesso Concilio Lateranense quelle Chiese, che di *pieno diritto* di già appartenevano a' *laici* regolari, come sarà luogo nella seconda parte di questa scrittura confermare contro a ciò, che l'Avversario sostiene. Oltre che egli è assai volgare la regola, *non venire sub generalibus dispositionibus jura ad Reges spectantia, nisi expressa mentio illorum facta fuerit* (1). La sublime ragion de'Sovrani non può mai essere con quella de'privati confusa: senza poi entrare in mille altre eccezioni naturali, ed intrinseche della Sovranità; per cui le prerogative una volta alla Corona acquistate, debbono essere con eterna autorità a quella congiunte. Tralasciamo quì poi per brevità, come ben note le autorità di gravissimi Dottori di tutte le nazioni della Chiesa Cattolica, i quali, quantunque non avessero chiaramente riguardato a quel fondamento, ch'ebbe corso nell'antica disciplina del padronato; pur nondimeno concordemente sostengono, che i Sovrani per titolo di *fondazione* (2) il libero diritto collati-

(1) *De Ponte*, e gli altri DD.

(2) Franc. Flor. *ad cap.* 34. *dilectus de Jurepatr.*, quantunque non ravvisasse la facoltà de' fondatori nell'antica disciplina, pur nondimeno scrisse, *ad Reges collatio prabendarum pertinet, quam non dubito ex FUNDATIONE fluxisse*. E scrisse di più, *quod jus non tantum Regibus nostris, sed etiam Magnatibus quibusdam fundatoribus Ecclesiarum Collegiatarum competit*. Si può riscontrare Char. Feuret *dans le traitè del' Abus liv.* 3. *chap.* 6. *n.* 15. ove rapporta lunga serie di Canonisti, e de'Glossografi de'Canoni antichi, che manifestano, che i Re *de JURE habent collationem beneficiorum sua dotationis*. Anzi riflettendo egli al sistema della nuova disciplina, scrisse così: *Quoique regulierment les personnes laiques soient incapables du droit de collation*: quia jus conferendi est mere spirituale *Cap. transmissæ X. de Jurep. Cap. Messana de elect. Toutefois* a cause de la fundation, & dotation *des Eglises, les Saintes Peres se sont rendus si favorables, & indulgens a l'endroit des Seculiers, qu'ils leur ont accordè (quand ils l'ont desirè) le* droit de conferer *les dignitez, & prebendes des Eglises, qu'ils avoient fondèes, & dotèes: comme en Bourgogne les successeurs du Chancelier Rolin, & les Seigneurs de Chagny* conferent de plein droit *les prebendes des Eglises de notre dame d'Autun, & de Saint Georges de Châlon . . . ainsi les Seigneurs Barons de Blaison, & de la Guierche en Anjou, & les Seigneurs Marquis d'Espinay, & Comtes de Quintin en Bretagne, conferent les Chapelles, & Prebendes de leurs Eglises Collegiales* . . . poi manifestando in qual maniera si acqui-

lativo acquiſtarono. Anzi i ſublimi Principi, che ſoſtennero alla loro Corona la ragion collativa *de jure*, *&* *bona conſuetudine*, vennero con ciò a ripetere una tal facoltà nell' antica diſciplina del padronato. Filippo il Bello, che non volea riconoſcere una tal prerogativa eſſer derivata alla ſua Corona da indulto Pontificio o eſpreſſo, o tacito, nelle conteſe, ch' egli ebbe col Papa Bonifacio, riſpoſe, *quod collatione beneficiorum uſus eſt*, *&* *utitur DE JURE, ET BONA CONSUETUDINE, ſicut S. Ludovicus*, *&* *alii prædeceſſores ſui uſi fuerunt a tempore*, *cujus memoria non exiſtit*. Or ſe S. Ludovico, e tutti i predeceſſori Re di Francia conferirono *ab immemorabili*, *DE JURE*, *&* *bona conſuetudine*; un tal diritto avea appunto il ſuo fondamento nell'antica diſciplina del padronato, ove i padroni anche *privati* in nome della poteſtà della Chieſa tali atti collativi con ampiezza eſercitarono nella deſtinazione de'Miniſtri di già *ordinati* alle lor Chieſe. Bonifacio VIII. all'incontro quantunque faceſſe ſentire al Re, ragionando nel ſiſtema della nuova diſciplina, *Ad te hujuſmodi Eccleſiaſtica dignitatum*, *&* *præbendarum collatio non poteſt quomodolibet pertinere*, *nec per tuam collationem poteſt alicui jus acquiri*; pur nondimeno ſoggiugne, *ſine auctoritate*, *vel conſenſu Sedis Apoſtolicæ TACITIS*, *vel EXPRESSIS*; *quæ qui accipit*, *&* *ſe denegat accepiſſe*, *eis propter ingratitudinem eſt privandus* (1). Già l'eſercizio della ſuprema autorità Pontificia nella nuova diſciplina ſi era al più ſublime grado manifeſtato, e perciò volea Bonifacio, che ogni qualun-

quiſti il diritto collativo (il che ſi dee intendere nella nuova diſciplina), e debitamente diſtinguendo i privati da'ſublimi Principi, ſoggiugne così: *Mais quant au droit de conſerer les dignitez ou Prebendes, ils ne le peuvent pretendre ſans indulte Apoſtolique, qui approuve la reſerve qu' ils en ſont in ipſo actu fundationis*: au contraire *le Roy, des Egliſes de ſa FUNDATION n' eſt pas ſeculmen Patron, mais COLLATEUR*, *&* *y pourvoit non tanquam nominator*, *ſed COLLATOR*; *ſans qu' il ſoit beſoin D' AUTRE RESERVE*, *ni PRECAUTION*.

(1) *Hiſtoir. du differ. entre Boniſ. VIII.* *&* *Phil. le Bel pag.* 44. 48. 49. 78. e 317.

lunque indulto o espresso, o tacito dalla Sede Appostolica derivasse: ma Filippo il Bello, che replicò al Papa spettargli la collazione *de JURE*, *& bona consuetudine*, venne appunto con tali parole a richiamarsi a'Canoni antichi; perciocchè si può ben dire, che quello, che al fondatore *concedono* i Canoni, e la disciplina, *illud ei IPSO JURE competit*, *id est suo*, *& summo jure*, *non vero ex mera gratia*; siccome in trattando di concessione fatta dalle leggi, e da'Canoni, dottamente scrisse Francesco le Roy (1).

ANCHE PER LA QUALITA' DI PROTETTORE SOVRANO DELLA CHIESA.

XXXV. Se poi al titolo di fondazione si aggiunga l'altra qualità nella persona del Re Ruggiero fondatore, quale è quella di protettore Sovrano; dal cui fonte ogni ben temporale alla Chiesa unicamente si tramanda e deriva, e si conserva e difende; si potrà mai per questa sì eminente qualità, unita a quella di fondatore, negare a quel sublime Principe la collazione delle Chiese da essolui fondate? I Sovrani non solo donarono alle Chiese immensi beni, e ricchezze, ma permisero eziandio, che i sudditi dello Stato i proprj beni alle Chiese consagrino. Si ascolti pure una assai memoranda, ed ingenua dichiarazione di *Avito* Arcivescovo di Vienna nel Delfinato, il quale scrivendo a Gundebaldo Re de Borgognoni, e parlando col vero spirito della Chiesa, volle mostrare quella debita riconoscenza, che ad ogni Sovrano prestar debbono i Vescovi, perchè con vicendevole gratitudine ne siano meritamente cambiati; *quid quid habet Ecclesiola mea*, *immo omnes Ecclesiæ nostræ*, *vestrum est*, *de substantia*, *quam vel SERVASTIS hactenus*, *vel DONASTIS*. *Quod inspirante Deo praeceperitis*, *in quantum vires habuero*, *parare conabor* (2): a quelle solenni parole, *vel servastis*, *vel donastis*, fece la seguente nota il Sirmondo, *Libera*, *& ingenua professio*. *Principibus accepta feruntur dona Ecclesiæ*, *quæ*, *vel donarunt ipsi*, *vel ut donare liceret*, *concesserunt*. Per la qual cosa siccome la Chiesa secondo l'ordine della carità dee riconosce-

re

(1) *Instit. Canon. lib.* II. *tit.* XVII.
(2) *Epist.* 39. *pres. Tomas. p.* 3. *l.* 1. *cap* 35. *n.* 3.

tur (1). Or riflettendo appunto i Sommi Pontefici à questa sì sublime qualità de' Sovrani non riputarono mai abusive le collazioni de' beneficj fatte da' Principi per titolo di fondazione, a cui è sempre inseparabilmente congiunta la intrinseca, e sublime qualità della Regia protezione. Ed invero se lo stesso Allessandro III. nel Concilio Lateranense rifrenò la libertà de' fondatori privati, nulla fece menzione de' Principi: anzi, come si è di sopra accennato, e dovremo nella seconda parte manifestare, lo stesso Concilio Lateranense, a' Laici Regolari il diritto collativo delle Chiese curate e parrocchiali sostenne. Oltre che è troppo noto, che Innocenzo III. non dichiarò abusiva la collazione, che i Re d'Inghilterra facevano del Decanato, e prebenda della Chiesa di S.Pietro della Città di Mans, *diœcesano etiam Episcopo inconsulto* (2). Lo stesso Pontefice non riputò nè poco, nè punto abusiva la collazione, che si facea dalla Contessa di Fiandra (3), ed il Sommo Pontefice Onorio III. successor d' Innocenzo, nè anche come tale la dichiarò (4). E comecchè dalla decretale di Gregorio IX. del 1232. fosse surta la regola, che non più per diritto comune *ex vi juris patronatus* competeva la collazione, ma la sola presentazione; pur nondimeno lo stesso Gregorio IX. nell' acerbe contese con Federico II. Imperatore non potè negare, che quel Sovrano aver potesse contro alla general regola la collazione de' benefizj, *esto quod aliqua Beneficia vacantia conferas* (5). Perciò, non ostante la nuova introdotta disciplina, e le tante novità e vicende de' rispettivi Regni, e delle Provincie, videsi una tal ampia facoltà collativa tuttavia perdurare in Italia, in Ungheria, in Polonia, nel Brabante, in Francia, nelle Spagne, e si vide anche in Inghilterra fiorire, quando era Catto-

X lica

(1) Arnolfo *Vescovo di Xisieux epist.* 14.
(2) Vedi l' intera decretale, *cum inter* X. *de consuet.* presso *Ant.* d' Agostino.
(3) *Cap. dilecto de Testibus* 13. presso *Ant. d' Agost.*
(4) *Cap. cum dilecta de concess. præb.* 1.
(5) Rainal. *ad an.* 1236.

lica, e poi anche nell' Indie . E la ragione si fu, perchè i Principi non fecero valere le nuove regole di disciplina introdotte nelle disposizioni Conciliari , siccome anche i Sommi Pontefici nè anche fecero alcuna volta quelle valere (1) . E certamente i medesimi Sommi Pontefici, acerrimi sostenitori della nuova disciplina , non poterono evitare di non riconoscere nella persona de'Sovrani la intrinseca ragione di una sì sublime prerogativa . Farò uso delle parole di un chiarissimo lume del nostro Foro Napoletano, che scrisse così: *come le liberalità de' privati sono di gran lunga inferiori alla munificenza de' Sovrani, così i dritti de' Padronati de' Sovrani han dovuto essere superiori a quelli de' privati per la ragione addotta da Bonifacio VIII. che pur ebbe tutt' altro in mente, che ampliare i dritti della Sovrania*: „ *sicut dignitatis* „ *altitudine præeminent*, *sic prærogativa gratiæ ipsos con-* „ *venit anteferre* (2).

E PER QUELLA DI LEGATO A LATERE DELLA S. SEDE.

XXXVI. E se nella persona del Re Ruggiero, oltre la qualità di Fondatore, e Protettore, si consideri l'altra di Legato della S. Sede, e costando quanto era ampia a que' tempi la facoltà de' Legati, che comprendea anche la libera collazione de' benefizj ; si dovrà mai negare ad un Sovrano e Fondatore , e Protettore , e Legato nato , ch' egli abbia acquistato il diritto collativo su la sua Chiesa Palatina ? E se più di un secolo dopo la fondazione della Cappella , di cui trattiamo , nel primo General Concilio di Lione del 1245. sotto Innocenzo IV. si volle ai Legati moderare la facoltà , che aveano di conferire i benefizj, *ex ipsius legationis munere*; ciò non ebbe luogo ne' Cardinali di S. Chiesa per la loro sublime prerogativa; e perciò si convien sostenere, che i Re di Sicilia non dovean poter esser privati di una tal facoltà per

(1) Come il dimostra il dottissimo Avvocato D. Basilio Palmieri , nostro Collega nella causa del Regal padronato del Monistero di S.Benedetto di Conversano, nella Scrittura , ch'ei fece in quella causa *pag.64. e 65.*

(3) Il Cavalier D. Franc. Vargas Macciucca , Avvocato del Regal Patrimonio nell'aurea Scrittura , intitolata, *Causa Regia* per la Chiesa di Girgenti *pag.71.*

per la loro ſovrana e più eminente prerogativa , e per la mentovata regola , non venire *ſub generalibus diſpoſitionibus jura ad Reges ſpectantia* , ove non ſi faccia di eſſo loro eſpreſſa menzione . Sicchè il Re Ruggiero, e come Fondatore , e come Protettore , e come anche fornito della ſingolar prerogativa di Legato nato della Sede Appoſtolica , dovea viemaggiormente acquiſtare la ragion collativa alla ſua Corona .

E PER LEGGE DI FONDAZIONE.

XXXVII. Or ſe non ſembrano al noſtro Contraddittore valevoli sì fatti titoli in un Re di Sicilia , potrà mai negare al Re Ruggiero, ed a' ſuoi Sereniſſimi Succeſſori quel diritto collativo , che lo ſteſſo Re , e Fondatore , e Protettore , e Legato nato della Sede Appoſtolica, abbia voluto per legge di fondazione acquiſtare in ſu la ſua Palatina Cappella ? Or via ſi muti l'ordine delle coſe , e ſi conceda ad un Arciveſcovo di Palermo quel, che non è da conſentire giammai . Sia la fondazione fatta dopo la nuova introdotta diſciplina : abbiano potuto i Canoni de' Concilj del XII. ſecolo rifrenare eziandio la facoltà collativa de' Sovrani : ſiaſi fatta in quegli eſpreſſa menzione de'Principi , e ſiano ſtate eziandio sì fatte regole di nuova diſciplina da'Principi ſolennemente accettate, il che contraddice a tutti i monumenti di quella età (1) : E finalmente anche ne'Sovrani ſiaſi reſo ſolenne , e per *jus comune* ſtabilito, che per titolo di Fondazione non poteſſero acquiſtare, che la nuda e ſemplice preſentazione, e così ſi voleſſe (il che fa orrore a concepirlo ſoltanto) la ſublime Maeſtà del Principato , e la condizione de' Principi col volgo de' più vili e miſeri privati infelicemente meſcolata e confuſa ; potrebbe negarſi , che il libero diritto collativo ſi poteſſe per eſpreſſa volontà di un fondatore , e di un fondatore Sovrano legittimamente acquiſtare? E chi non ſa , che l' abbiano eziandio i privati acquiſtata non ſolo ſopra i Canonicati , e le prebende , ma eziandio ſopra i Decanati , e le altre Dignità , e ſopra le Chieſe parrocchiali , e cu-

X 2

(1) Vedi *Franc. Flor. in tract. de elect. & electi poteſt.*

curate (1)? E certamente la volontà de' fondatori, vuolsi inviolabilmente osservare, ancorchè con quella si volesse derogare al *jus comune*, siccome in tutte le private fondazioni, non che de'Principi, ad ogni qualunque general regola di disciplina si preferisce; e che in tal caso tutta la indulgenza della Chiesa, e la potestà dispensativa de' sagri Canoni, e la Sede Appostolica concorre ad autenticare e confermare quella volontà, e quella legge nella fondazione compresa, che come *sagrosanta*, ed *inviolabile*, e per conseguenza immutabile ed eterna, i medesimi Canoni, ed i Concilj solennemente dichiararono, *Sacrosancta, & inviolabilis debet esse fundatorum voluntas* (2).

RICAVATA DALLE PAROLE DEL RE.

XXXVIII. E qual si fu la condizione e la legge, che il Serenissimo Re Ruggiero volle per la sua Regal Basilica determinare? Quantunque non sia a noi pervenuta la carta di fondazione di quel tempio Palatino, pur nondimeno si sottrasse felicemente dalla voracità de' tempi quel diploma del Re Ruggiero, che alcuni anni dopo la fondazione della Cappella fu fatto, nel giorno appunto della dedicazione di quella Chiesa; ov' egli dichiara di aver quella fondata, *ita quidem, ut nulli personæ liceat sibi in ea aliquid vindicare, nisi per Nos, aut eos, qui nobis in Regno succedent*. Nelle quali parole espressamente contiensi la condizione e la legge, onde volle alla immediata sua Regal Persona, e de' Serenissimi successori quella Regal Basilica sottoposta di maniera, che non potesse mai l'Ordinario Diocesano, e niun altro usarvi diritto e ragione. Ed in vero se si risguarda la natura del luogo, ove fu quella fondata, cioè dire nella propria Reggia e nel Regale Albergo di un Sovrano, che egli appunto costrusse e stabilì col riformato Regno nell' inclita Città di Palermo, e dovendo essere la sagra Regal Persona di un Sovrano servita così da quei Ministri Secolari, che dipendessero dal suo Regale arbitrio, come da quei Che-

(1) Vedi Char. *Feuret. Traitè del' Abus Liv. 3. chap. 6. n. 15. e Tomas. vet. & nov. eccl. disc. Tom. II. lib.* I. *cap.* 55. *num. XII.*
(2) *Conc. Colon. II. an.* 1549.

Cherici, e Ministri Ecclesiastici, e Palatini e domestici; ed anche *commensali*; non volle in queste gravissime circostanze ad altrui sottoporre o ingerenza, o ministero nella casa Regale; ove que'Chierici non fossero a pieno suo arbitrio, e de'Serenissimi Successori, quivi eletti e destinati.

XXXIX. Ma ecco, si fa avanti ora mai con ardire il nostro Avversario, e le parole del rapportato testo (chi il crederebbe?) nel più misero ed infelice senso stravvolge così; *Parole, che niente suffragando all'immaginario diritto .. non fanno ostacolo.. Qualunque menomo Padrone vanta la medesima facoltà da'Canonisti chiamata* sopraintendenza *nell'oratorio suo privato, e non potendo alcuno anche mandato dal Vescovo, senza sua espressa licenza celebrarvi la messa, o altra esercitare Ecclesiastica funzione can. decernimus in fin., & seq. 16. q. 7. quanto magiormente un Re in una Cappella da lui fondata nel proprio Palazzo* (1)? Oh la nuova e rara interpretazione! Primieramente ci condoni l'Avversario, se gli dobbiamo avvertire, che il Canone *decernimus in fin. & seq. 16. q. 7.* non ha punto, che fare con quel, ch'ei dice. Si parla in quel Canone, e ne'seguenti del diritto, che compete a'padroni di eleggere, e *commendare* i Chierici nelle loro Basiliche nella maniera di sopra esposta. Ma che che ne sia di ciò; era per avventura necessario, che il Re Ruggiero dichiarasse, che a niun fosse lecito di celebrare nella sua Basilica senza il suo permesso? E tanto meno era necessario, quanto è certo, che *ogni menomo padrone vanta la medesima facoltà*. Ma poi quelle parole, *ut nulli personæ liceat, in ea sibi aliquid vindicare*, mostrano appunto non già la riserva di quel diritto, che ha il Re nel suo Oratorio privato, comune ad ogni menomo Padrone, ma quello appunto, che vi potea alcun altro per altro titolo *vindicare*, o pretendere.

MALE INTESE DALL' AVVERSARIO,

XL. Finalmente non sia chiaro il testo, com' è chiarissimo, chi ne farà l'interpetre? Lo stesso Avversario ad altr'uso non lascia di manifestarlo, ove volendo presupporre, quel che non era espresso in un privilegio, dice così: *ne siegue natu-*

ED INTERPETRATE DALL' IMMEDIATA OSSERVANZA.

(1) *Scrit. dell' Arciv. pag.* 98. e 99.

ralmente d'avergliela questo con tal legge conceduta, o almeno confermata, non essendovi miglior interprete degli atti, concessioni, e conferme, che l'uso adoperato immediatamente dopo *secondo la forza della ragion naturale, inculcata pure dalla legge si de interpretatione, de leg.* (1). Grazie al nostro Contraddittore, che ci risparmia finanche di allegar testi sul proposto argomento. S' egli è adunque così; si contenti oramai di rileggere il primo Capitolo di questa scrittura, che quivi ritroverà, qual si fu mai la *immediata osservanza*, ove con tanti regali diplomi la libera, ed assoluta ragion collativa si è luminosamente dimostrata, con una perpetua e non interrotta serie di libere collazioni esercitate da tutt' i Principi, e Normanni, e Svevi, ed Angioini, ed Aragonesi, e Castigliani, ed Austriaci per lo corso di quattro, e più Secoli in esclusione perpetua delle istituzioni Arcivescovili: i quali monumenti l' Arcivescovo o non seppe mai, o non ebbe presenti nella intrapresa del presente litigio. Rilegga inoltre quel che nel secondo Capitolo si è parimente esposto, ove manifestandosi nel tempo istesso la origine viziosa, ed infetta della clandestina intrusione della Curia Arcivescovile co' medesimi documenti dall'Avversario prodotti; videsi mai sempre in quelle deplorabili circostanze della Cappella la espressa volontà di tutt' i Sovrani possessori di quel Regno di sostenere alla Corona di Sicilia una sì eminente prerogativa, con aver mai sempre voluto *conferire*, e non presentare, che con una condizione espressa, la quale, come si dovea, non fu *purificata* giammai. Or nelle presenti circostanze se si trattasse della ragion di un vile privato, potrebbe darsi luogo a *prescrizione*, quando questi non solo non faccia presumere di aver abbandonato il suo diritto, che anzi in ogni qualunque atto intende di esercitarlo, e lo vuole, e coll' esercizio il difende e sostiene, e colla condizione il rende salvo ed illeso, per cui anche nel giro de' secoli imprescrittibile, ed inalienabile perpetuamente si ren-

(1) Scritt. dell' Avvers. *pap.* 165.

rende? Che dovrem dire di un Monarca di Sicilia? Sarà così prescritta la ragion collativa della sua Corona? Se in oltre questa è una delle più gelose prerogative del Regno, e se al Regno è incorporata e congiunta, non potrebbe mai essere per lo corso di ogni qualunque età a qualsisia prescrizione sottoposta: e se i padronati della Corona imprescrittibili sono (1), e se non mai contra la Regia Corte si dà o scienza, o negligenza, onde possa la prescrizione aver luogo (2). E se finalmente non v'ha chi possa possedere il Sovrano Regal diritto collativo, ed in ogni altro caso se vuolsi il detentore *juris operatione* riputare, come se in nome del Re il possedesse (3): chi non vede quanto fu giusta la sovrana Regal risoluzione dell'augustissimo Monarca Cattolico, il quale poichè colla sua faustissima Regale presenza rese felici le due Sicilie, scorto dal divin raggio della giustizia, ond'è la sublimissima sua Real Mente fornita, gli ereditarj diritti dell'una, e dell'altra Corona, e le immutabili prerogative ne seppe dall' altrui sorprese vendicare, e difendere. E certamente ogni privilegio, e prerogativa, che riguarda la persona del Re, e la ragion del suo Regno, *nec a lege, nec ab homine, nec præscriptione tolli potest*, siccome il dimostra Lupoldo Bamberg in un piccolo trattato, ch' egli fa *de jure Regni*, *&* *Imperii* (4), assai commendato dal Cardinal Bellarmino (5).

OPINIONE DELL' ARCIVESCOVO A PRÒ DEL DIRITTO COLLATIVO.

XLI. Ma si ascolti ultimamente il Contradditore, il quale dopo la ferocissima pugna, diretta unicamente a distruggere la ragion collativa del suo Sovrano, sopra ogni qualunque benefizio della palatina Cappella; già muta

(1) Cabed. *de Patron. Reg. Coron. c. 7. n. 2.* ed infiniti DD.

(2) Reg. Rov. *cons.* 14. *nu.* 4. *Quia Regia Curia dicitur corpus fictum repræsentatum, & non habens animam, ideo nulla potest considerari scientia, vel negligentia, ut currat præscriptio.*

(3) Marin. Cutell. *ad ll. Sic. ad ll. Martini cap.* 1. *not.* 1. *n.* 7. *e* 8. *Quis dubitabit* juris operatione *possessionem apud Principem servari, fierive, ac si suo nomine detinerent, facultateque tributa, ut cum sibi videbitur, eos depellere possit, ac commodo possessionis privare?*

(4) *Cap.* 15.

(5) *De Viris illustribus.*

tà sistema, e consiglio, e mostrasi oramai indulgente, ove convinto da due soli diplomi collativi della Cantoria, l'uno del Re Ludovico, e l'altro del Re Federico III., ch' ebbe soltanto presenti, soggiugne così; *ma volendo anche essere indulgentissimi ad accordar tutto, altro al più al più pretender non si potrebbe da due mentovati diplomi . . . che i Sovrani di quel tempo prevaler si poteano di quella medesima facoltà, la quale non era ad altri negata, vale a dire, che* poteano *conferire per* consuetudine, *e dar l'* istituzione collativa *del titolo, in virtù della quale passavano gl' Istituiti a prender il possesso corporale*(1): dunque secondo l'avviso del dotto Contraddittore potevano i Sovrani conferire per *consuetudine*, ed in ciò volle uniformarsi al sentimento di Bonifacio VIII. All'incontro fu più liberale, ed indulgente l'Arcivescovo di Palermo, il quale nella rappresentanza, ch'ei fece a S. M. segnata a'20. Marzo del 1759.mostra piuttosto, che un tal diritto per *titolo di fondazione* a' Sovrani appartenga, ove scrisse così: *Non sono però nel numero di coloro, che pretendono non avere i Re maggiori prerogative degli altri sulle Chiese di loro Regal fondazione, restringendole alla sola presentazione*. E più avanti: *Perciò sostengo liberamente di spettare pleno jure ai Re la libera collazione de' benefizj semplici sulle Chiese di lor fondazione*. Dee far maraviglia, come una sì grave autorità di un Canonista sì illuminato non vi facesse concorrere l'Autore della contraria scrittura. Frattanto dopo di aver rese le debite grazie ad un sì dotto Prelato, il quale è opportunamente accorso in difesa del nostro sistema; entriamo nella seconda parte di questa scrittura, ove vedrà il Contraddittore manifestarglisi le altre gravissime circostanze, che par egli mostra del tutto ignorare, onde vie più si farà manifesto con quanta giustizia il Re Cattolico abbia con assoluta facoltà conferita la Cantoria, e gli altri Canonicati, e benefizj della Cappella Regal di Palermo.

PAR-

(1) Scritt. dell' Avversf. *pag.* 120.

PARTE II.

Si dimostra, che la cura Parrocchiale sia principalmente anneßa e radicata al Capitolo de' Canonici della Cappella Regale, per cui non si dà giammai luogo a vacanza, che nuova missione, o canonica istituzione ricerchi: ed in oltre si ragiona sul fondamento della perpetua esclusione dell'Ordinario Diocesano da ogni qualunque ingerenza in quella Regale Basilica.

L'ARCIVESCOVO NIEGA AI RE LA COLLAZIONE DE' BENEFIZJ CURATI

I. L'Arcivescovo di Palermo, il quale, come osservammo, riconosce nella persona de' Sovrani, a cui si conviene prerogativa maggiore, la ragion collativa de' beneficj sulle Chiese di Regal fondazione a differenza de'privati, da cui la sola presentazione si acquista; e che perciò egli *liberamente sostiene*, che in virtù della fondazione un tal diritto collativo *pleno jure* ai Re debba appartenere: ciò non ostante non lascia di avvertire, e distinguere, che i beneficj avvegnachè siano o *semplici*, o *curati*, intenda pur egli della libera collazione de' *primi*, e non mai de' *secondi*. Perchè avendo pur egli, o piuttosto altri in nome di lui, nella cennata rappresentanza un tal argomento trattato con energia maggiore di quella, che si legge nella Scrittura del suo Difensore; non si conviene, che co'termini meno vivaci e meno forti si esponga da noi il suo sistema: ecco le sue parole: *In quanto però a' benefizj, che hanno anneßa cura di anime, ed esercizio spirituale, distinguo la collazione, oppure istituzione collativa del titolo dalla istituzione chiamata autorizzabile, o sia missione canonica, e deputazione per l'esercizio della giurisdizione spirituale. I Re conferendo pleno jure questi benefizj curati, danno solamente* la collazione del titolo, *o sia l'istituzione collativa*

Y dei

dei medesimi: i Provveduti però sono obbligati jure divino di ottenere dai Vescovi Ordinarj del luogo, ove sono i benefizj, la istituzione autorizzabile, o sia la istituzione spirituale per l'esercizio della carica delle anime, e della giurisdizione; senza di cui i matrimonj sarebbero veri concubinati: sagrilega l' amministrazione del Sagramento dell' Estremunzione: irregolare quella del solenne Battesimo: peccaminosa dalla parte del Ministro quella della Penitenza, e la Predicazione della parola di Dio senza la necessaria missione, come quella degli Eretici. Tali perniciose conseguenze alla salute di tante anime a me confidate, sono state quelle, che mi hanno fatto tremare a dare la pronta esecuzione a' Regali suoi ordini, che non avrebbe certamente dati, se ne fosse stato preventivamente informato.

CON ENFASI, E CON TRASPORTO, NON CONVENIENTE ALLE CIRCOSTANZE:

II. Le descritte parole ci convincono, che non siano pur dettate da quel degno Arcivescovo, consumato nelle fatiche, e negli anni; ma da altri piuttosto, a cui ne commise l' incarico: e certamente chi non vede, come uom si trasporti, ove appunto adivenga, che non sia ben *informato* di ciò, che imprende, e sostiene. O quanto mal si convengono alla presente causa parole sì veementi, ed improprie? Chi da ciò non ravvisa, che non già il degno Arcivescovo, ma alcuno Uffizial della Curia avvampato di zelo, non vide, nè potè per altro vedere, il fondamento della giustissima risoluzione Sovrana; avvisandosi di aver l' Arcivescovo alcun diritto in una Cappella del Re, non mai confidata al suo ministero? Non vide, che tal si fu la volontà del Re Fondatore, autenticata da' predecessori Arcivescovi, e dall' immediata osservanza dichiarata ed espressa, e dal corso di VII. secoli sostenuta e difesa; e finalmente da tanti memorandi diplomi, ed invincibili documenti protetta, e dalle medesime scritture della Curia Arcivescovile convalidata, le quali pur egli in quella prodigiosa accensione di zelo o non vide mai, o non mai ebbe luogo a riflettere e ponderare. Dalle cose fin quì esaminate pur si conosce, che una tal fiamma di zelo

non

non abbia alcun fondamento, onde possa alimentare se stessa: che poi si dovrà dire, ove sarem manifeste le altre cose, che in difesa del Sovrano Regal diritto nella presente causa concorrono? Quindi potrà certamente ciascun ravvisare quanto sia infelice e misera la condizion de'privati, ed in quanta pressochè infinita distanza si sollevi quella sublime de' Principi. Non possono i primi, come senza guida, non bene spesso fallire, inciampare, o rompere in qualche scoglio; ed i secondi, oltre di avere per sicura scorta la sublimissima loro regale intelligenza, non senza maturo esame, e consiglio de'Magistrati, ogni più importante affare risolvono: perlocchè qualunque regal deliberazione e come veneranda, e sacrosanta ed inviolabile deesi mai sempre riguardare.

PERCIÒ SI VUOL CONVINCERE COL SUO MEDESIMO SISTEMA.

III. Ma che faremo pur noi dall' altra parte, che privati siamo, e più che altri mai, poveri d' intelligenza, e di lumi? Se finora lusingandoci di contendere coll'anonimo Autore della contraria Scrittura, non ci è mancato nè coraggio, nè spirito, ove fummo in parte dall' autorità dell' istesso Arcivescovo avvalorati e difesi: che faremo più avanti, ove il degno Prelato ci lascia del tutto e ci abbandona? Anzi altri in suo nome penetrando nel Santuario, incomincia con appostolico zelo a dar di mano a'fulmini, ed alle censure; e le perniciose conseguenze ci mostra, seppur mai avvenisse, che i Sovrani intendessero mai di conferire i benefizj *curati*? E certamente chi vi sarà, che a quelle sì enfatiche espressioni non si smarrisca e si perda? Or via, quantunque nelle cose, ch'ei dice, vi sia da riflettere molto, senza poter essere la immutabil regola di fede della nostra sagrosanta Religione Cattolica in alcuna parte o violata, od offesa; egli sia utile consiglio, se nel primo attacco, che a tutti dee sembrare pericoloso e difficile, si accordi all'Autore della cennata rappresentanza quanto ei dice; e ciò non ostante il convinca, e tolga d'inganno il fatto da lui ignorato, e la non veduta ragione. Pretende adunque, che i Re non possano concedere beneficj *cu-*

rati; e quantunque egli dovrebbe ſpiegare, che coſa egli ne intende, ſe la collazione de' beneficj *curati* dipenda dalla poteſtà dell'*ordine*, o da quella di *giuriſdizione*; e dovrebbe anche avvertire, che i Sovrani, ove conferiſcono, in nome della legittima poteſtà Eccleſiaſtica poſſono un tal atto adempire, o come ſi ſpiega un celebre Canoniſta Porporato, in parlando appunto della Chieſa Arcipretal d'Altamura, a cui fu una volta il preſente Arciveſcovo con Regal cedola collativa incardinato; che il benefizio curato, a cui ſia anche anneſſa la quaſi Veſcovil giuriſdizione, per mezzo de' Sovrani, come per organo, o per iſtrumento della legittima poteſtà Eccleſiaſtica ſi tramandi e derivi (1); il che non diſdice tuttavia a' laici Regolari, e finanche alle Badeſſe de'Moniſteri, alle quali non può mai eſſere alcun ordine ſagro attaccato: pur nondimeno eccoci avanti a quel riſpettabiliſſimo Prelato, e ſenza pregiudizio del vero c' imponga quella legge, ch' ei vuole. Pretende, che i *Provveduti ſono obbligati jure divino di ottenere dai Veſcovi ordinarj del luogo, ove ſono i beneſizj, l' iſtituzione autorizzabile, o ſia l' iſtituzione ſpirituale per l' eſercizio della carica dell' anime, e della giuriſdizione*. Ma oltre alla eſcluſiva riſpoſta, ch' egli non ſia l' Ordinario del luogo, o ſia della Chieſa palatina, come ſuppone; il che ſi manifeſta dalla natura, ch' ella ha di *Cappella Regia*, e dall'eſiſtere anche oggi il Cappellano Maggiore coll' autorità Veſcovile: ſi finga pure, che il poſſa eſſere; ciò non oſtante, eſſendo pur indubitato, che il Capitolo de' Canonici della Cappella Regale ha di già ottenuta la chieſta *miſſione*, o come piace all' Avverſario dinominarla colla idea degli ultimi tempi, la *iſtituzione autorizzabile*; e che perciò una tal cura parrocchiale eſſendo anneſſa al corpo, ed al Collegio, e queſto ap-

(1) Card. de Luca *de Beneſ. diſc. 9. n. 12.* Vedi anche Currad. *prax. beneſic. lib. 2. cap. 4. n. 83.* Lotter. *de re beneſic. lib. 1. q. 6. nu. 46.* e Marta *de juriſdict. p. 4. cap. 46. n. 12.*

appunto essendone il Parroco, il Cantore di quel Collegio, o altri non ne abbia, che l'esercizio soltanto, per cui non si dà giammai luogo a vacanza, che nuova *missione*, o canonica istituzione ricerchi. Senzachè dalle altre circostanze, che vi concorrono, l'Arcivescovo non vi dee poter avere alcun' altra ingerenza, o ministero in quella Regale Basilica.

CAPITOLO I.

Si dimostra, che la cura Parrocchiale fu conceduta al Capitolo de' Canonici della Cappella, e che il Cantore di quel Collegio altro non ne abbia, che l'esercizio soltanto.

LA CURA PARROCCHIALE ANNESSA AL COLLEGIO DE' CANONICI:

I. FRa le molte cose, di cui non è affatto informato l'Avvocato dell'Arcivescovo nella intrapresa del presente litigio, la principale è quella, ch'egli ha creduto, che la *cura parrocchiale* sia non già inerente al Corpo, che que' Canonici palatini compongono, macche sia principalmente annessa alla dignità del Cantorato, onde il Cantore di quel Collegio ne abbia *jure proprio* la giuridizione curata; e che perciò una tal facoltà non si fa perenne col Corpo, ma che ogni nuovo Provvisto della Ciantrìa abbia mai sempre bisogno di nuova *missione*, o sia di quella, la quale egli vuole *istituzione autorizzabile* dinominare.

E SE NE MOSTRA IL DOCUMENTO DELL' ARCIV. PIETRO,

II. Una tal proposizione sì libera ed assoluta ha mosso il zelo di que' Canonici palatini a dover un tal diritto conservare, e difendere; perchè stimarono ben fatto d'incaricarne un valente loro Collega D. Giuseppe Vizzari, acciocchè trasportatosi quà in Napoli intendesse non solo alla difesa delle preminenze Regali, che a quelle, che per espressa volontà del Re fondatore si vollero a quel loro insigne Collegio palatino perpetuamente ac-

accordare. Ed in vero il Re Ruggiero, com' ebbe in quella sua Regale Basilica ordinato un Collegio di Canonici, che quivi prestassero perpetuo culto ed ossequio, volle eziandio, che a costui si confidasse la cura di tutti i famigliari e domestici Palatini, che in quel nuovo suo Regale albergo dovessero dimorare: e perciò ne chiese, e ne ottenne da Pietro Arcivescovo col general consenso di tutto il Capitolo Palermitano una solenne concessione, di cui eccone le parole:

ROGERIO Dei gratia Siciliæ, & Italiæ Regi Serenissimo, atque Invictissimo Domino suo Reverendissimo, suisque Hæredibus. Petrus eadem gratia Panormitanæ Sedis Archiepiscopus cum generali ejusdem Ecclesiæ Capituli assensu in perpetuum.

ILLI non immerito per RECOMPENSATIONEM debitores efficimur, a quo honorificentiam, ac benevolentiam assidua largitione Ecclesia Panormitana recipere cognoscitur. Ea propter, Rex benignissime, vestris postulationibus devotius annuentes, Capellam vestram in honorem S. Petri Apostolorum Principis infra Castellum superius Panormitanum fundatam, exaltare, & PAROCHIALI DIGNITATE IRREFRAGABILITER munire decernimus; præsertim cum JAM dicta Cappella tam CANONICALI HONORE, quam & reliquis beneficiis per Vestræ Majestatis munificentiam decorata regaliter resplendeat. Nos igitur voluntati vestræ sincere providentes, Canonicorum nostrorum, & Capituli COMMUNI ASSENSU concedimus, & præsentis privilegii authoritate firmamus supranominatæ Capellæ vestræ Ecclesiam S. Andreæ, quæ sita est juxta murum Panormi cum Cœmeterio sufficienti habendam illi, & possidendam, & EJUSDEM CAPELLÆ CANONICIS per hujus traditionis paginam JURE PERPETUO adjicimus quoque ei in Parochiam totum Castellum Panormitanum cum universo Regali Palatio, & omnibus in eo degentibus Capellanis, Clericis omnibus Capellæ, & servien-

vientibus Castelli cum domesticis suis . Si qua igitur in posterum magna , humilisve persona hujus nostræ concessionis paginam violare tentaverit , a Sanctæ Matris Ecclesiæ gremio se sentiat alienam . Ad hujus autem nostræ concessionis indicium , sigillo nostro insigniri , & subscriptis testibus roborari præcipimus. Facto Panormi anno Dominicæ Incarnationis 1132. *Ind.X. Anno Regni vestri secundo.*

† *Ego PETRUS Dei gratia Panormitanus Archiepiscopus qui supra .*
† *Ego Henricus Panor. Archidiaconus*. ss.
† *Ego Joannes Cantor* . ss.
† *Ego Hubertus Canonicus* . ss.
† *Ego VV. Panormitanus Canon*. ss.
† *Ego Robertus Canonicus* . ss.
† *Ego Fulcous* . ss.
† *Ego Alebertus Presbyter* . ss.
† *Ego . . . lem subscribo* . ss.
† *Ego Rogerius Canonicus* . ss.
† *Ego Arnulphus Canonicus*. ss.
† *Ego Simon Canonicus*. ss.
† *Ego Joannes Ravem Canonicus*. ss.
† *Ego Stephanus Canonicus*. ss.
† *Ego Henricus Canonicus*. ss.
† *Ego Thomas Canonicus* . ss.
† *Ego Tiberius Canonicus* . ss.
† *Ego Petrus Canonicus*. ss.
† *Ego Guarinus Magister Capellanus Cancellarius*.

IL QUALE SI ESPONE

III. Oltre a quelle altre riflessioni, che si rilevano dal trascritto Privilegio, per ora si ponga mente, che l'Arcivescovo Pietro con tutto il Capitolo Palermitano, volendo dimostrare quella debita riconoscenza, che a quel Sovrano si conveniva, e dovendo corrispondere a quella *onorificenza* , e benevolenza, onde la Chiesa Palermitana dalla continua ed assidua liberalità sovrana ne ritraeva, così proccurò di contraccambiargliene nella miglior maniera, che si poteva: perchè dopo quelle memorande parole, che sono scolpite ne' cuori de' fedeli sudditi inverso al proprio natural

Si-

Signore e Sovrano , e che derivano da quel puro fonte di un animo grato e riconoscente , come son quelle: *Illi non immerito per recompensationem debitores efficimur*, *a quo honorificentiam*, *ac benevolentiam assidua largitione Ecclesia Panormitana recipere cognoscitur* : si soggiugne così; *Ea propter*, *Rex benignissime*, *vestris postulationibus devotius annuentes* , *Capellam vestram in honorem S. Petri Apostolorum Principis infra Castellum superius Panormitanum fundatam*, *exaltare* , & *Parochiali dignitate irrefragabiliter munire decernimus* ; *præsertim cum jam dicta Capella tam Canonicali honore* , *quam* & *reliquis beneficiis per vestræ Majestatis munificentiam decorata regaliter resplendeat* . Ecco, che l'Ordinario Diocesano *in recompensationem* a una Cappella già dal proprio Sovrano resa Collegiata, e di amplissimi privilegj fornita , concorre ad esaltare , ed a munirla *irrefragabilmente* della dignità Parrocchiale, onde le concedette tutta la cura, e la giurisdizione, e la perpetua missione ; di maniera, che a quella Cappella Collegiata, o sia a quel corpo di Canonici una tal cura si appartenesse *irrefragabiliter*, cioè a dire immutabilmente, inviolabilmente, e senza che opera d'uomo quella potesse mai violare, ed infringere (1): Succedono poi le altre notabili parole: *Nos igitur voluntati vestræ SINCERE providentes* , che manifestano appunto, che l' Arcivescovo con tutta la Chiesa Palermitana concorse a quella volontà , ed a quella legge di fondazione, onde il Re Ruggiero volle la prediletta sua Regal Cappella decorare, corrispondenti anche alle altre dello stesso Re Ruggiero, ov'egli otto anni dopo volle dichiarare, di aver quella voluto con espressa legge fondare, *ut nulli personæ liceat in ea sibi aliquid vindicare*. E perchè si ravvisi a chiare note , come volle ben corrispondere l' Arcivescovo, e tutta la Chiesa Palermitana alla

(1) Vedi Du-Cange *v. Irrefragabiliter i. e. firme* , *inviolate* , *adeo ut refragari non possit* . *In chart. an.* 1146. *ap. D. Calmetum tom.* 2. *hist. Lotaring.* &c.

alla volontà del Re fondatore, aggregò, e concedette per mezzo di un atto solenne di un'alienazione irrevocabile la Chiesa di S. Andrea, ch' era situata presso al muro di Palermo, *cum cœmeterio sufficienti habendam illi, & possidendam, & ejusdem Capellæ CANONICIS per hujus traditionis paginam JURE PERPETUO*. Finalmente la chiesta *missione*, o istituzione autorizzabile richiedendo, che disegni il popolo e la plebe, il mostrano anche quelle parole, che seguono: *Adjicimus quoque ei in Parochiam totum Castellum Panormitanum cum universo Regali Palatio, & omnibus in eo degentibus Capellanis, Clericis omnibus Capellæ, & servientibus Castelli cum domesticis suis*. E perchè finalmente la predetta PERPETUA CONCESSIONE non resti mai nella futura età violata, si conchiude così: *Si qua igitur in posterum* magna, humilisve *persona hujus nostræ concessionis paginam violare tentaverit, a Sanctæ Matris Ecclesiæ gremio se sentiat alienam*.

L' AVVERSARIO MALE L' INTERPETRA,

IV. Dopo di aver fedelmente esposta la solenne concessione dell'Arcivescovo Pietro, il quale col chiesto consenso di tutto il Capitolo Palermitano dichiarò di voler del tutto uniformarsi alla *volontà* del Re fondatore, ascoltiamo, che mai ne dica l'Autore della contraria scrittura, e quale strana interpetrazione vi dia, onde si vedrà la stessa evidenza dall'altrui talento oscurata e sepolta. Vuolsi appunto, come per base stabilire, che la Cappella, di cui si tratta, sia *una semplice Cappella dei Re di Sicilia, fondata dentro il Castello superior di Palermo, o sia Regio Palazzo, dal Serenissimo Re Ruggiero, ed a sua richiesta nell' anno* 1132. *secondo del suo Regno, eretta in Parrocchia da Pietro Arcivescovo di Palermo, che le assegnò tutto il Regio Palazzo per distretto* (1).

E SUPPONE PALSAMENTE LA CURA ANNESSA ALLA DIGNITA' DEL CANTORATO,

V. Mostra perciò ignorare l'Anonimo, a chi mai fosse nell' anno 1132. incaricata la cura della nuova Parrocchia; per-

Z

(1) *Pag.* 3.

perciocchè dopo di aver rapportate alcune parole del menzionato privilegio dell'Arcivescovo Pietro, soggiugne così: *Da tal atto riferito di erezione non apparisce a chi fosse stata mai incaricata la cura della nuova Parrocchia; sappiamo bensì dall' uso, e dagli antichi Scrittori di averla privativamente esercitata il Cantore* (1) : come se la concessione della cura Parrocchiale fosse stata fatta alle mura e parieti di quell'Oratorio, e non già alla Cappella già Collegiata, ed a'Canonici di quella, senza riflettere a quelle parole a cui si diresse l'Arcivescovo Pietro *ejusdem Capellæ Canonicis*; e senza riflettere, che quella Regal Chiesa era di già *piena*, e non *vacante*; e senza nè anche riflettere, che nel 1132. non vi era, che il solo Capitolo de' Canonici, a cui non fu aggregata la dignità del Cantorato, se non che otto anni dopo, siccome a debito luogo fu detto (2). E questa si fu la ragione, che l'Arcivescovo Pietro nel suo privilegio non fece menzione, se non che de' soli Canonici, perciocchè altrimenti ne avrebbe disegnata la principal dignità del Collegio, con dire: *Cantori, & Canonicis*, del pari, che si usava nelle concessioni fatte a' Monisteri, le quali eran dirette *Abbati, & Monachis*. Oltre a ciò potea rimuoverlo dal suo sistema un monumento dell'anno 1322. ove avvenne, ch' essendo morta Floderisia, figlia del Re Federico, *extra mænia Sacri Regii Palatii*, la quale fu sepellita nel Convento di S. Francesco de' Minori, diè motivo all'esame, se a'Canonici della Cappella di S. Pietro si dovesse la quarta funerale *ex domesticis Regii Palatii obeuntibus extra illud*; e ne fu in tale occasione agitata la lite non già nella Curia Arcivescovile, ma presso al Senatore Maida Giudice della *Regia Coscienza*, secondo che si rapporta dall' Abate Pirri (3): ove si rifletta, che de' *Cano-*

[1] Scritt. dell'Arciv. *pag.* 4.

[2] Vedi sopra *pag.* 12.

[3] Pirr. *in Not. Reg. Capell. n.* 14. *Cum autem controversum fuerit ante an Canonicis Ecclesiæ Parochialis S. Petri deberetur quarta funeralis ex domesticis Regii Palatii obeuntibus extra illud, occasione obitus D. Flo-*

nonici si parla, e non del Cantore, il quale se erane il Parroco, a costui solamente in esclusione de' Canonici si apparteneva una tale azione, nè si sarebbe detto, che i Canonici erano gli attori, e che *in favorem Canonicorum fuit jure declaratum*.

E CHE NEL 1598. I CANONICI PRETESERO LA PRIMA VOLTA LA CURA:

VI. Ma acciocchè rimanga convinto l'Avversario, dappoichè egli suppone, che la cura parrocchiale fosse stata incaricata al Cantore; ci dica di grazia, la collazione di una tal cura da chi mai gli pervenne? L'Arcivescovo Pietro volle quella *jure perpetuo* tramandare a'Canonici, e non già al Cantore: forza è adunque, che ci mostri con alcun documento, che una tal cura fosse stata dipoi da alcuno Arcivescovo di Palermo conferita al solo Cantore. Ma non si dubiti, che pur egli fra poco ne rapporterà un altro, che dimostri il contrario. Frattanto compiacendosi della vaga ipotesi da lui fatta, che il Cantore ne sia l'assoluto Parroco, e che presso di lui risegga il benefizio curato; e non trovando nel corso di cinque secoli vestigio alcuno, che fornisca alla sua ipotesi alcun' ombra di ragione, perviene nel 1598., e ci vuol manifestare, quando si fu *la prima volta*, che pretesero i Canonici della Cappella appartenersi ad esso loro la cura: *All'anno* 1598. (ei dice) *fu LA PRIMA VOLTA, che vacata la Cantoria per la morte del Cantor Cantavena, pretesero i Canonici di succeder eglino all'esercizio della cura*: „ *Canonici* „ *dice Pirro Canonico di detta Cappella, Istoriografo Reale, morto alla metà del secolo passato, nella notizia, che ci ha lasciata della medesima* „ *tanquam Parochus Ecclesiæ S. Petri communiter sacramenta exercere volebant* „ *presumendo di toccare ad essi l' elezion del Cappellano sacramentale* (1).

Floderisiæ, filiæ Regis Friderici, quæ defuncta fuit extra mœnia Sacri Regii Palatii, & tumulata in Ecclesia Conventus Sancti Francisci Ordinis Minorum, fuit in favorem Canonicorum jure declaratum, & decisum per Senatorem Maydam Judicem Regiæ Conscientiæ, de relictis, & legatis ad pias causas, tangere dictæ Cappellæ quartam.

[1] Scritt. dell'Arciv. *pag.* 5.

MA SI CONVINCE CON UN MIRABILE DOCUMENTO, ESIBITO DALL'ARCIVESCOVO,

VII. Una sì franca proposizione del nostro Contraddittore, il quale s'ingegna il più che può a sostenere l'incominciato disegno, dev' essere manifestamente difesa, non già con sì vane parole, ma con veri documenti. Si condoni pure all'Avversario, ch'egli il privilegio dell'Arcivescovo Pietro, il qual è chiaro a manifestare, a cui s'incaricò la cura, interpreti tuttavia a suo modo, ed abbagliato dal cieco impegno non vi ravvisi ciò, che per se stesso si manifesta e palesa. Ma quel, che non sia mai da condonare all'Avversario, è appunto, che mostra d'ignorare, che tra le scritture presentate per parte dell' Arcivescovo una ve n'abbia dell'anno 1518., dalla quale solennemente si manifesta, che il Collegio della Regal Cappella di S.Pietro era appunto il Parroco, ed amministrava i Sagramenti. Eccovi il tenore del documento prodotto dall'Arcivescovo ad altro uopo, ch'egli ha fatto estrarre dal suo archivio, e legalizzato dal suo Cancelliere: *Die 1. Octobris VII. Indict. 1518. Fuit provisum per Rev. Capitulum Panormitanum Sede vacante auditis partibus, quod CANONICI COLLEGII S. Petri Sacri Regii Palatii, & alii Clerici dictæ Ecclesiæ, ex quo DICTUM COLLEGIUM EST PAROCHIALIS ECCLESIA, quod COLLEGIUM, seu Ecclesia S.Petri ADMINISTRAT SACRAMENTA in Castro dicti Palatii, non extra, hominibus, & habitatoribus habentibus domicilium in dicto Castro, quod possit libere tales sepelire, etiam si morerentur extra dictum Castrum, & possit ministrare alia Sacramenta dictis habitatoribus, & habentibus domicilium in dicto Castro tantum, & si aliquis de compagnonibus, & hominibus dicti Castri non haberet domicilium in dicto Castro, tunc in eo casu tales morientes sint illius Parochia, in quibus habent domicilium, expensis hinc inde compensatis* (1) . . *M. P. Archiep. Panorm.*

DAL QUALE APPARISCE, CHE LA CURA PARROCCHIALE SIA INERENTE AL CORPO DE' CANONICI, E NON AL CANTORE.

VIII. Chi avrebbe mai creduto, che il valente Oppositore in presentando il rapportato documento, non vi abbia ravvisato

(1) Nel Sommar. dell'Arciv. n. I.

to in quello la verità, che gli nuoce, ma soltanto la vanità, che si lusinga giovargli, cioè di pretendere, che il Capitolo di Palermo abbia in quell' anno esercitati atti giurisdizionali sulla Regia Cappella, come se ignorasse, che l'attore, il quale era il Collegio, si vide in quelle circostanze dover seguire il foro del reo. E pure potea dubitarsi di qualche pregiudizio, per essere ciò accaduto ne' tempi infelici della Cappella (1): senzache non ha egli ravvisato, che in quelle parole *ex quo DICTUM COLLEGIUM est PAROCHIALIS ECCLESIA, quod COLLEGIUM, seu Ecclesia S. Petri ADMINISTRAT Sacramenta in Castro dicti Palatii*, il Collegio, e non il Cantore, erane il Parroco, il Collegio possedeva il benefizio Parrocchiale, ed il Collegio amministrava i Sagramenti? Quì certamente era acconcio il dirsi, che il Paroco era il Cantore, e che costui ne avesse la cura, e non già il *Collegio*. Dov' è adunque, *che la prima volta* nell'anno 1598. entrò in pensiero a' Canonici di amministrare i Sagramenti, quando fin dal 1518., o sia 80. anni prima il Collegio de' Canonici n'era il Parroco, riconosciuto come tale dallo stesso Capitolo Palermitano? Ed un tal documento (chi il crederebbe!) si è dallo stesso Arcivescovo esibito e presentato, e da lui medesimo, com'estratto da quell'archivio Arcivescovile, legalizzato e sottoscritto. Oh la mirabile forza del vero, che nel tempo medesimo, che si vuole di nera caligine ricoprire, l'Avversario istesso a tutti la discopre, e palesa!

IX. Ma se l' Arcivescovo quello esibì senza leggerlo; l'Autore della contraria scrittura non mai il vide, o lesse; e perciò non ne fece mai alcuna menzione in tutta quella voluminosa sua opera: oppure il vide forse, e con accorgimento si tacque. Ma ritornando a quel, ch'ei dice, fondandosi sull' autorità dell' Abate Pirri: si ponga mente, che costui non disse mai, che la *prima volta* i Canonici nel-

ALTRI ERRORI NOTABILI PRESI

l'an-

(1) Vedi sopra *pag.* 87.

l'anno 1598. voleano efercitare la cura, perciocchè nol moftrano quelle parole, *quare Canonici, tanquam Parochus Ecclefiæ S. Petri communiter Sacramenta exercere volebant*, ma che effendo in quell' anno trapaffato il Cantore Guglielmo Cantavena, preffo cui era ftato l' efercizio della cura, non volevano i Canonici altro Vicario deputare, ma quella *exercitare COMMUNITER, TANQUAM PAROCHUS Ecclefiæ S.Petri*. All' incontro il Canonico di Anaftafio, il quale ne ambiva il Vicariato, non potendolo ottenere da' Canonici, che volevano *communiter Sacramenta exercere*, ebbe ricorfo dall' Arcivefcovo di Palermo per ottenerlo: nè vi volle molto, perchè l' Arcivefcovo il concedeffe, come colui, il quale era invitato ad efercitare quegli atti giuridizionali, che non mai per lo innanzi aveva praticati, per effer quelli di già radicati al Collegio medesimo, precedente il legittimo atto della poteftà ecclesiaftica. Anzi andò sì avanti la faccenda, e fi era a que' tempi in tale ignoranza de'diritti della Cappella, che il Giudice della Regia Monarchia, non informato de'fatti, in vifta del Diploma dell' Arcivefcovo fè mandato agli altri Canonici, che non amminiftraffero i Sagramenti, ma che foffe foltanto lecito al Canonico di Anaftasio ciò fare, come Vicario dell'Ordinario. Ecco le parole di Pirro: *N. de Anaftafio litteras obtinuit ab Archiepifcopo Panormitano, ut ipfo demortuo, Vicarius deftinaretur ab eodem Archiepifcopo ad Sacramenta adminiftranda, ut ex diplomate dato Panormi .... hujus virtute Judex Regiæ Monarchiæ injunxit aliis Canonicis, ut Sacramenta non adminiftrarent, fed ipfi de Anaftafio tantum liceret, tanquam Vicario ordinarii* (1), dalle quali parole si appalefa, che siccome gli altri Canonici amminiftravano i Sagramenti, così fu loro ciò proibito dal Giudice della Regia Monarchia, e folo permeffo al Canonico d' Anaftasio, il Vicariato della cura. Ma che ne avvenne? Meglio informato il Giudice della Monarchia de'fatti, cancellò il mandato

(1) *In Not. Reg. Capel. n.* 47.

dato fatto a'Canonici, *SED deinde, re bene considerata*; seguita il Pirro, *Judex cancellavit injunctionem*. I Canonici poi tolto via l'impedimento, lasciando di esercitare *COMMUNITER* la cura, vollero eleggere per Cappellano de'Sagramenti lo stesso Canonico di Anastasio; perciocchè a' Canonici si apparteneva una tal facoltà, el Canonico di Anastasio in virtù di una tale elezione entrò nell'esercizio della cura. Si avverta alle parole di Pirro, tralasciate dall'Avversario, che soggiugne; *ET CANONICI ELEGERUNT IPSI, AD QUOS SPECTABAT, Capellanum Sacramentorum eundem de Anastasio, & SIC exercuit VIGORE electionis Canonicorum, & mercedem assecutus est unciarum viginti annualium a Regio Patrimonio, ex litteris Messanæ die* 24. *Augusti* 1598. *directis Thesaurario a Duce Maquedæ, ut ei solvantur uti Capellano electo a Capitulo Canonicornm die* 21. *Aprilis*. *Et injunctio Iudicis Regiæ Monarchiæ Torres* 3. *Junii eodem anno* 1598. fuit cancellata: *QUIA electio spectat ad Capitulum* (1). Quelle parole *Canonici elegerunt ipsi, ad quos spectabat*, e quelle altre, che il Canonico de Anastasio *exercuit vigore electionis Canonicorum*; e finalmente le altre che il mandato del Giudice della Monarchia fu cancellato, *quia electio spectat ad Capitulum*, mostrano evidentemente, che siccome il Collegio de' Canonici era l'indubitato Parroco della Cappella di S. Pietro; così a costui, e non all'Arcivescovo si apparteneva l' elezione del Vicario della cura; e che il Canonico d' Anastasio non in virtù dell' elezione fatta dall'Arcivescovo, ma *vigore electionis Canonicorum* quella potè esercitare, e che in esecuzione di esser egli stato eletto dal Capitolo de' Canonici, gli fu assegnata la mercede di once 20. l' anno dal Regio Patrimonio. Se il nostro Contraddittore avesse nella sua scrittura trascritte interamente le parole dell' Abate Pirro, perchè ne fossero i Giudici debitamente informati per la ricer-

ca

(1) Pirr. *ivi*.

ca del vero, ne avrebbe tratto sì fatto vantaggio, ch' egli non avrebbe occupato sì vanamente la sua penna in tante carte, in quante ha infelicemente involto un tal supposto argomento.

DAI LUOGHI DI PIRRI

X. Dopo di avere ad evidenza dimostrato, che al Collegio de' Canonici si appartenga la cura Parrocchiale, e per conseguenza a costui la facoltà di eleggere il Cappellano Sagramentale; e dopo di avere manifestata al Contraddittore la verità del fatto, ch'egli per avventura ignorava, par, che non rimanga altra disputa a farne: ma conciossiachè convenga darsi tutta la soddisfazione a chi la domanda, dovrà sofferirsi la noja di rispondere ad ogni altro suo argomento. Avvisandosi il Contraddittore, che i Canonici nell'anno 1598. pretesero la *prima volta* appartenersi ad esso loro la cura delle anime, e supponendo, che *artatamente* vi riuscirono la prima volta, quando ciò fu fatto con un giudizio del Giudice competente della Monarchia, soggiugne, che *pretesero di usar anche l' istesso nella vacanza succeduta nel* 1634. *per la morte del Cantore Barrese, eleggendo per Cappellan Sagramentale un Correndato a loro cenno amovibile, che fu perciò dal Capitolo della Cattedrale sospeso dall'amministrazione de'Sagramenti* (1). Recasi in testimonianza di ciò lo stesso Abate Pirro, nè si rapportano le parole di lui, le quali per intelligenza del vero sono le seguenti: *Eodem die a Capitulo electus est Capellanus Leonardus Basilis Correndatus ad nutum Capituli: & quia Cathedralis prætendit ad se spectare, suspendit ab administratione Sacramentorum Basilium: & Capitulum* 17. *Augusti* 2. *Indict.* 1634. *elegit Sebastianum Falsonem Canonicum, & de mandato Proregis, eo sublato, elegerunt Joseph Mezzatesta Canonicum*. (2).

NON INTERAMENTE RAPPORTATI.

XI. Dopo di avere egli detto, che il Cantore Filippo Barrese era trapassato a' 30. Giugno di quell'anno 1634.

eo-

(1) *Scritt.* dell' *Arciv. p.*5.
(2) Pirr. *in Not. Reg. Cap. n.* 49.

eodem die fu eletto dal Capitolo de' Canonici di S. Pietro Leonardo Basili Correndato *ad nutum Capituli* ; e perchè la Cattedrale pretese a se spettare, sospese dall' amministrazione de' Sagramenti Basilio ; el Capitolo a' 17. Agosto del 1634. elesse Sebastiano Falsone Canonico ; e per comando del Vicerè, rimosso costui, elessero il Canonico Giuseppe Mezzatesta: cioè dire, che quantunque la Cattedrale pretendesse spettare a se la elezione del Cappellano Sagramentale, e quantunque avesse il Capitolo eletto Sebastiano Falsone Canonico; fu non dimeno questi rimosso *de mandato Proregis*, ed in luogo di lui eletto da' Canonici della Cappella Giuseppe Mezzatesta . Da tutto ciò ne seguita, che fu il Collegio de' Canonici sostenuto nel possesso di eleggere il Cappellano Sagramentale; come in fatti manifestamente si vede, che fosse seguito.

SI SUPPONE LA CURA CONCEDUTA AL COLLEGIO DALL'ARCIV. CAR. DIN. DORIA ;

XII. Seguita poi il Contraddittore in tal guisa a riferire: *Quindi nel medesimo anno 1634. il Cardinal Doria, Arcivescovo allora di Palermo, per porre finalmente termine a cotali disordini, e prestare insieme un atto di ossequio, e di gratitudine al Re Cattolico Filippo IV. confermò l'atto di Pietro suo antecessore, e concesse a loro istanza ai Canonici, ed a tutto il Collegio, in mancanza del Ciantro, la Parrocchia, e l'esercizio della cura, che pretendevano essi senza fondamento veruno di essergli stata da Pietro Arcivescovo accordata nel costituir la Cappella, Chiesa Parrocchiale* . Rapporta quindi alcune parole del privilegio del Cardinal Doria, e poi conchiude così : *si faccia attenzione, che all' Arcivescovo ricorse tutto il Collegio, per ottenere la concessione, o com' egli pretendeva, la conferma della cura, confessando ingenuamente con ciò di altro non aver fatto l'Arcivescovo Pietro, che erigere semplicemente in Parrocchia la Cappella Regale, rimasta per conseguenza come tale in tutto quello riguarda la cura, e la Giurisdizion spirituale, soggetta col suo Clero all' Arcivescovo, a chi non sarebbe diversamente ricorso il Colle-*

Aa gio,

gio, se formas' avesse la Cappella un' altra Diocesi da quello indipendente (1).

E SI SUPPONGONO ALTRE CIRCOSTANZE.

XIII. Ecco quante cose si suppongono: I., che il Cardinal Doria concesse ad istanza de' Canonici la Parrocchia, e l' esercizio della cura: II., che una tal concessione avrebbe luogo, quando mancasse il Cantore: III. che i Canonici pretendevano senza fondamento alcuno in virtù del privilegio dell' Arcivescovo Pietro esser loro conceduta la cura, quando altro quegli non fece, che costituir la Cappella Chiesa Parrocchiale: IV., che con ciò *confessarono ingenuamente* di non essersi fatto dall' Arcivescovo Pietro, che erigersi semplicemente in Parrocchia la Cappella Regale: e V., ch' era in conseguenza rimasta come tale, in tutto quello riguarda la giurisdizione spirituale, soggetta col suo Clero all' Arcivescovo. Ecco in sostanza quali sono i fondamenti, che l'Avversario trae dal privilegio del Cardinal Doria, da lui per avventura o non mai letto, o non mai inteso.

SI DIMOSTRA COL DOCUMENTO IL CONTRARIO DI QUANTO SI SUPPONE,

XIV. Eccovi interamente trascritto il privilegio, di cui si tratta.

JANNETTINUS DORIA Tituli S. Petri in Monte Aureo S. R. E. Presbyter Cardinalis Archiepiscopus Panormitanus.

CUM in anno millesimo centesimo trigesimo secundo, ad petitionem Serenissimi Rogerii Italiæ, & Siciliæ Regis Petrus Archiepiscopus Panormitanus Prædecessor noster cum suo Capitulo Ecclesiam S. Andreæ sitam juxta murum Panormitanum cum suo Cœmeterio concesserit Capellæ Regiæ, & Ecclesiæ Collegiatæ, Apostolorum Principi dicatæ in Regio Palatio (quod tunc Castellum nuncupabatur), pariterque eamdem Regiam Capellam Parochiali dignitate munierit, quo magis decorata resplenderet, adjiciens ei in Paro-

(1) Scritt. dell' Arciv. *p.* 5., *e* 6.

rochiam , & pro finibus ejus totum præfatum Castellum cum universo Regali Palatio, & omnibus ibidem degentibus , Capellanis quoque , & Clericis omnibus prædictæ Regiæ Capellæ, nec non omnibus Castellanis cum domesticis suis, ut patet per privilegium eodem anno expeditum, quod originale servatur in Archivio ejusdem Ecclesiæ, QUODQUE VIDIMUS, ET DILIGENTER INSPEXIMUS. Quoniam vero Canonici prædictæ Regiæ Capellæ asserunt ex præfato privilegio ipsis concessam esse Parochiam, & animarum curam; ac propterea defuncto Cantore, ipsis competere deputationem Vicarii Parochialis, quinimmo ejusdem possessionem obtinere; *volentes nos majori obsequio invictissimo Regi nostro Philippo Quarto ea, qua par est, gratitudine, & devotione inservire, & maximum propensi animi nostri affectum, & observantiam hac in re, prout in ceteris aliis, erga Regiam Catholicam Majestatem ostendere; prædictum privilegium Petri Archiepiscopi Prædecessoris nostri CONFIRMAMUS, approbamus, & nostro munimine corroboramus, ac proinde* Parochiam, & curam animarum Collegio, & Canonicis præfatæ Regiæ Capellæ, quatenus opus est, de novo concedimus. *Panormi die decimo Septembris 1634. Ind. III.*

Jannettinus Cardinalis Doria Archiepiscopus Panorm.

COL QUALE SI CONFERMA IL PRIVILEGIO DELL' ARCIV. PIETRO.

XV. Se attentamente si fosse quello osservato dall' Autore della contraria scrittura, non si sarebbe supposto, che fossevi stata alcun' istanza de' Canonici della Cappella, per quell' ottenere, per non esservene vestigio alcuno; non avrebbe detto, che si *concede* la Parrocchia, e l'esercizio della cura; nè avrebbe francamente asserito, che senza fondamento alcuno pretendevano i Canonici della Cappella la cura, e che con ciò aveano essi *confessato ingenuamente di non aver fatto altro l'Arcivescovo Pietro, che di aver semplicemente eretta la Cappella in Parrocchia.* Dal tenore del trascritto Privilegio si ravvisa, che il Cardinal Doria senza precedente istanza, o ricorso del Collegio Palatino, riassumendo l'original Privilegio dell'

Aa 2 Ar-

Arciveſcovo Pietro, cui dichiara aver veduto, e diligentemente oſſervato: *quod vidimus, & diligenter inſpeximus*, e che affermando i Canonici in virtù del predetto Privilegio eſſere ad eſſo loro conceduta la Parrocchia, e la cura delle anime; e per conſeguenza competere a' medeſimi la deputazione del Vicario Parrocchiale, e che n'erano in poſſeſſo; *QUIN IMO EJUSDEM POSSESSIONEM OBTINERE*; volle il predetto Privilegio dell' Arciveſcovo Pietro approvare, e *confermare*; ed in conſeguenza, valendoſi dell' uſitata formola de' privilegj di conferma, aggiugnere, che quante volte foſſe di biſogno, di nuovo concedeva la Parrocchia, e la cura delle anime al Collegio, ed ai Canonici della predetta Regia Cappella: *prædictum privilegium Petri Archiepiſcopi prædeceſſoris noſtri confirmamus, approbamus, ac noſtro munimine corroboramus, ac proinde Parochiam, & curam animarum Collegio, & Canonicis præfatæ Regiæ Capellæ, quatenus opus eſt, de novo concedimus*. Ed invero il Cardinal Doria rimaſe convinto, così dall' oſſervare il Privilegio dell'Arciveſcovo Pietro ſuo Anteceſſore, come dal vedere, che il Collegio della Cappella erane in *pieno poſſeſſo*: ſe non che a torre da mezzo le ulteriori diſpute, uſando oſſequio, e gratitudine al Re Cattolico Filippo IV., conferma la conceſſione fatta nel 1132., e tolſe via le irregolari moſſe della Curia Arciveſcovile, che far poteſſe contra le prerogative del Collegio Palatino. Perciocchè quantunque nel 1598. in tempo di Monſignor Aedo rimaſe deciſa la cauſa a favor della Regia Cappella, e quantunque ſi foſſe dalla Cattedrale nuovamente preteſa la deſtinazione del Vicario Parrocchiale; pur non di meno eraſi di già *de mandato Proregis* eletto dal Collegio della Cappella il Cappellano Sagramentale; erane già in poſſeſſo il Capitolo palatino, nè un tal poſſeſſo ſi contraddice nè poco, nè punto dallo ſteſſo Cardinal Doria: ma, ſiccome ſi è accennato, conoſcendo queſti la verità e la giuſtizia, volle a' Succeſſori Arciveſcovi ritogliere que' preteſti, i quali potevano eſſer cagione di nuovi diſordini.

XVI.

XVI. In oltre si avverta, che così in tempo di Monsignor Aedo nel 1598., quando insorse il litigio, come in tempo del Cardinal Doria nell'anno 1634., quando il Capitolo Palermitano mosse nuovamente la lite; nell'un caso, e nell'altro una tal causa non si agitò nella Curia Arcivescovile, a cui, si vuol supporre, che ricorse il Collegio Palatino; perciocchè nell' anno 1598. si decise la controversia a favor del Capitolo dal Giudice della Regia Monarchia, e nell'anno 1634. *de mandato Proregis* a' 17. Agosto elessero i Canonici di S. Pietro il Cappellano Sagramentale: se non che a' 10. Settembre dello stesso anno volle, come par, che sia avvenuto ultroneamente, e senza istanza e ricorso non che del Collegio, ma nè anche del Vicerè, o del Re Cattolico Filippo IV. del cui diritto, e della di cui prerogativa unicamente si trattava, il predetto Cardinal Doria osservare l' original Privilegio dell' Arcivescovo Pietro, e quello approvare e confermare, non a petizione del Re, non a petizione del Vicerè, non a petizione del Capitolo, ma unicamente, com'egli dichiara, per usare maggiore ossequio, e gratitudine alla M. del Re Filippo IV.

PER UN ATTO ULTRONEO DI QUEL CARDINALE.

XVII. Anzi vi è di più a riflettere: che se anche i Canonici della Cappella avessero fatta solenne istanza all' Arcivescovo per la conferma del cennato Privilegio; non ne seguirebbe, che con tal atto si pregiudicasse nè punto, nè poco alle prerogative della Cappella, quando non vi fosse concorso il mandato del Vicerè, e la speciale Regia commissione. Si deve adunque conchiudere, che siccome il sagro Collegio palatino ottenne a petizione del Re Ruggiero dall' Arcivescovo Pietro la Parocchia, e la cura delle Anime; così mai sempre in quello perdurò una tal giuridizione Parrocchiale, conferitaglisi legittimamente *irrefragabiliter*, *et in perpetuum*, e conservatasi nella persona formale del Collegio medesimo. Ed invero era successivamente nell'anno 1322. una tal facoltà nel suo pieno vigore: era anche indubitatamente tale nell' anno 1518., come l' attesta lo stesso Capitolo della Chie-

RIFLESSIONE SU DI CIÒ,

fa Palermitana: si sostenne nel possesso nel 1598. contra le intraprese di Monsignor Aedo per solenne decreto del Giudice di Monarchia: fu eziandio nel suo vigore sostenuto contra le intraprese della Cattedrale *de mandato Proregis*; e fu riconosciuto dall'Arcivescovo Cardinal Doria, nè fu contraddetto, ma dal medesimo solennemente confermato.

ED ASSURDO DAL CREDERVI DUE PARROCHI IN TITULUM IL COLLEGIO, ED IL CANTORE.

XVIII. Or chi crederebbe dalla serie de'narrati fatti, che l'Autore della contraria scrittura siasi sì stranamente innoltrato o non leggendo, o male interpetrando i Diplomi, ad asserir francamente le cose ed i fatti, i quali o tali non sono, o quali eglino sono, si occultano, e si abbandonano nelle tenebre dell'obblio? Dov'è adunque, che il Cantore sia il principal Parroco della Cappella, e che in mancanza di costui siane il Parroco il Capitolo de'Canonici? Oltrecchè chi non vede l'intollerabile assurdo (1), che nel tempo medesimo si fingono di un solo benefizio Parrocchiale due principali Parrochi, il Cantore, ed il Collegio, di maniera, che il secondo non succeda al primo, che in caso di vacanza, e di morte?

L' UFFIZIO DEL CANTORE NON E CURATO DI SUA NATURA;

XIX. Ma fa mestiere quì accennare alcuna cosa dell' uffizio del Cantore, e se mai a quello siavi per intrinseca qualità alcuna cura parrocchiale inerente ed infissa. Egli è cosa ben nota e vulgare esservi nella Chiesa distinte tra loro molte Dignità, secondo il rispettivo sagro ministero a quelle annesso, di maniera, che col nome il loro Uffizio si manifesta, come addiviene bene spesso. Ed in tal caso conferendosi la Dignità, va in quella compresa ogni qualunque sagra funzione, la quale *de jure*, & *consuetudine* a quella appartenga. Ed in ciò si dee avvertire, che in trattandosi di gradi e di dignità nell' Ordine Gerarchico, ne' tempi, di cui parliamo, o sia nel XII. Secolo, era indubitato, che non si poteano conferire le dignità di Preposito, di Arciprete, e di Decano, se non a colui, il quale fosse di già *Presbitero*,

(1) Vedi Van-Espen *Jus Eccl. Univ. P.V. pag.* 181.

tero, per la ragione, che a quelle era infissa *de jure* la cura dell' anime: siccome niuno potea promuoversi alla dignità di Arcidiacono, se non fosse di già ordinato Diacono (1). E se non s' incontra alcun Canone, che ci disegni, in qual grado di Ordine debba esser colui, il quale fosse nella dignità del Cantorato promosso; ciò addivenne dalla intrinseca qualità di quell' Uffizio, a cui non era confidata alcuna cura o Parrocchiale, o Diaconale; e perciò non si richiedea, che il Cantore dovesse mai essere assolutamente o *Presbitero*, o *Diacono*: perciocchè o si riguardi un tal Uffizio nella sua origine, o in tempo, che fu elevato nel grado di dignità; nell' un caso, e nell' altro non s' incontra alcuna cosa di comune, che egli avesse mai col ministero del *Presbitero*, o del *Diacono*. Ed in vero nella serie de' Cantori della Regia Cappella s' incontra essersi nel 1365. conferita la Cantoria a Francesco di Vitale, il quale per essere assai giovane, ebbe la licenza di trasferirsi in Bologna per istudiare il jus Canonico (2): e nell'anno 1525. fu Cantore della Cappella Martino di Antiguerren, il quale, perchè non avea, che gli ordini minori, rinunziò poi il Cantorato, e prese moglie (3).

E DISCIPLINA DELLA CHIESA SU DI CIÒ.

XX. E certamente, come s'introdusse nella Chiesa il lodevol costume della salmodia e del canto, e ciò adempiendosi assiduamente nelle stabilite ore dai Collegj Ecclesiastici; colui, il quale esser dovea il Direttore di quel sagro canto, si disse per eccellenza Cantore; ed in alcune Chiese collegiate era egli quel solo, che come Capo e Direttore di quella sagra funzione, presedeva al Coro. Perciò scrisse Renato Coppino, che in moltissime Chiese della Francia siavi *Cantor Præses*, *seu Præsul Chori dictus*, *aut Chori Director* (4).

XXI.

(1) *Can.* 2. *Concil. Lateran. I. an.* 1123. *Nullus in Præpositum, nullus in Archipresbyterum, nisi Presbyter, nullus in Archidiaconum, nisi Diaconus ordinetur*. Il che fu replicato negli altri Concilj di que'tempi.
(2) Vedi sopra *pag.* 42.
(3) Pirr. *in Not. Reg. Capell. n.* 41.
(4) *Lib.* 1. *de Polit. Eccles. Cap.* 3. *num.* 10.

L' UFFIZIO DEL CANTORE E' DI PRESEDERE AL CORO.

XXI. Il Re Ruggiero adunque, perchè la sua Chiesa Palatina fosse decorata di un Collegio Ecclesiastico, che intendesse alla solenne recitazione de' divini Uffizj, volendo con ciò imitare il lodevol costume, ch'erasi introdotto dopo l' Imperator Carlo Magno quasi in tutte le Cappelle Palatine de'Principi; i quali bene spesso non solo personalmente assistevano, ma eziandio presedevano, ed accompagnavano talvolta colla lor voce quella divota funzione, come illustri monumenti ne presta la storia (1); stimò ben fatto di fornire primieramente quel suo Collegio della dignità Parrocchiale, precedente la chiesta e solenne, e perpetua concessione dell'Arcivescovo Pietro; e dipoi otto anni dopo pensò di aggregare a quel Collegio, che dovea attendere alla recitazione dell' ore Canoniche, un Cantore, il quale unicamente dirigesse il Coro, e quel divoto esercizio. E conciossiachè volle, che perpetuamente un tale istituto con ogni esattezza si adempisse, vi costrusse nell' anno 1142. un magnifico orologio, il quale segnar dovesse le ore nella recitazione de' divini Uffizj; acciocchè in tal guisa nulla mancasse del buon ordine, ed alla disciplina di quella palatina sua Chiesa.

UN TAL RITO INTRODOTTO IN SICILIA A SIMILITUDINE DELLA CHIESA GALLICANA.

XXII. Egli poi non è difficile intendersi, come il Cantore di quel Collegio, *Ciantro* comunemente si nomini, ove si rifletta, che con un tale istituto volle il Re Ruggiero adattarsi al Rito della Chiesa Gallicana, ove il Cantore in pian volgare *Chantre* si appella. Dappoichè si può ben dire, che i Normandi assai costumanze della Chiesa Gallicana trassero ne' loro conquistati dominj; siccome nella civil polizia quindi ben molte ne derivarono. Roberto Guiscardo Duca di Puglia, e Zio del Re Ruggiero dovè poter introdurre per amore della propria Nazione molti riti, e consuetudini, che ben si confacevano col sistema della Chiesa Gallicana, ed un tale esempio non lasciarono di seguire i Normandi Successori. E cer-

(1) Vedi Carafa *de Capella Regis*.

certamente si leggono nel Codice della Chiesa Salernitana, scritto sotto il Re Ruggiero, le seguenti parole *juxta Galliæ ritum religiose & decenter ordinando*; e non già com' è scritto ne'due Codici Vaticani, pubblicati dal Caruso, *juxta Gallientum*, *o Gallantum* in vece di *Galliæ ritum*: Errore, che gl' incauti Amanuensi trassero ne'due Codici divisati. Ma ciò sia detto per trascorrimento. Quel, ch' è indubitato, si è, che altro non sia l'uffizio del Cantore, per far uso delle parole del Van-Espen: *Uno verbo, Cantoris oneri incumbit, ut divina Officia graviter, & ordinate Altissimo persolvantur; ut juxta Apostolum omnia secundum ordinem fiant in Ecclesia* (1); e perciò conchiude il Van-Espen; *Mirum ergo videri non debet, quod in Synodis Coloniensibus anni* 1260. *&* *anni* 1536. *Cantores dicantur* Chori Episcopi, *sive latine Chori inspectores*. E più avanti: *In signum hujus potestatis receptum videtur in quibusdam Ecclesiis, ut Cantor utatur in præcipuis festivitatibus* baculo *argenteo*, *quem* baculum Cantoralem *vocant; cujus usus præscribitur in ritibus Ecclesiæ Lugdunensis, quos cum observationibus nuper evulgavit Antonius Bellot Lugdunensis Decanus; qui ibidem pag.* 379. *ex Honorio Augustodunensi mysticam illius baculi significationem refert*. Del bacolo argenteo fa uso appunto il Cantore della palatina Cappella di Palermo; ed ove questi manca vi succede il Decano de' Canonici palatini. Ed ecco dove mai si estende l' uffizio, el ministero del Cantore, a cui non mai *ratione Officii & dignitatis* si appartiene alcuna cura Parrocchiale, e nè anche Diaconale, com'è nel caso dell' Arciprete, e dell'Arcidiacono. Quindi è, che ove si voglia al Cantorato inerente la cura Sagramentale, egli fa mestiere, che altronde una tal nuova, e distinta qualità gli pervenga; e per conseguenza, se in conferendosi l'Arcipretura s'intende *ipso jure* conferirsi un

 be-

[1] Van-Espen *J. E. V. Part.* I. *Tit.XI. Cap.* 3. *num.* 2. Vedi *Barbos. de Canon. Cap.* 9. ed altri.

benefizio curato ; così in conferendosi la Cantoria non altro si trasferisce, che la sola facoltà di dirigere il canto, e di presedere al Coro, e di sopraintendere alla debita recitazione dell' ore Canoniche; per serbarsi in tal guisa il conveniente ordine in ogni sagra funzione. E quantevolte si volesse, che al Cantorato sia annessa cura Parrocchiale; egli pur è di assoluta necessità di conferirsi espressamente un tal distinto ministero, perchè il possa validamente esercitare; altrimenti sarà ben sì Cantore, e non mai Parroco: siccome ove sia ad alcun Canonicato, o Prebenda annessa cura di anime, conviensi quella esprimere; altrimenti s' intende conferito il Canonicato, o Prebenda, e non già la Parrocchia, ove di questa non si faccia espressa menzione (1).

NON VI E' ESEMPIO PEL CORSO DI VII. SECOLI, CHE SIASI CONCEDUTA AL CANTORE LA CURA PARROCCHIALE;

XXIII. Or rivolgendo tutt' i monumenti, che risguardano la *Cantoria*, di cui parliamo, e che sono stati da noi nel primo, e secondo Capitolo della prima Parte esaminati, e raccolti; da quegli apparisce, che ove con atti collativi è stata da' Sovrani di Sicilia liberamente conceduta, non si fa parola veruna, che a quella siavi stata mai annessa cura di anime: anzi nella clandestina, ed abusiva intrusione della Curia Arcivescovile, nello spedire le pretese lettere d' istituzione del Cantorato, che la prima volta accadde nel 1581. in tempo della desolazione della Cappella, ed in persona di Giovanni Viperano; la stessa Curia Arcivescovile solamente pretese d' istituirlo *Cantore*, e non *Parroco*. E perciò in quelle lettere, e nella pretesa delegazione al possesso corporale ivi espressa, non si disse mai, che si fosse al Cantore con alcun atto simbolico conferita la cura delle anime, e la Parrocchia; ma unicamente si disegnò il solo uffizio del Cantorato con quelle parole dirette al preteso Delegato, *Stallum in Choro tibi assignet, insignia tibi consignet, VOCEMQUE IN CHORO TRADI FACIAT, & in fratrem ab ipsis Canonicis, & Clero recipi faciat* (2). Non vi

(1) Vedi Barbosa *formul. Episcop.*
(2) Nel Sommar. *num. XXVIII.* Vedi sopra *pag.* 105.

vi è adunque documento così negli atti collativi de' Sovrani, come nelle clandestine lettere d'istituzione della Curia Arcivescovile, nel quale si facesse mai menzione alcuna di concessione di cura, e di Parrocchia a pro del Cantore. E quel, ch'è da avvertirsi, è appunto, che la stessa Curia Arcivescovile si sarebbe contraddetta, se avesse nelle sue pretese lettere conceduta al Cantore la cura Parrocchiale; perciocchè erale ben noto, che quella risedeva *apud Capitulum, & Collegium Canonicorum*, come si ebbe per vero nell' anno 1518., el dimostra il documento dall' Arcivescovo benignamente esibito, ed estratto da quel suo archivio Arcivescovile, da noi poco avanti rapportato.

MENTRE NON EBBE MAI, CHE L' ESERCIZIO DELLA CURA.

XXIV. Ma già l' Avversario vuolsi miseramente attaccare ad alcune parole, e non mai alla sostanza della cosa. Perciocchè siccome in tutti i ben ordinati Collegj rappresentanti la persona di Parroco può addivenire, che non volendo essi, per uniformarsi a' statuti Conciliari, *communiter sacramenta exercere*, il più delle volte ne delegano l' esercizio a chi è fra loro il più degno: perchè con ottimo consiglio fu fatto, che i Canonici della palatina Cappella, vivente il Cantore, a costui commettessero con sicurezza di loro coscienza l'esercizio di quell' abitual cura, che fu al loro Corpo annessa e radicata. E certamente, vedendo essi tra quel Collegio risplendere la persona del Cantore, innalzata a quella dignità dal proprio Sovrano, stimarono ben fatto, se uniformando il lor privato sentimento a quel sublime del Principe, a costui volentieri abbandonassero l' esercizio della cura. Quindi è, che vedendosi quella esercitare dal solo Cantore, ne nacque per avventura, che talun male opinasse, o non bene si esprimesse, con dire, esser la cura Parrocchiale *apud Cantorem*, come l' Avversario il vuol raccogliere da una Bolla d' Alessandro VI. nel 1495., dalla visita di Francesco del Pozzo, e da quella di Monsignor de Ciocchis ultimamente defonto. Ma se oltre alle cose di già dette riflettesse il Contraddittore, che nel

giro di quella età, ov' era la Cappella desolata, e del tutto abbandonata da'Canonici per la sterilità della loro prebenda, e per l'abbandonamento totale di quel Regale Palazzo; potrebbe di leggieri rilevarne anche il motivo, onde que' Canonici al solo Cantore, la cui prebenda non era sì sterile divenuta, ne abbandonarono l'esercizio della cura Parrocchiale; e che il Cantore, a cui rimase un tal incarico, dimorando per lo più in Roma, o in Ispagna, contribuiva del suo once sei l'anno al Cappellano Sagramentale, perchè ne' soli dì festivi celebrasse nella Cappella, e la cura potesse avere di quel misero avvanzo di gente, che nell'abbandonato Regal Palazzo vi era rimasta. Ma se all'incontro si rifletta a ciò, che scrisse il predetto Monsignor de Ciocchis d'immortale memoria, ben si ravvisa, che il Cantore non era già il Curato, ma che ne avea l'esercizio soltanto, colle seguenti parole dal nostro Contraddittore rapportate, e male da lui intese: *Hæc autem Parochialis cura per Cantorem EXERCETUR, qui Capellanum sibi adjungit pro Sacramentorum administratione* (1). Con tali parole manifestò quel dotto Prelato, che presso del Cantore eravi l' *esercizio* della cura soltanto: ed all' incontro in rapportando la concessione dell' Arcivescovo Pietro, e poi la conferma dell' Arcivescovo Cardinal Doria, venne con ciò a manifestare eziandio, che il solo Capitolo de'Canonici, a cui fu principalmente conceduta, e poi confermata, era il solo perpetuo depositario della cura Parrocchiale; e ch' egli ne abbia e conservi l' ordinaria giurisdizione curata, e ch' egli solo secondo i Canoni ne rappresenti la formal persona di legittimo Curato e di Parroco.

VESTIGJ INDUBITATI, CHE LA CURA ABITUALE RISEGGA PRESSO AL COLLEGIO,

XXV. Questo si fu il motivo, che dopo il ristabilimento della Cappella dell' anno 1587. voleano i Canonici, già di nuove prebende forniti, *communiter sacramenta exercere*; nè credettero di esser punto obbligati di stare alle disposizioni del Concilio di Trento, pochi anni prima pro-

(1) Scritt. dell' Arciv. *pag.* 156.

promulgato, ove di nuovo si prescrisse doversi da un solo Vicario esercitare la cura; perciocchè egli era ben noto, che tali disposizioni Conciliari non dovevano in alcuna parte alterare la qualità delle Regali Chiese Padronate (1) per la ben nota riserva del Re Filippo II., la qual ebbe luogo ne' suoi dominj. Ma ciò non ostante, vollero anzi quei Canonici imitare il costume di destinar mai sempre il Vicario Curato in tal guisa, che ove fosse vivente il Cantore, a costui, come al più degno, un tal esercizio sia confidato; ed ove questi mancasse, al Decano de'Canonici, o per impotenza di costui, a colui, il quale nel luogo immediato succede. E quantunque l'esercizio della cura sagramentale a costoro ne' rispettivi casi si commettesse; pur nondimeno non lasciano i Canonici di adempire tutte le altre ispezioni Parrocchiali a vicenda, *& per Hebdomadam*, appunto per conservare quella nativa qualità di cura Parrocchiale, che a tutto il Corpo fu unicamente commessa e confidata. Perciò al Canonico Eddomadario privativamente si riserva la benedizione del sagro Fonte, delle Palme, de'Cerei, la delazione del Divinissimo, e somiglianti, e nella quarta funerale ciascun Canonico col Cantore ugual porzione ne percepisce (2): e questa è quella lodevole disciplina, che nelle Collegiate parrocchiali si vede osservare, per potersi in tal guisa il nativo diritto conservare, e per distinguere in altrui il solo esercizio della cura vicaria. Ecco quel, che ne scrisse cogli altri un dotto Canonista: *In Collegiatis vero Parochialibus, prout regulariter esse solent Collegiatæ Sæculares, quoniam ANIMARUM CURA PENES TOTUM CAPITULUM RESIDET, & caput non existit ut Parochus, nisi CUMULATIVE cum ceteris Canonicis, ut considerant Mart. vot. 287. n. 6. Merl. dec. 257. n. 1. tom. 1. Rota part. 3. rec. decis. 37. n. 1. ad Canonicum Hebdomadarium spectat SS. Sacramentum in processionibus de-*

(2) Nel Sommar. *n. XLII.*

deferre, candelas, palmas, & aquam sacri fontis in die Sabbati Sancti benedicere, & missas etiam in diebus solemnibus Paschatis &c. Il che così essendo, non vi rimane alcun luogo a dubitare, che la cura parrocchiale sia stata alla Cappella Collegiata dall' Arcivescovo Pietro perpetuamente conceduta; e che il Collegio siane il perpetuo Parroco, come tale riconosciuto nell'an. 1518. dallo stesso Capitolo della Chiesa Palermitana, e seguentemente nell' an. 1634. dall' Arcivescovo Cardinal Doria; e come tale il dimostrano tutte le distinte caratteristiche, che in simiglianti Collegiate parrocchiali si custodiscono gelosamente e si conservano: le quali tutte dimostrano conservarsi la cura *abituale* nel Corpo, e perpetuamente perennare col Corpo; e che altri, chiunque siasi, non ne abbia, che l'esercizio soltanto, per essere tutta la ordinaria abitual giurisdizione parrocchiale al corpo inerente ed infissa; e per non potersi altrimente manifestare, che coll'attual esercizio in alcun de' suoi membri, a cui o nominatamente la cura sagramentale, o a vicenda alcun' altra preminenza di Parroco si commettesse, per ridurre quel ministero dall' abito all' attuale esercizio.

PRESSO DEL QUALE, E NON DEL CANTORE ESISTE IL TITOLO DELLA CURA, E PERCHE'.

XXVI. Ma ripiglia l' Avversario, e gli rincresce, che il Cantore sia il Vicario di quel Collegio: e che pretende perciò? Vuol egli quasi a viva forza, che l' Arcivescovo gli dia la missione, e la istituzione autorizzabile: dunque il Cantore non sarà più Vicario, ma sarà egli l' assoluto *Parroco*. Dunque vuolsi spogliare il Collegio della cura parrocchiale dal solo Cantore, il quale cumulativamente cogli altri è depositario del *titolo curato*, ed egli solo, come *un de' membri* non può averne, che la cura vicaria soltanto? Questo secondo i Canoni potrebbe avvenire nel solo caso, che si togliesse la cura principale al Parroco primitivo, e la cura vicaria si erigesse *in titulum* (1). Ma quando presso al collegio, o sia presso al Parroco primitivo tuttavia risiede

(1) Van Espen *P.II.tit.22. cap.2.*

ſiede la cura, e l' eſercizio di quella ne' ſuoi membri; come mai ſi può ſoſtenere un aſſurdo, che ov' è vivente il Cantore, ne debba queſti eſſere il Parroco principale ed indipendente, e che frattanto il Collegio nulla ritenga di Parroco, nè anche il titolo curato; e poi ne avvenga, che in mancanza del Cantore, acquiſti e nome e titolo, e qualità Parrocchiale? Il Collegio non può mai nelle circoſtanze acquiſtare una tal qualità, ſe *abitualmente*, e per mezzo di una perpetua miſſione quella preſſo di ſe non ritenga (1). Or ci dica di grazia il Contraddittore, nel caſo noſtro, ſe muore il Cantore, vaca il titolo, e la Chieſa Curata? Se vuolſi far uſo di raziocinio, dee riſpondere, che non *vaca*, ove il collegio *jure proprio* vi deſtina l'altro Vicario, ſenza alcuna ingerenza di altrui; e la ragione ſi è, perchè il Collegio poſſiede *in titulum* la cura parrocchiale. Se adunque per morte del Cantore non *vaca* il titolo della cura, ſi può mai dire, che il Cantore abbia la cura *in titulum*, quando tuttavia il titolo ſi va a perpetuare *apud vere titulatum*? Vale in ciò l'argomento preſo dalle Commende; ov' è indubitato in ragion Canonica, che i benefizj conceſſi *in titulum* ſi diſtinguano da' benefizj *commendati*: I primi, vivente il benefiziato, ſi dicono *non vacare*, i commendati *vacare*, perchè il commendatario *non habet titulum*. Perciò i titolati ſono proprj poſſeſſori de' benefizj, ed i commendatarj cuſto-

(1) Gonzal. *ad Reg.* 8. *Cancel. Gloſ.* 6. *n.* 71. *Quando Eccleſia Collegiata habet cura animarum, talis cura non pertinet ad ſingulos illius, ſed ad Collegium, ſeu Capitulum unicam perſonam Rectoris repræſentans:* e Fagnano *in* 2. *part.* 1. *lib. Decret. de offic. Vicar. ed altr. Unde ſi Collegium committeret curam duobus, neuter curam habebit, ſed tantum curæ exercitium, & cura penes Collegium erit, ſed non apud ſingulos.* Il Card. de Luca *de Parochis diſcurſ.* 10. *nu.* 4., *& diſc. ſeg. Cum agatur de providendo Vicario pro ſolo exercitio, cum tune iſte conſideretur tamquam nudus miniſter ac famulus, non autem tamquam Eccleſiæ Rector, & ſponſus; ſecus autem ubi penes providendum, ſive nuncupetur Rector, ſive Vicarius (cum vis non ſtet in vocabulo, ſeu nuncupatione, ſed in rei ſubſtantia) reſideat omnimoda & totalis cura tam actualis, quam habitualis.*

ſtodì ſolamente, proccuratori, amminiſtratori. Quindi è, che ſe non è aſſurdo, che ſi diano le commende *in perpetuum*, con più legal fondamento ſi dà eziandio la Vicaria *in perpetuum*: e ſe nel primo caſo non ſi dice *in titulum*, dunque nè anche nel ſecondo. Anzi vi è di più: perciocchè nelle cure Vicarie delle Collegiate Parrocchiali non ſi dà giammai luogo a vacanza per eſſervi mai ſempre l'Intitolato, mentre il Vicario eſercita appunto in nome, e parte dell' Intitolato medeſimo; ne ſeguita, che in tali circoſtanze non vi ſi può mai ravviſare un qualche abuſo, che ſi vuole nelle commende intervenuto, ove la Chieſa commendata diceſi mai ſempre *vacare*.

ERRORE DELL'AVVERSARIO INTORNO ALLA CHIESA DI S.M. DELLA LIMOSINA.

XXVII. In oltre pretende l'Autore della contraria Scrittura, che tutt' i membri di Chieſa Collegiata debbano ottenere la iſtituzione autorizzabile dal Veſcovo; ed a tal uopo ne reca l' eſempio della Regal Chieſa Collegiata di S. Maria della Limoſina nella Città di Catania, colle ſeguenti parole: *come fra gli altri da quei* (*Canonici*) *della Regal Collegiata in Catania di S. Maria della Limoſina dichiarata dal Re Martino I. con un Diploma del 1396. ſua Cappella, e ſotta la ſua protezione a ſomiglianza di queſta di Palermo*: „ *Noſtra Capella*, & *ſub noſtra* „ *protectione*, *ad inſtar alterius noſtræ Capellæ S. Petri de* „ *Palatio noſtræ Civitatis Panormi* „, *che Eugenio IV.*, *e Niccolò V. innalzorno a Collegiata*, *preſcrivendo a i Singoli d' impetrare dal Veſcovo di Catania la confermazione*, „ *ut* „ *electus ab Epiſcopo ordinario confirmationem exoraret* (1). Contengono un non so che di miſterioſo, e d'equivoco le traſcritte parole; perchè ci conviene ogni ombra dileguare. Egli è da ſaperſi, che la fondazione della Chieſa di S. Maria della Limoſina ſia antichiſſima, ed incerta. Fu quindi eretta Parrocchia, e ſervita da un Clero ſecolare a differenza della Cattedrale di Catania, che era a que' tempi ſervita da' Canonici regolari di S. Benedetto

(1) Scritt. dell'Arciv. *pag.* 167.

detto (1). Il Re Martino, il quale facea residenza in Catania più volentieri frequentava la Chiesa di S.Maria della Limosina, che la Cattedrale; e perciò l'accolse sotto la sua protezione, come Regia Cappella, e le donò tarì quindici l'anno, per farsi solenne il dì della Purificazione della Vergine. Questo appunto è quel, che contiensi nel suo diploma. Ma chi non vede in qual confusione un tal fatto s'involge? Si finge dall'Avversario, che quella Chiesa era a tempo del Re Martino del pari Collegiata, e Parrocchiale, come quella di S. Pietro di Palermo; e non si avvide, che quella era Parrocchia prima di essere Collegiata; nè tal era nel 1396. a tempo del Re Martino, ma cinquanta anni dopo con Bolla di Eugenio IV. del 1446., e con altra di Niccolò V. del 1448. fu eretta Collegiata: ed in questa seconda Bolla vi prescrisse il Papa una tal forma, che i Canonici, e le dignità della nuova eretta Collegiata *quoties vacationis casus contingerit, optionem inter se liberam, atque ad canonicam socii electionem procederent; Electus vero ab Episcopo ordinario solam confirmationem exoraret, speciali suo diplomate indulsit, sub datum Romæ idibus Julii* 1448. (2). Ecco con quanta proprietà gli esempli si adattano: con quanta felicità si confondono i tempi; e quanta attenzione si usi a non turbare il buon senso de' Leggitori, e de' Giudici!

E'RUSTANEA AI SINGOLI LA NUOVA CONCESSION DELLA CURA, O MISSIONE,

XXVIII. E ritornando al Collegio de' Canonici palatini, siccome è indubitato d'esser egli il perpetuo Parroco; così in virtù della concessione dell'Arcivescovo Pietro si va quella facoltà a perpetuare col corpo, nè vi fa mai alcun mestiere di nuova missione, o concession della cura. Nè quì fa uopo, come di cosa certa ed indubitata, disputarne lungamente. Egli è ben noto, che l'uffizio, ov'è attaccato ad una persona morale, come ad un Corpo, e

Col-

(1) Pirr. *Sicil. Sacr. in Not. VII. Reg. Capel. Colleg. S. M. de Eleemosyna Urbis Catanæ. pag.* 1345.

(2) Ivi *pag.* 1350.

Collegio di molti membri composto, si va ad eternare con quello: Quindi è, che *honores & onera* una volta acquistati da una legittima comunità, sin tanto che non si scioglie quello scambievol legame de' particolari membri, che quel Corpo compongono, ed una sola unità cumulativamente conservano; dura mai sempre, e va a perpetuarsi ogni qualunque qualità sì onorifica, che onerosa, come quella, la quale è a tutto il Corpo, e non già a' particolari membri inerente ed infissa. Tutti i particolari Corpi della società sì politica (1), che Ecclesiastica una tal natura conservano: e ciò con ispezialità osserviamo tutto dì ne' Collegj Ecclesiastici, massime de' regolari, o sia ne' Monisteri; ove va assai ben adattato ciò, che disse Plinio degli Esseni, *Gens æterna est, ubi nemo nascitur*. Perciocchè quantunque i membri, che gli compongono, sian mortali e temporanei; pur nondimeno ne'Collegj medesimi finchè ne duri la forma, nè si sciolga lo scambievol legame de' singoli, ove per mezzo della successiva surrogazione si rappresentino, *Gens æterna est, ubi nemo nascitur*. Quindi è, che i Canonisti scorti non solo dalla ragion naturale, ma eziandio dalla dottrina dell' Angelico S. Tommaso, ove insegnò; *omne id, quod convenit pluribus, convenit eis secundum id, quod est eis commune, non autem secundum id, quod est eis proprium*, concordemente sostennero, che quante volte i benefizj curati sono nelle Chiese Cattedrali, o Collegiate, *animarum cura non est penes singulos Canonicos in particulari* (2); e che, ov'è vivente il Capitolo, e finche si sostiene

(1) *V. l. 76. ff. de Judiciis.* Plutarch. *de sera numinis vindicta: Civitas est res quædam unica, & continens, animalis instar, neque mutationibus secundum ætates suam exuit naturam, aut ratione temporis alius fit ex alio, sed semper easdem erga se affectiones, & naturæ suæ consentaneas servat,* quamdiu *communitas, quæ mutuis complexibus devincit, unumque Corpus efficit, unitatem suam conservaverit.*

(2) *V.* Fagn. *ad 2. partem p. lib. decr. cap. ex parte, cap. irrefragabilis §. excessus de off. ordinarii.* Oltrad. *constit. 7. Rom. const. 135. n. 2. e 3.* Rebuff. *in prax. benef. de non promotis intra annum num. 64. 65. 66.* e tutti gli altri DD.

ftiene in tal forma, è vivente mai fempre il Parroco; e colla fucceffiva mancanza de' membri, non diftruggendofi l' intero Corpo, anzi tuttavia perdurando, fi fa perenne ed eterna col Corpo la qualità, e la giurifdizion Parrocchiale. E su di quefti principj è fondata una sì coftante regola di difciplina. Perciò fcriffe bene il Cardinal de Luca, quando affermò: *Singuli Canonicatus non dicuntur beneficia curata* (1); quantunque l' Avverfario il voglia far contraddire, acciocchè non fi tenga conto della fua autorità (2): come fe *in re certiffima*, ove regna la ragione, fi doveffe dar luogo agli affurdi, che ben molti ne traffe in ogni facoltà il confufo ftuolo de' poco avveduti ed illuminati interpreti. Le quali cofe così effendo; ci piace quì difputare con quelle maffime, di cui il Contraddittore vuol far ufo nella fua Scrittura: dic' egli, che in virtù della iftituzione autorizzabile fi riduce *in atto, ed efercizio la poteftà chiamata dell'* ordine, abitualmente *e* incompleta *ricevuta nell' ordinazione per la* mancanza *de' fudditi*. „ *Poteftas*, dicono i Teologi, *quam in ordina-*
„ *tione recipiunt Sacerdotes, eft tantum radicalis, & incom-*
„ *pleta ex parte termini, feu fubditorum* „. *Qual poteftà d'ordine da niun Sacerdote, quantunque efente, può metterfi in pratica, prima di ricevere dal Vefcovo la miffione; cioè prima di comunicarfegli l' altra* poteftà *chiamata di* giurifdizione, *e tacitamente è ipfo jure riferbata nell' ordinazione . . . non altrimente di un Militare, ch' abbia ottenuto dal Principe il grado di Colonnello, non può egli mai efercitarne le funzioni prima d' effergli dal medefimo Principe affegnato il Reggimento* (3). Or s' egli è così, vediamo, fe il Capitolo della Cappella, a cui è anneffa perpetuamente la cura, abbia foltanto la *poteftà radicale* ed incompleta *ex parte termini, feu fubditorum*, o abbia

Cc 2 di

(1) *De benef. difc. 60. n. 6.*
(2) Scritt. dell' Arcivefcovo *pag. 163.*
(3) Scritt. dell' Arciv. *pag. 13. e 14.* Di quefta fimilitudine fi fa ufo nel *Catechifmo* ultimamente ftampato in Napoli, ove fi parla dell' *ordine*, citato dall' Avverfario in altra occafione nella *pag. 24.*

di già un tal *termine*, ed i sudditi assegnati, onde sia la *potestà* non solo *radicale*, ma eziandio *completa*: o se valendoci della recata similitudine; il Capitolo debba riputarsi qual Militare col grado di Colonnello, che non gli sia ancora assegnato il suo Reggimento. Se l'Avversario, ove ha ignorato tanti altri fatti, ignori pur questo, può rileggere il privilegio di concessione dell' Arcivescovo Pietro, che quivi ritroverà quel *termine*, que' *sudditi*, e quel *reggimento*, che va cercando, colle seguenti parole; *adjicimus quoque ei in Parochiam totum Castellum Panormitanum cum universo Regali Palatio, & OMNIBUS in eo degentibus* Capellanis, Clericis omnibus *Capellæ, & servientibus Castelli cum DOMESTICIS SUIS.* Eccovi il reggimento assegnato al militante Capitolo della Cappella; ed assegnato non già alla persona del Cantore, come a quella di un Colonnello, che manca colla vita naturale; ma alla persona formale, ed intellettuale di un intero Corpo e Collegio, il qual è il perpetuo Parroco sul popolo, e sulla plebe assegnatagli, o vogliam dire, qual Colonnello perpetuo di quel suo Reggimento. E seguitando la immagine propostaci; lo stesso addiverrebbe, ove si assegnasse un reggimento dal Principe ad una persona morale, o sia ad un Corpo, o Collegio, che la persona di Colonnello ne potesse mai sempre rappresentare.

SEGUE LO STESSO ARGOMENTO.

XXIX. Il che così essendo: che pretende il Difensore di Monsignor Cusani con quelle parole sì improprie ed indecenti ad una Chiesa Regale, e sottoposta immediatamente al Re, e sotto l' ombra della protezione sovrana, le quali per verecondia più di ripetere tralasciamo? Pretende pur egli colla sua istituzione autorizzabile assegnar nuovi sudditi, o nuovo reggimento alla Chiesa palatina? o pretende egli con ciò rivocare la concessione perpetua fattane da un suo legittimo Predecessore, e da tutto il Capitolo Palermitano? Ma ecco, ch' egli vinto da nuovo consiglio, par, che si rivolga ad altro partito; e vuole pur egli solo, (chi il crederebbe?) introdurre una nuova disciplina

nella

nella Chiesa di G. C., con affermare, che la istituzione autorizzabile debba riceversi da tutt' i membri, o sia dai *Singoli*, com' egli dice, del Collegio curato. Ecco le sue parole: *Nè vale il dire, che trovandosi dalla detta concessione* (*dell' Arciv. Pietro*) *la facoltà di succedere interinamente alla* cura attuale *in vacanza del Cantore, unita al corpo del Collegio, e non mancando mai questo, non vi sia bisogno di nuova* missione, *persistendo sempre la prima, sin tanto che persista il medesimo Corpo. Poichè altro da questo ricavar giustamente non si può, se non se di non esservi più bisogno di* nuova concessione: *ma ciò non esenta i Singoli di esso Collegio dal dovere indispensabilmente ricevere la* missione e approvazione, *per poter senza grave pregiudizio della loro coscienza, e dell' altrui partecipare al diritto conceduto a tutto il corpo, e compiere legittimamente in loro nome o per se stessi, o per mezzo de' Vicarj temporali l' esercizio interino delle Parrocchiali funzioni* (1). Dio immortale! qual raziocinio è mai questo! Si vuole, che ove la cura è *unita al corpo del Collegio*, non vi sia *più bisogno di nuova concessione:* ma che poi i *Singoli del Collegio* debbano indispensabilmente riceverne *la missione e approvazione*. E dove sono i Canoni, che prescrivono una tal disciplina? Da qual fonte ha mai tratto l'Autore della contraria scrittura tale mostruosità ed assurdo? Si concede la *cura* al Collegio, e ciascun membro dee ricevere indispensabilmente la *missione*! e la *missione* non fu nella concessione compresa? Ma se la *missione* ivi fa uopo, com' egli sostiene, ove non vi è assegnamento de' sudditi, e se al Collegio furon di già i sudditi assegnati dall' Arcivescovo Pietro, com' a Colonello il suo reggimento; che mai si dee intendere di questa nuova *missione*, che debbon ricevere i *singoli* del Collegio? Forse per la potestà radicale ricevuta nell' ordinazione? non già: forse per l' assegnamento de' sudditi, per ridurre in *atto*, ed *esercizio* la po-

(1) Scritt. dell' Arciv. *pag.* 161.

potestà dell'ordine? nè anche; conciossiachè l'assegnazione sia di già fatta al corpo del Collegio: dunque i *singoli*, ed i *membri* del Collegio, che hanno più da ricevere? la potestà dell'ordine l'han ricevuta: la potestà di giurisdizione *in subditos* fu conceduta al Capitolo; nè i membri *jure proprio*, ma *nomine Capituli* quella possono esercitare. Dunque farem così per soddisfare all'Arcivescovo di Palermo, daremo con lui i sudditi, el reggimento al Capitolo; e poi colla nuova *missione* ne faremo tanti Parochi indipendenti, ma senza sudditi e senza reggimento, e gli lasciaremo con quella *potestà* soltanto *radicale*, come dicono i Teologi, ed *incompleta ex parte termini*, *seu subditorum*, la quale tutti i Sacerdoti nella ordinazione ricevono. E per conseguenza questa seconda, e nuova *missione* immaginata dal solo Autore della contraria scrittura, si rimane senza effetto e frustanea, nè aggiugne alcuna potestà ai Sacerdoti, se non che quella, la quale nell'*ordinazione* acquistarono. Non ci vuol altro a confonder le cose, che inventar nuove voci, come fu usanza, ed è tuttavia nelle *scuole*, nulla significanti, per così tirar dietro il volgo all'ammirazione di ciò, che non intende: ed avviene alcuna volta, che in tal guisa si faccian servire alle proprie idee i male intesi precetti di nostra santissima Fede. Se potesse stare quel fallacissimo ragionamento, ne seguirebbe, che in tutti i Monisteri, e Case Religiose, ed in ciascun Collegio di Regolari, dovessero i *singoli*, e ciascun membro di quel Collegio indispensabilmente ricevere la nuova *missione* o dal Vescovo, o dal Papa; acciocchè potessero ridurre in *atto*, ed *esercizio* la potestà dell'ordine, quante volte dovesse alcun di essi amministrare i Sagramenti agli altri Religiosi, ed a tutt' i servienti della famiglia: il che si volle espressamente eccettuare dal Concilio Tridentino: *PRÆTER EAS*, *quæ sunt de illorum Monasteriorum*, *seu locorum familia* (1):

di

(1) *Cap. IX. sess.* 25.

di manierà, che il Priore, il Guardiano, ed i loro Vicarj, o' Sostituti destinano Confessori nella loro famiglia, l'approvano, ed amministrano tutti i Sagramenti, senza che i *singoli* abbian mai bisogno della nuova missione o dell'Ordinario Diocesano, o del Papa.

NE' L' APPROVAZIONE DEL VICARIO E' DI NECESSITA': E NON MAI DATA DAGLI ARCIVESCOVI,

XXX. Quì può ripigliare l'Avversario, che vi siano esempli, che i Vicarj, e Vicepastori delle Chiese collegiate Parrocchiali siano soliti di ricevere l' *approvazione* dal Vescovo. Dunque non si parli più ne' d' *istituzione* autorizzabile, nè di *missione*; ma della semplice approvazione. Or questa approvazione appunto non è mica di necessità; perciocchè al Vicario non si concede la cura per mezzo della *missione*, ed istituzione autorizzabile; ma, essendo quella radicata ed annessa al Collegio, questi la cura a lui conceduta *abitualmente* conservando, ne commette l' *esercizio* soltanto: e perciò si è introdotto, che il soggetto, a cui un tal esercizio si commette, debba essere idoneo. Il giudizio della *idoneità* del soggetto, comechè il più delle volte si appartenga all'Ordinario del luogo; v'ha non di meno degli esempli e costumanze nelle particolari Chiese, ove non si richiede approvazione alcuna dell'Ordinario. Il Capitolo curato della Cattedrale di Taranto, e quello di Girgenti, in cui risiede la cura abituale, quando commettono ad alcuno di essi potere attuale, non è questi obbligato a chiederne l' approvazione al Vescovo. Questi collegj godono di sì fatta libertà della stessa guisa, com' ella è comune a tutti i Corpi de' Regolari, i cui superiori danno il permesso di esercitare l'atto giudiziario della confessione senza alcun' altra approvazione, o licenza. Or una sì fatta libertà comune a tutti i Corpi de' regolari, ed eziandio ad alcuni Capitoli de' secolari, e Collegj curati, è quella appunto, nella quale è stata mai sempre in possesso il Collegio palatino, di cui trattiamo. Dall' anno 1132. fino a' giorni nostri, ed in tante rivoluzioni e vicende di quel Reame, e di quella Chiesa palatina, non s'incontra alcun esempio, che o il Vicario perpetuo, o il temporaneo avessero mai chiesta, ed

ot-

ottenuta dall' Arcivescovo l' *approvazione* all' esercizio della cura. Il Capitolo è stato mai sempre, ed è tuttavia in un tal possesso pacifico, talchè in virtù della sola destinazione, o sia dell' atto Capitolare, entra il Vicario ad amministrare i Sagramenti: e se pur ella non vi si è mai chiesta l' approvazione nel Vicario temporaneo, diviene assurdo il pensare, che una tale approvazione si dovesse attendere nel Vicario perpetuo; perciocchè il massimo, o minore spazio di tempo non può mai autorizzare quell' atto, che indispensabile fosse di sua natura. Ma chi non vede, che se una tal libertà è comune a tutti i Corpi de' Regolari, e si gode eziandio da alcune Collegiate de' secolari; con maggior fondamento dee appartenere a quel Regale Collegio, i cui membri dal Re sono eletti, ed aggregati? Se il Concilio Tridentino prescrisse, che gli *eletti* dalle Università, o Collegj de' generali studj non fosser sottoposti all' esame degli Ordinarj, per riputarsi gli *eletti* mai sempre *idonei* (1); si dovrà mai ciò negare al Moderatore supremo della Repubblica? O dovrà prevalere il giudizio di un Collegio privato, e dipendente a quell' altissimo e sublime discernimento sovrano? E certamente il Concilio di Trento tanto è lontano, che volesse o preferire, il che è mostruosità, o uguagliare, il che è assurdo, la condizione de' privati con quella de' Sovrani; che anzi espressamente ne volle eccettuare i padronati, che loro appartengono (2). Anzi credettero que' Padri, ch' erano sì ben confidati alla cura, ed alla vigilanza de' Sovrani tutti i luoghi pii, accolti sotto la immediata Regia protezione; che proibirono agli Ordinarj, anche come Delegati della Sede Appostolica (3), di poterli visitare senza il Regale permesso.

XXXI. Ma ecco l' Avversario ritorna a quelle sue clandestine

(1) *Conc. Trid. sess. VII. cap.* 13.
(2) *Sess.* 25. *cap. 9.*
(3) *Sess.* 22. *cap.* 8. V. Tomas. *P. I. lib.* 3. *cap.* 36. *n.* 9.

stine lettere d'istituzione, colle quali vuol egli ogni qualunque atto autorizzare. Or via ascoltiam da lui quel, che mai dice: *Non vi è bisogno*, sono sue parole, *nelle lettere d'istituzione di farsi espressa menzion della cura* „*per* „ *collationem unius*, dice la Glossa, *habetur utrumque*, *cum* „ *non opus sit exprimere unitum accessorie*, *vel dependen-* „ *ter* (1). Ma la Glossa intende parlare de'benefizj realmente curati, come sono le Arcipreture e le Parrocchie, e com' erano i Decanati, e le Prepositure. Il Cantorato poi non è tale, nè tali sono i Canonicati, e le prebende: e perciò si conviene in tali casi farne espressa menzione. Ma che cosa mai ha inteso dare la Curia Arcivescovile con quelle occulte e clandestine istituzioni? Forse la concession della cura, o la *missione*, e l'istituzione autorizzabile? non mai: non vi è esempio nel giro di VII. secoli, che il sostenga. Forse l'*approvazione* all'esercizio della cura? Non s' incontra del pari in una sì lunghissima età alcun vestigio di approvazione alla cura. Dunque, che ha inteso dare la Curia Arcivescovile in quelle clandestine sorprese? La sola istituzione collativa del titolo; di maniera, che ha preteso istituire nella medesima forma il Cantore, i Canonici, che tutti i Correndati della palatina Cappella, come si può riscontrare in tutte le pretese lettere Arcivescovili. Ma la istituzione collativa del titolo è quella appunto, che il nostro Contraddittore non niega ai Sovrani ne'benefizj di Regal *fondazione*, ov' egli crede, che i Sovrani possano *dar* l' Istituzione *collativa del titolo*, *in virtù della quale passavano gl' istituiti a prendere il possesso corporale;* ma poi soggiugne così, *coll' obbligo però di dover in appresso fra lo spazio di* 40. *giorni presentarsi personalmente innanzi all' Arcivescovo*, *per ricevere la cura delle Anime a' Benefizj annessa*, *o sia l' istituzione spirituale* (2). Quì ci conviene dichiarar molte cose. Primiera-

I QUALI HAN PRETESO DARE LA SOLA ISTITUZIONE COLLATIVA DEL TITOLO; E SI DIMOSTRA, SE NULLA CONTENGA DI SPIRITUALE, COME SUPPONE L' AVVERSARIO.

(1) Scrit. dell' Arciv. *pag.* 149.
(2) Ibid. *pag.* 120.

ramente dal Contraddittore si oppone alla istituzione collativa del titolo *la istituzione spirituale*, ch'egli altrove ha chiamata colle voci di *missione*, o d'*istituzione autorizzabile*: ed in tal guisa par, che non oscuramente dimostri, che l' istituzione collativa del titolo nulla contenga di *spirituale*: quando gli dee esser ben noto da' Sagri Canoni, che l' istituzione collativa del titolo, essendo un atto di *concessione* e collazione del titolo, o sia del benefizio, a cui è sempre annesso uffizio sagro (1); vuolsi riputare, ch'egli sia *quid mere spirituale* (2), siccome la presentazione ne' benefizj *quid spirituali annexum* (3). Ed in vero la Chiesa, il cui fondo è pieno di spiritualità, e di salute, non potendo dare cose temporali, ch'ella riceve da' fondatori, intende dare qualche cosa del suo a' privati, ove per titolo di fondazione loro tramanda la presentazione, la quale *est quid spirituali annexum*, ed a' Principi l'istituzione collativa del benefizio, o sia la concessione, e collazione del medesimo, la quale *est quid mere spirituale*. Dunque secondo il ragionare dell'Avversario (4), nè la presentazione sarà *quid spirituali annexum*, nè la concessione del benefizio *quid mere spirituale*, secondo i Canoni: ma opponendosi una tale istituzione collativa a quella, ch' ei chiama *spirituale*, si lascerà quella involta nelle cose temporali; ed incautamente incorrerà ad abbracciar il sistema di Carlo Molineo, e di alcuni seguaci di costui, i quali la istituzione collativa del titolo, come cosa temporale, sostengono appartenersi ai Re di Francia per diritto di Regalia (5). La lettura di sì fatti autori ha fatto deviare l'Autore della contraria scrittura dal linguaggio de'Canoni; ed inconsideratamente si è tratto a quel partito, da tutti i più sensati

(1) Vedi la definizione del benefizio nella *pag.* 152. nella nota.
(2) Vedi anche sopra *pag.* 157. nella nota.
(3) Van-Espen *Jus Eccl. Univ. P. II. tit.* 25. *cap.* 4. *n.* 28. *e* 29.
(4) Scritt. dell'Arciv. *pag.* 173.
(5) V. Franc. Pinson *Traitè singulier des Regales cap.* 3. Du Moulin *consuet. Paris. de feud. cap.* 1., ed altrove.

ti Canonisti (1), e da' medesimi Canoni riprovato: perchè convien di avvertirlo, che quel Carlo Molineo *fœnum habet in cornu, longe fuge*.

XXXII. Qui non è fuor di luogo a rispondere a due esempli recati nella contraria scrittura. Il primo di Luigi XIV., el secondo del Re Cattolico. Pretende l'Avversario involto nelle caligini del suo sistema, ch' essendo la istituzione autorizzabile, o missione, o istituzione spirituale, imprescrittibile, ed incompatibile, e indispensabile *jure divino*; abbia *la forza di una tal verità* indotto Luigi XIV. con editto del 1682. a rinunziare alla collazione de' benefizj vacanti in Regalia, a cui sia annessa cura d'anime: e che *la forza in fine di questa medesima verità* mosse il Re Cattolico a cedere all'Arcivescovo di Napoli la libera collazione della Parrocchia di S.Angelo a Segno (2): e poi confondendo il diritto de' Re di Francia per ragion di Regalia con quello della nostra Corona, conchiude così: *per la ragione appunto di non cader l'istituzione spirituale in Regalia, perchè privativa de' Pastori, ed a prescrizion non soggetta; e molto più perchè a chi manca il carattere incompatibile* (3). Ma con buona pace del nostro Contraddittore, la massima, che la istituzione spirituale non cade in *Regalia*, è uniforme al sistema di alcuni Regalisti di Francia, i quali la istituzione collativa del titolo involgono nelle cose temporali; e perciò ne fanno la distinzione di questa da quella *autorizzabile*, che chiamano assolutamente istituzione *spirituale*: ed in tal guisa sostengono, che i Re conferendo le *dignità* vacanti in Regalia, il possano fare *jure Majestatis*. Ed ecco, che siamo fuori del caso della collazione, che acquistano i Principi *titulo fundationis*, che loro deriva dal potere dispensativo della Chiesa, e che in conferendo per un tal titolo, ciò adempisco-

SI RISPONDE AGLI ESEMPJ RECATI DI LUIGI XIV., E DEL RE CATTOLICO SULLA ISTITUZIONE AUTORIZZABILE.

Dd 2 no

(1) Vedi Feuret *de l'Abus l.* 3. *c.* 6. *n.* 15.
(2) Scritt. dell' Arciv. *pag.* 136., *e seg.*
(3) Ivi *pag.* 140.

no in nome della legittima poteſtà Eccleſiaſtica. In fatti i Re di Francia conferiſcono le dignità, ed altri benefizj delle Cattedrali non ſempre, ma nel ſolo caſo, che la ſede ſia vacante, e non piena. Ma ripiglia l'Avverſario: Luigi XIV. volle, che conferendo egli in Regalia benefizj curati, doveſſero i Provviſti ottenere dal Vicario Capitolare, o dal Veſcovo ſucceſſore la miſſione per la cura delle anime. Ma laſciando ſtare, che un tal eſempio non è da applicarſi al caſo noſtro, ove ſi tratta di cura anneſſa al Collegio, e non ad alcuna dignità: e laſciando ſtare, che non fu dichiarata abuſiva una tal facoltà eſercitata dai Re di Francia, come l'Avverſario vuol dar ad intendere; perciocchè Franceſco Pinſonio, che egli cita, afferma, che *quoique le Roi eût pù continuer de conferer plenement les dignitez vacantes en Regale, comme ſes Predeceſſeurs avoint fait juſq' alors, neammoins y a bien voulu y apporter une nouvelle moderation* (1): e laſciando ſtare, che graviſſime furono le circoſtanze, che per quell' editto concorſero; ſi ponga mente, come in un altro luogo lo ſteſſo Franceſco Pinſonio diſtinguendo i benefizj vacanti in Regalia da quelli, i quali ſono di fondazione Regale, ſcrive così: *le Roi en uſe & en a toujours uſè dans les Egliſes Roïales, dans les Saintes Chapelles, & autres qui ſont de la fondation Roïale a l' egard des Chefs de ces Egliſes, tels que ſont les Theſoriers, Doïens, Prevoſts, & autres dignitez, QU' IL CONFERE SEUL, et qu' il confirme de ſon autoritè Roïale, quoiqu' ils aïent CHARGE D' AMES, et juriſdiction qui y ſoit annexeè* (2). Dov' è adunque, che ſia moſtruoſo, che il Re conferiſce ſolo le dignità, e benefizj curati, maſſime ſe ſiano nelle Chieſe Regali, nelle Sante Cappelle, ed in altre Chieſe di fondazione Regale? Ma ſi ſoggiugne: il Re Cattolico cedè all' Arciveſcovo di Napoli la collazione della Parrocchia di S. Angelo

(1) *Inventaire des Indults pag.* 391.

(2) Franc. Pinſ. *traitè ſingulier de Regales chap. V. num.* 14.

gelo a Segno. L'Avverſario ne ignora appunto le circoſtanze, le quali conviene manifeſtare. Vacata nel 1744. per morte di D. Agnello Pacifico la Rettoria di S. Angelo a Segno, fu quella da S. M. conferita a D. Silveſtro Verde. L'Arciveſcovo di Napoli appena ſeppe la provviſta, che fattane una lunga rappreſentanza, manifeſtò a S. M., che la Chieſa materiale di S. Angelo a Segno non era ſtata mai di Regio Padronato; onde non doveaſi legittimo riputare il poſſeſſo, in cui era la Corona di conferire la Parrocchia: diſſe, ch'eraſi quella Rettoria ne' tempi antichi conferita dall'Ordinario al Primicerio della Cattedrale; e che, ove s'incominciò a conferire da' Vicerè, non era, che un ſemplice benefizio. Dopo varie ſeſſioni, e congreſſi di Regal ordine fatti tra l'Arciveſcovo, ed i Miniſtri della Curia del Cappellano Maggiore, e dopo varie conſulte, nelle quali ſi diſſe, che vi mancava la fondazione, e che la preſcrizione voleaſi interrotta; la M.S. con un ſuo venerando Diploma de' 25. Luglio del 1745. dichiarò, che doveſſe il Sacerdote D. Silveſtro Verde IN VIGORE DELLA REGIA COLLAZIONE porſi in poſſeſſo della Parrocchia, o ſia Rettoria di detta Chieſa, *ſenza doverſi ſottoporre all'eſame* degli eſaminatori Sinodali dell'Arciveſcovo. E che, ſeguita la morte di coſtui, il diritto della collazione di detta Rettoria in qualità di benefizio ſemplice, libero, ed aſſoluto doveſſe ſpettare a S. M., ed a' Succeſſori; con dovere interamente le rendite e frutti a quella appartenenti cedere ed appropriarſi a chi ſtimerà conferirla; rilaſciando in caſo di detta vacanza *per atto di ſua pietà, e munificenza* alla libertà dell'Arciveſcovo, e ſuoi Succeſſori il deſtinare il Parroco, ſenza che il Regio Benefiziato doveſſe ſoggiacere a coſa veruna; reſtando all'Arciveſcovo non ſolo il peſo del mantenimento della Chieſa materiale, ma di dover provvedere il Parroco, quando ſi faceſſe il caſo di doverlo eleggere, della decente *congrua*. Si diſſe forſe, che D. Silveſtro Verde ne doveſſe ricevere la miſſione, e la iſti-

tu-

tuzione autorizzabile dall'Arcivescovo? Anzi non ostante che mancasse il titolo di fondazione, e si contendesse il possesso, il Cardinale Spinelli non fece quelle declamazioni, che oggi si fanno; che anzi si lasciò il Regio Provvisto nel pacifico possesso della Parrocchia.

IN OLTRE SI MANIFESTA, CHE NEL CORSO DI VII. SECOLI NON VI E' STATA MAI NUOVA CONCESSIONE DI CURA, O MISSIONE, O ISTITUZIONE AUTORIZZABILE.

XXXIII. Ma ritorniamo alla istituzione spirituale secondo il sistema dell' Avversario. Vuolsi, che nel corso di quaranta giorni si debba l'istituito presentare dinanzi al Vescovo per ottenere la concession della cura, o la missione, o la istituzione autorizzabile; o finalmente, com'egli privativamente la chiama, istituzione spirituale. Quali sono que' Canoni, che prescrivono questa nuova disciplina? risponde, il Canone IX. del Concilio di Roven del 1335. (1). Non ci è riuscito riscontrare un tal Concilio di Roven nella Collezione de' Concilj di Severino Binio: ma siavi stato un tal Concilio, e vaglia un Canone di un Concilio particolare a riformar la disciplina in tutto il Cristianesimo; nè questo Canone parla, o intende parlare de' Principi, nè di quelle Chiese Parrocchiali, che ad altrui di *pieno diritto* appartengono. Ma possa questo Canone riformare la disciplina di tutto il mondo Cattolico: vi possa comprendere i Sovrani, e siavi anche inclusa la Sicilia. Gli si può accordare di più? Mi si alleghi un esempio, che dopo la istituzione collativa del titolo, e dopo il possesso già preso, siasi fra lo spazio di quaranta giorni o dal Cantore, o da alcun Canonico, domandata all' Arcivescovo la concessione della cura dell'anime; o sia la istituzione spirituale, o almeno l'approvazione? Non ve n'ha alcuno; perciocchè il Cantore, nè i Canonici ne avean bisogno, non essendo essi i Parrochi: il Parroco è il Capitolo, ed a costui fu legittimamente, & *jure perpetuo* una tale istituzione spirituale fin dal 1132. conceduta. Ma di nuovo si ripiglia: l' Arcivescovo ha esibite le clandestine lettere d' isti-

(1) Scritt. dell'Arciv. *pag.* 121.

istituzione dal 1524. in avanti, e massime quelle del Canonico Leofanti: e che si pretende con ciò? Il Canonico Leofanti, il quale era nel possesso del Canonicato, non disse, che voleva la concessione della cura dell'anime; ma fu indotto solamente a fargli clandestinamente ricevere la istituzione collativa del titolo, la quale è quella, che dall'Arcivescovo *si sostiene liberamente*, che compete a' Sovrani nelle Chiese di *lor fondazione* (1). E tutte le altre lettere Arcivescovili non mai fan menzione di cura di anime; nè per altro se ne potea fare, ov' era ben noto al Capitolo Palermitano, che *Collegium S. Petri est Parochialis Ecclesia, quod Collegium administrat Sacramenta*, come si legge nel documento dell' archivio Arcivescovile dianzi rapportato. Dunque nè il Cantore, nè ciascun Canonico, nè altri fu riputato mai Parroco, a cui facesse uopo o concessione di cura, o approvazione. Ciò, che pretese la Curia Arcivescovile, fu di spogliare la Corona di quella istituzione collativa del titolo, che l' odierno Arcivescovo non che non la niega a' Sovrani, ma *liberamente la sostiene*. E nel vero siccome vi sono nella Cappella oltre il Cantore, e dodici Canonici, i Correndati, o sia Corodati, che corrispondono agli uffiziali, e servienti degli altri Collegj; tutte le clandestine lettere Arcivescovili contengono, come si è detto, e giova ripetere, la medesima formola, così quelle spedite pel Cantore, e Canonici, come quelle per gli Correndati della Cappella. Se fosse stato altrimenti, avrebbe la Curia Arcivescovile un atto almeno, ove autorizzasse la cura, o l' approvasse co'soliti formolarj *te ab examinatoribus adprobatum ad audiendas confessiones & curam hujusmodi exercendam . . . ad curam hujusmodi supportandam, ac recte exercendam . . . approbamus, vel confirmamus* (2). Nè può replicarsi, che tale non sia lo stile della Chiesa di Palermo; perciocchè il convincono gli

(1) Vedi sopra *pag. 76. e seq.*
(2) Nel Sommar. *n. XLIII.*

gli esempli in contrario. Ha creduto la Curia Arcivescovile di poter conferire la Parrocchia di S. Gio: a Mare del Regio Castello; e nelle pretese lettere si spiega chiaramente così: *Admodum Joanni Ribba .... ideo auctoritate nostra ordinaria .... beneficium CURATUM prædictum .... conferimus .... cum omnibus ad dictum beneficium CURATUM spectantibus .... mandantes quatenus se in possessionem dicti beneficii Curati .... immittant ... Præstitit fidei* ... (1). Non si può adunque adattare al caso nostro ciò, ch' egli dice, che conferendosi la Cantoria, o i Canonicati, si conferisca anche la cura.

SI CONCHIUDE, MANIFESTANDOSI LA LODEVOLE OSSERVANZA DELLA CAPPELLA: ESCLUSIVA DELL' INGERENZA DELL' ARCIVESCOVO.

XXXIV. Per la qual cosa convien conchiudere, che se non mai la Curia Arcivescovile ha istituito, o approvato nè il Cantore, nè i Canonici all' esercizio della cura; ciò è addivenuto, per esser quella annessa e radicata al corpo del Collegio, per cui non si dà giammai luogo a vacanza, che nuova missione, o canonica istituzione ricerchi. E per conseguenza, se il Cantore, ed i Canonici, e gli altri Correndati, sono stati in virtù della sola cedola collativa per lo corso di tanti secoli istallati a quella Regale Basilica; se il Cantore in nome del Capitolo quivi esercita la cura; e se in mancanza di costui il solo eletto dallo stesso Capitolo amministra i Sagramenti; e se così il Vicario perpetuo, come il temporaneo non sono stati non che istituiti alla cura, ma non mai approvati; e se finalmente così l' uno, che l'altro si avvale della facoltà di eleggersi un altro Coadjutore nell' amministrazione de' Sagramenti, questa sì bella e lodevole osservanza non che turba ed offende alcuna regola immutabile di nostra sagrosanta Religione, ma il decoro della disciplina ne sostiene e conserva. Perchè cessino oramai le querimonie: che qualunque o novità, o variazione vi fosse, il che non vi è nel caso nostro, non si tratta che di disciplina dalla per-

(1) Nel Sommar. *n. XLIV.*

perpetua osservanza convalidata e difesa ; e perciò si ascolti il bel sentimento di un santissimo Vescovo della Chiesa: *Nos* , dic' egli , *minime offendit observantiæ diversitas* , *ubi fidei non scinditur unitas*. *In multis Græcia ab Hispania* , *ab illis Romana & Gallicana discrepat Ecclesia*. *Sed neque in hoc* scandalizamur , *si audimus diversam observantiam ; sed non diversam fidem in Christi semper Ecclesiis extitisse* : *stat enim Regina a dextris Regis sui* , *in vestitu deaurato* , *circumdata varietate* (1).

CAPITOLO II.

Si ragiona sul fondamento della perpetua esclusione dell' Ordinario Diocesano , da ogni qualunque giurisdizione sulla Cappella del Regal Palazzo Palermitano.

CAPPELLA DI PALERMO ESENTE DALLA GIURISDIZIONE DELL' ARCIVESCOVO.

I. SIccome dalle cose dimostrate vieppiù chiara , e luminosa risplende la sovrana Regal risoluzione del più glorioso , e savio Principe della terra ; ove volle alla Corona di Sicilia non men la ragion collativa vendicare , e difendere , che al Collegio de' Canonici il titolo della cura Parrocchiale religiosamente proteggere , come quella , che , per espressa volontà del Serenissimo Fondatore , fu dall'Arcivescovo Pietro con tutte le chieste solennità a quel sagro Collegio *jure perpetuo* trasferita e confidata : così dalle altre cose , che in ultimo luogo cade quì acconcio di aggiugnere , o quanto più ne apparirà la giustizia e luminosa e risplendente . Ed invero , se volendosi ogni qualunque cosa presupporre , che nella presente controversia piacque all'altrui talento d'investigare ; non mai si potrebbe dar luogo a nuova

Ee *missio-*

(1) Il Beato Fulberto Vescovo Carnotense appress. Nic. Januar. *in lib. de jur. & off. Archid.*

missione, o a semplice *approvazione* per l'esercizio della cura parrocchiale, secondochè si è nell' antecedente Capitolo dimostrato, sul fondamento di esser quella *in titulum perpetuum* al Corpo de' Canonici conceduta, a'quali è abitualmente inerente ed infissa, e di non averne altri, che la cura vicaria: e che per conseguenza la collazione della Cantoria, e de' Canonicati si ridurrebbe alla semplice istituzione collativa del titolo, dall' istesso Arcivescovo non contraddetta per titolo di fondazione al suo Re; anzi a pro di tutti i Sovrani da lui *liberamente sostenuta*. Che poi si dovrà dire, se la Regal Cappella Palermitana e per legge di fondazione, e per la immediata osservanza, e per la natura del luoge, ove fu quella costrutta, sia del tutto libera ed esente da ogni qualunque giurisdizione e temporale, e spirituale dell'Ordinario Diocesano, onde questi perpetuamente escluso rimanga? di manierachè volendovi alcuna cosa intraprendere, fora lo stesso, che di voler turbare l'altrui giurisdizione e ministero: di voler violare la volontà del Re fondatore: o di volere con autorità assoluta ed indipendente rompere il legame delle leggi, e de'contratti: e rivocare in tal guisa quel diritto immutabile ed eterno, che per titolo irrevocabile, e compensativo si fosse ad altrui legittimamente tramandato, e non fosse più suo. Fra poco gliene mostreremo gli argomenti invincibili.

FONTI, ONDE SORGEVANO L' ESENZIONI.

II. Frattanto giova quì di premettere alcuna cosa della idea, che debbasi fare dell'esenzioni e libertà delle Chiese nell' altrui territorio e diocesi, o giurisdizione fondate: ed in ciò ci allontaneremo alquanto dal sistema dell'Autore della contraria scrittura, il quale, come mai sempre suole, colle voci e nozioni de' secoli posteriori misura gli antichi, e colla nuova la pristina disciplina confonde. Lungo sarebbe, se a minuto esame della origine dell' esenzioni sì de'Chierici, che delle Chiese si dovesse trattare: perchè lasciando di ragionare de' tempi più antichi, ci piace quella disciplina contemplare, la qua-

qual ebbe corso ne' vicini secoli, ed in quello della fondazione della palatina Cappella. La esenzione e libertà o era personale, o locale, o era assoluta, o condizionata: e le diverse qualità dipendevano, o dalla legge di fondazione, o da' privilegj de' Vescovi, o de' Sommi Pontefici. La legge di fondazione si è mai sempre riputata come sagrosanta, ed inviolabile, e richiama in suo favore tutto il potere dispensativo della Chiesa di G. C.: *Nullum tutius, nullum privilegii indubitatius fundamentum est, quam fundatorum voluntas* (1); e perciò i fondatori *possunt, quibus volunt, subjicere* le Chiese da essoloro fondate (2). I privilegj de' Vescovi voglionsi anche considerare fermissimi: *Quae ab Episcopis ipsis Dioecesanis conferuntur privilegia, ea longe firmissima sunt, & naturae ipsi maxime consentanea. Quid enim aequius, quid firmius, quam ut stet, quod quis sciens, volensque de suo jure decedit* (3). Perchè nel principio dell' XI. Secolo mal sofferivano i Vescovi, che i Sommi Pontefici senza il loro consenso facessero esenti le Chiese, e Badie dalla loro giurisdizione. Il Vescovo di Perugia nel Concilio Romano dell'anno 1002. sotto Silvestro II. si protestò, che il privilegio di esenzione del Monistero di Perugia erasi fatto senza il consenso del suo predecessore: *sine antecessoris mei consensu, privilegium illud factum est: Si solum viderem consensum, haberem inde aeternum silentium* (4). Ma non lasciarono in appresso i Sommi Pontefici di concedere sì fatte esenzioni *inconsultis Episcopis* (5). Quindi surse quella gara, che i Collegj de' Regolari, e Secolari proccuravano di quelle ottenere dalla Sede Appostolica: e quindi sursero le note querimonie di S. Bernardo: *Subtrahuntur Abbates Episcopis, Episcopi Archiepiscopis. Sic factitando probatis*

(1) Tomas. *P. I. lib.* 3. *cap.* 31. *n. IX.*
(2) Ivi *n. XIX.*
(3) Ivi *cap.* 29. *n. I.*
(4) *Conc. Gen. Tom.* 9. *pag.* 247.
(5) V. Franc. Flor. *ad lib.* 1. *decret. t.* 6. *de elect. Tom.* 1. *p.* 153. *edit. Norimb.* 1756.

vos habere plenitudinem potestatis, sed justitiæ forte non ita. Facitis hoc, quia potestis; sed utrum & debeatis, quæstio est (1). Ma ciò non ostante lo stesso Santissimo Abate sostenne, che quando poi non si desse luogo ad alcuna dispensazione, sarebbe anzi dissipare, che custodire il pubblico bene della Chiesa: *Quid, inquis, probibes dispensare? Non, sed dissipare. Ubi necessitas urget, excusabilis dispensatio est, ubi utilitas provocat, laudabilis dispensatio est. Utilitas dico, communis, non propria. Nam cum nibil horum est, non plane fidelis dispensatio, sed crudelis dissipatio est.* E finalmente ci manifesta quel zelantissimo Padre, qual debba essere il vero spirito della Chiesa a pro delle inviolabili volontà de' fondatori, colle seguenti parole: *Nonnulla tamen monasteria sita in diversis Episcopatibus, quod specialius pertinuerint ab ipsa sui fundatione ad Sedem Apostolicam pro voluntate fundatorum, quis nesciat? Sed aliud est, quod largitur devotio, aliud, quod molitur ambitio impatiens subjectionis* (2). O quanto sono bene accomodate sì fatte regole alla Cappella Regal di Palermo! O quanto confacenti alla causa, che defendiamo! ed o come diametralmente s' oppongono a tutto il sistema dalla contraria scrittura!

DISCIPLINA SU DI CIÒ NE' SECOLI VICINI ALLA FONDAZIONE DELLA CAPPELLA.

III. Le quali cose così essendo: e così togliendosi da mezzo quella sì decantata mostruosità nella contraria scrittura; vediamo un poco fin dove si estese il potere dispensativo della Chiesa, ove o necessità, o utilità, o la volontà de' fondatori il richiedesse. Egli è certa cosa ed indubitata, che in virtù di sì fatte libertà ed esenzioni si acquistava a' concessionarj una indipendenza dal proprio Vescovo. E siccome prima dal VII. fino all' XI. Secolo s' incontrano alcuni monumenti, che ne' Collegj Ecclesiastici esenti si riserbava a' Vescovi Diocesani la sola ordinazione de' chierici, e la consecrazione degli altari, ed il Crisma, e l' olio sagro, che dal solo Diocesano dovean ricevere; il che anche si prescrisse nel Concilio Lateranense

(1) *Lib. 3. de considerat.*
(2) V. anche Petr. *Cant. de Verbo abbreviato. cap.* 44.

ſe I. dell' anno 1122. per quei Collegj, che non godeano tutta quella libertà agli altri conceduta (1): così dall' XI. Secolo in avanti frequenti ſi videro le *aſſolute* libertà, ed eſenzioni, di maniera, che non doveſſero mai più dipendere dal Dioceſano in alcuna coſa; di che mille eſempli ne preſta la Storia di que' tempi. La quale diſciplina era sì coſtante, che non che i Collegj de' Regolari, e Secolari Chierici, ma gli ordini de' Laici religioſi, e Oſpitalieri, e Templari poſſedevano del pari le Chieſe di *pieno diritto*, che gli altri Corpi Eccleſiaſtici aveano ſulle proprie con indipendenza dall' Ordinario Dioceſano: e un tal diritto venne loro non mai contraddetto, ma ſolennemente conſervato ne' generali Concilj.

ESENZIONE ACCORDATA A' LAICI REGOLARI.

IV. Siccome bene ſpeſſo avveniva, che sì fatti Corpi di Religioſi o Chierici, o Laici acquiſtavano il poſſeſſo di nuove Chieſe; così pretendevano eſſi di aver ſopra tutte ogni qualunque giuriſdizione acquiſtata in pregiudizio de' Veſcovi, dalla cui Dioceſi loro ſi traſferivano. Volle il Concilio Lateranenſe III. farne la debita diſtinzione, ove alle lagnanze de' Veſcovi ſi preſcriſſe così: *Fratrum autem & Chorepiſcoporum noſtrorum conqueſtione comperimus, quod FRATRES TEMPLI ET HOSPITALIS, & alii Religioſi, indulta ſibi ab Apoſtolica Sede privilegia excedentes, contra Epiſcopalem auctoritatem multa præſumant . . . . In Eccleſiis vero ſuis, quæ ad eos PLENO JURE non pertinent, inſtituendos Presbyteros Epiſcopis repræſentent, ut eis de plebis cura reſpondeant . . . . Inſtitutos etiam inconſultis Epiſcopis non audeant ſemovere* (2). Or quì l' Au-

(1) *Chriſma, & oleum, conſecrationes altarium, ordinationes Clericorum, ab Epiſcopis accipiebant, in quorum Parochiis manent*. E molto prima Lione IX. nell' anno 1050. in parlando degli antichi privilegj conceduti all'Abadia Corlienſe, così preſcrive al Veſcovo Dioceſano: *Qui tamen Epiſcopus quas Abbas petierit ordinationes, differre non debebit: Similiter altarium, & Baſilicarum conſecrationem, Chriſma quoque, oleum conſecratum ſingulis annis, nec aliquod propterea munus expoſcere*. Vedi Conc. Gener. I. *Tom.* 9. *pag.* 998.

(2) *Can.* 9. e nelle *decret. cap.* 9. *de privileg.*

Autore della contraria Scrittura, il quale par, che voglia diſtruggere ogni potere diſpenſativo della Chieſa, e della Sede Appoſtolica in una lunghiſſima nota, che egli fa ſul rapportato Canone, come direttamente oppoſto al ſuo diſegno, non è credibile, come quello ſtravvolge (1). Conciosſiacoſachè coloro, i quali ſi dicono *fratres Templi, & Hoſpitalis*, gli vuole con alcuni intendere per *frati Sacerdoti*, non già per *frati Laici*. Ma il dotto Contraddittore non ebbe preſente, che quell' iſteſſo Canone ſi ripete nel Concilio Londinenſe dell' anno 1201., e nel IV. Concilio Lateranenſe del 1215. ed in tutti non ſi fa alcuna diſtinzione, nè di Frati Laici, nè di Frati Sacerdoti. E poi chi non sa, che la Religione Geroſolimitana poſſiede tutta via nel noſtro Regno delle Chieſe, alle quali non è ſolamente anneſſa cura di anime, ma eziandio oltre la temporale la quaſi Veſcovile Giuriſdizione; come ſono quelle delle Terre di Faſano, Alberona, S.Eufemia, Melicucca, Cicciani, e Graſſano, ove i Frati Cavalieri Laici, e non Sacerdoti *per Miniſtrum habilem eſercitano* tutta la quaſi Veſcovile Giuriſdizione? Ma baſterà fra tutti gli eſempli domeſtici, il ricordare quella ſingolar prerogativa del Moniſtero di S.Benedetto di Converſani, che per lo corſo di cinque Secoli ha immutabilmente conſervata, e conſerva. Ci dica l'Autore della contraria ſcrittura, su di qual fondamento la Badeſſa, o la Priora di quel Moniſtero abbiano tutta la giuriſdizione Eccleſiaſtica ſopra la intera terra, ed il popolo di Caſtellana, ove per mezzo d' un Vicario amovibile del pari eſercita tutta la giuriſdizione ſpirituale, come ſi compete ad ogni *Prælato nullius* di primo ordine? Certamente non dovrà negare, che ciò ſia fondato ſul potere diſpenſativo della Chieſa; ſe non voglia altrimenti l' efficacia di un tal potere diſtruggere, o ledere i diritti della Sede Appoſtolica, e delle ben note Bolle in varj tempi pubblicate.

V. Ri-

(1) Scritt. dell'Arciv. *pag.* 21. nella Nota.

FONDAZIONE DI STEFANO RE D' UNGHERIA, PARAGONATA CON QUELLA DEL RE RUGGIERO.

V. Ritorniamo all'XI. e XII. Secolo della Chiesa, e venga il Contradditore a contemplare con noi gli altri monumenti di quella età. Videsi nell' XI. Secolo Stefano Re di Ungheria, il quale meritò il nome di Appostolo, e come Legato della S. Sede fondò Vescovadi, e Badie in quel Regno, ed a ciascheduno ne assegnò i confini. Fra le altre fondò una Badia dell' ordine di S. Benedetto: le concedette quella medesima esenzione e libertà, che si godea dal Monistero di Montecasino; e permise, che così i religiosi potessero ricevere gli ordini, come all' Abate di potere inaugurarsi da qualunque Vescovo, fosse loro più a grado. Il Vescovo Cartuizio, il quale scrisse la vita di questo Santo Re, rapporta la fondazione della Chiesa di Albaregale, ove fu poi il Re sepellito. Volle questo Principe con tal legge fondare quella Basilica, che niun Vescovo potesse avervi alcun diritto o ragione, ma che tutta la disposizione ne dipendesse dal suo arbitrio sovrano. Egli sarebbe opportunamente fatto, se si manifestasse qual si fu la forma, che volle quel Santo Re nella sua Chiesa di Albaregale stabilire, per farne un parallelo con quella, che vi volle il Re Ruggiero introdurre nella sua Palatina Cappella: ecco quel, che di Albaregale fu scritto: *Tantæ elegantiæ Ecclesiam usque adeo Rex SIBI UNI VINDICAVIT, adeoque immunem esse voluit, ut nullus Episcopus quidquam in ea juris haberet* (1). Queste parole corrispondono mirabilmente a quelle usate dal Re Ruggiero, il quale era Legato nato della Sede Appostolica, ov' egli dichiarò d' aver fondata la Chiesa nel Regal Palazzo; *ita quidem, ut NULLI personæ liceat sibi in ea aliquid VINDICARE, NISI PER NOS, AUT EOS, qui nobis in Regno succedent*. Si ponga mente, che siccome il Santo Re Stefano *Ecclesiam sibi uni vindicavit*; così volle il Re Ruggiero quella a se vendicare in esclusione di ogni altro; con sì fatta differenza, che ove il Re di

(1) Appresso Tomas. *P. I. lib. 3. cap. 36. n. VII.*

di Ungheria volle a se solo la Chiesa vendicare, senza far parola de' successori, il Re di Sicilia chiaramente vi espresse la riserva del diritto per gli suoi Serenissimi Successori con quelle parole *per nos*, *AUT EOS*, *QUI NOBIS IN REGNO SUCCEDENT*.

L' UNA, E L' ALTRA MIRABILMENTE ESCLUDE OGNI INGERENZA DELL' ORDINARIO.

VI. Ma qual forza dee mai avere, e quanta estensione di diritto comprende una tale riserva? Si contempli primieramente, come quella si manifesti dallo Scrittore della vita del S. Re Stefano, ov' egli soggiugne; *eum Episcopum voluit in ea & absolvere pœnitentes, & Chrisma conficere, quem ipse vel præsens id facere juberet, vel quem absens eò mitteret*: vale a dire, che per sola e mera delegazione sovrana potea il Vescovo, qualunque si fosse, *& absolvere pœnitentes*, *& Chrisma conficere*, o esercitare alcun'altra funzione spirituale. O la mirabile concordia dell'una e dell'altra fondazione! perciocchè lo stesso si è mai sempre praticato dal Re Ruggiero, e da' suoi Serenissimi Successori per lo corso de' Secoli nella Regal Cappella Palermitana, come fu altrove nella serie de' fatti manifestato (1). In oltre si soggiugne nella vita del Re di Ungheria, in parlandosi appunto della potestà riservatasi da quel Santo Re nella Basilica di Albaregale: *Divina quippe Missarum solemnia, Rege illic præsente, illum dumtaxat Episcopum celebrare, cui Rex, consensiente cum fratribus Præposito, id demandaret; absente autem Rege, absque Præpositi, & Fratrum bona venia, nullum Episcopum illic sibi, vel missas celebrandi, vel cujuslibet Pontificalis ministerii exercendi licentiam usurpare* (2). Questa medesima prerogativa volle il Re Ruggiero Fondatore per la sua prediletta Basilica. Perciocchè nell'anno 1148. avendosi eletto per suo Padre, e Confessore l' Abate Fra Giovanni di Nusco, cui egli decorò del titolo di suo precipuo Cappellano, determinò, che egli solo *ad celebrandum divina in Capella supradicti nostri* Pa-

(1) Vedi sopra il primo Capit. della prima Parte.
(2) Presso Tomas. ivi:

Palatii Panormi, Prælatis Regni nostri ceteris præponatur. Nec alius Prælatus præter sui conniventiam, & consensum; vel eo invito in prædictis Festivitatibus in Capella prædicta celebrare præsumat (1). Eccovi esclusi tutti i Prelati del Regno, fra quali è l'Arcivescovo di Palermo compreso. Anzi vi è di più: se il Santo Re Stefano prescrisse, che essendo lui assente, niun Vescovo potesse o quivi celebrare, o usurparsi la licenza di esercitare qualunque Pontifical ministero senza il permesso de' sagri ministri di quel tempio *absque Præpositi, & Fratrum bona venia*: chi crederebbe mai, che siasi lo stesso praticato nella Regal Cappella Palermitana, ed una sì lodevole osservanza siasi parimente custodita ne'tempi poco felici di quella augusta Basilica? Perciocchè nell' anno 1593, volendo la moglie del Vicerè di quel tempo, che l' Arcivescovo di Palermo facesse l' ordinazione de' Chierici nella Regal Cappella di S. Pietro, per poter esser presente a quella funzione, senza uscir dal Regal Palazzo; convenne, che il Vicerè ne desse parte al Cantore, ed al Capitolo, acciocchè senza pregiudizio dell'esenzione di quella Regale Basilica gliene dessero il permesso: ecco il tenore del viglietto dal Vicerè indirizzato al Cantore Guglielmo Cantavena, e rapportato dall'Abate Pirri (2). *Sua Excellenzia a mandado escriva a V. S. que por esta vez sin prejudicio de la esenzion desta Real Capila de S. Pedro permitta V. S. y el Cabildo de hazer ordines en ella, el Sabado de estas temporas al Señor Arzobispo D. Diego de Haedo por haverſele pedido mi Señora, seu Señoria Illustrissima para poder vierlas desñ la Tribuna; V. S. manderà se aga assì*. Le quali cose riguardando, chi non vede, quanto sia regolare la condotta del Giudice di Monarchia, con modi sì improprj ed indecenti trattato nella contraria scrittura (3)? Se questo degnissimo

Ff

(1) Vedi sopra *pag.* 18.
(2) *In Not. Reg. Cap. num.* 46.
(3) Scritt. dell' Arciv. *p.* 107. *e* 109.

mo Prelato ha dovuto per ispezial delegazione di S. M. visitare quella Regale Basilica , ed ha quivi celebrato pontificalmente, e fatte le altre sagre funzioni appartenenti al delegato ministero; è da sofferirsi, che dall' autore della contraria scrittura ne sia sì ingiustamente ripreso ? Ma chi non ne pur vede i trasporti , ove trapassando i limiti della causa , volle il contraddittore fuor di luogo e tempo imputare a quel modestissimo, e sapientissimo Prelato, che trovandosi Arcivescovo titolare, avesse pretesa la precedenza a tutti i Presidenti , e Consultori di Sicilia ; come se gravasse ad un Arcivescovo di Palermo, che altri fornito del carattere Arcivescovile ne sostenga la dignità, el decoro.

ESENZIONE FONDATA SULLA VOLONTA' DEL RE FONDATORE LEGATO NATO DELLA S. S.

VII. Ma facciam ritorno al proposto argomento: siccome non si riputò mai dalla Chiesa o abusiva, o irregolare la facoltà, di cui fece uso il Re di Ungheria, cui la stessa S. Chiesa volle fra il numero de'Santi collocare; per cui vie più si manifesta quel potere dispensativo della Chiesa, che oggi vuolsi dall' Autore della contraria Scrittura con assai ardire, e col privato ingegno restringere e rifrenare; così deesi riconoscere come regolare , e lodevole quella facoltà, di cui il Serenissimo Re Ruggiero e come Fondatore , e come Legato nato della Sede Appostolica si volle religiosamente avvalere. Lodovico Tommasino, il cui zelo per la giurisdizione de'Vescovi ha tratto alcuna volta ad interpetrare i Canoni , *verbis etiam invitis*, non può fare a meno di così ragionare sul proposto esempio del Re di Ungheria : *hujus ipsius vitæ sanctissimi Regis Scriptor, illud rursus luculente commemorat, Reges & in Regiæ Majestatis societatem quandam adscivisse sibi Pontifices, & Pontificiæ quoque potestatis quædam munia ipsos, & jura sibi sumsisse, putà ut potestati Episcopali Ecclesias quasdam subtraherent , cum nemo in dubium posset vertere, quin Episcopi essent assensuri. Vide, ut de ea re disserat Scriptor ejus gestorum, & vitæ luculentissimus, idemque Episcopali fulgens dignitate Chartuitius*

tius (1) . E concioſſiachè in conſiderando lo ſteſſo Autore, ch'era pur troppo ampia la facoltà, di cui volle far uſo il Re Stefano; perciò ſoggiugne, ch'egli debba eſſere veriſimile, che ne avrebbe proccurato quel Santo Re la conferma di tutte sì fatte coſe dall' Appoſtolica Sede, ſeppur egli non foſſe ſtato Legato Appoſtolico: *ſimile veri eſt daturum operam fuiſſe eum Regem, ut hæc omnia ab Apoſtolica Sede confirmarentur, niſi Legatus ipſemet fuiſſet Apoſtolicus* (2) . Quindi è, che concorrendo nella perſona del Re Ruggiero la ſingolar prerogativa di Legato nato della Sede Appoſtolica, dovea poter egli ſolo, fornito di una tal qualità, a ſomiglianza del ſanto Re Stefano, *ſibi uni Eccleſiam vindicare*: e tramandandoſi queſta medeſima prerogativa di Legato nato a tutti i ſuoi Sereniſſimi ſucceſſori Re di Sicilia; non dee far oſtacolo alcuno, che non a ſe ſolo, ma eziandio a tutt' i ſucceſſori del Regno la medeſima facoltà riſervaſſe, *PER NOS, AUT EOS, QUI NOBIS IN REGNO SUCCEDENT* . E perciò ſi dee poter ſoſtenere colla ſcorta del lodato Padre dell'Oratorio, ſeppur vi faceſſe meſtiere, che ſe il Re di Ungheria ne avrebbe proccurata la conferma dalla Sede Appoſtolica, *niſi legatus ipſemet fuiſſet Apoſtolicus;* così del pari il Re Ruggiero non avrebbe laſciato di darne parte alla Sede Appoſtolica, *niſi Legatus ipſemet fuiſſet Apoſtolicus* . Nè vale il dire, che i Principi Normandi abbiano aſſai volte ne' loro privilegj dichiarato, che davano eſenzioni alle Chieſe, ed a'Moniſteri *APOSTOLICO VIRO COLLAUDANTE, ET APPROBANTE*; perciocchè avendo eſſi la poteſtà ottenutane per conceſſione della Sede Appoſtolica, non laſciavano, come riveſtiti di un tal carattere, farne alcuna volta conſapevoli i Sommi Pontefici, per riportarne, come mai ſempre adivenne, la debita approvazione e conferma : in ciò uſando il debito oſſequio

Ff 2 e ri-

[1] Tomaſ. ivi.
[2] Ivi *num.* 8.

e rispetto a quella Sede Appostolica, in nome della quale usavano di quel potere dispensativo, che agli altri Principi non era accordato; nell' istessa guisa, che tutti i Legati *a latere*, siccome molti esempli ne fornisce la Storia, ove ponessero in opera la potestà della loro legazione, soleano darne parte a' Sommi Pontefici dell' esecuzione del lor ministero, onde traevano delle cose fatte dalla stessa Sede Appostolica l'approvazioni, e le conferme, o espressamente in iscritto colle Bolle dichiarato, o a voce, o finalmente col silenzio, che la tacita approvazione comprende: Siccome per ciò, che riguarda la Monarchia di Sicilia, un luminoso argomento ne presta la celebrata Bolla di Urbano II. Sommo Pontefice; la qual cosa, com' è ben nota, per brevità tralasciamo. Eccovi adunque il *fondamento* della perpetua esclusione dell'Ordinario Diocesano da ogni qualunque giurisdizione della Cappella Regale, qual si è la *volontà* del Serenissimo Re Fondatore, il quale, come Legato nato della Sede Appostolica, sull'esempio del Santo Re Stefano, volle *sibi uni Ecclesiam Vindicare*. Senzachè deesi mai sempre riputar sagrosanta qualunque legge di fondazione, la quale ha forza di contratto, seppur ogni altra circostanza mancasse nella persona del serenissimo Fondatore, qual è quella di Sovrano, e di Legato dell' appostolica Sede. Ecco com' esclama un dotto Canonista dalla Curia Romana: *Ubi fides publica? ubi observantia pacti? ubi sacrosancta lex contractus? non ne hoc esset decipere Fundatores, qui legem rei suæ dixerunt? nonne esset violare jus gentium & naturale?* E poi avvertì: *Deus quidem contractus non subjecit Principi, uti a jure Gentium provenientes . . . ex quo descendit, quod Princeps revocare non potest privilegium, quod in contractum transivit, sed illud servare debet; & hoc procedere non solum quoad se ipsum, sed etiam per ejus successores servandum est* (1). Quindi si reputa mai sempre inviolabile la ori-

(1) Piton. *de controv. patron. alleg.* 47. *n.* 5. *& seq.*

originaria legge di fondazione, cui non può mai o lunga o immemorabile conſuetudine violare; e la Sagra Congregazione in trattando di eſenzioni co' ſuoi decreti il ſoſtenne: *Nulla poteſt dari conſuetudo, quæ aliquatenus fundationibus, quæ hodie ſunt juris publici, poſſit derogare. Ante annos circiter triginta a S. Congregatione declaratum fuit, quoad ſubjectionem, exemtionemque, prævalere erectionem, fundationemque clare adparentem* uſui contrario, quamvis immemoriali *pro Epiſcopo Anturpienſi contra Provincialem Minorum, quoad Monaſterium de Sion* (1).

ESENZIONE FONDATA SULLA QUALITA' DEL LUOGO.

VIII. Ma ſe nella preſente controverſia niuna vi concorreſſe delle graviſſime circoſtanze, di ſopra da noi manifeſtate: e ſe non altro ſi voleſſe attendere, che la *qualità del luogo*, ove fu la Regal Cappella coſtrutta; ne ſeguirebbe, che il Sereniſſimo Re Fondatore dovea poter aſſolutamente a quella proccurare ogni qualunque libertà ed eſenzione dall' Ordinario Dioceſano. Le libertà ed *eſenzioni* de' Moniſteri s' incominciarono ad accordare *pro quiete & munitione illic degentium* (2). Non è da paragonarſi la quiete de' Frati, e la libertà de' loro Moniſteri con quella delle Palatine Cappelle, e maſſime de' luoghi deſtinati per la reſidenza delle perſone Regali. La Chieſa, la quale è nella Repubblica, dee concorrere al comun pro dello ſtato; e per conſeguenza le Chieſe fondate non dico nelle Reggie de' Sovrani, ma in tutte le fortezze e Caſtelli, ſi ſono mai ſempre conſiderate, *natura loci*, come libere ed eſenti. Chi vuol eſſere informato di ciò, che in particolare è occorſo nel Regno di Napoli intorno alle intrapreſe de' Veſcovi ſopra le Cappelle delle Regie fortezze, eſenti di lor natura, può riſcontrarlo ne' manuſcritti di Bartolommeo Chioccarelli, da' quali ſi rileva, quanto ſia ſtata grande la cura de' Regj Miniſtri a conſervare una sì fatta prerogativa del

(1) Franc. Zipæus *conſut. lib. X. conſult. 3. §. hæc inquam*. Vedi anche *Declar. in Conc. Trid. ſeſſ. 22. cap. 8. pag. 194.*
S. Greg. ep. 8. e 9.

del Regno (1) . Ma ritorniamo a contemplare la polizia di que' Secoli . Il Santo Re Odoardo d' Inghilterra con una sua Regal Carta dichiarò, che le sue Cappelle Regie erano esenti ed immuni *ab omni jurisdictione ordinaria*: e che di una tal prerogativa da tempo immemorabile quelle godevano (2). Quindi ne avvenne, che bene spesso per dimostrare la esenzione di una qualche Chiesa di Regal fondazione, comecchè non fosse costrutta in alcuna Reggia de' Sovrani, o nelle Regie Fortezze, si disegnava col titolo di Cappella Regale in questa guisa: *Cum hæc Ecclesia de Waltham a primitiva sua fundatione semper Regalis fuisset Capella, nulli Archiepiscopo, vel Episcopo, sed tantum Ecclesiæ Romanæ, & Regiæ dispositioni subjecta* (3): alle volte bastava di nominarsi Cappella libera, secondo il linguaggio di que' tempi, per mostrarla esente da ogni qualunque giurisdizione dell' Ordinario. Si legge nel Monastico Anglicano, ove si parla del Priorato di S.Osuvaldo, così: *tunc libera Capella fuit Regis, postea facta est juris Archiepiscopi Eboracensis* (4) : ed in altro luogo *Ecclesia Sanctæ Mariæ de Hanstingiis, quæ est libera Capella nostra* (5). Nè quì si dee tralasciare ciò, che si legge negli atti del Sinodo Cicestrense dell' anno 1157., ove si volle da Errico II. Re d' Inghilterra sostenere nella sua libertà la Chiesa di S. Martino de Bello, ove si fa uso della seguente notabilissima espressione: *Mandans, ac præcipiens quatenus Ecclesiam Sancti Martini de Bello, sicut Dominicam Regis Capellam, & Regiam Coronam ab omni exactione, & oppressione liberam, ac quietam Christo Domino pacifice sinetet deserviri*: E poi si soggiugne, *quod Ecclesia de Bello libera sit, & omnino ab omni subjectione Episcoporum*

rum

(1) V. Chiocc. *Mss. Giurisd. Tom. IV. e VI.*
(2) Pref. Tomas. *part. 1. lib. 3. cap. 36. num.* 8.
(3) In Charta *Henr. 11. Reg. Angl. tom. 2. Monastici Anglic. pag.* 14
(4) *Tom. 2. monast. anglic. pag.* 28.
(5) Ivi *pag.* 84.

rum (1). Un tal monumento trasse dalla bocca del dotto Padre dell'Oratorio Gallicano le seguenti parole *QUIS ENIM SANUS DUBITET*, *quin Capellis suis Regiis*, *seu Sanctis Capellis ea privilegia studuerint Reges accumulare*, *quæ in alias sæpe conferebant*, *vel conferri procurabant*, *Ecclesias* (2)? Sentimento ben degno di chi vuol far uso di raziocinio, e che il convinca il fatto, e la ragione. E pure è avvenuto a' dì nostri, che si vuol dubitare d' essere la originaria Cappella del Regno di Sicilia, fondata nella Regia del proprio Sovrano, esente e libera da ogni qualunque giurisdizione dell' Ordinario Diocesano; e vuolsi piuttosto sostenere, che ella debba essere alla ordinaria giurisdizione del Vescovo sottoposta. Il Re Ruggiero, il quale volle riformare in Regno la Sicilia, non pensava certamente, che in lui fosse minor prerogativa di quel, che godeano le Cappelle de' Re d' Inghilterra in tempo appunto, che fu quel Regno da' Duchi di Normandia posseduto, dopo Guglielmo il Conquistatore, ed anche prima di lui. Anzi il Re Ruggiero era decorato di quella singolar prerogativa di Legato nato della Santa Sede, il che mancò mai sempre a' Re d' Inghilterra: di maniera, ch' era sì stretta la concordia tra questo Principe, e la Sede Appostolica, e sì grande la condiscendenza de' Sommi Pontefici in lodare, ed approvare ogni qualunque autorità, di cui faceva uso intorno alle cose Ecclesiastiche, che il Papa Lucio II. pochi anni dopo la fondazione della Cappella Regale concedette a quel Re tutte le insegne Pastorali, il che non lasciò di recare alcuna gelosia agli altri Principi (3).

CONVALIDATA DALLA DISCIPLINA, CH'EBBE CORSO NELLE NOSTRE REGIONI.

IX. Or se alle cose dette si aggiunga, che prima della ve-

(1) *In act. Synodi Cicestren. an.* 1157.

(2) Tomas. *part.* 1. *lib.* 3. *cap.* 36. *num.* 8.

(3) Ottone Frisigens. *de gestis Frider. lib.* 1. *cap.* 33. *Concordiam autem inter Siculum*, *&* *Papam hujusmodi esse accepimus*. *Papa concessit Siculo virgam*, *&* *annulum*, *&* *dalmaticam*, *&* *mitram*, *atque Sandalia*. Vedi Pirr. *in Chron. Reg. Sic. pag.* 17.

venuta de' Normandi, i quali altri diſtinti onori e prerogative ottennero dalla Sede Appoſtolica, non era difforme la diſciplina delle Cappelle Palatine in tempo, che queſte noſtre Regioni erano dominate da Longobardi; ne ſeguita, che vie maggiormente ſi dovrà ſoſtenere, che il Re Ruggiero poteſſe la ſua principal Cappella da ogni qualunque giuriſdizione dell' Ordinario eſentare. Nell' anno 839. ſurſe controverſia intorno alla Chieſa di S. Felice della Dioceſi Beneventana. Si pretendea per parte del Veſcovo, *quod Eccleſia, quæ lavacrum Baptiſmi ædificatum habuerit, ſemper ſub dominio Epiſcopi ſubjacere debeat*. All' incontro ſi riſpondea dall' altra parte, *quod Eccleſia Sancti Felicis tantum Palatio obaudivit, nam nihil ad Epiſcopum quandoque obedientiam habuerit*; eppure la controverſia fu deciſa contra l' ordinario Dioceſano (1). Nella famoſa diviſione del Principato di Benevento accaduta pochi anni dopo, e propriamente nell' anno 851. tra Radelghiſi, e Siconulſo, tra i patti della diviſione vi ſono i ſeguenti, *ut ſingulæ Eccleſiæ ſuum primatum habeant integrum, ſicut ſemper habuere in omni loco, quemadmodum decet cauſam Dei, exceptis Canonicis, Abbatibuſque ad Palatium pertinentibus: nam Abbatum res, quæ ad Palatium pertinent, in cujus diviſione res ipſæ venerint, ille eos habeat, in cujus fuerint parte*. E nell' articolo VI. e VII. *ut omnes Clerici ſint ſub poteſtate Epiſcoporum ſuorum, exceptis Clericis, qui in palatio ſerviunt, ſimiliter fiat de Clericis ſingulorum Abbatum, exceptis illis Clericis, qui in rebus Abbatum ad Palatium pertinentium morantur; qui Clerici in illius parte ſint, in cujus ſorte ipſæ res venerunt* (2). Da un sì chiaro monumento ben ſi raccoglie, qual eſſer dovea la condizione del Clero Palatino preſſo i Longobardi, dimanierachè rimaſe da quello convinto un noſtro moderno Scrittore, il quale

(1) *Chronic. Vultur. ſub ann.* 839. appreſſo Murat. *rerum Italic. Tom.* 1. *part.* 2. *pag.* 389
(2) Vedi *Capitul. ap. Camil. Pellegrin.*

le dopo aver quelle rapportate, dottamente ſcriſſe così, applicando con termini della nuova l' antica diſciplina: *biſce verbis*, dic' egli, *palam fit eo ab hinc ævo viguiſſe Cleri Palatini exemtionem ab ordinaria Epiſcoporum juriſdictione, ſubjectioneque Abbati Palatino, quem nunc dicimus Capellanum majorem* (1). Dimaniera, che non laſciò di ſoggiugnere lo ſteſſo Autore, che ſiccome la Cappella denominata di San Pietro in Curtim era la Palatina Cappella de' Principi di Salerno, paſsò quella a' Normandi, tra quali il Re Guglielmo I. l' adornò, ov' egli ſoggiunſe così: *Normannis Principibus, Regni Sors cum Salernitanam quoque Longobardorum Capellam S. Petri, quæ erat in Palatio, obtuliſſet, Gulielmus Rex Rogerii Filius emplematibus, ſeu muſivis picturis exornavit, multiſque ditavit prœbendis Clericorum inibi ſervientium* (2). E per vieppiù confermare la diſciplina di que' tempi, ch' ebbe corſo in Italia, anche ſopra le Badie, ch' erano ſtate accolte ſotto la immediata protezione de' Sovrani; in un' altra conteſa tra l' Abate del Moniſtero Farfenſe, in tempo di Gregorio V. nell' anno 998. non altro ſi diſſe appartenerſi alla Chieſa Romana, che la ſola conſecrazione, con quelle parole, che ſi leggono nel Cronaco Farfenſe: *Pontificem Romanum nullum dominium in jure ipſius monaſterii habere, excepta conſecratione*: e la ragione si era, perciocchè *idem Monaſterium ſemper fuit ſub tuitione regum* (3). Alle quali parole fece la ſeguente rifleſſione il Padre Manſi di Lucca, *quo exemplo illud etiam exploratum habemus, Abbatias etiam, quæ ab omni Epiſcoporum juriſdictione Pontificum privilegio efficerentur immunes, non tamen continuo in jus Eccleſiæ Romanæ tranſiſſe* (4): quantunque altri diverſamente dimoſtri, ove ſoſtiene, che il fondamento dell' eſenzioni a quei tempi non era già ſu le Bolle Pontificie, ma

Gg ſul

[1] *Gagliard. Inſtitution. juris Canon. lib.* 1. *pag.* 268.
(2) Ivi *pag.* 269.
(3) *Chronic. Farf. Rerum Italic. ſcrip. Tom.* 2. *part.* 2. *pag.* 503.
[4] *In Animadverſ. ad Thomaſin. cap.* 35. *lib.* 3. *pag.* 642.

ſul poſſeſſo immemorabile (1), o com'altri direbbe, ſull' antica diſciplina. Quindi è, che al fondamento dell'antica diſciplina han riguardato i Principi, ove han ſoſtenuto le prerogative de' Cappellani Maggiori: il che appariſce dalle conferme de'Sommi Pontefici, la cui autorità ſi è fatta alcuna volta interporre per le ſorpreſe de'Veſcovi; come anche ſi dichiara nell'ultima Bolla di Bened.XIV. intorno alla Cappellania Maggiore di Napoli (2).

E DALLA ANTICA DISCIPLINA DELLA CHIESA.

X. Lungo ſarebbe, ſe ragionar ſi voleſſe delle prerogative del Clero palatino, quali ne'Canoni antichi fin dal VII.ſecolo della Chieſa s' incontrano (3), dalle quali ſi raccoglie, ch'eſſi appunto, eſſendo liberi ed eſenti dall'Ordinario Dioceſano, una Dioceſi a parte componevano, il cui governo ſi delegava ad alcun Veſcovo di aliena Dioceſi (4), o anche Abate, o ſia ad altro Prelato, che foſſe nella comunione della Santa Chieſa Romana. Baſterà di aver quì accennate alcune coſe riſguardanti la polizia di quei tempi, e le noſtre regioni, perchè non ſembri o nuova, o irregolare, o mal fondata la prerogativa de' Re di Sicilia, i quali in ciò ſeguivano le orme de' Principi Longobardi, o piuttoſto ſuc-

[1] *Tomaſ. part. 1. lib. 3. cap. 36. n. 8. Sedulo autem animadvertendum eſt nec in exemplo hocce, nec in præcedentibus mentionem haberi a Rege de Bullis anterioribus ullis Pontificum 2. unum adſtrui exemtionis fundamentum poſſeſſionem, cujus initii nulla uſquam extet memoria 3. potuiſſet ergo ſola conſuetudo, & ſpontanea Epiſcoporum conſcientia, conceſſioque his libertatibus dediſſe initium, quas præſcriptio poſtea roboraſſet.*

(2) Ecco le parole: *Cum ex hujuſmodi facultatum uſu & exercitio plura dubia, quæſtiones, & diſſidia inter Archiepiſcopos, & Epiſcopos, ... & Capellanum majorem; nomine prædicti Caroli Regis ... ſupplicavit, ut omnes, ac ſingulas facultates, jura & prærogativas*.... ex ANTIQUA & IMMEMORABILI conſuetudine, vel etiam ex indulto, & privilegio Sedis Apoſtolicæ, vel alia quacumque ratione competentes, noſtræ* Confirmationis *robore communire.*

(3) V. Conc. Bracarenſ. *ap. Bin.*

(4) Vedi Tomaſ. *P. I. lib. 3. cap. 36. n. 8.*, *Capella Regia Boſehamenſis id habebat peculiare, quod cum in Epiſcopatu Ciceſtrenſi ſita eſſet, unis ſubeſſet Epiſcopis Exceſtenſibus, TAMQUAM Capellanis Regis: unde & penes hos jus erat conferendarum præbendarum.* Vedi inoltre gli altri eſempli di quella età, ove anche da' privati Fondatori le Chieſe di una Dioceſi ſi ſottoponevano a' Veſcovi di un' altra *P. I. lib. 3. cap. 3. num. 1. a 8.*

fuccedettero a' diritti di coftoro ; ove mai fempre *ab immemorabili* fi è foftenuta e difefa a pro de' noftri Sovrani la dignità , e prerogativa di conferire la Cappellania maggiore del Regno, e di cuftodire le altre prerogative fopra tutte le Regie Cappelle , e finanche fulle altre Chiefe di Regal fondazione.

ESENZIONE FONDATA SULLA CONCESSIONE DE' VESCOVI, O SULLA PRESCRIZIONE.

XI. Ma lafciando da parte sì luminofi monumenti, e fingendo, che nulla ne fia di ciò; vediamo, fe con altre pruove ed argomenti ci riefca di vendicare nella fua originaria libertà la principal Cappella del Regno . Si conceda a Monfignor Cufani quanto ei vuole: non abbia la polizia di que' tempi, ch' ebbe anche luogo nelle noftre regioni, alcun vigore a pro della infelice Cappella di Sicilia: vi fi richieggano tutte quelle folennità, che la più recente età introduffe, per acquiftarfi una totale efenzione ad una Cappella fondata nella propria Regia di un Sovrano: e fi riduca ad un rigorofiffimo efame il propofto argomento . Non immaginiamo , che fi poffa accordar di vantaggio . Or via quali fono que' mezzi , onde fi acquifti una total libertà , e fi efcluda l' ordinario Diocefano ? Due ne prefcrivono i Canoni ; la conceffione , o la legittima prefcrizione . Egli convien ripetere ciò, che altra volta fi è detto, altra effere la poteftà dell'ordine, altra quella di giurifdizione. E' certa cofa ed indubitata, che quelle cofe, *quæ funt ordinis Epifcoporum nullo ufu*, *vel eorum conceffione*, o fia per privilegio, e confuetudine fi poffano da altri acquiftare (1): all'incontro in trattandofi di tutta quella autorità Vefcovile e Paftorale, la quale non dipende dalla poteftà dell' ordine, fi può per delegazione, e per confuetudine trasferire in altrui, per la nota regola, che fi poffa prefcrivere ciò, che fi può per privilegio acquiftare . E quantunque in ragion Canonica non fi poffa dubitare di una sì fatta diftinzione; pur non di meno l' Autore della contraria

Gg 2 fcrit-

[1] *Cap. quod ficut* §. *propterea de elect. c. quamvis* 28. *dift. cap. quanto de confuetud.* Vedi Januar. *de Jure & off. Archid. c.* 9.

scrittura par, che senta diversamente, ov'egli in più luoghi ha costantemente affermato, essere la istituzione autorizzabile, la quale è una parte della giurisdizione Vescovile, *incomunicabile*, *inabdicabile*, ed a chi manca il carattere *incompatibile*, anzi *indispensabile jure divino* (1). Il che così essendo, ne seguirebbe, che il Vescovo non potrebbe delegarla ad alcuno; nè il Vicario Generale di Palermo, secondo questa male intesa dottrina, potrebbe per delegazione del presente Arcivescovo esercitare in alcun modo questa parte della giurisdizione ordinaria. E non potrebbe mai la Sede Appostolica usare di quel potere dispensativo, ove *jure divino* ne sia la dispensazione vietata. Il Sommo Pontefice Innocenzo III. non pensava così, ov' egli dando la norma ad un Giudice Delegato sul modo, come si acquisti la totale esenzione dalla giurisdizione del Vescovo, scrisse così: *si vobis constiterit de exemtione, vel legitima præscriptione* (2); cioè dire, che ben si poteva non già una sola parte, ma tutta la giurisdizione ordinaria acquistare ad altri o per privilegio, o per consuetudine. E più chiaramente lo stesso Sommo Pontefice in un' altra decretale diretta all' Arciprete, e Chierici di S.Cecilia colle seguenti parole: *cum enim Ecclesia Sancti Laurentii sit in Parochia vestra sita, debet de jure communi Ecclesiæ vestræ in prædictis omnibus subjacere: quia nec privilegium exemtionis habet, nec præscriptionem pro se poterat allegare; cum illa Ecclesia S.Ceciliæ præscripsisset, sicut per testes dicebat legitime comprobatum* (3). Sicchè ebbesi per cosa indubitata non solo, che la totale esenzione poteasi acquistare dalla Chiesa di S.Lorenzo per privilegio, e per prescrizione; ma che erasi di già acquistata l'attiva giurisdizione dalla Chiesa di S.Cecilia, per solo titolo di prescrizione. Oltrechè vi è cosa più solenne tra Canonisti, *quod jura Episcopalia sint præscri-*

(1) Scritt. dell'Arciv. *pag. 99. e 113.*
(2) *Cap. cum dilectus de Relig. domib.*
(3) *Cap. 2. de Capellis Monach.*

scriptibilia? E per tralasciare gli altri, che sono vulgari, ci piace soltanto di allegare le parole di un dottissimo Canonista, il quale dopo di aver distinto *ea, quæ sunt ordinis Episcoporum*, soggiugne così: *at in his, quæ extra ordinem auctoritatis Episcopalis esse constat, aliter omnino sentiendum; ea enim posse delegatione in alium transferri, usu insuper, aut privilegio traduci, certissimum* (1).

SI PARLA DELLA ESENZIONE ACQUISTATA PER CONCESSIONE DELL'ORDINARIO.

XII. Or da tali principj della giurisprudenza Canonica potremo noi agevolmente sostenere, che non solo da una parte della ordinaria giurisdizione, quale è la istituzione, ma da ogni altra facoltà, che agli ordinarj Diocesani compete, sia per privilegio, e per consuetudine la Cappella Regal di Palermo libera ed esente. E che sia così; lasciando stare, che tal si fu la volontà del Re Fondatore, di cui si è dinanzi ragionato; è certo, che v' intervenne appunto nell' anno 1132. quell' alienazione perpetua di ogni qualunque diritto, che si appartenesse all' ordinario Diocesano; ove l' Arcivescovo Pietro col consenso del Capitolo Palermitano volle dismembrare dalla Diocesi la Chiesa di Sant' Andrea, e tramandare, e concederla *jure perpetuo* alla Cappella, con aggiugnervi tutto il distretto e materiale, e formale, che nel Castello, e Palazzo Regale co' Domestici Palatini comprese e distinse, senza riservare alcun diritto o ragione, o alcun censo, o *giustizia*, com' era uso a que' tempi, alla sua Chiesa. Acciocchè ben si comprenda la forza di una tal concessione, ed alienazione perpetua, e cessione del propio diritto, si dee seriamente riflettere alla disciplina di que' tempi, in trattandosi di sì fatte concessioni di Chiese, e de' diritti Vescovili. Egli è notissimo in giurisprudenza Canonica, che le Chiese e materiali, e formali, per gius comune e nel temporale, e nello spirituale siano a' Vescovi sottoposte (2): ma che bene spesso sia avvenuto, che i Monaci, i Canonici o rego-

(1) Nic. Januar. *de Jure, & off. Archidiac. cap. IX.*
(2) C. *omnes Basilicæ* 16. *q.* 7.

golari, o secolari, o alcune Dignità ottenessero o per concessione, o per consuetudine annesse *in perpetuum* alcune Chiese Parrocchiali, o Cappelle (1). Quindi è, che i savj Canonisti per rilevare, se da sì fatte unioni, e concessioni *in perpetuum* siasi l' ordinario Diocesano del tutto spogliato del suo diritto e temporale, e spirituale, ricorrono alla forma in sì fatte concessioni espressa; perciocchè era costumanza di apporsi in quelle da' Vescovi o condizioni, o riserve. E perciò, come la giurisdizione consiste, *vel in temporalibus*, *vel in spiritualibus*, *vel in utroque jure tam temporali*, *quam spirituali*; così possono sì fatte concessioni o ambedue i diritti, o un di essi soltanto riguardare. Qual sarà mai dunque la regola, se in trattandosi di concessioni, o unioni *in perpetuum*, s'intendano in quelle compresi tutti i diritti e temporali, e spirituali? Ecco come un dottissimo Canonista la manifesta, il quale dopo di aver detto, *concessiones vero*, *vel uniones hujusmodi diligenter expendendæ sunt*, *quæ nec aliter ab Episcopis fieri possunt*, *quam adhibito consensu Capituli*: *itemque forma*, *modus*, *& conditiones appositæ donationi*, *vel unionibus diligenter considerari debent*; *multiplices enim earum sunt formæ*, *& genera*: soggiugne così, *quod si SIMPLICITER concessiones vel uniones conceptæ fuerunt ab Episcopo*, *& Capitulo*, *pleno jure & late accipientur*, *& pleno jure translatæ intelligentur ad donatarios Ecclesiæ*, *idest tam in temporalibus*, *quam in spiritualibus*; *& per consequens reditus omnes dictarum Ecclesiarum*, *idest temporalia ad eos pertinebunt*, *& ipsa INSTITUTIO*, *& DESTITUTIO Clericorum in illis Ecclesiis*, *idest spiritualia ad eos spectabunt* (2). Or la concessione dell' Arcivescovo Pietro è appunto fatta assoluta e *simpliciter*, onde tutti i diritti spirituali si sono *plenissimo jure tramandati*, senza che fossevi alcuna condizione e riserva. Anzi, ove si voglia ragionare coll' idea de'

(1) *Cap. 30. X. de præbendis v. Franc. Flor. ad cap. 16. q. 2.*
(2) Franc. Flor. *ad cap. 16. q. 2. in tract. de stat. Monach.*

de' tempi posteriori, e colla distinzione d'istituzione collativa, e d'istituzione autorizzabile; dell'una, e dell'altra si è spogliato il Vescovo, ove la concessione comprende l'assegnazione della plebe, e del popolo, come in quella dell'Arcivescovo Pietro addivenne. Con una mirabile chiarezza un dottissimo Autore de' tempi nostri scrisse così: *Ex huc usque dictis clare deprehenditur, institutionis auctorizabilis potissimam rationem consistere in populi subjectione, quæ ubi favore Episcopi verificatur, ab eo est inabdicabilis quacumque etiamsi amplissima Ecclesia exemtione foveatur; quin etiamsi addatur clausula pleno jure, quæ natura imponere potest, ut Prælatus inferior præstet institutionem collativam, non vero auctorizabilem: aliter vero erit cum non solum conceditur Ecclesia pleno jure, sed etiam populus, quæ concessio ad distinctionem solet dici facta plenissimo jure, sive SIMPLICITER, & ABSOLUTE; tunc etiam non modo collativam, sed & auctorizabilem institutionem præstabit Prælatus inferior, ad quem Ecclesia cum Populo pertinet, & ita interpretandus est Text. in l. cum, & plantare 3. 8. in Ecclesiis de privilegiis. Et ratio est manifesta; nam Canones, & auctoritates, quæ adeo proprium & inabdicabile ab Episcopo faciunt jus institutionis auctorizabilis, militant in Ecclesiis, quæ ut situatæ in aliena Diœcesi subsunt legi territoriali Episcopi, & quarum respectu datur in Episcopo conceptus supremi Pastoris ratione Populi sibi subjecti; ut constat ex ante dictis, atqui hæc omnia cessant, cum Ecclesia pleno jure SIMPLICITER, & ABSOLUTE, sive plenissimo jure ad Prælatum inferiorem spectat, quia tunc solvitur conceptus Supremi Pastoris, totaque cura residet in Prælato inferiori, cum Populus eidem supponatur subjectus . . . ergo ad has controversias decidendas inter Episcopos & Prælatos inferiores super jure instituendi, illud quæri debet, an nimirum Ecclesia, de qua agatur, sit Prælato inferiori sine Populo subjecta, vel sit etiam cum Populo, ita, ut in hoc ultimo casu Prælatus inferior instituat, & animarum curam committat; in primo vero casu inabdicabile sit ab Episcopo jus instituendi hac*

de

de qua loquimur institutione auctorizabili, *licet institutio collativa ad Prælatum inferiorem spectet* (1). Questo sistema si può ben derivare dall'antichissimo Canone rapportato da Graziano, che vuolsi attribuire a Giovanni VIII. il quale richiesto dal Vescovo di Siracusa così: *utrum Ecclesiæ pro quiete Monachorum a Sanctis Conciliis, Catholicisque Episcopis eis traditæ*, *per Sacerdotes ab eis ordinatos*, *&* *investitos debeant institui*: soggiugne, ch' eravi perciò surta gravissima lite, e sedizione. Quindi dopo di aver detto, che ciò avveniva per opera del nemico dell' uomo, il quale *conatur . . . . unitatem Ecclesiæ rescindere*, *caritatem vulnerare*, perciò seguita il S. Pontefice a dire *unde oportet* (*quantum fragilitati nostræ conceditur*) *ut omnes aditus nocendi ejus versutiæ diligentissime muniamus*, *ne mors ingrediatur per portas nostras*. Qual si fu adunque la risoluzione? Eccola: *Consilio itaque multorum fratum diligenter exquisito decrevimus*, *ut amodo Ecclesiæ Monachis traditæ per suos Sacerdotes instituantur*. *Divinæ enim leges habent*, *&* *seculares*, *ut cujus est possessio*, *ejus fiat institutio*. *Et si in dando*, *quod majus est*, *facilis fuit caritas*, *sit facilior in concedendo*, *quod minus est*. *Sancta largitas*. *Majus enim fuit*, *possessionem dare*, *quam sit investituram concedere*. *Quomodo possessoris jura cognoscentur*, *&* *suarum rerum sibi tributa reddentur*, *ubi quod suum est*, *per alterum datur*, *&* *cum voluerit*, *aufertur*. *Humani moris est illum vereri*, *cujus judicio*, *&* *voluntate nunc erigitur*, *nunc deprimitur*. *Unde fit*, *ut in partem Episcopi ad serviendum Sacerdos proclivior fiat*, *&* *sic Episcopus*, *quod sancte*, *&* *religiose dederat* (parole notabili) *quadam simulata auctoritate ad se trahat* (2). Le quali cose così essendo, se l'Arcivescovo Pietro, secondo la disciplina di que' secoli per mezzo della concessione, dismembrazione, ed alienazione fatta *simpliciter*, *&* *absolu-*

(1) *Concord. Pastoral. P.* 2. *cap.* 3.
(2) *Can. visis Causs.* 16. *q.* 2.

solute si è spogliato di ogni qualunque diritto: e se ha voluto, che non si potesse più violare quella concessione da lui fatta *irrefragabiliter*, e quel diritto tramandato ad altrui *jure perpetuo*; ne seguita, che ben si convenga nelle presenti circostanze quel memorando precetto di S. Gregorio I. Sommo Pontefice, ov' egli così dichiarò: *Institutionis nostræ decreta, quæ pro defensorum privilegiis & ordinatione disposita, perpetua stabilitate, & sine aliqua constituimus refragatione servari, sive quæ scripto decrevimus, sive quæ in nostra præsentia videntur esse disposita: nec a quoquam Pontificum in totum, vel in partem, ea qualibet occasione convelli decernimus, vel mutari. Nam nimis est asperum, & præcipue bonis Sacerdotum moribus inimicum, nisi quempiam quacumque rationis excusatione, & quæ bene sunt ordinata rescindere, & exemplo suo docere cæteros sua quandoque post se constituta dissolvere* (1).

E BASTAVA IL VESCOVO COL CAPITOLO:

XIII. Ma che altro pretende l' Avversario? Si riservò per avventura alcuna cosa l' Arcivescovo Pietro nella concessione, ed alienazione perpetua, che egli fece alla Cappella Palatina? Ripiglia francamente così, che senza l' autorità della Sede Appostolica non può sussistere una sì fatta dismembrazione di tutta la Vescovile giurisdizione. Or una tale objezione non si aspettava, ove si fosse posto mente alle circostanze di que'tempi, ed alle memorie di quella età, ed alle cose da noi di sopra rapportate. Il principale interesse è del Vescovo, e del Capitolo: Questi *de jure suo decedunt*, e non la Sede Appostolica, la quale come Madre, e Maestra del Cristianesimo nulla perde del suo, e sempre ritiene le medesime prerogative sopra tutte le Chiese. Senzachè, ove questo fosse di assoluta necessità, sempre mai si presume, che vi fosse intervenuto. Ma siccome mostreremo fra poco, che un tale assenso Pontificio senza fallo v'intervenne; così si rifletta, che Gregorio VII. Sommo Pontefice, per mantenere l'unità della Chiesa

Hh Cat-

(1) *Lib. 7. ep. 17. ed appr. Graz. can. 7. C. 25. q. 2.*

Cattolica , comprese in sette articoli la forma del giuramento, che doveano dare i Vescovi alla Sede Appostolica, i quali sette articoli si leggono nelle Decretali (1). Tra i sette articoli non vi fu mai compreso quello di non potere il Vescovo alienare i beni , e i diritti della sua Chiesa ; ma ne' tempi molto posteriori vi s' aggiunsero due altri , o sia l' ottavo, ed il nono: il primo de' quali contiene l' osservanza de' decreti, riserve, e mandati Pontificj, e l' altro, il quale è l' ultimo, risguarda appunto l' alienazione (2). Quindi è , che in virtù del giuramento furono di poi i Vescovi obbligati a dover necessariamente nelle loro concessioni, ed alienazioni farv' intervenire l' autorità Pontificia, la quale, se alcuna volta si richiedeva prima del giuramento, *erat magis obsequii, quam necessitatis*.

E SI PROVA DA' CANONI DI QUE' TEMPI.

XIV. Quì non possiamo dispensarci di rapportare a tal proposito due decretali d' Innocenzo III. Sommo Pontefice dell' anno 1210. quasi un secolo dopo la fondazione della Cappella, e la concessione della Chiesa Palermitana. L'Arcidiacono di Mez propose a quel Sommo Pontefice, se potea il Vescovo, o l' eletto col solo Arcidiacono *præter assensum majoris Ecclesiæ* a' Cenobj , ed alle Chiese Conventuali, a cui appartenga il jus padronato, perpetuamente conferire le vacanti Chiese Battesimali: *Adjecisti etiam, utrum Episcopo , vel electo cum solo Archidiacono præter assensum majoris Ecclesiæ , cum ab ipsa eligatur Episcopus, & Archidiaconus assumatur de ipsa, Coenobiis vel Ecclesiis conventualibus, ad quas jus pertinet patronatus, liceat conferre perpetuo vacantes Ecclesias Baptismales* . Innocenzo III. su l' autorità della Pistola di Papa Leone, in cui si legge: *Ne quis Episcopus de rebus Ecclesiæ quicquam donare, vel permutare, vel vendere audeat; nisi forte aliquid horum faciat , ut meliora prospiciat , & to-*

(1) *Cap.* 4. *X. de jurejur.*
(2) V. fra gl' altri *Gagliard. Instit. jur. Can. lib.* 1. *tit.* 20. *pag.* 232. *in not.*

totius Cleri tractatu , atque consensu id eligat , quod non sit dubium Ecclesiæ profuturum , risolve il dubbio , e conchiude così: *Irrita enim Episcoporum donatio , venditio , & commutatio rei Ecclesiasticæ erit absque conniventia , & subscriptione Clericorum : per hoc enim noveris solutam secundo loco propositam quæstionem , cum concessiones Ecclesiarum perpetuas ad alienationes , non sit dubium , pertinere* (1). Quì non si dice , che debbavi intervenire di necessità l'assenso Pontificio , perchè sia valida una tale alienazione . E si rifletta , come mirabilmente corrisponde alla disciplina di que' tempi la risoluzione di quel sapientissimo Pontefice . Già nel Concilio Lateranense III. del 1179. erasi determinato , che que' Collegj de' Regolari, i quali avesser le Chiese *non pleno jure* , dovessero in tal caso presentare a' Vescovi per la istituzione i *Presbiteri* : così , potendosi anche un tal diritto d' istituzione alienare , e concedere a que' medesimi Collegj , i quali ne godeano di già il jus padronato ; ed essendo un tal diritto d' istituire , e destituire sì del Vescovo , come dell' Arcidiacono , si dubitò a que' tempi , se al Vescovo , o all'eletto col solo Arcidiacono *præter assensum majoris Ecclesiæ* fosse lecito *conferre perpetuo vacantes Ecclesiæ Baptismales* , come se si trattasse del solo diritto privativo del Vescovo , o dell' Arcidiacono . Ma all' incontro considerandosi dal Pontefice , che questa era una perpetua alienazione , e che quei Collegj , a cui si donava , col diritto, che avevano di presentare , acquistavano *pleno jure* la istituzione , e destituzione delle istesse vacanti Chiese Battesimali , ed in tal guisa facendosi una dismembrazione totale dalla Diocesi ; perciò conchiuse , che il consenso del Capitolo si richiedeva . In oltre egli è ben noto , che il dirsi Chiesa Battesimale è assai più , se si dicesse semplicemente Chiesa Parrocchiale ; perciocchè la battesimale non si intende mai , se non fosse Parrocchiale ; all'incontro può star bene Chiesa Parrocchiale , senza che fosse Battesima-

Hh 2

(1) *Cap. 9. X. de his , quæ fiunt a Prælato sine consens. capit.*

male, come chiari monumenti nella Storia Ecclesiastica s' incontrano. Per la qual cosa è lo stesso conferire perpetuamente le vacanti Chiese Battesimali a' Collegj, che le Chiese Parrocchiali, e con esse perpetuamente a' medesimi trasferirne la cura; di maniera, che non più si ritenesse alcuna facoltà giurisdizionale o d' istituzione, o di destituzione dall'ordinario Diocesano: che se altrimenti s'intendesse, non sarebbe più alienare, nè concedere perpetuamente, ma piuttosto conservare quella giurisdizione, o facoltà d'istituire, e destituire, che nell'altrui Chiesa Padronata di già ritenevano. Se si paragonasse la dichiarazione, che si fa da Innocenzo III. in questa decretale, colla concessione, ed alienazione *jure perpetuo* fatta alla Cappella di cui parliamo; si troverebbe, che non mai alcuna facoltà d' istituzione, o di destituzione s' intenda col linguaggio della polizia di que' tempi riservata al Vescovo, ed al Capitolo della Chiesa Palermitana; conciossiachè ne fecero l'alienazione, e concessione assoluta, e perpetua con quella traslazione appunto, che già ne fu fatta *jure perpetuo*.

L' ASSENSO DEL PAPA SUPPLIVA IL CONSENSO DEL CAPITOLO.

XV. Oltre alla rapportata decretale vi è da riflettere in un' altra dello stesso Pontefice, ove manifesta il caso, nel quale dovea concorrere a que' tempi la licenza della Sede Appostolica. Richiesto il Papa, se possa il Vescovo conferire a persone Religiose *obventiones alicujus Parochialis Ecclesiæ, substentatione Vicarii reservata*; e se ciò potesse fare *sine auctoritate Summi Pontificis*, rispose, che nol possa fare il Vescovo, *nisi de licentia Romani Pontificis, præter Capituli sui voluntatem* (1). Ed ecco, ch' era chiesta l' autorità del Romano Pontefice allora, quando vi mancava la volontà del Capitolo, e per supplirsi appunto un tal difetto dalla Suprema Potestà della Appostolica Sede. La quali cose così essendo, sembra, che non si possa più dubitare secondo la disciplina di que' tempi, che nelle concessioni, dismembrazioni, ed alienazioni perpetue de' diritti Vescovili non vi facesse me-

(1) *Cap. 9. X. de his quæ fiunt a Prælat. sin. consens. Capit.*

meſtiere per neceſſità di diritto l' aſſenſo Pontificio, ove ſiavi in quelle col Veſcovo il Capitolo della Cattedrale concorſo; come una tal ſolennità a pro della Palatina Cappella intervenne.

SI MOSTRA, CHE ANCHE V' INTERVENNE L'AUTORITA' DELLA S. S.

XVI. Ma concioſſiachè l' Avverſario ne pretende pur troppo, ove ragionando mai ſempre colla idea de' tempi poſteriori, vi vuole per aſſoluta neceſſità, il privilegio della Sede Appoſtolica. Vogliamo anche in ciò ſoddisfarlo, perchè deſſe fine una volta a quelle ſue querimonie importune. Or aſcolti un antico Scrittore, il quale, in parlando appunto della Cappella di Palermo, diſſe, che v' intervenne l'autorità Appoſtolica, colle ſeguenti parole, ſecondo la traduzione fattane dal Canonico D. Antonio d' Amico in lingua Spagnola, ove manifeſta, che il Re Ruggiero *des pues de averla dotada . . . la quiſo erigir Collegiata*, *y conſeguiendolo por FACULTAD PONTIFICIA* (1). In oltre il Sommo Pontefice Urbano VIII. nella ſua Bolla, colla quale concedette le iſteſſe inſegne al Capitolo della Cappella, che a quello della Cattedrale avea pochi anni prima conceduto Paolo V. ſuo Predeceſſore, vi compreſe eziandio quel, che non ſi dubitava, e di cui a que' tempi il documento per avventura eſiſteva: cioè che il Re Ruggiero fondaſſe quella Regal Baſilica *intra ſepta Palatii*... *AUCTORITATE SEDIS APOSTOLICÆ*, e che la volle di ampliſſimi privilegj decorare (2). Oltrechè la ſteſſa Sede Appoſtolica in molte e varie occaſioni, ha quella Regale Baſilica mai ſempre riputata eſente dalla giuriſdizione dell' ordinario Dioceſano, anche ne' tempi, in cui per la lontananza de' Sovrani era decaduta dal ſuo ſplendore. Ed invero nell' anno 1525. preteſe la Curia Arciveſcovile di farſi Giudice del Cantore *Martino de Antiguerren*, il quale non avea, che gli ordini minori; e ciò non oſtante

te

(1) Giamb. Aurelio, il quale ſcriſſe in Greco la Storia di Sicilia in tempo del Re Ruggiero.

(2) *In ſuppl. ad not. Reg. Capp.* ov'è rapportata l' intera bolla.

te *ob Bullas Apostolicas declaratur exemtus ab ordinaria jurisdictione*, *tanquam Cantor* (1). Nell'anno poi 1584. quando tutto s'intraprendeva dalla Curia Arcivescovile sopra la Regia Cappella, l'Arcivescovo Marulli pretese, che i Canonici, ed i Correndati della Cappella fossero a lui sottoposti nelle processioni; e pretese inoltre di voler visitare la Cappella: ed acciocchè gli riuscisse il disegno, pretese di poterli sospendere dalla confessione, e dal celebrar messa fuori della Cappella. Ma con decreto della Sacra Congregazione si disse, che non fossero molestati *in confessionibus*, *&* *missis* (2). Sicchè la Sede Appostolica riputò mai sempre la Chiesa Palatina libera ed esente dalla giurisdizione ordinaria Diocesana; e per conseguenza non si dee più dubitare, che non vi fosse intervenuta l'autorità della Sede Appostolica, come solennemente confermata da tanti autentici atti posteriori; o che finalmente, ogni altra cosa mancando, quella non si dovesse senza alcun fallo presumere.

SI TRATTA DELL' ESENZIONE DELLA CAPPELLA SOSTENUTA DALL' IMMEDIATA OSSERVANZA.

XVII. Finora si è dimostrato, che in virtù della *perpetua* concessione ed alienazione de' proprj diritti spirituali, fatta dalla Chiesa di Palermo; come tale anche riconosciuta dalla Sede Appostolica, di che già non si può dubitare; la Curia Arcivescovile *perpetuamente* esclusa rimase. Ma quante volte e la concessione mancasse, ed ogni altra solennità non apparisse, e costasse soltanto della immediata osservanza, la quale, come vicina al titolo, si reputa come rappresentativa del titolo istesso, e come la più sicura e la più indubitata, e la poziore di ogni altra posteriore osservanza; perciocchè di tutta la natura del titolo si riveste, el vero e legittimo titolo, e la forza di quello in tutte le sue parti chiaramente ne manifesta e dichiara: in tal caso la Curia Arcivescovile non potrebbe senza attentato, alcun diritto giurisdizionale pretendervi, già da altrui per legittima ragione ac-

(1) Pirr. *in Not. Reg. Cap. n.* 41.
(2) Pirr. *in Not. Reg. Cap. num.* 45.

acquistato. Ed in vero egli è dogma in giurisprudenza canonica, che oltre alla concessione, si possano acquistare i diritti Vescovili *legitima quadraginta annorum præscriptione;* il che è più noto, che a dimostrarlo convenga. Fra gli altri un dottissimo Canonista con profonda dottrina un tale argomento trattando, e debitamente distinguendo la concessione, e la legittima prescrizione, e dopo un ben lungo trattato su di ciò, in poche parole raccolse quel, che avea lungamente dimostrato: *Hactenus de Ecclesiis, & Capellis diximus, quæ in rebus temporalibus Monasteriis, aut Capitulis subjici debent, in spiritualibus tamen parent Episcopis, de quibus in can. penult. & ult. hac quæst.* 2., *vel de illis Ecclesiis, quæ utroque jure, idest tam in temporalibus, quam in Spiritualibus Monachis, vel Capitulis concessæ, vel ab ipsis Episcopis cum Clericorum Capituli consensu, vel quoties* legitima 40. annorum præscriptione *Episcopalia jura sibi quæsiverunt Monachi, vel Capitula. Et quidem quatenus tantum vel* præscripserunt; *vel eis nominatim concessum ab Episcopis, nec ultra* (1). Per la qual cosa ad escludere l'ordinario Diocesano, bastarebbe ripetere quel, che per fatto costante, e indubitato sussiste; cioè, che fin dal tempo della fondazione della Regal Cappella, per una serie non mai interrotta di quattro, e più secoli; come in tutto il corso, che fu la Sicilia dominata da' Normandi, da' Svevi, dagli Angioini, dagli Aragonesi, e da'Castigliani, non s'incontra vestigio, che quella Curia Arcivescovile avesse mai alcun diritto o nel temporale, o nello spirituale esercitato, o preteso d'esercitare in quella Chiesa Palatina: anzi di più, ne'tempi infelici della Cappella, tranne le clandestine occulte lettere d'Istituzione, si è mai sempre quella regale Basilica nella sua libertà conservata. Or che pretende l' Arcivescovo di Palermo? Ci dica di grazia, avessero mai i suoi predecessori nel corso di VII. secoli o corretta, o riformata, o visitata,

(1) Franc. Flor. *in tractat. de Capellis Monac. & in tractat. de præscript.*

ta, in qualità di ordinarj, quella Chiesa Regale? Avesſero mai nel corso di VII. Secoli legittimamente esercitata alcuna cura giuridica, ed esteriore, o alcuna spirituale facoltà sul Collegio, o sulla plebe a quello confidata? Avessero mai fulminate censure, puniti i ministri, o sospesi per gli loro delitti, o quegli alcuna volta approvati, o riprovati nell' esercizio della cura parrocchiale? Niuna di queste facoltà si è mai esercitata nel corso di VII. secoli. Come dunque pretende esser egli l'Ordinario del luogo, esser egli il primario Pastore; se nel corso di VII. Secoli niuna di quelle essenziali facoltà, che all' Ordinario del luogo, ed al primario Pastore convengono, non si è mai da'suoi predecessori esercitata? Il Sommo Pontefice Onorio III. comprese in una sua decretale tutte le narrate facoltà appartenenti all' autorità Vescovile (1); le quali tutte mancando, e per lo corso di VII. secoli da altri adempiendosi un tal ministero per delegazione Sovrana; ne seguita necessariamente, che il corso di VII. secoli siccome ha escluso l'Arcivescovo di Palermo da ogni autorità Vescovile; così anche da quella di Ordinario del luogo, e di primario Pastore: e che inoltre il corso di VII. secoli ha dichiarata interpetrata, e confermata la espressa volontà del Re Fondatore, a cui concorse la concessione, ed alienazione, e dismembrazione, e divisione perpetua della giurisdizione territoriale, fattane secondo l'espressione di quei tempi dall'Arcivescovo Pietro, a cui intervenne l'autorità Appostolica; ed a cui la natura del luogo, e l'antica disciplina concorse a dividere il territorio, ed a piantare il *fondamento* della perpetua esclusione dell' ordinario Diocesano da ogni qualunque giurisdizione in quella Regale Basilica. Anzi vi è di vantaggio, che nel corso di VII. secoli non ha potuto mai alcun Arcivescovo, qual ordinario e primario Pastore, pretendere alcun diritto onorifico, e nè anche la facoltà di esercitare i Pontificali in quel-

la

(1) *Cap. Conquerente X. de offic. ordin.*

la Chiesa; di maniera, che a dì nostri non potè quivi Monsignor Rossi ornarsi delle vesti Pontificali, ove si dovè decorare il Principe Corsini dell' abito di S. Gennaro: segnale indubitato della separazione territoriale, e che altri, non l'Arcivescovo, siane l'Ordinario; sul fondamento, che non è lecito far pontificali in aliena diocesi senza il chiesto permesso dell' Ordinario del luogo (1). E se si è preso l'olio santo dalla Chiesa Arcivescovile nella guisa, che le vicine Chiese di Monreale, e di Cefalù, *Sede vacante*, sogliono provvedersene dalla stessa Chiesa; perchè si dimostri l'autorità, la indipendenza, e quasi la superiorità della Cappella sopra la stessa Chiesa di Palermo, ove le altre lasciano la croce fuori la porta in segno di suggezione e riverenza, i Canonici del Palazzo camminando processionalmente con Soldati, entrano con assoluta autorità, e con tutto l'accompagnamento, e con inalberata la croce dentro la Cattedrale istessa, e di quello quasi con propria autorità si provveggono. Or se la sola perpetua esclusione da ogni qualunque giurisdizione e temporale, e spirituale, e finanche da ogni onorificenza per lo corso di quarant' anni bastevol sarebbe a radicare legittimamente in altrui ogni giurisdizione Vescovile, ed a mostrar diviso il territorio, ed a separare i confini dell'una, e dell' altra potestà; quanto maggiormente si dee riputare e separato, e diviso il territorio nelle mirabili circostanze, che per la libertà assoluta ed indipendente, e non semplice, ma *nullius Diœcesis* della Cappella Regale, concorrono. Lungo sarebbe, se si volesse a parte a parte, ed in ogni secolo ciò nuovamente dimostrare; ove in esponendo la ben lunga serie di tutt' i fatti, si è ciò da noi convenevolmente adempito nel primo capitolo della prima parte di questa scrittura; nel quale non solamente si manifestò la perpetua esclusione dell' ordinario Diocesano da ogni qualunque ingerenza o spirituale, o temporale su di quella Regal Cappella collegiata: ma che

(1) *Conc. Trid. sess. 6. cap. 5. Van-Espen p. 1. tit. 16. cap. 3. §. 7.*

ogni qualunque atto quivi si esercitava per delegazione Sovrana o dal Cappellano Maggiore, o dal Luogotenente di costui, quasi nella istessa guisa, che nel Regno di Napoli, ove nel 1282. fu diviso dalla Sicilia, si è mai sempre praticato. Ed ecco ch' escludendosi perpetuamente la Curia Arcivescovile, siccome la immediata osservanza, continuata per lo corso di tanti secoli, ci ha manifestato; così la stessa immediata osservanza sostiene eziandio, e difende alla Corona di Sicilia il titolo di poter essi i Sovrani in nome del potere dispensativo della Chiesa, e della Sede Appostolica, destinare alla Cappella Regale quel ministro abile, che i rispettivi diritti Vescovili ne potesse adempire. Ed in ciò i Re di Sicilia usarono di un arbitrio Sovrano, a delegarne le funzioni or ad un Prelato, ed ora ad un altro (1); di che oltre i monumen-

(1) Quì conviene disciorre alcuni altri equivoci sparsi nella contraria scrittura. Si cita nella pag. 82. il Canone 18. del *Concil.* Claramontano dell' an. 1095., ove si vuole, che si determinò, *ut nullus Princeps Capellanum habeat, nisi quem sibi Episcopus suus procuratorem animæ constituat*. Dee sembrare cosa strana, che un Concilio Provinciale voglia introdurre una nuova disciplina intorno a' Principi. Ma si rifletta, che nelle antiche edizioni di questo Concilio si legge così: *ut nullus Presbyter Capellanus alicujus Laici esse possit, sine concessione sui Episcopi*, ove non si fa parola de' Principi. E così si rapporta da Severino Binio in *Collect. Concil.* Una tale diversità fu avvertita da Tommasini nella *p. 1. lib. 2. cap.* 112. *n.* 1., il quale dopo di aver rapportato il Canone nella maniera, che si legge nella prima edizione, ove non si fa parola de' Principi, in rapportando l'altra, legge così: *ut nullus Princeps Capellanum habeat, nisi quem sibi Episcopus suus, aut Archidiaconus procuratorem animæ delatum constituat:* La quale diversità oltre le altre riflessioni, fa ragionevolmente dubitare della genuità di quel Canone: senzachè è ben nota la prerogativa de' Sovrani (Vedi Feuret de l' abus liv. 1. chap. 6.) di elegersi di pieno arbitrio i Confessori, ed è indubitata quella de' Re di Sicilia, secondo che attesta lo stesso *Ab. Panormitano*; ai quali dippiù concorre la preminenza de' Legati della Sede Appostolica (vedi sopra pag. 14.). Inoltre si pretende nella pag. 97., che i *Sovrani di Sicilia a causa dell'ignoranza in quei tempi universale, si avessero assunta una tal potestà; onde fu obbligata la Chiesa di rinnovarne la proibizione*: e si citano a tal uopo il Can. 23., ed il Can. 25. C. 16. q. 7., quando nè l'uno, nè l'altro parlano, o intendono parlare de' Fondatori, e molto meno de' Principi: anzi il primo è preso dal Conc. Rom. del 501. sotto Simmaco, ed il secondo si attribuisce a Pasquale II. del 1111. Come

menti da noi rapportati, ve n'ha degli altri molti risguardanti la Cappellania Maggiore di quel Regno; i quali in occasione della presente controversia, per le diligenze fatte ultimamente ne' pubblici Archivj di Palermo praticare, si sono sottratti dalle tenebre, in cui per le rivoluzioni, e vicende dello stato, giacevan sepolti. Ma conciossiachè si convenga dare alcuni limiti a questa scrittura, la quale è pur oltre il nostro disegno assai voluminosa divenuta; ed essendo pur noi sicuri, che le cose fin quì dette siano più che bisogno non sarebbe, valevolissime a difendere, ed a manifestare con quanta giustizia abbia l' Augustissimo Monarca Cattolico alla Corona di Sicilia vendicata, e difesa la ragion collativa sopra la Cantoria, i Canonicati, e gli altri benefizj della originaria Regal Cappella del Regno, ove la clandestina, ed abusiva intrusione negli ultimi anni volle disperdere, e dileguare, per così salva ed illesa ogni prerogativa di quella conservare, e difendere. E quì certamente deesi ammirare la sublimissima Regale intelligenza; ove nel suo Real diploma solennemente dichiarò, che era *indubitato per sentimento di tutti*, *che il diritto di provvedere Benefizj di quella Real Cappella sia di assoluta*, *e libera collazione di sua Maestà*.

 XVIII.

me adunque poteano questi Canoni rifrenare la potestà de Sovrani di Sicilia, che usavano sù la Cappella Reale di Palermo, prima d'esser quella fondata? Si dice finalmente nella pag. 115., che i Re di Sicilia in tempo d' interdetto, il quale durò dal 1339. fino al 1372. conferirono due volte la Cantoria: ma l' interdetto non distrusse la polizia Ecclesiastica in quel Regno: non privò gli Ordinarj della loro giurisdizione: nè introdusse alcuno scisma in Sicilia. Anzi in quel corso di tempo Ludovico, e Federico III. rimasero pupilli; e sono ben note dalla storia le continue istanze, e premure, che si facevano dalla Regina madre di questi due Principi per liberare quel Regno da un tale interdetto. E se inoltre fu differita la Coronazione di Federico III., non fu per l' interdetto: ma perchè la Città di Palermo era occupata da Chiaramontani (vedi Pirro in Chron.). Ma che si dovrà dire delle altre collazioni prima, e dopo l'interdetto? In quanto poi all' Arcidiacono, se possa commettere la cura delle Anime, vedi *Conc. Colon.* II. *an.* 1549. *Can.* 13. vedi anche *Conc. Later.* III. *Can.* 6. e *Nic. Januar. in lib. de jure & offic. Archidiaconi*.

SI MOSTRANO ALTRI VESTIGJ INDUBITATI DELLA ESENZIONE DELLA CAPPELLA.

XVIII. Ed invero se mancassero tante innumerabili pruove ed argomenti, e tanti titoli, e concessioni, e Diplomi, e la immediata osservanza per lo corso di tanti secoli sostenuta e difesa; e tutte queste memorie si fossero oramai o divorate dal tempo, o nella più nera caligine involte, o si rimanessero tuttavia ignote, o sepolte; e su di un tal fondamento l' Avversario potesse innalzare il trionfo, come per altro ignorando i veri fatti, ha creduto poterlo in tal guisa innalzare; potrebbe ciò non ostante rimanere indifesa la infelice Cappella di Palermo? Ma chi mai potrebbe avere un sì forte coraggio a sostenerne l' impresa. E pure se fosse in noi ugual forza d'ingegno, quanto sarebbe conveniente al bisono, potremmo pur noi liberamente, e con ogni vigore rivolgerci all'Avversario, e mostrargli gl' indubitati vestigj, onde si potrebbe la giustizia della causa del Re coraggiosamente difendere. Venga pur l'Avversario nella Basilica di S. Niccolò di Bari: e in quella, come fondata da Ruggiero Duca di Puglia, Cugino del Re Ruggiero, vi riconosca una insigne Prelatura di libera collazione Sovrana. Venga nella Città di Reggio: e quivi osservi la Chiesa della Cattolica fondata da Rugiero I., libera ed esente dalla giurisdizione dell' ordinario, e di libera Regal collazione. Passi nella Città di Cotrone, e vi troverà la Parrocchia di S. Maria de' Protospatari, che comprende una gran parte di quel popolo, la quale è di collazione sovrana. Venga in Altavilla, ove vedrà la Badia di S. Egidio, della quasi Vescovil giurisdizione fornita, e della cura parrocchial decorata sopra moltissime famiglie sparse per tutto quel Paese, su di cui per immemorabil possesso sostiensi il diritto collativo della Corona. Venga finalmente in Altamura, e troverà una Prelatura *nullius* con cura d'anime, e giurisdizione: e quivi per un poco trattenendosi potrà risapere da quel Clero, e da quel Popolo i sudori sparsi di quel Prelato, ch'ei difende, ove volle inviolabili conservare i diritti di quella Chiesa, e del suo Sovrano: potrà anche risapere, che fu quel-

quella fondata da Federico II. Imperadore nel 1232. dopo la nuova introdotta disciplina del padronato: e che ciò non ostante acquistò questo Principe per se, e per gli suoi successori il libero diritto collativo, e provvide quella Chiesa a Riccardo di Brindisi per libera collazione: ed un tal atto libero, e collativo, tanto è lontano, che Innocenzo IV. suo acerrimo nemico riprovasse, che anzi come legittimo, e canonico il riconobbe; ove alla sola privata richiesta del predetto Riccardo, tredici anni dopo la fondazione, e la collazione fattane a costui, ed in tempo, che il Papa credea di aver quell'Imperatore deposto da'suoi dominj, il volle non già riprovare, ma confermare e proteggere (1). E quindi anche risaprà, che le contese tra Federico II., e Gregorio IX. intorno alla collazione de'Beneficj curati, risguardavano piuttosto l'Impero, che il Regno di Sicilia, e quelle Chiese, le quali non erano da titolo di fondazione difese. E certamente a chi sono ignote le vere prerogative de' Duchi di Puglia, i cui diritti in esclusione di tutti gli altri Sovrani si riconobbero legittimi dai primi, e più antichi Chiosatori del jus Canonico, che viveano a quell'età (2)? E vedrà inoltre nella Città di Lucera acquistarsi dagli Angioini la collazione delle dignità, e de'Canonicati: e quì in Napoli in quel misero avvanzo di registri dell' Archivio della Regia Zecca, troverà un numero incredibile di Chiese e di benefizj, che in tempo del Re Roberto erano di libera collazione Sovrana (3). E pure il Priorato di Bari, la Cattolica di Reggio, l'Arcipretura d' Altamura, la Badia di Altavilla, la Parrocchia di Cotrone, ed il Capitolo di Lucera, non sono Chiese fondate o ne'Regj Castelli, o nella Reggia del proprio Sovrano: che anzi per mostrare i Principi, che a queste Chiese di lor fondazione, comunicavano gli stessi diritti, e prerogative, che godea la

(1) Vedi la consulta del Presidente Argento sulla Chiesa di Altamura.
(2) Vedi la glossa di Gio: Sameca.
(3) Vedi Chiocc. *MSS.Giurisd. Tom.VI.*

la Palatina Cappella, le dichiaravano appunto *Regie Cappelle*: e con una tale onorifica, e distinta nota, il Conte Ruggiero dichiarò nell' atto della fondazione la Cattolica di Reggio, come la Chiesa di Altamura, e la Basilica di S.Niccolò di Bari, e le altre riputate furono come *speziali* Regie Cappelle da tutti i nostri Sovrani (1).

NON E' INCONVENIENTE, CHE VI SIANO DUE ALTARI INDIPENDENTI.

XIX. Or tali cose riguardando, si potrà dubitare, che la Real Cappella di S. Pietro fondata dal Re Ruggiero nella sua casa Reale, e nell'atto appunto, che riformò in Regno la Sicilia, stabilì la Sede in Palermo, e quivi la Reggia per se, e per gli suoi successori costrusse. O quanto acconciamente quì si convengono le parole del pio, e dotto Padre dell' Oratorio Gallicano dianzi di sopra rapportate: *QUIS ENIM SANUS DUBITET, quin Capellis suis Regiis, seu Sanctis Capellis ea privilegia studuerint Reges accumulare, quæ in alias sæpe conferebant, vel conferri procurabant Ecclesias?* Ci dica l'Avversario, avrà coraggio di dubitarne mai più? Avrà forse il coraggio di riprovare, che siavi *altare* incontro ad *altare?* e non vede, che la Chiesa di S.Pietro in Curtim fornita di tante Cappelle suffraganee, e curate, è situata appunto dirimpetto la Cattedral di Salerno. E pur questa non era, che la Cappella palatina de'Principi di Salerno, ne'diritti de' quali essendo succeduti i Normandi, quella liberamente conferirono: e Federico II. nell'anno 1139. qual sua *spezial Cappella* dichiarandola, volle vindicarle i suoi beni occupati; ed in conseguenza liberamente conferendosi da' successori Sovrani, Ferdinando il Cattolico, e Carlo V. il ben noto privilegio a Trojano Mormile concedettero, ch' egli, ed i suoi successori nel Real Nome la conferissero; come pur oggi l'Illustre Duca di Montecalvo quella Regal Badia di pien diritto conferisce per legittima successione a lui tramandata. Or se non è mostruoso in Salerno, che sianvi due altari indipendenti,

(1) Vedi Putign. *specim. de Orig. Eccl. S. Nic.*

ti, e che si conferisca dal Duca di Montecalvo una Prelatura con cura di anime, e quasi Vescovil giurisdizione, il dovrà essere nella primaria Sede del Regno, e nella Reggia di un potentissimo Sovrano? E se finalmente si rifletta alla Cappellania Maggiore di Napoli, e a tutte le Regie Cappelle, che son situate nelle Regie Fortezze, all'immediata persona del Re sottoposte, che per mezzo del Ministro abile dall' arbitrio Sovrano eletto e destinato si governano; dovrà essere solamente mostruoso in Palermo il vedersi altare incontro altare? Forse da ciò ne nasce la temuta da' Canoni confusione e disordine (1); ove a tanti Ospedali, ed altri luoghi pii, e Monisteri, e Chiese particolari una tal prerogativa accordata, non si è riputato, che recasse al comun prò della Chiesa confusione, e disordine, che anzi con utile consiglio, e con ottima provvidenza dalla Sede Apostolica si difende e sostiene?

IN SICILIA LA CAPPELLA DI CALASCIBETTA CURATA DI LIBERA COLLAZIONE.

XX. Che se poi di là del Faro ritorni, troverà appunto in quel Regno bene stabiliti i fondamenti di una tal legittima autorità, che a'nostri Sovrani si appartiene; siccome dalla rapportata serie de' fatti si potrà ravvisare. E quì tralasciando gli altri esempj, contemplisi di vantaggio, che la Regal Cappella di S. Pietro di Calascibetta, Grancia della Palatina Cappella di Palermo sia pur ella e collegiata, e curata; e non ostante le sorprese de'Vescovi di Catania, nel suo splendore è ritornata, ove il Re Nostro Signore il libero diritto collativo pacificamente vi esercita: nè il Santo Prelato Diocesano vi ha attentato dippiù, o fu stimolato da alcuno scrupolo, che una tal prerogativa non si appartenesse alla Corona. E siccome non lasciarono i Vicerè di questo Regno, e gli altri Regj Ministri nella lontananza de' Principi di difendere così il Priorato di Bari, come la Cattolica di Reggio, e la Badia di Altavilla, la Chiesa di Altamura, e quella di S. Pietro in Curtim dalle sorprese de' ri-

(1) *V. Can. 5. C. 16. q. 3.*

rispettivi Ordinarj Diocesani, non ostante che tali Chiese abbiano il solo titolo di Regie Cappelle, nè sono situate nelle Regie Fortezze, o nella Reggia del Sovrano, ove risiede non già la difesa, ma la vita e la salute del Regno; e siccome con egual vigore sostennero dalle sorprese del Vescovo di Cotrone la Parrocchia del Castello di quella Città, e le altre Regie Cappelle, e finalmente la Cappellania Maggiore del Regno, ove le vicende fornivano delle opportunità all'altrui vigilanza di poter intraprendere sopra sì fatte prerogative della Corona, e si sarebbero di già, come le altre occupate, se alcune circostanze non facessero accorti i Regj Ministri, e non si fosse alcuna volta fatta finanche interporre l'autorità della Sede Appostolica: Così sempre luminosa e risplendente riluce la giustizia del Re Cattolico, ove pure egli difese colla sua faustissima Reale presenza le sublimi, inalienabili, e sacrosante preminenze della Corona, e del Regno, e quelle, che la principale, la originaria e la più distinta Cappella di Sicilia risguardano, e che pur dichiarò nel suo venerando diploma, esser *indubitato per sentimento di tutti* appartenersi alla Corona un tal diritto collativo de' beneficj di quella Cappella Regale.

L'ARCIV. PRETENDE ESSERE IL CAPPELLAN MAGGIORE IN SICILIA, A CUI SI RISPONDE.

XXI. Ecco finalmente convien di nuovo ripetere il bel sentimento di Ludovico Tommasini; QUIS ENIM SANUS DUBITET, *quin Capellis suis Regiis, seu Sanctis Capellis ea privilegia studuerint Reges accumulare, quæ in alias sæpe conferebant, vel conferri procurabant, Ecclesias?* Ma chi crederebbe, che lo stesso Contraddittore dopo una pugna la più feroce che mai, par, che si mostri convinto, ov' egli ultimamente ricorre ad investire l'Arcivescovo di Palermo del titolo, del carattere, e dell' uffizio di *principal Cappellan Maggiore* nel Regno di Sicilia (1)? Chi sa, se pur ebbe sotto agli occhi le Istituta della Ragion Canonica, che si attribuiscono al dotto Prelato, cui difende, ov' egli nel *lib. 2. de lib. collat. Benef. tit. 26.* scrisse così:

(1) Scritt. dell' Arciv. *pag.* 82. *e seq.*

così: *Sunt quædam Beneficia, quæ a Laicis conferuntur, & præsertim a Regibus, magnisque principibus, ut in Gallia, in inferiori Germania, & alibi, & etiam in hoc nostro Regno* Rex noster *plura confert beneficia etiam majora, & quibus cum animarum cura, tum Jurisdictio est annexa; ut sunt Prioratus Beati Nicolai Barii, Archipresbyteratus Petiliæ Peucetiæ, vulgo Altamuræ; quia Magni Principes* fundando, *vel* dotando *beneficium aliquod, ut a privatis distinguerentur, Jus hoc libere illud conferendi exercere solent. Glossa in summa quæst. 7. caus. 16. in cap. imperalium 5. dist. 10., & in cap. inter vos de consuetudine. Ex his, quæ dicta sunt, apparet*, quatuor *esse Ordinarios Beneficiorum Collatores*: Episcopum loci, *qui ordinario Jure cuncta propriæ parœciæ beneficia confert*. Legatum a Latere, *qui vi suæ legationis in provincia, cui præest, cum ordinario Collatore concurrit, & non solum libera beneficia, verum & quæ sunt Jurispatronatus Ecclesiarum conferre potest; immo & sibi reservare queit vacatura cap. dilectus 6. de officio legati cap. 1. 3. 4. & ult. eodem in 6. dummodo non sit Ecclesia Cathedralis, vel Collegiata, vel Prælatura Regularis, vel prima dignitas Cathedralis electiva post Episcopale, vel beneficium Apostolicæ Sedi reservatum cap. 4. eod. in 6. cap. 2. de præb. in 6.* Summus Pontifex, *velut Ecclesiæ Caput, cum quolibet ordinario collatore concurrit; Imo libere conferre, atque reservare sibi potest quodcumque beneficium, & laici patronatus, dummodo non sit patronatus Regii; cum in istis regulæ Cancellariæ Rom. locum non habeant*: & Princeps, *qui solum confert beneficia Regii Patronatus, ut dictum est*. E chi sa, se convinto, che il Re sia Ordinario Collatore anche de' benefizj maggiori; e conoscendo pur egli, che tutte le Regie Cappelle, e vie più la Principale, siano, e debbano essere del tutto esenti dagli Ordinarj Diocesani, e che riconoscono per loro Prelato quel solo Ministro Ecclesiastico, che sia dal Sovrano arbitrio del Re di un tal carattere fornito; perciò questa qualità appunto attribuisce all' odierno Arcivescovo di Paler-

 mo

mo, per dargli alcuna parte nella Regia Cappella. Ma dov'è un tal privilegio, dov'è la Regal Cedola, e dov' è, che il Re tra le altre grandezze abbiagli accordata pur questa, di averlo dichiarato *principal Cappellan Maggiore* in Sicilia? Par, che mostri l'Avversario, che un tal privilegio si possa acquistare per consuetudine, ov' egli dice, che i Re di Sicilia si siano sepelliti nella Cattedrale: che siavi esempio, che alcun Principe quivi si sia battezzato: e che soleano i Re di Sicilia, ed ora i Vicerè far Cappella Reale nella Cattedrale (1). Non riflettè l'Avversario, che tutti questi diritti onorifici si appartengono a' Sovrani in tutte le Chiese de' loro dominj, e massime in quelle di Regal Padronato (2): nè riflettè, che se potesse stare il suo argomento, ch'egli vuol trarre da sì fatte cose, ne seguirebbe, che così il Priore di S. Domenico Maggiore, come il Guardiano di S. Chiara, ed il Priore del Carmine di questa Capitale siano non meno i *Principali Cappellani Maggiori* nel Regno di Napoli, come vuol esserlo Monsignor Cusani in Sicilia. In quanto alla sepoltura de' Re di Sicilia, era questa situata nella Regia Cappella di S. Maria Maddalena fondata dalla Regina Alvira, la quale Cappella era grancia, e suffraganea a quella del Regal Palazzo, come altrove si è detto (3). Ed in oltre ove la Maestà del Sovrano, o in luogo di lui il Vicerè assiste alle sagre funzioni, in qualunque Chiesa si fosse: in tal caso la qualità di Cappella Regale non si comunica dal luogo materiale, ma si compone dalla presenza del Re, o del Vicerè colla sua Corte e Ministri: di manierachè ove nel secolo passato Martino la Farina, Abate di S. Lucia, entrò nel possesso delle prerogative di Cappellano Maggiore, il Duca dell'Infantado, Vicerè di Sicilia, in tale occasione fece sentire con un viglietto così:

S.E.

(1) Scritt. dell'Arciv. *p.* 95.
(2) V. Franc. le Roy *de Jur. honor.* e Marchal. *des droits honorifiq.*
(3) Vedi sopra *pag.* 20.

S. E. mi manda dezir a V. S. que en todas las funtiones publicas, en que se allerà S.E. assista come Capellan mayor *exerciendo toto loque como Capellan Mayor, y Abad de S.Lucia*; advertiendo, *que en* qualquier Iglesia, o parte, quaz S.E. haga funčtiones publicas, *se entiende es* Capella Real; *y tiene por bien que V.S. goze de todas las prebeminencias, y prerogativas, que por esta razon le pertenezea . . . . . Palermo à 1. de Settembre* 1655. (1). Ma quì ripiglia l'Avversario, con aggiugnere agli altri requisiti quello di avere la Curia Arcivescovile spedite le lettere d'istituzione dal 1524. in avanti. Dunque qual è la conseguenza? Eccola; che l' Arcivescovo sia il Principal Cappellano Maggiore in Sicilia. Se pur egli le ha spedite con un tal carattere, e non già come Ordinario Diocesano; come oggi pretende di volerle spedire, dopochè il Re colla sua celebrata Regal determinazione non più il riconosce come Principal Cappellano Maggiore in Sicilia, ma colla sola qualità di Arcivescovo di Palermo? Perciocchè siccome in virtù di questa sola qualità s' intrusero gli Arcivescovi a spedire clandestinamente le pretese lettere d'istituzione; e ciò pretesero fare occultamente, non solo non consentendo mai i Sovrani, ma sostenendo mai sempre le loro prerogative, in tutte le regali cedole espresse, come si è di sopra dimostrato; così in virtù della qualità di Ordinarj Diocesani gli Arcivescovi ne debbono essere esclusi perpetuamente (2). Oltre a ciò come mai all' Arcivescovo di Palermo vuolsi attribuire l' uffizio di Principal Cappellan Maggiore del Regno, e così rivestirsi *propria auctoritate* di un tal gelosissimo ministero, che il Re solo può destinare, nè alcun privato può mai senza diminuzione de' regali diritti quello arrogarsi? E quantunque sia nel sovrano arbitrio del Re di destinare chiunque Ecclesiastico ad un tal ministero; appena s'incontra un solo esempio nel corso di sette secoli, che

 un

[1] Pirr. *in Not. Capel. Major. S. Luc. de Mil. pag.* 1342.
(2) Vedi il *cap.* 2. della prima Parte di questa Scritt.

un Arcivescovo di Palermo fosse decorato di una tal dignità. Il solo Bartolommeo Antiocheno, Arcivescovo di Palermo, e Nipote di Federico Imperadore, nel 1309. trovasi fornito della prerogativa di *Maestro Cappellano*, o come si chiamò ne' tempi posteriori di *Cappellano Maggiore* del Regno. Ma eccovi un decisivo monumento, il quale, se ogni altro mancasse, solo bastevol sarebbe a rompere, a dileguare, a disperdere tutta la contraria intrapresa. Questo Principe, e Prelato, il quale nel tempo istesso era Arcivescovo di Palermo, e Cappellano Maggiore, dovè istallare i beneficiati della Regal Cappella Palatina; e siccom'era usanza a que'tempi, commettersi per lo più al Maestro Cappellano per delegazione Sovrana, secondo che a suo luogo fu da noi dimostrato (1): ed acciocchè non si turbasse la esenzione, e libertà della Palatina Cappella, ove un Arcivescovo di Palermo ne adempisse un tal atto; ben si distinse il rispettivo carattere, ove non come Arcivescovo di Palermo, ma come Cappellan Maggiore del Re non solo istallò i Provvisti; ma eziandio colla medesima qualità decise una lite tra un Canonico, ed un Chierico Palatino. Ecco come il racconta l'Abate Pirri nella Notizia della Chiesa Palermitana, ove egli, che ne vide il documento, scrisse così: *Bartbolomæus II. Antiochenus*... *Archiepiscopatum iniit Panormitanum an.* 1305.; e dopo di aver rapportato ciò, che fece questo Prelato intorno al ministero della sua Chiesa, in fine soggiugne: *Fuit simul MAGISTER CAPELLANUS Regius, QUA SCILICET AUCTORITATE beneficia Capellæ S. Petri de Palatio instituit, & litem inter Guarinum de Renda Canonicum, ac Raynerium Clericum Regiæ Capellæ diremit, ex tab. Eccles. S. Petri. Panormi obiit, ac jacet* 1311. (2). Ecco che Bartolommeo Antiocheno non come Ordinario Diocesano, mà come Cappellano Maggiore, o sia qual ministro ordinario del luogo dal Re delegato, potè istallare i pro-

(1) Vedi il primo Capit. della prima parte.
(2) Pirr. *in Not.* 1. *Eccles. Panorm. pag.* 155. 156. Vedi il Somm. *n. XLV.*

provvisti, ed esercitare giurisdizione sopra i Chierici palatini.

XXII. Or che ne parrà all'età futura, che siasi dovuto finora in sull'evidenza contendere? Concorrono alla difesa del diritto della Corona non che la volontà del Re fondatore, e le libere collazioni di tutti i Sovrani, e gli Arcivescovi di Palermo, ed i Sommi Pontefici, e la qualità del luogo, e l'antica disciplina, e la immediata osservanza, ei corso di VII. secoli ad escludere l'Ordinario Diocesano da ogni qualunque giurisdizione nella Cappella del Regno: e vi concorrono i titoli nella persona de' Re di Sicilia, a poter conferire, quali Ordinarj collatori, anche quelle Chiese quasi Vescovili e Curate, le quali non hanno niente di comune con quelle fondate nelle Regie Fortezze, e nella propria Reggia di un Sovrano: e pur si è preteso in tanti modi un tal diritto alla Corona contendere; e si è ricorso finanche a spogliar altri della prerogativa di Cappellano Maggiore, e a rivestirsene con privata autorità. Chi vi sarà adunque, che tali cose, e sì memorande, e documenti sì invincibili, e tante memorie riguardando, che da tutti i secoli mirabilmente concorrono a sostenere, e difendere una sì sublime prerogativa della Corona di Sicilia; non s'infiammi di zelo, non esclami altamente, e non ammiri la sapienza, e la giustizia dell' Augustissimo Monarca Cattolico, il quale dalle clandestine altrui sorprese quella volle nell'originario suo sistema vendicare alla Corona, ed al Regno? E se per un tratto ammirabile di sua clemenza, volle la quarta volta una tal sublimissima prerogativa all' esame sottoporre di un nuovo augusto Consesso di sapientissimi Vescovi, d'illuminatissimi Teologi, e d' integerrimi Ministri; vieppiù il suo Regal Nome al Mondo tutto e commendabile, e luminoso, ed immortale si rende. Ma dall'altra parte vi è stata mai Causa, nella quale malgrado le rivoluzioni, e vicende, tanti monumenti, e tante pruove, e tante dimostrazioni sì luminosamente concorsero? E conciossiachè el-

CONCHIUSIONE.

la

la pur sia ben confidata alla profonda intelligenza dei più chiari, e più sublimi Ingegni, che mai le due Sicilie produssero; altro a far non rimane. Perchè l'umile Autore questa qualunque siasi fatica, bagnata almen di sudore, se sterile di dottrina, al clementissimo Re e Sovrano offere divotamente e consagra.

Napoli 27. Giugno 1761.

Francesco Pecchenedda.

INDICE

De' paragrafi, che si contengono in questa Scrittura.

INtroduzione, nella quale si mostra, che si vuole turbare il dritto collativo del Re *fac.* 3. dall' Arcivescovo di Palermo *ivi*. perchè non informato de' fatti; *fac.* 4. i quali in compendio si rapportano: *ivi*. e che la scrittura dell' Arcivescovo contiene cose non proprie; *fac.* 6. e zelo trasportato, *ivi*. e pretensione mal fondata: *fac.* 7. perciò si manifesta lo stato della controversia, e la divisione della presente scrittura in due parti; *ivi*. e si vuol confutare la contraria. *ivi*.

PARTE I.

Si dimostra appartenersi ai Re di Sicilia la piena, e libera collazione della Cantoria, e di tutti i Beneficj, e Prebende della Regal Cappella Collegiata di S. Pietro del Palazzo Regal di Palermo. *fac.* 8.

Ordine che si terrà *ivi*. con premettere il fatto, che manca alla scrittura contraria. *fac.* 9.

CAPITOLO I.

Serie de' fatti cronologica dalla fondazione della Regal Cappella fino ne' secoli a noi più vicini, dalla quale apparisce il libero diritto collativo esercitato dai Re di Sicilia, Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi, Castigliani, ed Austriaci sopra la Cantoria, Canonicati, ed altri Beneficj della Regal Cappella di S. Pietro, in esclusione perpetua delle Istituzioni Arcivescovili. fac. 10.

Normanni 1132. il Re Ruggiero fonda la Cappella Collegiata: *ivi*. ottiene a quella la cura delle anime dall'Arcivescovo

vo

vo Pietro *fac.* 11. nell'anno medefimo della fondazione. *ivi.*
140. Si deftina il primo Cantore dal Re; *fac.* 12. e fi fpedifce un diploma nel dì della confagrazione della Cappella. *ivi.* Dal quale fi ricava la legge della fondazione; *fac.* 15. e che due prebende erano addette alla Cappella della Regina Alvira. *fac.* 16. Numero di Canonici e Chierici della Cappella. *fac.* 17.
142. Ridotta a perfezione coll'orologio. *ivi*.
148. Il Re fondatore ufa del diritto acquiftato *fac.* 18. per legge di fondazione. *fac.* 19.
1187. E l'Arcivefcovo Gualtieri col fuo Capitolo dichiara il diritto collativo del Re. *ivi*. nelle Regie Cappelle fuffraganee, *fac.* 21. ed in quella di S. Maria Maddalena, *fac.* 22. trentatre anni dopo la morte del Re Ruggiero. *fac.* 23.
SVEVI 1215. il Re Federico conferifce a Giacomo de Romanis un Canonicato: *ivi*. e ne delega la iftallazione al Capitolo della Cappella. *fac.* 24. Si riconofce dal Cardinal Ottaviano *fac.* 25. il diritto collativo efercitato dal Re, *fac.* 27. come legittimo e canonico: *ivi*. e fi manifefta la offervanza interpretativa del titolo. *fac.* 28.
1256. Diploma del Re Manfredi *ivi*. per le prerogative della Cappella, e de' Chierici. *fac.* 29.
ANGIOINI 1267. il Re Carlo I. d'Angiò conferifce la Cantoria a Gio: di Melineo fuo Maeftro Cappellano, *fac.* 30. e lo inveftifce per annulum: *fac.* 31. e confeguenza di ciò. *fac.* 32.
ARAGONESI 1282. il Regno di Sicilia paffa agli Aragonefi. *fac.* 33.
1322. La Cappella di S. Pietro immediatamente foggetta al Re. *ivi*. Atti collativi de' Re Aragonefi. *fac.* 34.
1340. Pietro II. conferifce un Canonicato a Luigi Spina, e ne delega l'iftallazione al Capp. Magg. *ivi*.
1340. Altra collazione fatta dal Re avo di Pietro II. *fac.* 35.
1355. Il Re Ludovico conferifce un Canonicato ad Antonio de Guerclis, e ne delega la iftallazione al Capp. Magg. *fac.* 36. Si moftra la forma praticata nell' atto del poffeffo corporale. *ivi*.
1355. Altra cedola collativa diretta al Capp. Magg. *fac.* 38.
1355. Lo fteffo Re conferifce la Cantoria a Francefco di Catania, *ivi*. il quale era Canonico della Cattedrale: *fac.* 39.
1359. E Federigo III. conferma un tal atto collativo. *ivi*.
1361. 1362. Altri atti collativi diretti al Cantore per la iftallazione. *fac.* 40.
1363. Lo fteffo Re conferifce la Cantoria a Francefco di Vitale,

le, Canonico della Cattedrale, e ne delega la iſtallazione al Capp. Magg. *fac.* 41. ed accorda al medeſimo alcuni privilegj. *ivi*.

1364. Conferiſce inoltre un Canonicato a Pino di Corleone, Canonico della Cattedrale, e ne delega la iſtallazione al Cantore. *fac.* 43.

1369. Conferiſce il benefizio di Maeſtro di ſcuola ad Andrea di Liuri, e ne delega il poſſeſſo al Cantore. *fac.* 44.

1392. Il Re Martino conferiſce la Cantoria a Bernardo di Figuera, e ne commette il poſſeſſo al Capp. Magg., o ſuo Luogotenente. *fac.* 45.

1392. Conferiſce un Canonicato minore a Bartolommeo di Sonletta, e ne commette il poſſeſſo al Cantore. *fac.* 46. Si parla co' termini di aggregazione al Collegio. *ivi*.

1396. 1397. Altre collazioni del Re Martino. *fac.* 47.

1406. Diploma del Re Martino ſulle prerogative della Cappella: *ivi*. e ſulla eſcluſione dell' Arciveſcovo *fac.* 49. da ogni indiretta intrapreſa ſopra i Miniſtri della Cappella. *fac.* 50.

CASTIGLIANI 1428. Collazione della Cantoria a Vaſſallo di Speciale. *fac.* 51. Il Vicerè delega l' induzione al poſſeſſo a due Canonici della Cappella. *fac.* 53.

1453. Collazione di Simone di Bologna Arciveſcovo di Palermo come Preſidente del Regno *ivi*. diretta al Cantore colla formola Orantes. *fac.* 54.

1455. Il Re Alfonſo conferiſce la Cantoria a Giacomo Guallart, *ivi*. e ne delega il poſſeſſo al Capp. Magg. ed a ciaſcun Canonico della Cappella. *fac.* 56.

1458. Il Re Gio: conferiſce la Cantoria a Gabriele Enguerra, *ivi*. e fa uſo della ſimbolica inveſtitura. *fac.* 57.

1460. Il Vicerè conferiſce un Canonicato a Luca di Marino, e ne delega la ſola iſtallazione. *fac.* 58.

1462. Gabriele Enguerra raſſegna in favorem la Cantoria. *ivi*.

1479. Il Re Ferdinando conferiſce l' uffizio di Cappellano Maggiore al Cantore Federico di Vitale. *fac.* 59.

1485. Gabriele Enguerra fa una nuova raſſegna in favorem. *fac.* 60.

1492. Il Vicerè conferiſce la Cantoria a Giſmondo Agliata. *fac.* 61.

1493. Il Re Ferdinando conferiſce la Cantoria ad Alfonſo Cortes. *fac.* 62. E ſi avvale dell' autorità Appoſtolica per la derogazione a' Sagri Canoni. *fac.* 63. E rifleſſione su di ciò. *fac.* 65.

AUSTRIACI 1524. ſi conferiſce un Canonicato a Franceſco Leofanti, iſtallato da' Miniſtri della Cappella. *fac.* 66. Epilogo. *fac.* 67.

CAPITOLO II.

Si manifeſta la nullità della clandeſtina, ed abuſiva intruſione della Curia Arciveſcovil di Palermo nello ſpedire le preteſe lettere d'Iſtituzione, e ſi eſaminano le ſcritture allegate dall'odierno Arciveſcovo manifeſtanti una tale intruſione. fac. 73.

Si vuol moſtrare la origine della intruſione ſeguita quattro ſecoli dopo la fondazione. *ivi*. Vanamente l'Arciveſcovo vuole a ſuo pro il poſſeſſo immemorabile. *fac.* 74.

1524. Mentre egli ne allega l'origine infetta, *ivi*. e ricorre al vano preteſto dell'incendio, che ſi confuta. *fac.* 75. Prime lettere d'iſtituzione pel Canonico Leofanti dopo preſo il poſſeſſo pacifico, *fac.* 76. le quali moſtrano la originaria intruſione, *fac.* 77. ed abuſiva, *fac.* 78. e clandeſtina e nulla, *fac.* 79. e rifleſſione su di ciò. *fac.* 80.

1531. Seconde lettere pel Canonico d'Amico, *ivi*. dalle quali ſi moſtra il poſſeſſo della ragion collativa della Corona. *fac.* 81. Per non farſi in quelle la preſentazione agli Arciveſcovi, *fac.* 83. mentre alcuni ſoli Provviſti cominciarono a farne la clandeſtina richieſta: *fac.* 84. ſi diſcopre l'abbaglio preſo dall'Avverſario. *ivi*. Accortezza degli Arciveſcovi nella originaria intruſione. *fac.* 85. Non vi fu atto di poſſeſſo alle due prime lettere d'iſtituzione. *ivi*. Cedole ſpedite ſempre con atti collativi. *fac.* 86. Si manifeſta lo ſtato della Cappella nell'epoca dell'intruſione. *ivi*. Le prebende de' Canonici ridotte a tre tarì Siciliani, *fac.* 88. per cui ſi reſe la Cappella deſerta. *ivi*. Rifleſſione su di ciò. *fac.* 89. Propoſizioni dell'Avverſario rivolte contra di lui. *ivi*. Preteſi atti di poſſeſſo dopo le lettere d'iſtituzione, *fac.* 90. o non veri, o non regolari. *ivi*.

1541. Alle lettere pel Canonico Marcone manca l'atto del poſſeſſo. *fac.* 91.

1542. A quelle del Pila non vi è l'intervento del Maſtronotajo, *fac.* 92. e ſi uſano altre cautele. *fac.* 93.

1543. Si moſtra lo ſteſſo difetto in quelle di Belloinvia, e di Mager. *fac.* 94.

1545. E lo ſteſſo in quelle ſpedite per Bellia, Chinnino, e Girgenti. *ivi*.

1556. E lo ſteſſo difetto in quelle per Polizzi. *fac.* 96.

1564. Abuſivo atto del poſſeſſo dato a Gio: Maida. *fac.* 97.

1574.

1574. Alle lettere spedite per Simione Gambino manca l'atto del possesso, e si correggono gli errori dell'Avversario. *fac.* 98.
1577. Manca a quelle eziandio, spedite per li Canonici Granco, Ferrarils, Zuccaro, e Scallo. *fac.* 99. Riflessione sulla varietà delle lettere Arcivescovili. *fac.* 100.
1581. Si entra a parlare delle provviste della Cantoria. *fac.* 101. Perchè conferita alcune volte dal Papa in luogo del Re. *fac.* 102. Riflessione su di ciò. *fac.* 103.
1581. Cedola del Re Filippo II. a pro di Gio: Antonio Viperano, *fac.* 104. che contiene l'atto collativo del Re. *ivi*.
1581. Pretese lettere Arcivescovili pel Cantor Viperani *fac.* 105. infedele riassunto della Regal cedola fatto dalla Curia Arcivescovile, *fac.* 106.
1587. in tempo, che la Cappella era tuttavia deserta, poi ristabilita. *ivi*. Si manifesta l'abbaglio preso intorno al Cantor Viperano, *fac.* 108.
1586. 1591. E l'altro intorno al Cantor Cantavena, *fac.* 109. e gli altri errori in tutte le provviste successive. *fac.* 110.
1589. Forma della cedola a pro del Cantor Pitigliano. *fac.* 111.
1592. 1598. 1626. 1646. 1655. 1662. 1666. Uniforme alle susseguenti, *ivi*.
1713. 1734. ed alle provviste della Cantoria nel corrente secolo. *fac.* 112. E perciò non mai si è fatta un assoluta presentazione agli Arcivescovi, *fac.* 113. nè pregiudica all'atto collativo la condizione non purificata dell'atto presentativo. *ivi*.
1744. Lettere Arcivescovili, così pel Canonico Marini, *fac.* 114.
1748. Come pel Canonico Vizzari, anche nulle ed abusive. *fac.* 115. Si dilegua il possesso dell'Arcivescovo, che si vuol fondare co' diplomi Regali, che mostrano il contrario, *fac.* 116. perciò forse non letti dall'Avversario, *fac.* 118. o non considerati. *ivi*. Conchiusione. *fac.* 120.

C A P I T O L O III.

Si dimostra con quanta giustizia siasi nell'anno 1749. vindicata nel suo originario sistema la ragion collativa della Corona di Sicilia sopra la Cantoria, e gli altri benefizj della Regal Cappella di Palermo. fac. 121.

Si vuol mostrare la giustizia della risoluzione Sovrana *ivi*.
1750. Nelle libere collazioni di un Canonicato, e della Cantoria, esclusa la condizionata presentazione. *ivi*.

1756. Altra abusiva sorpresa della Curia Arcivescovile, *fac.* 123.
1758. E dichiarazione di S. M. *fac.* 124.
1758. Nuove cedole collative di S. M. per la Cantoria, ed altri benefizj, nelle quali si delega la sola istallazione. *ivi*. Si corregge quel che per inavvertenza si dice su di ciò nella contraria scrittura, *fac.* 125. si propone volersi applicare a' narrati fatti la legge. *fac.* 126. Regole di nostra Religione, altre immutabili, altre indifferenti: *fac.* 127. in queste seconde contiensi la varia disciplina della Chiesa. *fac.* 128. E quella del Padronato. *fac.* 129. forse non ben divisa in tre periodi, ma in due; o sia in antica, e nuova. *ivi*. Si manifesta la causa produttrice del Padronato, *fac.* 130. e de' diritti, che in quello si contengono, *fac.* 131. surta da virtù di gratitudine. *fac.* 132. Antica disciplina fondata nella connessione dell'ordine, e del titolo, o sia beneficio, *ivi*. e perciò si manifesta, quale idea debbasi avere a que' tempi del Padronato. *fac.* 133. Dal Conc. Tolet. IX. si ravvisa la rispettiva facoltà del Fondatore, e del Vescovo. *fac.* 136. Conseguenza, che si trae dalla perpetua connessione dell'ordine, e del titolo. *fac.* 137. Esempli contrarj alla comune opinione, tratti dal Conc. d'Oranges, *fac.* 138. e dal IV. Conc. d'Orleans, da' quali si discopre l'ampia facoltà de' Fondatori, e Padroni. *fac.* 139. Si conferma lo stesso co' Concilj celebrati sotto Carlo Magno, *fac.* 140. da' quali non venne turbata l'antica disciplina del Padronato. *fac.* 142. Altri savj regolamenti presi a que' tempi. *fac.* 144. Idea, che si dee avere della facoltà de' Padroni *fac.* 145. confermata da' Concilj Romani del IX. secolo. *ivi*. S'interpetra il Canone Monasterium *fac.* 146. ed un altro del Conc. Salegustadiense. *fac.* 148. Si conferma la idea della più ampia facoltà de' Padroni nell'antica disciplina. *fac.* 149. Origine della nuova disciplina del Padronato. *fac.* 150. Si spiega la qualità dell' ordine, e del benefizio. *fac.* 152. E della istituzione nel senso della nuova disciplina. *fac.* 153. La istituzione o verbale, o reale, e suoi effetti. *fac.* 154. Diritto collativo acquistato dal Re Ruggiero per titolo di fondazione *fac.* 155. non derogato nella nuova disciplina, *fac.* 156. anche per la qualità di protettore Sovrano della Chiesa. *fac.* 159. E per quella di Legato a latere della S. Sede. *fac.* 162. E per legge di fondazione. *fac.* 163. Ricavata dalle parole del Re. *fac.* 164. Male intese dall'Avversario, *fac.* 165. ed interpetrati dall'immediata osservanza. *ivi*. Opinione dell' Arcivescovo a prò del diritto collativo. *fac.* 167.

PAR-

P A R T E II.

Si dimostra, che la cura Parrocchiale sia principalmente annessa e radicata al Capitolo de' Canonici della Cappella Regale, per cui non si dà giammai luogo a vacanza, che nuova missione, o canonica istituzione ricerchi: ed in oltre si ragiona sul fondamento della perpetua esclusione dell'Ordinario Diocesano da ogni qualunque ingerenza in quella Regale Basilica. fac. 169.

L'Arcivescovo niega al Re la collazione de' benefizj curati *ivi.* con ensasi, e con trasporto, non conveniente alle circostanze: *fac.* 170. perciò si vuol convincere col suo medesimo sistema. *fac.* 171.

C A P I T O L O I.

Si dimostra, che la cura Parrocchiale fu conceduta al Capitolo de' Canonici della Cappella, e che il Cantore di quel Collegio altro non ne abbia, che l' esercizio soltanto. fac. 173.

La cura parrocchiale annessa al Collegio de' Canonici: *ivi.* e se ne mostra il documento dell'Arciv. Pietro, *ivi.* il quale si espone *fac.* 175. l'Avversario male l' interpetra, *fac.* 177. e suppone falsamente la cura annessa alla dignità del Cantorato, *ivi.* e che nel 1598. i Canonici pretesero la prima volta la cura: *fac.* 179. ma si convince con un mirabile documento, esibito dall'Arcivescovo, *fac.* 180. dal quale apparisce, che la cura parrocchiale sia inerente al corpo de' Canonici, e non al Cantore. *ivi.* Altri errori notabili presi *fac.* 181. dai luoghi di Pirri *fac.* 184. non interamente rapportati. *ivi.* Si suppone la cura conceduta al Collegio dall'Arciv. Cardin. Doria; *fac.* 185. e si suppongono altre circostanze. *fac.* 186. Si dimostra col documento il contrario di quanto si suppone, *ivi.* col quale si conferma il privilegio dell'Arciv. Pietro.

fac.

fac. 187. Per un atto ultroneo di quel Cardinale. *fac.* 189. Riflessione su di ciò, *ivi*. ed assurdo dal credervi due Parochi in titulum il Collegio, ed il Cantore. *fac.*90. L'uffizio del Cantore non è Curato di sua natura; *ivi*. e disciplina della Chiesa su di ciò. *fac.* 191. L'uffizio del Cantore è di presedere al Coro. *fac.* 192. Un tal Rito introdotto in Sicilia a similitudine della Chiesa Gallicana. *ivi*. Non vi è esempio pel corso di VII. secoli, che siasi conceduta al Cantore la cura Parrocchiale; *fac.* 194. mentre non ebbe mai, che l'esercizio della cura. *fac.* 195. Vestigj indubitati, che la cura abituale risegga presso al Collegio, *fac.* 196. presso del quale, e non del Cantore esiste il titolo della cura; e perchè. *fac.* 198. Errore dell' Avversario intorno alla Chiesa di S. M. della Limosina. *fac.* 200. E' frustanea ai singoli la nuova concession della cura, o missione, *fac.* 201. segue lo stesso argomento. *fac.*204. Nè l'approvazione del Vicario è di necessità: e non mai data dagli Arcivescovi, *fac.* 207. i quali han preteso dare la sola istituzione collativa del titolo; e si dimostra, se nulla contenga di spirituale, come suppone l'Avversario. *fac.* 209. Si risponde agli esempj recati di Luigi XIV., e del Re Cattolico sulla istituzione autorizzabile. *fac.* 211. Inoltre si manifesta, che nel corso di VII. secoli non vi è stata mai nuova concessione di cura, o missione, o istituzione autorizzabile. *fac.* 214. Si conchiude, manifestandosi la lodevole osservanza della Cappella; esclusiva dell'ingerenza dell'Arcivescovo. *fac.* 216.

CAPITOLO II.

Si ragiona sul fondamento della perpetua esclusione dell' Ordinario Diocesano, da ogni qualunque giurisdizione sulla Cappella del Regal Palazzo Palermitano. fac. 217.

Cappella di Palermo esente dalla giurisdizione dell'Arcivescovo. *ivi*. Fonti, onde sorgevano l'esenzioni. *fac.* 218. Disciplina su di ciò ne'secoli vicini alla fondazione della Cappella. *fac.*220. Esenzione accordata a' Laici Regolari. *fac.* 221. Fondazione di Stefano Re d' Ungheria, paragonata con quella del Re Ruggiero. *fac.* 223. L' una, e l'altra mirabilmente esclude ogni ingerenza dell' Ordinario. *fac.* 224. Esenzione fondata sulla volontà del Re Fondatore, Legato nato della S. S. *fac.* 226. Esenzione fondata sulla qualità del luogo. *fac.* 229. Convalida-

lidata dalla disciplina, ch'ebbe corso nelle nostre Regioni. *fac.* 231. E dall'antica disciplina della Chiesa. *fac.* 234. Esenzione fondata sulla concessione de' Vescovi, o sulla prescrizione. *fac.* 235. Si parla della esenzione acquistata per concessione dell'Ordinario. *fac.* 237. E bastava il Vescovo col Capitolo: *fac.* 241. e si prova da' Canoni di que' tempi. *fac.* 242. L'assenso del Papa suppliva il consenso del Capitolo. *fac.* 244. Si mostra, che anche v'intervenne l'autorità della S. S. *fac.* 245. Si tratta dell'esenzione della Cappella sostenuta dall'immediata osservanza. *fac.* 246. Si mostrano altri vestigj indubitati della esenzione della Cappella. *fac.* 252. Non è inconveniente, che vi siano due altari indipendenti. *fac.* 254. In Sicilia la Cappella di Calascibetta curata di libera collazione. *fac.* 255. L'Arciv. pretende essere il Cappellan Maggiore in Sicilia, a cui si risponde. *fac.* 256. Conchiusione. *fac.* 261.